



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DOTTORATO DI RICERCA IN
BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Ciclo 36

Settore Concorsuale: 12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE

Settore Scientifico Disciplinare: IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE

**IL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
E LA SUA GIUSTIZIABILITÀ**

Presentata da: Riccardo Mazza

Coordinatore Dottorato

Donatella Restani

Supervisore

Corrado Caruso

Co-supervisore

Greta Tellarini

Esame finale anno 2024

INDICE

ABSTRACT	6
----------------	---

CAPITOLO I

ALLE RADICI DEL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE EVOLUZIONE DEL RAPPORTO UOMO-NATURA TRA EPOCA PRE E POST- INDUSTRIALE. DOVERI MORALI VERSO LE GENERAZIONI FUTURE E RESPONSABILITÀ INTERGENERAZIONALE

INTRODUZIONE	9
1. Il Diritto preindustriale della sostenibilità nell'Europa continentale e la Carta della Foresta inglese	11
2. Un nuovo paradigma: dall'olismo al meccanismo. Lo scoppio della Rivoluzione Industriale	15
3. L'avvento della società dei consumi e l'ingresso nell'Antropocene. L'uomo come forza geologica	21
4. Come evitare la "catastrofe universale"? L'emersione del dibattito filosofico attorno al tema della responsabilità generazionale e del suo fondamento morale	25
4.1. La critica alle tesi sulla non-responsabilità verso le generazioni future (cenni)....	27
4.2. Il problema della <i>non-identità</i> di Parfit e la <i>Teoria X</i>	31
4.3. Quale fondamento per la responsabilità intergenerazionale?.....	34

CAPITOLO II

GENESI DEL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL DIRITTO POSITIVO DAL DIRITTO INTERNAZIONALE AL DIRITTO EUROPEO, SINO ALLE CARTE COSTITUZIONALI DEL NORD E DEL SUD GLOBALE

INTRODUZIONE	40
1. Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e questioni sulla sua effettività	41

1.1. Verso la codificazione del principio dello sviluppo sostenibile: dal Club di Roma al Rapporto Brundtland, passando per la Conferenza di Stoccolma	41
1.2. La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.....	46
1.3. I tre pilastri dello sviluppo sostenibile: il vertice di Johannesburg del 2002 e l'Agenda 2030	49
1.4. Quale effettività del principio dello sviluppo sostenibile?.....	53
2. L'ordinamento dell'Unione Europea e il principio dello sviluppo sostenibile... ..	58
2.1. ...nel diritto primario... ..	58
2.2. ...e nel diritto derivato.....	61
3. Il principio dello sviluppo sostenibile nelle carte costituzionali tra Nord e Sud Globale.....	65
3.1. Il principio dello sviluppo sostenibile nelle costituzioni del <i>Global North</i>	67
3.2. Il principio dello sviluppo sostenibile nelle costituzioni del <i>Global South</i>	71
3.2.1. L'esperienza dei paesi latino-americani. Il <i>buen vivir</i>	73
3.2.2. L'esperienza sudafricana. L' <i>ubuntu</i>	76
3.2.3. L'esperienza butanese. Il <i>gross national happiness</i>	78
3.3. Uomo e natura: per tendere allo sviluppo sostenibile è necessario un "ritorno alle origini"?	80

CAPITOLO III

IL CONTENZIOSO CLIMATICO E AMBIENTALE DEL NORD E SUD GLOBALE

LA GIUSTIZIABILITÀ DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO COMPARATO

INTRODUZIONE	84
1. Alla base del problema: l'inerzia dei decisori politici.....	85
2. Lo sviluppo sostenibile nel contenzioso climatico del <i>Global North</i> tra <i>duty of care</i> , <i>public trust doctrine</i> e <i>public interest litigation</i>	89
2.1. Il contenzioso climatico in Europa: l'elaborazione del <i>duty of care</i> statale	92

2.1.1. Il caso Urgenda.....	92
2.1.2. L’affaire du siècle.....	94
2.1.3. Neubauer et al. v. Germany.....	98
2.1.4. Il ruolo della sostenibilità nelle motivazioni delle Corti	100
2.2. Il contenzioso climatico negli Stati Uniti e la dottrina del <i>public trust</i>	103
2.2.1. Robinson Township v. Commonwealth of Pennsylvania	103
2.2.2. Juliana v. United States	105
2.2.3. La public trust doctrine: lo Stato come affidatario delle risorse naturali	107
2.3. Strumenti e tecniche processuali. Il contenzioso climatico quale particolare declinazione della <i>public interest litigation</i>	110
2.4. Problemi di <i>locus standi</i> nel contenzioso climatico sovranazionale. I criteri <i>Plaumann</i> e il caso <i>Carvalho</i>	116
2.4.1. Una nuova lettura dei canoni di accesso alla giurisprudenza per la tutela dell’ambiente. Il caso <i>Deutsche Umwelthilfe eV vs. Bundesrepublik Deutschland</i>	119
2.5. Quale sorte per il contenzioso climatico innanzi alla Corte EDU?	122
3. Lo sviluppo sostenibile nel contenzioso ambientale del <i>Global South</i>	126
3.1. Il caso ecuadoriano <i>Río Vilcabamba</i>	127
3.2. Il caso colombiano <i>Río Atrato</i>	129
3.3. I casi indiani <i>Lalit Miglani v. State of Uttarakhand and others</i> e <i>Narayan Dutt Bhatt v. Union Of India And Others</i>	132
4. Considerazioni conclusive	135

CAPITOLO IV

LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

INTRODUZIONE	139
1. Il tempo nella codificazione costituzionale	140
2. La dimensione futura nella Costituzione italiana	143

2.1. Clausole intertemporali: i concetti di “popolo”, “patria”, “progresso” e “nazione”; il principio personalista e quello solidarista	143
2.2. Durabilità o dovere di tutela della dimensione futura?	148
3. Lo sviluppo sostenibile nelle riforme costituzionali sull’equilibrio di bilancio e sulla tutela dell’ambiente	151
3.1. (cenni a) legge costituzionale n. 1/2012: la sostenibilità entra in Costituzione ...	151
3.2. La legge costituzionale n. 1/2022 tra questioni di forma e di sostanza. Una svolta per l’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile?	154
3.2.1. Riforma simbolica o necessaria?	160
4. La tutela giudiziale dell’ambiente: il “doppio binario” di accesso alla giustizia amministrativa	163
4.1. (segue) la difficile compatibilità dell’ambiente con l’istituto dell’interesse ad agire e la sua “soggettivizzazione” in capo alle associazioni ambientaliste	165
5. Il “Giudizio Universale” e la riforma dell’art. 9 Cost. possono invertire le sorti del contenzioso climatico italiano?	169

CAPITOLO V

CONCLUSIONI

GIUSTIZIABILITÀ DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E CONSEGUENTI IMPLICAZIONI: EVIDENZE SCIENTIFICHE, SEPARAZIONE DEI POTERI E ZONE FRANCHE DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

1. Riassumendo	172
2. Il ruolo delle evidenze scientifiche rispetto alla dimensione futura	173
3. Esiste un rischio per la tenuta del principio di separazione dei poteri?	175
4. Zone franche della giustizia costituzionale e principio dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento italiano: verso una estensione dell’operatività dell’azione di accertamento?	179
 BIBLIOGRAFIA	 189

ABSTRACT

La sopravvivenza della specie umana è divenuta una delle principali preoccupazioni della società contemporanea.

La lenta affermazione, durante i secoli, di un paradigma fondato sulla supremazia dell'uomo rispetto alla natura ha determinato la proliferazione di pratiche di sfruttamento dell'ambiente per il soddisfacimento dei bisogni individuali. L'avvento, a partire dal XVIII secolo, di nuove tecnologie di produzione e dell'utilizzo di combustibili fossili ha contribuito in maniera decisiva allo scoppio della Rivoluzione Industriale di fine '700, i cui effetti hanno determinato la nascita della società globalizzata e dei consumi, accompagnando l'essere umano all'interno di una nuova epoca geologica, denominata Antropocene. In essa, si assiste al raggiungimento della supremazia, su ogni altro elemento della Terra, della specie umana, la quale non è più, al pari degli altri elementi che abitano il Pianeta, un agente biologico, ma si è trasformata in una vera e propria forza geologica in grado di alterarne, con le proprietà attività, gli equilibri.

Ciò ha progressivamente reso possibile la presa di coscienza in ordine alla finitezza delle risorse naturali e alle difficoltà legate alla loro rigenerazione. È emersa, così, la preoccupazione che le intense attività di degradazione dell'ambiente potessero comprometterne in maniera irreversibile la tenuta, palesando il timore che le generazioni del domani non possano godere di un ambiente idoneo al soddisfacimento dei propri bisogni o, addirittura, che non possano nemmeno venire ad esistenza, andando incontro, in questo modo, al rischio di una vera e propria estinzione della stessa specie umana.

È in questo contesto che il principio dello sviluppo sostenibile ha incominciato ad affermarsi. Esso è stato elaborato allo scopo specifico di promuovere una forma di sviluppo fondata sulla rimodulazione del rapporto intercorrente tra l'uomo e la natura, al fine di salvaguardare l'ambiente secondo una prospettiva ispirata alla intergenerazionalità. L'assunto che lo caratterizza è quello per cui i membri attuali di una data società non dovrebbero utilizzare più risorse di quante ne rinnovano, così da permettere alle generazioni future di godere di quanto necessario per soddisfare i propri bisogni.

Il presente elaborato, pertanto, si propone di effettuare uno studio sulla rilevanza costituzionale del principio dello sviluppo sostenibile e sulla sua giustiziabilità.

In tale contesto, sarà preliminarmente svolta una indagine sulle origini del principio, analizzando l'evoluzione del rapporto uomo-natura a partire dall'epoca preindustriale, ed esplorando le più rilevanti dottrine filosofiche che si sono interrogate circa l'esistenza di

una responsabilità intergenerazionale e sulla possibilità di individuarne un valido fondamento morale.

Si proseguirà, poi, ripercorrendo le principali fasi che hanno contraddistinto il processo di codificazione del principio dello sviluppo sostenibile, dapprima a livello internazionale e sovranazionale, e poi a livello dei singoli ordinamenti costituzionali. In tale ultimo ambito, in particolare, l'indagine sarà condotta sulla base di una comparazione tra codificazioni costituzionali di ordinamenti appartenenti alla categoria del *Global North* e tra quelle di ordinamenti appartenenti alla categoria del *Global South*, allo scopo precipuo di evidenziare come i differenti fattori storico-culturali incidano sulla concezione del rapporto uomo-natura e, conseguentemente, su quella del principio dello sviluppo sostenibile.

Tale metodo di comparazione sarà utilizzato anche per verificare se e come il principio stia trovando applicazione in sede giurisdizionale, ciò che più precisamente afferisce al tema della sua giustiziabilità. In questo senso, l'attenzione sarà posta su alcuni tra i più rilevanti contenziosi ambientali e, soprattutto, climatici, instaurati negli ultimi anni sia innanzi ad organi di giurisdizione ordinaria, sia innanzi a Corti supreme e costituzionali, nel cui contesto, in via più o meno diretta, sempre più frequentemente viene invocata la tutela degli interessi delle generazioni future secondo un approccio ispirato alla sostenibilità. In tale ambito, sarà messo in luce tanto il dato processuale, attraverso l'analisi degli specifici strumenti che, nei differenti ordinamenti, hanno permesso l'instaurazione di tali peculiari contenziosi, sia il dato sostanziale, consistente nelle motivazioni assunte dalle corti per accordare tutela alle istanze proposte dai ricorrenti.

Da ultimo, uno specifico approfondimento riguarderà l'ordinamento italiano, relativamente al quale ci si focalizzerà sulla portata intertemporale della Costituzione e sulla possibilità di rintracciare al suo interno elementi di sostenibilità, ora anche alla luce della legge costituzionale n. 1/2022. Si passerà, poi, ad un'analisi della disciplina processuale in tema di ambiente, al fine di comprendere se gli ostacoli posti dalle condizioni dell'azione, che sino ad oggi hanno reso difficoltoso, nel nostro ordinamento, l'instaurazione di contenziosi climatici e ambientali di portata nazionale, possano essere superati proprio mediante l'ausilio delle modifiche apportate alla Costituzione attraverso la citata revisione.

Lo studio si concluderà con alcune riflessioni circa le principali questioni che, in linea generale, il principio dello sviluppo sostenibile e la sua giustiziabilità pongono. Più

precisamente, particolare attenzione sarà prestata al peculiare ruolo giocato dalle evidenze scientifiche in tale ambito, alle problematiche legate al principio di separazione dei poteri e, con specifico riguardo all'ordinamento italiano, alle prospettive di una giustiziabilità dello sviluppo sostenibile nel contesto del giudizio di legittimità delle leggi, attraverso una rinnovata valorizzazione di quell'azione di accertamento che la stessa Corte aveva riconosciuto essere l'espedito processuale risolutivo per fare luce sulle zone franche della giustizia costituzionale.

Capitolo I

ALLE RADICI DEL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

EVOLUZIONE DEL RAPPORTO UOMO-NATURA TRA EPOCA PRE E POST- INDUSTRIALE. DOVERI MORALI VERSO LE GENERAZIONI FUTURE E RESPONSABILITÀ INTERGENERAZIONALE

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il diritto preindustriale della sostenibilità nell’Europa continentale e la Carta della Foresta inglese – 2. Un nuovo paradigma: dall’olismo al meccanismo. Lo scoppio della Rivoluzione Industriale – 3. L’avvento della società dei consumi e l’ingresso nell’Antropocene. L’uomo come forza geologica – 4. Come evitare la “catastrofe universale”? L’emersione del dibattito filosofico attorno al tema della responsabilità generazionale e del suo fondamento morale – 4.1. La critica alle tesi sulla non-responsabilità verso le generazioni future (cenni) – 4.2. Il problema della *non-identità* di Parfit e la *teoria X* – 4.3. Quale fondamento giuridico per la responsabilità intergenerazionale?

INTRODUZIONE

Nel diritto, quando si parla di sviluppo sostenibile si fa riferimento a un concetto contemporaneo, elaborato positivamente a partire dalla seconda metà del secolo scorso, nell’ambito del diritto internazionale ambientale, come risposta agli effetti collaterali sorti in conseguenza della Rivoluzione Industriale.

Infatti, fenomeni quali la globalizzazione e la sempre più rapida espansione ed evoluzione della tecnologia, dei consumi e della produzione, hanno radicalmente mutato il *modus vivendi* dell’essere umano e il suo rapporto con la natura, determinando il passaggio da una posizione di vulnerabilità dell’uomo nei confronti di quest’ultima, ad una posizione di supremazia¹.

Così, l’ambiente naturale è divenuto strumento sul quale insistere per soddisfare i bisogni attuali dell’essere umano in nome di un progresso inarrestabile e di una crescita economica illimitata.

Tuttavia, le numerose pratiche di sfruttamento del suolo, di disboscamento e deforestazione, accompagnate dall’ampliamento delle attività industriali, degli allevamenti intensivi, dell’utilizzo di carburanti fossili, hanno esponenzialmente

¹ L. SALVEMINI, *Sul concetto di sostenibilità*, in P. BILANCIA (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La nascita dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 18.

incrementato il livello di degrado ambientale, evidenziando ben presto la necessità di un cambio di prospettiva finalizzato a scongiurare il rischio di esaurimento delle risorse naturali e, logicamente, a tutelare la conservazione della stessa specie umana sul Pianeta.

Il principio dello sviluppo sostenibile, dunque, stante la «dipendenza del benessere umano da quello ambientale e viceversa»², è stato positivizzato con il preciso obiettivo di dare nuova regolamentazione al rapporto uomo-natura, partendo dall'assunto di base secondo cui la società non dovrebbe utilizzare più risorse di quante ne rinnova, così da permettere alle generazioni future di godere, parimenti a quelle presenti, di quanto necessario per soddisfare i propri bisogni.

Infatti, come meglio si vedrà *infra*, il principio dello sviluppo sostenibile affonda le proprie radici in un presupposto etico-teorico ben preciso, ossia quello per cui in capo alle generazioni presenti sussisterebbe un generale dovere di garantire alle generazioni future un'esistenza degna di essere vissuta, almeno quanto quella delle stesse generazioni presenti.

In ragione di quanto premesso, si procederà ad analizzare l'evoluzione che ha contraddistinto il rapporto uomo-natura, ponendo particolare attenzione sulla visione del mondo che caratterizzava l'età medioevale e sul mutamento che questa ha subito in virtù dell'avvento di quelle teorie filosofiche affermatesi a partire dal XV secolo, le quali, unitamente ad altri fattori di carattere socio-economico legate allo sviluppo della civiltà umana, hanno condotto allo scoppio della Rivoluzione Industriale e all'ingresso dell'umanità nell'epoca dell'Antropocene³.

Si indagheranno, pertanto, gli effetti che l'affermata ideologia del progresso economico ha determinato sulla concezione dell'essere umano e sulla sua relazione con la natura, per arrivare ad analizzare quelle dottrine filosofiche che, sollecitate dal rischio di esaurimento delle risorse e di estinzione della specie umana, si sono interrogate circa l'esistenza di un dovere morale in capo alle generazioni presenti di agire tenendo in considerazione quelle future.

² *Ibid*, p. 19.

³ Il tema sarà approfondito *infra*. Al riguardo, però, deve segnalarsi sin da ora il saggio di P. J. CRUTZEN, *Geology of mankind*, in *Nature*, vol. 415, 3 gennaio 2002, p. 23 e l'importante studio sempre di P. J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene! L'uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era*, a cura di A. Parlangeli, Mondadori, Milano, 2005.

1. Il Diritto preindustriale della sostenibilità nell'Europa continentale e la Carta della Foresta inglese

Sebbene, come anticipato e come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, il principio dello sviluppo sostenibile giuridicamente inteso sia stato elaborato in età contemporanea, la preoccupazione legata allo sfruttamento delle risorse naturali è, da sempre, di centrale rilievo per l'essere umano.

Già nel contesto delle antiche civiltà, infatti, non passavano inosservate le pratiche agricole, di allevamento, di disboscamento e di estrazione mineraria, condotte dall'uomo sulla natura, né tantomeno i rischi di degrado ambientale ad esse connesse⁴. Nel I secolo a.C., Columella apriva la sua celebre *De re rustica*, primo vero trattato di scienza della coltivazione, asserendo che le problematiche che stavano colpendo le colture non fossero da ascrivere, come sostenevano alcuni uomini del suo tempo, all'inclemenza del clima o all'infruttuosità del terreno, quanto piuttosto alla colpa dell'uomo per le sue attività di sfruttamento del suolo⁵.

Anche Plinio il Vecchio, nel I secolo d.C., nella sua opera *Naturalis historia*, ammoniva i suoi contemporanei, denunciandone l'ingratitude nei confronti della Terra, sfruttata tramite pratiche di estrazione del suolo, dirette a «penetrare nelle sue viscere, scavando vene d'oro e d'argento, miniere di rame e di piombo» affinché «porti una gemma il dito che l'assale»⁶.

⁴ Si v. J. A. DU PISANI, *Sustainable development – historical roots of the concept*, in *Environmental Sciences*, 3(2)/2006, p. 84-85 ss.

⁵ L. G. M. COLUMELLA, *De re rustica* (trad. it., *L'arte dell'agricoltura e libro sugli alberi*, Einaudi, Torino, 1977, p. 7). Nel passaggio, in particolare, l'autore affermava: «[o]do spesso i più illustri cittadini lamentarsi ora della sterilità dei campi, ora delle stagioni, da lungo tempo ormai sfavorevoli ai frutti della terra; c'è poi chi vuole attenuare in certo modo queste lamentele con una teoria razionale: cioè, stanco e isterilito dall'eccessiva abbondanza dei tempi passati, il terreno non può più offrirci gli alimenti con l'antica generosità. Ma io sono sicuro, o Publio Silvinio, che tutte queste ragioni sono molto lontane dal vero. Come si può pensare senza irriverenza che la natura – quella natura alla quale il Creatore del mondo ha fatto dono di una sempre rinnovata fecondità – si sia isterilita a un tratto, come se fosse soggetta a malattie? E sarebbe egualmente sciocco credere che la terra, come una creatura mortale, si sia invecchiata, essa che ha avuto in sorte una giovinezza eterna, simile a quella degli Dei, essa che vien detta madre di tutte le cose, appunto perché tutte le ha prodotte, e di nuovo e sempre le produrrà tutte in avvenire! Non è nemmeno l'inclemenza del Cielo la causa dei danni che lamentiamo; la colpa è nostra, perché abbandoniamo la cura dei campi nelle mani del peggiore dei nostri schiavi, e glieli lasciamo straziare, mentre ai tempi dei nostri padri i migliori cittadini se ne occupavano personalmente e con la massima diligenza».

⁶ P. S. GAIUS, *Naturalis historia* (trad. it., *Storia naturale, I, Cosmologia e Geografia, Libri I-VI*, Einaudi, Torino, 1982, p. 303), il quale, in particolare, sosteneva: «Per quali piaceri, per quali maltrattamenti [la terra] non è schiava dell'uomo? La si getta nei mari, o la si sgretola per lasciare il passo alle onde; ad ogni momento è torturata con acqua e ferro, fuoco, legno, pietra, e con le messi, e perché sia asservita al nostro piacere, molto più che per ottenere il cibo. E tuttavia, ciò che patisce alla superficie più esterna, all'epidermide, può anche sembrare tollerabile: ma noi penetriamo nelle viscere, scavando vene d'oro e

Indubbio è il rilievo di tali opere, le quali, tra le altre cose, ci consegnano una testimonianza diretta della concezione che sottostava, in quei tempi, al rapporto tra l'uomo e la natura⁷. Quest'ultima, infatti, rappresentando il diretto prodotto del divino, veniva concepita come «madre di tutte le cose, appunto perché tutte le ha prodotte, e di nuovo e sempre le produrrà tutte in avvenire»⁸, per cui era preciso dovere dell'uomo preservare la «giovinezza eterna»⁹.

Tuttavia, è a partire dalla c.d. epoca medioevale biochimica¹⁰ che, in particolare nell'Europa continentale, incomincia ad articolarsi un vero e proprio «diritto preindustriale della sostenibilità»¹¹. A ben vedere, infatti, l'avvento delle società agricole, il cui sostentamento dipendeva in larga misura dallo sfruttamento del terreno e dall'utilizzo massiccio del legname per la costruzione dei borghi e dei mercati cittadini che andavano nascendo attorno al commercio, ha fatto prendere coscienza all'uomo della finitezza delle risorse naturali. Il momento di collisione diretta con i limiti della capacità di carico dell'ecosistema si verificò attorno al XIV secolo, quando la deforestazione raggiunse il suo apice. Iniziò così ad avvertirsi l'esigenza di bilanciare l'interesse attuale dei singoli all'utilizzo delle risorse naturali per il soddisfacimento dei propri bisogni, con quello generale della comunità alla riproduzione duratura delle stesse, al fine di

d'argento, miniere di rame e di piombo, cerchiamo anche le gemme, e certe pietre piccolissime, avanzando buche nel profondo. Strappiamo fuori le sue viscere perché porti un anello al dito che l'assale. Quante mani si logorano perché scintilli una sola falange».

⁷ Per una ricostruzione sintetica dell'evoluzione storico-filosofica del rapporto uomo-natura si v. D. GIARDI, V. TRAPANESE, *Uomo ambiente e sviluppo*, Geva, Roma, 2006, p. 11 ss.

⁸ L. G. M. COLUMELLA, *De re rustica*, op. cit., p. 8. Analogamente, P. S. GAIVUS, *Naturalis historia*, op. cit., p. 301, il quale definiva la natura con «l'appellativo reverente di madre. Essa è degli uomini, come il Cielo è della divinità; essa ci accoglie al momento della nascita, e, venuti al mondo, ci nutre, e una volta partoriti ci sorregge sempre; sinché, alla fine, ci abbraccia nel suo grembo, ormai abbandonati da tutto il resto della natura, e allora, soprattutto, ci ricopre come una madre».

⁹ L. G. M. COLUMELLA, *De re rustica*, op. cit., p. 8.

¹⁰ B. MARQUARDT, *Historia de la sostenibilidad. Un concepto medioambiental en la historia de Europa central (1000-2006)*, in *Historia Crítica*, 32/2006, p. 172 ss. L'autore, più precisamente, riprendendo la c.d. teoria dei sistemi energetici elaborata da Rolf Siefert, distingue tre epoche nella storia ambientale, ovverosia quella neolitica, quella biochimica e quella fossile, i cui apici sono stati la Rivoluzione Neolitica e la Rivoluzione Industriale. In particolare, l'epoca neolitica si fonda prevalentemente sulla tutela della pastorizia, principale fonte di sostentamento dei villaggi; in quella medioevale biochimica, invece, la risorsa fondamentale è l'energia della radiazione solare, trasformata dalle piante in energia biochimica attraverso la fotosintesi. Spiega Marquardt che tale sistema, denominato «sistema modelado de energía solar», era controllato e funzionava con risorse rinnovabili; in questo elemento risiede la grande differenza rispetto all'epoca fossile, nella quale, invece, il sistema energetico si basa, appunto, sui combustibili fossili e, dunque, sull'estrazione di energia per alimentare produzioni artificiali. Sul punto si v. anche M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Digesto discipline pubblicistiche, Aggiornamento*, Utet, Torino, 2017, p. 499.

¹¹ S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Diritti Comparati*, 3/2022, p. 243.

assicurarne il godimento anche alle generazioni successive. La signoria di Bludenz, in Austria, ad esempio, nel 1456, decretò che le praterie dovevano essere «[...] godute da noi, dai nostri eredi e da coloro che verranno dopo di loro»¹². Analogamente, qualche anno più tardi, la legge della contea di Kyburg del 1536, in Svizzera, stabilì che i contadini non potevano utilizzare più legname della foresta locale di quanto «fosse necessario per vivere [...] in modo che anche i nostri figli e le generazioni successive [ne] possano godere»¹³.

Tali principi generali iniziarono a trovare effettività nelle innumerevoli consuetudini e diritti particolari feudali che regolamentavano lo sfruttamento delle risorse naturali di comune proprietà, in particolar modo del legname, principale materiale di costruzione: così, lo statuto sul legname della signoria di Fall del 1573, in Slovenia, stabilì che era vietato deteriorare e distruggere la foresta su cui tutti vivevano, e concedeva a tutti i contadini il diritto di ricevere legna per le loro necessità, vietandone, però, il prelievo gratuito; nella signoria austriaca di Blumenegg, secondo la legge locale del 1470, la necessità di sfruttare la legna doveva essere dimostrata innanzi a un consiglio locale di dodici giudici, al quale era rimessa la valutazione delle esigenze e l'eventuale concessione dell'utilizzo della risorsa; ancora, la legge della signoria austriaca di Seisenburg del 1604 vietava severamente il disboscamento finalizzato alla vendita della legna e ne limitava, altresì, lo spreco, proibendo usanze come i falò pubblici o l'abbattimento di alberi per le feste di inizio primavera¹⁴. La Repubblica di Venezia, nel 1438, istituì i *Provveditori sopra il fatto delle legne*, che diedero il "la" ad una complessa evoluzione istituzionale di conservazione del patrimonio boschivo, la quale condusse, nel 1568-1569, alla creazione della magistratura dei Provveditori ai Boschi, avente la funzione di provvedere al controllo dei boschi della terraferma e, in particolare, delle piante destinate all'uso dell'Arsenale di Venezia, a tal fine esercitando sia funzioni amministrative, sia giudiziarie¹⁵.

¹² B. MARQUARDT, *Historia de la sostenibilidad*, op. cit., p. 180.

¹³ *Ibid.* Al riguardo, si v. altresì, S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica*, op. cit., p. 244.

¹⁴ Su tutti tali esempi si v. *ibid.*, pp. 181-182.

¹⁵ Per un approfondimento sulla storia della gestione dei boschi della Repubblica di Venezia deve senz'altro segnalarsi K. APPUHN, *A forest on the sea: environmental expertise in Renaissance Venice*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009. In commento a tale monografia si v. G. TREBBI, *I Provveditori ai boschi della Repubblica di Venezia tra storia delle istituzioni ed ecostoria*, in *Studi Veneziani*, 72/2015, p. 231 ss., il quale a p. 236 spiega che le attività ispettive dei Provveditori ai Boschi, oltre a reprimere gli abusi scoperti durante le visite dagli stessi condotte, «diedero vita a un minuzioso rilevamento catastale

Volgendo lo sguardo all'esperienza inglese, invece, documento di primaria rilevanza è la Carta della Foresta del 1217. Nota con il nome di “Carta dell'uomo comune”, è considerata come il primo documento di valore costituzionale finalizzato a disciplinare l'accesso alle risorse naturali comuni da parte di ogni uomo libero («*Every free Man*»)¹⁶, secondo un approccio che può senz'altro definirsi sostenibile¹⁷. *Forest*, infatti, non doveva essere inteso solo nel suo ristretto significato letterale di “foresta” o “bosco”, ma come concetto di più ampio respiro, idoneo a ricomprendere anche aree di caccia, terreni incolti e tutte le risorse da questi ricavabili¹⁸. L'utilizzo degli elementi primari ricavabili dalla *Forest*, dunque, proprio in virtù della loro comune appartenenza, doveva avvenire nel rispetto di specifici divieti – di occupazione, sfruttamento, recinzione esclusiva – al precipuo fine di garantire che tutti potessero goderne nella stessa misura, non solo in ottica intratemporale, ma anche intertemporale.

L'approccio sostenibile che contraddistingueva il rapporto uomo-natura nella società preindustriale medioevale, riflesso dell'essenza comune delle risorse ricavabili dalla Terra, altro non era se non una diretta conseguenza della visione olistica e reicentrica¹⁹ che governava e ispirava quell'epoca. Tanto l'uomo, quanto la natura, infatti, erano concepiti come parte di un unico complesso di cose, ossia il cosmo, organico e indivisibile

delle piante di legno più pregiato, soprattutto nei boschi di querce, ma occasionalmente anche nei boschi di faggi e abeti».

¹⁶ Si v., al riguardo, A. CALDERALE, *The Forest Law e The Charter of the Forest ai tempi di Enrico III Plantageneto*. The Charter of the Foresta at the time of Henry III Plantagent, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, 2/2020, p. 81 ss.; A. CALDERALE, *La Carta della Foresta ai tempi di Enrico III Plantageneto*, LB Edizioni, Bari, 2020; M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, op. cit., p. 500; anche F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca Edizioni, Sansepolcro, 2017, p. 83.

¹⁷ Si noti come A. CALDERALE, *The Forest Law*, op. cit., p. 86, evidenzi la rilevanza assunta negli ultimi anni dalla Carta della Foresta quale «documento chiamato ad assicurare la conservazione della natura e perciò antesignano del pensiero ambientalista impegnato a indicare nella sostenibilità ambientale i limiti dello sviluppo economico. In questa ottica alla Carta della Foresta sono state idealmente collegate non solo la vigente disciplina inglese sulle aree forestali, ma soprattutto i testi del c.d. *nuevo constitucionalismo andino*, i quali, privilegiando la salvaguardia delle risorse naturali e la promozione dei diritti umani che esse sono capaci di soddisfare, contrastano la logica dello sfruttamento senza freni dell'ambiente e sono applicate dalle corti».

¹⁸ M. CARDUCCI, *Dalla “Carta della Foresta” al “deficit ecologico” del costituzionalismo*, in *Revista catalana de dret públic*, 53/2016, p. 41, sostiene che la Foresta, con l'entrata in vigore della Carta, non veniva più intesa «come *locus neminis*, bensì come *locus communis*, luogo appunto del comune, libero accesso ai bisogni della vita».

¹⁹ Il termine è utilizzato da P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 13 ss., in contrapposizione all'antropocentrismo che, invece, caratterizzava la società classica greco-romana, incentrata, non tanto sulle *res*, ma sull'individuo e sul suo *dominium* sulle *res*. L'A., inoltre, descrive il rapporto uomo-natura di epoca medioevale in termini di «primitivismo», sostenendo che «il tratto caratterizzante di una coscienza primitiva consiste» come avviene in epoca medioevale «nel subire a tal punto la natura fisica da compenetrarsi in essa fino a confondervisi» (p. 20).

ma statico, in cui la dimensione umana si modellava sulla base della dimensione delle cose naturali. La sopravvivenza dell'uno e dell'altra era fondata su un rapporto circolare di dipendenza reciproca, in cui la centralità degli elementi della Terra assumeva, tuttavia, maggior peso: la natura, infatti, all'interno del cosmo, era la «grande cosa madre»²⁰ da cui dipendevano i fatti vitali quotidiani della coltivazione e della produzione, e dunque il sostentamento degli uomini, i quali, quindi, per tendere efficacemente alla sopravvivenza nel tempo, necessitavano di adottare tecniche che garantissero la rigenerazione e, pertanto, la sopravvivenza della natura stessa.

Tali tendenze sono rimaste salde sino a quando nuove dottrine fondate sulla centralità dell'uomo e sulla sua supremazia rispetto alla natura hanno incominciato a prendere piede. Tale fattore, unito all'avanzamento di nuove tecniche proto-industriali e al progressivo incremento della popolazione, ha contribuito alla nascita di un nuovo paradigma e, al contempo, ad una progressiva crisi del diritto preindustriale della sostenibilità.

2. Un nuovo paradigma: dall'olismo al meccanismo. Lo scoppio della Rivoluzione Industriale

Buona parte del successo, in termini di sostenibilità, del diritto preindustriale è da ascrivere all'equilibrio che sussisteva tra il livello della popolazione e quello delle risorse naturali necessarie per sostentarla. Consce dell'esigenza di mantenere tale bilanciamento al fine di non alterare l'armonia tra l'uomo e la natura, le società medioevali avevano istituito regole specifiche volte al controllo del flusso demografico così da scongiurare, quindi, quella che, in tempi moderni, sarà definita come *minaccia malthusiana*²¹,

²⁰ *Ibid.*, p. 21.

²¹ L'espressione è stata coniata dai commentatori della celebre opera *Saggio sul principio di popolazione* dell'economista inglese Thomas Robert Malthus, risalente al 1798, L'autore, in sostanza, individuava «nella costante tendenza, che hanno tutti gli essere viventi, a moltiplicarsi più di quanto lo permettano i mezzi di sussistenza di cui possan disporre» la causa principale della povertà. Scriveva l'economista che nell'uomo, «[m]osso dal medesimo istinto di procreazione, la ragione lo arresta e gli propone il quesito se gli sia lecito di far sorgere esseri nuovi nel mondo, pei quali non possa apparecchiare sufficienti mezzi di sussistenza. Se egli cede a questo ragionevole dubbio, il suo astenersi si converte assai spesso in cagione di vizi. Se non vi bada, la razza umana si vedrà di continuo tendente ad accrescersi al di là dei suoi mezzi di sussistenza. Ma siccome, per quella legge della nostra natura che fa dipendere la vita dal cibo, la popolazione non può moltiplicarsi più di quanto permetta il più limitato nutrimento capace di sostenerla, così un forte ostacolo al suo incremento s'incontra sempre nella difficoltà di nutrirsi; difficoltà che di tanti in tanto deve necessariamente apparire e deve risentirsi dalla maggior parte del genere umano, sotto l'una o l'altra fra le varie forme della miseria, o della paura della miseria». T. R. MALTHUS, *An essay on the principle of population*, 1798 (trad. it., *Saggio sul principio di popolazione*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1965, p. 4).

ovverosia il rischio di una erosione incontrollata delle risorse naturali causata dall'incremento della popolazione. Diverse erano le tecniche cui si ricorreva: una, a titolo esemplificativo, si sostanziava nel controllo delle nascite, effettuato proibendo la procreazione alle persone che non erano sposate. In questo contesto era affidata alle autorità locali la possibilità di mettere il veto sulla celebrazione del matrimonio, il quale era consentito, generalmente, solo a coloro che avevano una quantità di mezzi sufficiente a sostenere una famiglia. Un'altra tecnica, invece, consisteva nel disincentivare economicamente l'ingresso nella comunità dei forestieri, i quali, a tale fine, dovevano supportare il pagamento di tasse assai elevate.²²

Tuttavia, a partire dal XVII-XVIII secolo, incominciò a registrarsi un graduale aumento della popolazione che mise lentamente in crisi l'equilibrio ecosistemico. Le principali cause di tale fenomeno erano da rintracciarsi, in particolare: (i) nelle politiche demografiche poste in essere da numerosi Stati, nella logica che più persone significavano più soldati e più contribuenti; (ii) nei progressi effettuati nel campo della medicina e della scienza, che condussero a un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e, dunque, a una minor incidenza delle malattie con contestuale aumento dell'aspettativa di vita; (iii) nelle innovazioni proto-industriali che interessarono il sistema agrario, le quali permisero di incrementare la produzione alimentare e ridurre, conseguentemente, le morti per fame.

Contemporaneamente, andava affermandosi una nuova concezione dell'individuo che, in netta rottura con la visione medioevale, lo innalzava a soggetto in grado di tendere all'affrancamento psicologico e all'indipendenza dall'ambiente naturale a lui circostante. Già a partire dal XV secolo, infatti, con l'avvento dell'Umanesimo, aveva incominciato a farsi strada una visione incentrata sulla «riscoperta del *valore dell'uomo*»²³, inteso come «soggetto che *ama e vuole*, [...] che tra le molte dimensioni psicologiche punta sulla più autonoma, sulla più autoreferenziale – la volontà – per reperirvi una identità ma anche la propria cifra vincente»²⁴.

Tale concezione si rafforzò nel XVI secolo con l'avvento della rivoluzione scientifica – inaugurata da Copernico e portata avanti da Keplero, Galilei, Newton – con la quale si assistette all'affermazione di quel metodo analitico sperimentale fondato sulle scienze geometriche e matematiche, unico in grado di decifrare compiutamente il linguaggio della

²² Si v., al riguardo, B. MARQUARDT, *Historia de la sostenibilidad*, op. cit., p. 186-187.

²³ N. IRTI, *L'uso giuridico della natura*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 70.

²⁴ P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, op. cit., p. 69.

macchina naturale. Ciò influenzò in maniera decisiva le teorie razionalistiche ed illuministiche del XVII e XVIII secolo, le quali, utilizzando proprio le regole sperimentali tipiche delle scienze geometriche e matematiche quale metodo di approccio degli studi filosofici, contribuirono all'instaurazione di un paradigma nuovo che, gradualmente, mutò la visione dell'uomo, del mondo, e dell'uomo nel mondo. Si tratta di un paradigma antropocentrico, che, da un lato, concepiva l'uomo come fulcro attorno al quale tutto ruota essendo, a differenza delle altre specie viventi, dotato di ragione, spirito e di intelletto; dall'altro, intendeva la natura come un ordine oggettivo, indipendente e separato dall'individuo, come «una macchina composta di parti distinte e misurabili»²⁵ sulle quali l'uomo può liberamente esercitare il proprio *dominium*.

In tale contesto, di centrale rilievo fu la dottrina di Cartesio. Egli credeva che la chiave della comprensione dell'universo risiedesse nell'analisi della sua struttura matematica²⁶, ciò che si riflesse anche nella sua filosofia.

Introdusse, infatti, un netto dualismo tra l'uomo, quale essere pensante, e tutta la realtà a lui circostante²⁷, concependo, in particolare, la natura delle cose come suddivisa in due differenti realtà: una era la *res extensa*, ossia la materia, il mondo fisico, tutto ciò di cui si può fornire un modello meccanicista in grado di spiegare il fenomeno preso in considerazione, nel cui alveo rientrano, dunque, tutti gli eventi della natura. L'altra era la *res cogitans*, ossia la mente, la cosa pensante, di cui solo l'uomo è dotato, che può essere sfruttata per dominare tutto il resto. A ben vedere, infatti, nel suo *Discorso sul metodo*, il filosofo francese affermava:

«[...] in luogo della filosofia speculativa che si insegna nelle Scuole, se ne può trovare una pratica, in virtù della quale, conoscendo la forza e le azioni del fuoco, dell'acqua, dell'aria, degli astri e dei cieli e di tutti gli altri corpi che ci circondano così distintamente come conosciamo le diverse tecniche degli artigiani, potremmo parimenti impiegarle in tutti gli usi

²⁵ F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, op. cit., p. 29

²⁶ D. GARBER, *Science and certainty in Descartes*, in M. HOOKER (ed.), *Descartes. Critical and interpretative essay*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1978, p. 114 ss.

²⁷ R. DESCARTES, *Discours de la méthode*, 1637 (trad. it., *Discorso sul metodo*, Editori Riuniti, Roma, 1982, p. 86), ove il filosofo francese affermava, come noto, «penso, dunque sono» e proseguiva «[p]oi, esaminando attentamente quel che ero, e vedendo che potevo fingere di non avere nessun copro, e che non ci fosse mondo né luogo in cui mi trovassi, ma che non potevo fingere, perciò, di non esserci; e che al contrario, dal fatto stesso che pensavo di dubitare della verità delle altre cose, seguiva con assoluta evidenza e certezza che esistevo; mentre, appena avessi cessato di pensare, ancorché fosse stato vero tutto il resto di quel che avevo da sempre immaginato, non avrei avuto alcuna ragione di credere ch'io esistessi: da tutto ciò conobbi ch'ero una sostanza la cui intera essenza o natura sta solo nel pensare e che per esistere non ha bisogno di alcun luogo né dipende da qualcosa di materiale».

a cui sono adatte, e renderci quasi signori e padroni della natura. Il che non soltanto è desiderabile per inventare una infinità di macchine che ci consentirebbero di godere senza alcuna fatica dei frutti della terra e di tutti gli altri beni che vi si trovano, ma anche e in primo luogo di conservare la salute, che è senza dubbio il primo di questi beni e il fondamento di tutti gli altri in questa vita»²⁸.

In questo senso, estremamente influente nella società occidentale che si stava instaurando fu anche il pensiero di Francesco Bacone. Considerato il filosofo della scienza industriale²⁹ e il fondatore del metodo induttivo, nella sua *Nuova Atlantide*, servendosi della utopica *Casa di Salomone*, collegio di scienziati il cui fine «è la conoscenza delle cause, movimenti e forze interne alla natura, e l'estensione dei confini del potere umano ad ogni cosa possibile»³⁰, esaltava le caratteristiche proprie soltanto dell'uomo, ossia l'intelletto e la ragione, affinché questi potesse ergersi al di sopra delle altre cose e realizzare, così, la sua «vocazione al dominio della natura»³¹.

Secondo la dottrina di Bacone, infatti, la scienza era tesa ad ottenere una conoscenza utile a manipolare e controllare la natura, la quale doveva, di conseguenza, essere costretta a servire e resa schiava dall'uomo, dominata e plasmata dalle arti meccaniche allo scopo di scoprire i suoi segreti³².

Così, quella visione olistica del mondo che aveva contraddistinto l'epoca medioevale e che individuava l'uomo e la natura come parte di un unico universo organico e armonico, veniva gradualmente superata da una concezione antropocentrica e meccanicista, in cui l'individuo è affrancato dalla dimensione naturale. La natura, infatti, viene ora considerata come un agglomerato di parti distinte, i cui fenomeni si manifestano in virtù di regole oggettive e misurabili, studiabili dall'uomo affinché possano essere controllate e sfruttate.

²⁸ *Ibid.*, p. 110. Sull'influenza della filosofia cartesiana si v. F. CAPRA, *The turning point. Science, society, and the rising culture* (trad. it., *Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente*, Feltrinelli, Milano, 1984, p. 50 ss.).

²⁹ M. CAROLYN, *The death of nature: women, ecology and the scientific revolution*, Wildwood house, London, 1980, p. 164, lo definisce, appunto, come «philosopher of industrial science».

³⁰ F. BACON, *New Atlantis*, 1626 (trad. it., *Nuova Atlantide*, S. Berlusconi Editore, Milano, 1996, p. 72).

³¹ L'espressione è utilizzata da N. IRTI, *L'uso giuridico della natura*, *op. cit.*, p. 70.

³² Il riferimento è a M. CAROLYN, *The death of nature*, *op. cit.*, p. 169, la quale specifica che nella concezione di Bacone «Nature must be "bound into service" and made a "slave", put "in constraint" and "molded" by the mechanical arts». Dell'incidenza del pensiero baconiano sul pensiero sociale ne parla anche F. CAPRA, *Il punto di svolta*, *op. cit.*, p. 49.

Tali concezioni ebbero decisive ripercussioni anche dal punto di vista giuridico. A ben vedere, infatti, l'assunto teorico in base al quale la natura si configura come un «aggregato di componenti distinte e definibili»³³ dominabili dagli individui, unito alla contemporanea riscoperta del diritto romano incentrato sulla figura dell'*individuo proprietario*, e all'avvento delle teorie giusnaturalistiche di Grozio, Locke e Hobbes³⁴, si tradusse nel riconoscimento del diritto soggettivo di appropriarsi delle singole parti che compongono la natura, al fine di goderne e disporne in maniera libera ed esclusiva. Così, dapprima, si affermò, in via consuetudinaria o per mezzo di specifiche leggi o decreti³⁵, il sistema delle recinzioni ai terreni, i quali da beni di appartenenza comune divennero beni esclusivi dei singoli latifondisti; poi, si giunse al riconoscimento, nelle prime codificazioni, del vero e proprio diritto di proprietà. Quella più significativa è senz'altro la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 che all'art. 17 la proclamava espressamente come "sacra", a esemplificare come tale diritto sarebbe ben presto diventato il perno inscalfibile su cui si sarebbe fondata la società moderna, ovverosia un «popolo di soggetti individui»³⁶ in grado di accumulare ricchezza e realizzare, così, definitivamente la propria individualità.

L'insieme di tutti questi fattori contribuì, sul finire del XVIII secolo, allo scoppio della prima Rivoluzione Industriale. Essa ha segnato l'avvio del processo di industrializzazione e determinato un decisivo ampliamento della produzione, sia in termini qualitativi e di

³³ Si v. F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, op. cit., p. 30.

³⁴ Parla dello stato di natura groziano P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, p. 101, il quale si presenta incardinato sulla fondamentale regola del «rispetto del *proprium* di ognuno, cioè di una sfera individuale indipendente dove si trovano congiunti diritti di libertà e proprietà». L'A. spiega altresì che, analoga visione, seppur ancora più intensa, contraddistingueva lo stato di natura concepito da Locke: esso era uno «"stato di perfetta libertà", nel quale è affidato alla *property* il ruolo di garanzia e di presidio della libertà individuale», laddove *property* deve essere tradotto, sì, nel termine "proprietà", ma in un'accezione lata e ampia, ossia come «complesso di energie e di talenti individuali, che ha una enorme forza espansiva che tende a proiettarsi verso le cose esterne, a segnarle con il marchio della esclusività, a vincolarle a un soggetto quasi fondendo il 'me' con il 'mio'».

³⁵ Così, ad esempio, B. MARQUARDT, *Historia de la sostenibilidad*, op. cit., p. 190 segnala che nel Regno di Prussia, nel 1811, attraverso il c.d. *Decreto sulla cultura della terra*, si riconobbe il diritto dell'individuo di disporre liberamente della natura, compreso il diritto di distruggerla. In Inghilterra, invece, già a partire dal XVII secolo, il Parlamento emanò una serie di *parliamentary enclosures*, ovverosia leggi che istituivano la recinzione dei terreni e, al contempo, riconoscevano l'attribuzione dei titoli di proprietà fondiaria. Secondo le stime riportate dal UK Parliament, *Enclosing the land*, in www.parliament.uk, tra il 1604 e il 1914 il Parlamento emanò oltre 5.200 leggi di recinzione che riguardavano poco più di un quinto della superficie totale dell'Inghilterra. Si v., sul punto, anche S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica*, op. cit., p. 244 e F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, op. cit., p. 82 ss.

³⁶ P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, p. 102-103, il quale efficacemente afferma che [l]a proprietà individuale, infatti, immedesimata col soggetto [...] diventa il contributo più possente alla sua individualità».

efficientamento, grazie all'avvento di tecniche innovative e all'enorme quantità di forza lavoro disponibile, sia in termini quantitativi, grazie al miglioramento e all'estensione delle vie di comunicazione che ne hanno gradualmente determinato il passaggio da una dimensione prettamente locale a una globale³⁷. Si stima, infatti, che tra il 1800 e il 1970 la quantità della produzione manifatturiera nel mondo sia incrementata di circa 1730 volte³⁸. Ciò ha contribuito, per quei paesi in grado di stare al passo della industrializzazione, anche all'aumento della ricchezza e, di riflesso, dei consumi.

Il livello di popolazione, inoltre, ha subito una vertiginosa impennata. In particolare, in virtù della produzione industriale dei generi alimentari, l'indice di crescita è passato da circa lo 0,04% per anno sino al 1700, a circa il 2,1% sino al 1968 – anno in cui si è verificato il picco di crescita – per poi rallentare e aumentare dell'1,1%³⁹.

L'avvento della Rivoluzione Industriale ha determinato anche l'ingresso dell'umanità nella c.d. *epoca fossile*. L'espressione sta a indicare l'utilizzo che, in maniera massiccia e incontrollata, incominciò a caratterizzare le risorse (o combustibili) fossili – in particolare del carbone – così definite in quanto rappresentano il prodotto della trasformazione di sostanze organiche derivanti dall'accumulo sotterraneo di energia solare, immagazzinato nella biosfera nel corso di milioni di anni da parte dei vegetali, tramite la fotosintesi clorofilliana, e dagli organismi animali, attraverso la catena

³⁷ E. J. HOBBSAWM, *The age of capital* (trad. it., *Il trionfo della borghesia 1848-1875*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 61 ss.), evidenzia che nel periodo compreso tra il 1780 e il 1840 il commercio globale era aumentato più di tre volte ma che, il vero “boom” si ebbe negli anni successivi: infatti, «[n]el 1870, il valore del commercio estero per ogni abitante degli Stati Uniti, della Francia, della Germania, dell'Austria e della Scandinavia, si aggirava sulle quattro o cinque volte il livello del 1830; per ogni abitante della Danimarca e del Belgio, sulle tre volte [...]. Durante il 1870-1880, le maggiori nazioni si scambiavano una media annua di 88 milioni circa di tonnellate di merci trasportate via mare, in confronto ai 20 milioni del 1840: trentuno milioni di tonnellate di carbone attraversarono gli oceani, in confronto a 1,4 milioni; 11,2 milioni di tonnellate di cereali, in confronto a 1 milione». L'A. pone l'accento anche sulla notevole estensione che subì la rete ferroviaria: in particolare, in Europa si passò da una estensione di 1,7 mille miglia nel 1840 a 101,7 mille miglia nel 1880; in America del Nord, nel medesimo periodo, da 2,8 a 100,6; in India da 0,8 nel 1860 a 9,3 nel 1880. In generale, l'estensione mondiale della rete ferroviaria crebbe da 4,5 mille miglia nel 1840 a 228,4 mille miglia nel 1880.

³⁸ Tratta dell'argomento J. A. DU PISANI, *Sustainable development*, *op. cit.*, p. 87, il quale aggiunge che «[n]ever in the world's history had there been more drastic growth in production, consumption and wealth than after the Industrial Revolution».

³⁹ Si v., al riguardo, lo studio di M. ROSER, L. RODÉS-GUIRAO, *Future Population Growth*, in *Our World in Data*, 2019 e, con particolare riferimento ai *trend* di crescita dal 1950 al 2050, si v. altresì il report delle Nazioni Unite *World Population Prospects 2022- Summary of Results*, reperibile in www.un.org. Ne parla anche J. A. DU PISANI, *Sustainable development*, *op. cit.*, p. 87, riportando che nel periodo compreso tra il 1800 e il 1970, la popolazione mondiale è triplicata, passando da 978 milioni a circa tre miliardi e mezzo. Negli stessi termini anche W. BEHRINGER, *Storia culturale del clima. Dall'era glaciale al riscaldamento globale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2016, p. 240.

alimentare⁴⁰. La combustione del carbone permetteva di raggiungere temperature molto più alte rispetto al legno, suo predecessore, e divenne, così, indispensabile per alimentare le macchine a vapore, le navi, le industrie e riscaldare le abitazioni⁴¹. Al carbone, a partire dalla seconda Rivoluzione Industriale di fine '800, si aggiunse anche l'utilizzo del petrolio, per il quale ben presto scattò una vera e propria "febbre", soprattutto dopo la scoperta della benzina che poteva ottenersi dalla sua raffinazione e l'invenzione del motore a combustione che condusse rapidamente alla produzione di massa delle automobili⁴².

L'industrializzazione e il suo processo di genesi, pertanto, hanno avuto l'indiscutibile merito di emancipare ed esaltare l'individualità dell'uomo, conducendolo a realizzare un progresso tecnologico in grado di apportare un sensibile miglioramento delle sue condizioni di vita, aumentandone la qualità, l'efficienza e la funzionalità.

Dal lato opposto, tuttavia, essi (come si avrà modo di analizzare) hanno contribuito all'affermazione di un ordine sociale tutto nuovo, incentrato sulla crescita economica immediata e sull'accumulo di ricchezza, in cui il mondo naturale si configura come asservito al volere dell'uomo e, come tale, liberamente manipolabile e sfruttabile.

3. L'avvento della società dei consumi e l'ingresso nell'Antropocene. L'uomo come forza geologica

La Rivoluzione Industriale ha dato l'impulso definitivo per il completamento del percorso di ascesa di quel ceto intermedio ed eterogeneo emerso gradualmente tra la struttura sociale agraria e la nobiltà medioevale: la borghesia.

L'uomo borghese è l'artigiano, il commerciante, l'industriale, in generale, il titolare delle nuove attività professionali che andavano affermandosi con l'evoluzione e il progresso tecnico-industriale del tempo e che, dunque, si caratterizza per una certa autonomia sociale e reddituale. L'uomo borghese altro non è che il prodotto definitivo delle filosofie razionaliste, giusnaturaliste e illuministe che avevano accompagnato l'uscita dall'età medioevale e l'ingresso in quella moderna e che, a poco a poco, avevano

⁴⁰ Si v. L. BUTTI, S. NESPOR (con F. BOEZIO, E. MASCHIETTO, F. PERES), *Il diritto del clima*, Mimesis, Milano, 2022, p. 16.

⁴¹ Ne parla W. BEHRINGER, *Storia culturale del clima*, *op. cit.*, p. 235, il quale riporta che, in Inghilterra, attorno al 1800, il consumo di carbone si aggirava sulle 11 tonnellate; nel 1830 era già raddoppiato, e nel 1870, anche grazie alla costruzione delle ferrovie che contribuì ad accelerare tale incremento, raggiunse le 100 milioni di tonnellate.

⁴² *Ibid.*, p. 236; si v. anche S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica*, *op. cit.*, p. 245.

eroso gli antichi privilegi feudali. È l'individuo «liberato e libero grazie al suo essere *dominus*, proprietario dei beni ma innanzi tutto di se stesso»⁴³, portatore di una molteplicità di interessi che vogliono trovare rappresentanza nelle istituzioni. È, dunque, il nuovo «centro unico di imputazione di diritti e doveri»⁴⁴, nel quale si mescolano la dimensione etica e quella economica⁴⁵, e i cui scopi sono il profitto e l'accumulo di ricchezza. L'uomo borghese è, in sostanza, il protagonista della nuova società improntata al progresso economico, veloce e smisurato, nella quale, il concetto di patrimonio non rappresenta più solo un dato numerico attestante la ricchezza di un soggetto, ma diviene la sua «proiezione esterna»⁴⁶.

Infatti, nella società che sta prendendo piede a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ovvero la società capitalista, il concetto di benessere è strettamente collegato a quello di sviluppo inteso in termini di progresso e crescita economica, di vero e proprio accumulo, al punto che «tanto più si è quanto più si *ha*, e la proprietà non riguarda più soltanto le cose ma si incunea all'interno dell'individuo fondendosi e confondendosi con la sua libertà»⁴⁷.

Questa «*mentalità* consumatrice privata e collettiva»⁴⁸ ha presto dato origine alla c.d. società dei consumi, ovvero quella organizzazione sociale sviluppatasi negli anni tra le due guerre, dapprima negli Stati Uniti e, a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, nei Paesi dell'Europa occidentale, fondata su un sistema di produzione che postula la perpetua eccedenza dei bisogni rispetto ai beni e caratterizzata, quindi, dalla diffusione di massa dei consumi secondari. Per Bauman è la società popolata dall'*homo consumens*⁴⁹ dove «nulla è veramente necessario» e in cui «gli oggetti utili e indispensabili di oggi, con pochissime eccezioni, sono i rifiuti di domani»⁵⁰. Baudrillard

⁴³ P. GROSSI, *L'Europa del diritto, op cit.*, p. 102.

⁴⁴ A. MORRONE, *Costituzione*, in C. CARUSO, C. VALENTINI (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 30.

⁴⁵ P. GROSSI, *L'Europa del diritto, op. cit.*, p. 102.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 114.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ J. BAUDRILLARD, *La Société de consommation* (trad. it., *La società dei consumi. I suoi miti e le sue strutture*, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 25).

⁴⁹ L'espressione deriva proprio dal titolo dell'opera, Z. BAUMAN, *Homo consumens* (trad. it., *Homo consumens: lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Erickson, Trento, 2007), in cui il filosofo analizza le dinamiche della società dei consumi e la condizione individuale dell'uomo al suo interno. Sullo stesso tema, deve menzionarsi anche Z. BAUMAN, *Consuming life* (trad. it., *Consumo, dunque sono*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 67).

⁵⁰ Z. BAUMAN, *Wasted lives. Modernity and its outcast* (trad. it., *Vite di scarto*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 120).

la definisce, invece, come «una specie di evidenza fantastica del consumo e dell'abbondanza, costituita dal moltiplicarsi degli oggetti, dei servizi, dei beni materiali, e che costituisce una sorta di mutazione fondamentale dell'ecologia della specie umana», in cui «l'*accumulo*, la *profusione* sono evidentemente i tratti descrittivi più stupefacenti»⁵¹.

La circolarità e l'organicità che avevano contraddistinto l'armonica relazione tra l'uomo e la natura nell'epoca medioevale, connotata da una equilibrata gestione delle risorse, durevole e sostenibile, oltre che responsabile nei riguardi delle future generazioni, è dunque definitivamente tramontata: al suo posto si è insediata una concezione lineare o, secondo altri, puntinista⁵², che, in nome della crescita economica immediata e del progresso inarrestabile, induce l'individuo a concentrarsi solo sulla dimensione presente e a tralasciare, quindi, quella futura, legittimandolo a manipolare l'ecosistema nei più disparati modi al fine di accumulare profitto.

Il passaggio dell'uomo da una posizione di vulnerabilità ad una di supremazia nei confronti della natura ha condotto gli scienziati a ritenere che la specie umana abbia definitivamente fatto ingresso in una nuova epoca geologica. Il primo a teorizzarla compiutamente è stato il premio Nobel per la chimica Paul Jozef Crutzen, il quale, ad inizio secolo, sosteneva che il cambiamento dettato dai parametri essenziali del clima segnasse il superamento dell'Olocene⁵³ e «l'inizio di una nuova epoca geologica» che ha proposto «di chiamar[e] Antropocene»⁵⁴. Essa, a differenza delle epoche precedenti «è

⁵¹ J. BAUDRILLARD, *La Société de consommation*, op. cit., p. 15-16.

⁵² Così Z. BAUMAN, *Consuming life*, op. cit., p. 41: «il tempo viene vissuto da chi fa parte della società dei consumatori liquido-moderna come qualcosa che non è ciclico o lineare com'era invece per altre società nella storia. Esso è invece, [...] puntinista o [...] punteggiato; contrassegnato cioè da abbondanza di rotture e discontinuità, da intervalli che separano i diversi punti e ne interrompono il collegamento».

⁵³ È l'epoca geologica iniziata circa undicimila anni fa, contraddistinta dalla diffusione di organismi molto simili a quelli dei nostri giorni, oltre che da condizioni climatiche e della superficie terrestre analoghe a quelle odierne. Essa accompagna lo sviluppo moderno della specie umana dopo il periodo paleolitico, la quale, per sopravvivere, incomincia a modificare l'ambiente naturale. Al riguardo, J. R. MCNEILL, P. ENGELKE, *The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945*, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts/London, 2016, p. 1, sostengono che «[t]he Holocene is defined above all by its climate, an interglacial moment that has been agreeably stable so far compared to what came before. All of what is conventionally understood as human history, the entire history of agriculture and of civilization, has taken place in the Holocene. Or perhaps one should say it all took place in the Holocene».

⁵⁴ P. J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene!*, op. cit., p. 15, il quale, in particolare, in apertura del suo studio, affermava: «se un osservatore guardasse la Terra da lontano e ne seguisse lo sviluppo da miliardi di anni, troverebbe il nostro pianeta bizzarro e interessante. Si accorgerebbe che in questi anni avvengono strani cambiamenti e non riuscirebbe a capire perché. Noterebbe che la temperatura si alza, l'atmosfera diventa insieme più luminosa e più lattiginosa, opaca, che da alcuni decenni s'è aperto nello strato esterno

caratterizzata anzitutto dall'impatto dell'uomo sull'ambiente»⁵⁵, il quale è diventato determinante per gli equilibri della Terra e dei processi chimici e climatici che la governano. Secondo il premio Nobel «a segnare l'inizio dell'Antropocene sono state la rivoluzione industriale e le sue macchine, che hanno reso molto più agevole lo sfruttamento delle risorse naturali»⁵⁶.

Infatti, le attività antropiche hanno radicalmente trasformato la superficie terrestre, riducendo in maniera vertiginosa le risorse naturali e innalzando esponenzialmente i livelli di gas serra nell'atmosfera⁵⁷. Questi, prodotti in larga misura proprio dall'utilizzo dei combustibili fossili, oltre che dall'allevamento intensivo del bestiame, dall'utilizzo di fertilizzanti industriali e dalla combustione dei rifiuti, trattengono i raggi del sole e determinano l'aumento della temperatura terrestre dando origine al fenomeno comunemente noto come effetto serra, principale causa di intensi periodi di siccità,

di ozono che avvolge il globo un enorme buco in corrispondenza del Polo Sud. [...] L'osservatore extraterrestre [...] deduce con certezza che sulla superficie del nostro pianeta sta accadendo qualcosa, che una nuova forza ne sta modificando profondamente gli equilibri e l'aspetto. Pensa di essere testimone di un evento insolito, che potrebbe avere sviluppi spettacolari: un grande sconvolgimento del clima oppure, chissà, una catastrofe. Non avrebbe dubbi di trovarsi di fronte a nuova era geologica. E se sapesse che la causa di tutti i cambiamenti che osserva siamo noi uomini, non esiterebbe a chiamare la nuova era Antropocene, cioè l'era dell'uomo».

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, p. 24. In particolare, l'A. individua il 1784 come anno cui far decorrere l'Antropocene, ovverosia quando James Watt inventò il motore a vapore. Tuttavia, all'interno della comunità scientifica non vi è uniformità di vedute al riguardo: secondo alcuni, infatti, sarebbe più appropriato retrodatarlo a circa diecimila anni fa, quando, con lo sviluppo dell'agricoltura, l'uomo cominciò a modificare la composizione dell'atmosfera. Secondo altri, invece, il momento più appropriato coinciderebbe con gli anni Cinquanta del secolo scorso, ovverosia dalla "grande accelerazione" tecnologica e demografica, e dalla manifestazione dei primi grandi problemi ecologici generati dall'uomo (il buco nell'ozono, il riscaldamento globale, le piogge acide). Di tale ultimo avviso è, in particolare, l'opera di J. R. MCNEILL, P. ENGELKE, *The Great Acceleration*, *op. cit.*, p. 4 ss. Tali ipotesi, in ogni caso, sono al vaglio dell'*International Union of Geological Sciences* e dell'*International Commission of Stratigraphy*, che, ancora, non hanno formalizzato il momento di decorrenza della proposta epoca geologica. Riferimenti al dibattito scientifico e riflessioni sull'Antropocene, sia in chiave sociologica sia in chiave giuridica, sono rinvenibili, *ex multis*, in G. BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro*, Edizioni Ambiente, Milano, 2005, F. LAI, *Antropocene. Per un'antropologia dei mutamenti socio ambientali*, editpress, Firenze, 2020, D. CHAKRABARTY, *La sfida del cambiamento climatico. Globalizzazione e Antropocene*, Ombre Corte, Verona, 2021, D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale: Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022, D. CONVERSI, *Cambiamenti climatici. Antropocene e politica*, Mondadori, Milano, 2022, p. 33 ss.; per un'indagine su nuove prospettive, metodi e soluzioni costituzionali agli effetti dell'Antropocene si v. D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds.), *Environmental constitutionalism in the Anthropocene. Values, principles and action*, Routledge, Londra-New York, 2022.

⁵⁷ Si v., al riguardo, L. BUTTI, S. NESPOR (con F. BOEZIO, E. MASCHIETTO, F. PERES), *Il diritto del clima*, *op. cit.*, p. 17, laddove viene evidenziato che, mentre per centinaia di migliaia di anni la presenza nell'atmosfera dei gas serra si è mantenuta a un livello tendenzialmente costante, a partire dalla Rivoluzione Industriale, si assiste ad una decisiva impennata: si è passati, così, da un livello di 280 ppm (parti per milione), ad inizio industrializzazione, a 316 ppm nel 1958; nel 2013 è stata superata la soglia dei 400 ppm, giungendo a 415 ppm nel maggio del 2019».

desertificazione di aree coperte da vegetazione, scioglimenti delle calotte glaciali, innalzamento degli oceani e conseguenti inondazioni. A tale ultimo riguardo, in particolare, si stima che negli ultimi 140 anni lo scioglimento dei ghiacciai e la dilatazione termica dell'acqua oceanica dovuta al suo riscaldamento abbia causato un aumento di circa 20 centimetri del livello del mare che, secondo alcuni autori, potrebbe giungere entro fine secolo sino a 60 centimetri, secondo altri, sino a un metro⁵⁸.

Solo nel corso del Novecento, inoltre, è stato abbattuto circa il 20%, ovvero 10 milioni di chilometri quadrati di foreste, e il consumo di acqua, i cui due terzi sono impiegati per l'agricoltura, è quasi triplicato dal 1950⁵⁹.

Le stesse risorse fossili, peraltro, essendo, come visto *supra*, il prodotto di processi durati milioni di anni, non sono certamente in grado di rigenerarsi in maniera proporzionale al fabbisogno odierno: mantenendo costante l'attuale livello di consumo, nel giro dei prossimi trecento anni tutte le risorse fossili saranno esaurite⁶⁰.

Questi fenomeni, in altre parole, spiegano perché sia stato scelto il termine Antropocene: è l'epoca in cui si assiste al raggiungimento della supremazia, su ogni altro elemento della Terra, della specie umana, la quale si è trasformata da semplice agente biologico a vera e propria forza geologica⁶¹ in grado di manomettere i meccanismi ecosistemici e alterare quell'equilibrio ambientale che nelle epoche precedenti aveva accompagnato il suo sviluppo.

4. Come evitare la “catastrofe universale”? L'emersione del dibattito filosofico attorno al tema della responsabilità generazionale e del suo fondamento morale

Nel quadro della società che si è tentato di analizzare, caratterizzata dalla cultura dell'*adesso* e dalla transitorietà, il rischio tangibile è che l'aggressivo consumo di risorse determini il lento collasso del nostro Pianeta. Secondo le stime del *Global Footprint*

⁵⁸ B. CARLI, *L'uomo e il clima. Che cosa succede al nostro pianeta?*, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 72-73.

⁵⁹ Si v., P. M. VITOUSEK, H.A. MOONEY, J. LUBCHENCO, J. M. MELILLO, *Human Domination of Earth's Ecosystems*, in *Science*, vol. 277, 1997, p. 494 ss., P. J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene!*, op. cit., p. 27.

⁶⁰ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 7.

⁶¹ Così sostiene D. CHAKRABARTY, *The Climate of History: four theses*, in *Critical Inquiry*, vol. 35, 2/2009, p. 206. Ne parlano anche D. DANOWSKI, E. VIVEIROS DE CASTRO, *Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins* (trad. it., *Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine*, nottetempo, Milano 2021, p. 45).

*Network*⁶², l'impronta ecologica umana, ovvero sia la richiesta totale annua di risorse, è costantemente maggiore della biocapacità della Terra, per cui, affinché l'attività dell'uomo possa ritenersi *sostenibile*, sarebbero necessari 1,75 pianeti circa.

A ben vedere, il rapporto tra la biocapacità del Pianeta e l'impronta ecologica, moltiplicato per 365, identifica il c.d. *Overshoot Day*, ossia il giorno in cui l'umanità raggiunge l'esaurimento delle risorse che la Terra ha rigenerato durante l'anno precedente; dunque, nel periodo annuale antecedente all'*Overshoot Day* la biocapacità della Terra è sufficiente a soddisfare l'impronta ecologica dell'uomo, mentre tutto ciò che viene consumato successivamente rappresenta un debito ecologico.

Ciò a cui ogni anno si assiste è l'anticipazione dell'*Overshoot Day* e la conseguente sempre maggiore ampiezza del periodo di debito ecologico: nel 1971, infatti, l'*Overshoot Day* era coinciso con il 25 dicembre, nel 2000 con il 25 settembre, mentre nel 2023 esso è stato raggiunto il 2 agosto⁶³.

Ciò testimonia che «[l]'urgenza e la profondità della crisi ambientale nell'Antropocene»⁶⁴ rischia di condizionare in maniera decisiva le condizioni di vita della stessa specie umana. L'attuale concetto di sviluppo economico su cui si fonda la società occidentale, infatti, non appare *sostenibile*, nel senso che non consentirà, un domani, alle generazioni che vivranno quel tempo di soddisfare i propri bisogni allo stesso modo delle generazioni presenti.

L'essere umano, in sostanza, sta andando incontro a quella che Hans Jonas definisce «una situazione apocalittica» che, «se lasciamo che le cose seguano il loro corso attuale», condurrà ad «una catastrofe universale»⁶⁵, ovvero sia alla estinzione della stessa specie umana.

La graduale presa di coscienza di questi fattori ha contribuito, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, alla diffusione di un sentimento di consapevolezza dell'esigenza di superare la visione meramente economica dello sviluppo per lasciare spazio ad un nuovo

⁶² È un'organizzazione internazionale che promuove la sostenibilità attraverso studi scientifici e approfondimenti finalizzati a guidare e orientare le decisioni politiche e di investimento di grande impatto dei paesi. Link al sito ufficiale: [Global Footprint Network](https://www.globalfootprintnetwork.org/).

⁶³ Si v. il grafico reperibile su [OvershootDay.org](https://overshootday.org/) e altresì, quello di cui al link [CountryOvershootDay.org](https://countryovershootday.org/). Quest'ultimo, in particolare, mostra l'*Overshoot Day* di ciascun paese: quello italiano, nel 2023, è stato raggiunto il 15 maggio.

⁶⁴ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, op. cit., p. 9.

⁶⁵ H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung*, 1979 (trad. it., *Il principio di responsabilità: un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino, 2002, p. 179).

paradigma che riporti ad una posizione centrale il rispetto dell'ambiente⁶⁶ e che valorizzi la necessità di garantire un degno futuro alle generazioni che verranno.

Affinché possa avere effettività, tale nuovo paradigma deve necessariamente diffondersi nella generazione che vive il presente, alla quale dovrebbe essere richiesto di comportarsi in maniera *responsabile*, nel senso di orientare le proprie condotte tenendo in considerazione non solo le implicazioni che possono sortire verso i contemporanei, ma anche verso coloro che ci saranno in un futuro più o meno prossimo.

Sono, pertanto, emersi innumerevoli studi e riflessioni di carattere filosofico, tesi a verificare l'esistenza di una responsabilità generazionale e a indagare il suo eventuale fondamento morale, al fine di comprendere se possa giustificarsi l'imposizione di limiti e vincoli di natura giuridica volti ad evitare che la libertà di scelta delle generazioni future risulti definitivamente compromessa dalla «miopia decisionale»⁶⁷ delle generazioni presenti.

In altre parole, si è cercato di indagare *perché* la generazione attuale dovrebbe ritenersi gravata di doveri, anzitutto morali, non solo verso i contemporanei, ma anche verso i posteri e, conseguentemente, *perché* dovrebbe considerarsi *giusto* richiedergli di sostenere dei sacrifici per garantire un'esistenza degna a qualcuno che vivrà il futuro, senza nemmeno avere la certezza sul *se* e sul *quando* questo qualcuno verrà ad esistenza.

4.1. La critica alle tesi sulla non-responsabilità verso le generazioni future (cenni)

Un esame completo e approfondito delle posizioni filosofiche intervenute ad analizzare la questione della responsabilità verso le generazioni future è contenuto nell'opera di Giuliano Pontara, *Etica e generazioni future*. Ciò che qui, per ora, interessa richiamare è la ricostruzione effettuata dal filosofo relativamente a quegli argomenti che le differenti dottrine filosofiche hanno elaborato al fine di sostenere l'esclusione di un dovere morale, verso i posteri, in capo alla generazione presente. Argomenti tutti contestati dall'autore.

Inadeguate a tale scopo, infatti, sarebbero, anzitutto, tanto l'*argomento della provvidenza divina*, tanto quello dell'*astuzia della ragione*⁶⁸. Il primo deriva dalle tesi

⁶⁶ Sul punto, B. POZZO, *Sustainable development*, in S. BALDIN, S. DE VIDO (eds.), *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, EUT, Trieste, 2020, p. 11.

⁶⁷ A. VERCELLI, *Globalizzazione e sostenibilità dello sviluppo*, in *Economia Politica*, 2/2003, p. 227.

⁶⁸ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, *op. cit.*, pp. 33-34.

baconiane e kantiane che sostengono come l'uomo non sia moralmente responsabile del futuro in quanto ad esso provvede la divina provvidenza: secondo Bacone, a ben vedere, «l'uomo deve perseguire obiettivi giusti nel presente, e lasciare il futuro alla divina provvidenza»⁶⁹, mentre per Kant il futuro sarebbe affidato a «una sapienza che viene dall'alto», a qualcosa di imperscrutabile «che si chiama Provvidenza»⁷⁰.

Il secondo argomento invece, riprendendo il concetto hegeliano di «astuzia della ragione»⁷¹ e quello smithiano di «mano invisibile»⁷², ritiene che l'uomo presente non sia responsabile verso i posteri in quanto il loro destino è determinato da forze operanti in modo tale che dalle azioni e interazioni attuali, quali che siano e indipendentemente dalle intenzioni, scaturiranno comunque effetti che nel medio-lungo periodo saranno largamente positivi per chi verrà.

Appare evidente come tali gli argomenti poggino le proprie basi su orientamenti sorti in periodi storici nei quali il rischio di esaurimento delle risorse naturali e quello di estinzione della specie non poteva essere immaginato e, soprattutto, come entrambi risultino influenzati dall'esperienza sino ad allora vissuta e conosciuta; un'esperienza connotata da un continuo progresso della specie umana attraverso il raggiungimento esponenzialmente maggiore dei benefici rispetto ai rischi.

Anche l'argomento della rilevanza etica del presente e della irrilevanza etica del futuro⁷³ non sarebbe convincente per ritenere insussistente un dovere morale verso le generazioni future. Esso si fonda sulla premessa di valore per cui, a livello individuale, è razionale preferire un'esperienza piacevole *oggi* piuttosto che un'esperienza piacevole in *futuro*, come pure scegliere di non soffrire *oggi*, nonostante ciò comporti di soffrire di più in *futuro*. L'argomento, tuttavia, non tiene in considerazione che perseguire qualcosa che

⁶⁹ *Ibid.*, p. 33.

⁷⁰ I. KANT, *Der Streit der Fakultäten*, 1798 (trad. it., *Il Conflitto delle facoltà*, Morcelliana, Brescia, 1994, p. 176). Cfr. sempre I. KANT, *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher*, 1784 (trad. it., *Idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica*, Mimesis, Milano-Udine, 2015, p. 79). In senso opposto si v. A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali tra ragionevolezza e globalizzazione*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008, pp. 8-12, il quale pare invece individuare nell'argomento religioso un fondamento del dovere delle generazioni presenti di astenersi da atti che possano nuocere quelle future.

⁷¹ G. W. F. HEGEL, *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, 1837 (trad. it., *Lezioni sulla filosofia della storia*, La Nuova Italia, Firenze, 1967, in particolare pp. 97-98).

⁷² A. SMITH, *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, 1776 (trad. it. *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, ISEDI - Istituto Editoriale Internazionale, Milano, 1973, in particolare pp. 442-444).

⁷³ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, *op. cit.*, pp. 34-37.

appare come *non irrazionale*, non comporta che esso sia anche *moralmente giustificato*. A ben vedere, inoltre, anche concedendo che sia moralmente giustificato *individualmente* preferire il proprio bene presente ad un proprio bene futuro, da ciò non si potrebbe pervenire all'automatismo secondo cui altrettanto moralmente giustificata sarebbe la medesima scelta operata da una *collettività* di individui, in un dato tempo, rispetto a una collettività di individui esistenti in futuro⁷⁴. La tesi, dunque, prediligerebbe irragionevolmente gli individui che esistono nel presente rispetto a quelli che esisteranno in futuro, ponendosi così in frizione con il c.d. principio di irrilevanza temporale – elaborato da Sidgwick verso la fine del XIX secolo – in base al quale «la mera differenza di priorità e di posterità nel tempo non è una base ragionevole per avere maggiore riguardo per lo stato di un certo momento rispetto a quello di un altro»⁷⁵.

Altre due tesi che Pontara ritiene inidonee a fondare una non-responsabilità verso i posteri sono racchiuse nell'*argomento dell'assenza di empatia* e in quello *della relazionalità degli obblighi morali*⁷⁶. L'argomento dell'assenza di empatia si basa su due premesse: la prima ritiene che se non vi è, appunto, una profonda empatia che induca a immedesimarsi negli interessi e desideri delle generazioni future, nessun argomento razionale può indurre gli individui di una data generazione a sopportare quei sacrifici necessari a salvaguardare gli interessi di chi verrà. La seconda, invece, diretto presupposto della prima, ritiene che la nostra capacità di identificarci con gli altri sia intrinsecamente limitata da legami di affetto, culturali e da fattori spazio-temporali⁷⁷. L'obiezione che, in

⁷⁴ In particolare, *Ibid.*, p. 35, sostiene che «[c]iò che è razionale, e magari anche moralmente permesso, fare nei confronti di se stesso e del proprio futuro io, non è necessariamente razionale o moralmente giustificato farlo quando sono in gioco anche gli interessi di altri essere umani, esistenti ora o in futuro».

⁷⁵ H. SIDGWICK, *The methods of ethics*, 1874 (trad. it., *I metodi dell'etica*, Il Saggiatore, Milano, 1995, p. 414). Il principio, a distanza di circa un secolo, è stato ripreso anche da J. RAWLS, *A theory of justice*, 1971 (trad. it., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 1984, p. 346): «[I]a semplice collocazione temporale, o la distanza dal presente, non è una ragione per preferire un momento a un altro». Rilevante, sul tema, è R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 48, il quale, partendo proprio dall'analisi di questi argomenti filosofici, rileva che la nozione giuridica di costituzione moderna, si fonda su una «pretesa di validità intergenerazionale» che si pone «in totale antitesi col principio di irrilevanza etica del futuro» e che, quindi, determina la perdita di «ogni forza esplicativa» della «prospettiva individualistica che sorregge l'argomento in esame». A tale ultimo riguardo cfr. sempre R. BIFULCO, *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in AA. Vv., *Studi in onore di Gianni Ferrara, Volume I*, Giappichelli, Torino, 2005, pp- 292-294.

⁷⁶ G. PONTARA, *Etica e generazioni future, op. cit.*, pp. 37-42.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 38: «[p]ossiamo identificarci, almeno in certa misura, con coloro che ci sono più vicini per legami di affetto, o per legami culturali, e magari anche, in certa misura, con coloro che ci sono vicini nello spazio e nel tempo. Ma non siamo in grado di identificarci con coloro che vivranno tra cento o trecento o temila anni», in quanto «esseri "potenziali" non chiaramente identificabili, troppo astratti, quindi, per poterci identificare con essi».

primo luogo, viene mossa a tale argomento è che, oltre a essere ingiustificato ritenere che non sia possibile nutrire un certo grado di identificazione verso individui futuri, l'empatia non può ritenersi l'unico fattore in grado di motivare la generazione presente a fare scelte che tengano in considerazione gli interessi dei posteri, ben potendo comunque sentirsi moralmente obbligata nei loro confronti, ciò che è ben distinto da una qualsivoglia capacità di identificazione⁷⁸. In secondo luogo, peraltro, non è possibile escludere che le nuove generazioni, anche attraverso un attento processo educativo, imparino ad allargare la loro capacità di identificazione in modo tale da abbracciare anche generazioni di individui futuri. L'obiezione che, in terzo luogo, viene sollevata muove dal fatto per cui, anche assumendo la validità dell'argomento in questione, si potrebbe comunque sostenere che, attesa l'insufficienza di motivazioni morali che ci permettano di immedesimarci con i posteri, ma accettato che gli interessi delle generazioni future contano quanto i nostri, (allora) sarebbe giustificabile e razionalmente accettabile l'imposizione di misure giuridiche coercitive volte a salvaguardare i loro interessi.

L'*argomento della relazionalità degli obblighi morali*, invece, esclude il dovere morale verso i posteri sulla base di quello che Pontara denomina *deontologismo relazionale*⁷⁹: esso sostiene l'esistenza di una pluralità di obblighi morali fondamentali che trovano ragione in un complesso sistema di relazioni eticamente rilevanti, nessuna delle quali, però, sussiste tra un qualsiasi soggetto esistente ad un certo momento ed un qualsiasi altro soggetto appartenente ad una qualche generazione futura con cui egli non viene direttamente ad interagire. A ben vedere, tuttavia, tale argomento si scontra con quelle filosofie che, come quella utilitaristica, in senso opposto, sostengono che nessun obbligo sia di natura relazionale e che, anzi, esisterebbe un solo obbligo morale fondamentale che deve guidare le condotte di una data generazione, ossia quello di agire in modo tale da produrre le migliori conseguenze possibili.

Ulteriore *argomento* elaborato per fondare l'assenza di responsabilità verso le future generazioni è quello *della nostra ignoranza*⁸⁰, il quale, sostenuto in particolar modo da M. P. Golding e J. Passmore, ritiene che, siccome nulla sappiamo circa quali saranno gli

⁷⁸ In proposito, *ibid.*, evidenza: «[p]osso, ad esempio, essere motivato a mantenere una promessa ad una persona, anche ove il mantenimento della promessa richiede da parte mia un notevole sacrificio, pur non identificandomi affatto con quella persona, ma per il semplice fatto che ritengo essere mio dovere morale mantenere le promesse ed ho un desiderio di fare il mio dovere».

⁷⁹ *Ibid.*, p. 40.

⁸⁰ *Ibid.*, pp. 42-46.

interessi, le preferenze, la concezione che gli individui futuri avranno del proprio bene – e che, comunque, anche qualora lo conoscessimo, nulla sapremmo circa i modi in cui le nostre azioni possono incidere su di essi – non è giustificabile richiedere agli attuali abitanti del Pianeta di sopportare sacrifici al fine di creare un mondo che sia di gradimento a coloro che lo abiteranno in futuro⁸¹. A ciò, è stato in primo luogo obiettavo che, seppur sia vero che la generazione presente non conosce i desideri e le preferenze di chi vivrà in un futuro remoto, altrettanto vero è che essi, con elevata probabilità, necessiteranno di soddisfare gli stessi bisogni fondamentali (vivere in un ambiente salubre, avere cibo a sufficienza, acqua non avvelenata, aria respirabile, risorse naturali) di chi vive oggi, essendo sostanzialmente i medesimi da sempre nella storia dell'uomo. In secondo luogo, poi, proprio perché nulla sa, la generazione attuale, in ordine a ciò che sarà gradito alle generazioni future e a quali saranno gli effetti delle sue condotte nel futuro più remoto, essa ha la responsabilità di agire nel presente in modo tale da lasciare ai posteri «il più vasto ventaglio possibile di opzioni»⁸², compatibilmente evitando di doversi accollare oggi sacrifici troppo gravosi.

4.2. Il problema della *non-identità* di Parfit e la *Teoria X*

Ulteriore dottrina filosofica intervenuta sul tema della responsabilità verso le generazioni future è quella sviluppata da Derek Parfit nella seconda metà del secolo scorso attorno al *problema della non-identità* (*non-identity problem*), la quale continua a rappresentare il principale argomento ostativo alla teorizzazione compiuta di una responsabilità morale e, in secondo luogo, giuridica, nei confronti delle future generazioni⁸³.

⁸¹ In particolare, M. P. GOLDING, *Obligations to future generations*, in *The Monist*, vol. 56, 1/1972, p. 98, afferma che «the more distant the generation we focus upon, the less likely it is that we have an obligation to promote its good» e che, dunque, «[w]e would be both ethically and practically well-advised to set our sights on more immediate generations and, perhaps, solely upon our immediate posterity». Analogamente, J. PASSMORE, *Man's responsibility for nature*, 1974 (trad. it., *La nostra responsabilità per la natura*, Feltrinelli, Milano, 1986, pp. 84-85), sostiene che, oltre al fatto che la generazione presente vive in una situazione di incertezza rispetto ai modi in cui il suo agire può danneggiare le generazioni di un futuro remoto, essa non è neanche in grado di stabilire con precisione le effettive probabilità di incidere in maniera negativa su coloro che verranno, sicché è in generale lecito ignorare i possibili danni loro arrecabili, a maggior ragione se è più probabile che non, che considerevoli danni ricadrebbero sulla generazione attuale nel caso in cui prendesse in considerazione i loro interessi.

⁸² G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, *op. cit.*, p. 46.

⁸³ F. G. MENGA, *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2016, p. 89, definisce tale dottrina come «una delle linee argomentative più discusse e

Parfit parte da una tesi, che egli denomina *della dipendenza temporale*, secondo la quale la nostra identità dipende dal momento in cui siamo stati concepiti, per cui, detto in altre parole, se una determinata persona non fosse stata concepita quando di fatto lo è stata, essa non sarebbe mai esistita⁸⁴.

Da ciò consegue che nemmeno sarebbero mai esistiti i suoi figli, i figli dei suoi figli, e così via.

Analogamente, secondo tale teoria, la scelta di una determinata politica economica, sociale o industriale *X*, essendo idonea a incidere più o meno direttamente sulla «collocazione nel tempo dei concepimenti futuri»⁸⁵, determinerà una certa esistenza futura. Questa, a ben vedere, sarà, di fatto, differente qualora si scelga una determinata politica economica, sociale o industriale *Y*, altrettanto idonea a incidere più o meno direttamente sulla collocazione nel tempo dei concepimenti futuri, ma senz'altro in maniera *differente* rispetto alla politica economica, sociale o industriale *X*.

In generale, quindi, le scelte adottate in un dato tempo presente influenzeranno una data generazione futura, la quale, a seconda che la scelta fatta sia una, oppure un'altra, mai avrà la medesima identità, in quanto mai sarà composta dalle stesse persone.

Tra gli esempi presi ad esame dal filosofo britannico a sostegno di tale tesi vi è anche quello dell'*esaurimento delle risorse*, rispetto al quale egli osserva che la comunità si trova a scegliere se sfruttare senza limiti le risorse naturali, oppure preservarle⁸⁶. Nel caso in cui si opti per lo sfruttamento delle risorse, nei prossimi tre secoli vi sarà un aumento della qualità della vita sicuramente maggiore rispetto a se si fosse scelto di salvarle. Farà seguito, però, un periodo in cui, a causa dell'esaurimento delle risorse, milioni di persone avranno una qualità della vita molto più bassa rispetto a se si fosse optato per non depauperarle. Ma, considerando che se si fosse seguita tale ultima opzione queste persone non sarebbero mai nate, non può obiettarsi che la scelta di agire depauperando le risorse

controverse in seno al dibattito sull'etica intergenerazionale» con cui «Parfit giunge a dimostrare il carattere ingiustificabile di una responsabilità nei confronti di esseri futuri con una cogenza e rigore tali da rendere il sostegno della tesi contraria impresa assai difficile da realizzare».

⁸⁴ D. PARFIT, *Reasons and persons*, 1984 (trad. it., *Ragioni e persone*, Il Saggiatore, Milano, 1989, p. 448): «[s]upponiamo che mia madre non avesse concepito un bambino nel momento in cui, di fatto, ha concepito me, ma l'avesse concepito qualche giorno dopo. Questo bambino sarebbe nato bensì dallo stesso ovulo da cui sono io; ma quand'anche fosse stato concepito solo qualche secondo dopo o qualche secondo prima, quasi certamente sarebbe stato il frutto di uno spermatozoo diverso. Avrebbe avuto alcuni dei miei geni, ma non tutti. Ebbene, questo bambino sarebbe stato me?».

⁸⁵ *Ibid.*, p. 460.

⁸⁶ *Ibid.*

arrechi loro nocimento. Al contrario, esse avranno una esistenza che merita ugualmente di essere vissuta, in quanto nessuna persona preferirebbe non essere mai venuta ad esistenza⁸⁷. Dunque, osserva Parfit, la scelta attuale di depauperare le risorse «non solo per loro non rappresenta un peggioramento, ma arreca loro un *beneficio*»⁸⁸, con la conseguenza che ad una determinata generazione non può essere rimproverata l'omessa adozione di una differente condotta.

Il filosofo, pertanto, arriva alla conclusione per cui la scelta di depauperare le risorse, seppur produrrà un effetto negativo in un determinato futuro, non è in grado di fornire alcuna valida *ragione morale* che giustifichi l'adozione di una differente scelta, per cui, quali che saranno gli effetti concreti prodotti dalle nostre azioni, dal punto di vista morale, possiamo ignorarli⁸⁹.

A seguito di tale analisi, Parfit ha cercato di rintracciare un principio, la c.d. *Teoria X*, che potesse ritenersi idoneo a confutare il problema della non-identità e, quindi, spiegare perché esiste una ragione morale che ci induce ad agire in un determinato modo piuttosto che in un altro in vista del miglior bene per le generazioni future, senza tuttavia ottenere un risultato soddisfacente⁹⁰.

Tra le argomentazioni avanzate dal filosofo, vi è quella secondo cui le generazioni future avrebbero dei diritti in grado di influenzare le scelte presenti. Tuttavia, essa non sarebbe idonea a riempire di significato la Teoria X, in quanto le persone che verranno ad esistenza in un futuro in ragione di determinate scelte di oggi, non hanno alcuna ragione di esigere dalle generazioni presenti un comportamento diverso per il fatto che certi loro diritti sono stati violati. Tali diritti, infatti, non potrebbero mai essere attivati, visto che se si fosse fatta la scelta che in ipotesi avrebbe prodotto un effetto più positivo per loro, essi

⁸⁷ *Ibid.*, laddove l'A. si chiede: «“se delle persone particolari hanno un'esistenza degna di essere vissuta, per loro ciò sarà peggio che se non fossero mai esistite?” La risposta non può essere che negativa».

⁸⁸ *Ibid.*, p. 462. Sul tema si v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, op. cit., p. 55: l'A. osserva che «[l]a tesi di Parfit conduce conclusivamente a un paradosso, forse fastidioso e controintuitivo ma non fallace: il nostro altruismo ambientale impedirà sostanzialmente la nascita dei beneficiari del nostro altruismo».

⁸⁹ *Ibid.*, p. 454.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 572: «[d]eve [...] esserci un'obiezione morale alla scelta della politica energetica rischiosa o dell'esaurimento delle risorse. Ma tale obiezione non può fare appello al nostro comune principio per cui è moralmente sbagliato danneggiare gli altri. Scegliere queste due politiche, che pure producono effetti chiaramente negativi, non sarà peggio per nessuno. Non essendo riuscito a trovare il principio a cui dovremmo fare appello, non sono in grado di spiegare l'obiezione a tali scelte. Credo, però, che, sebbene io finora non sia riuscito nell'intento, io stesso o altri potremmo scoprire in futuro il principio di cui abbiamo bisogno, cioè la teoria X. Ma finché questo non avverrà, costituirà una conclusione inquietante».

non sarebbero mai esistiti. Conseguentemente, e in disparte la considerazione sul fatto che i diritti presuppongono pur sempre un titolare attuale in grado di attivarli, se non può ritenersi che persone future abbiano diritti ora, nemmeno può sostenersi che chi vive il presente possa soggiacere a qualche tipo di obbligo nei loro confronti⁹¹.

Nemmeno le tesi afferenti al contrattualismo, che sostengono l'esistenza di un patto tra generazioni⁹², potrebbero adeguatamente assurgere a Teoria X. A ben vedere, infatti, il patto giuridicamente inteso rappresenta il punto di incontro della volontà di almeno due soggetti che siano in grado di interloquire e raggiungere sincronicamente una composizione di interessi; ciò che, evidentemente, non può avvenire qualora uno degli interlocutori sia un soggetto futuro e ipotetico⁹³.

4.3. Quale fondamento per la responsabilità intergenerazionale?

L'argomento della non-identità elaborato da Parfit ha avuto il merito di sofisticare il dibattito filosofico attorno al tema del fondamento morale e giuridico dei doveri intergenerazionali.

Differenti, infatti, sono state le valutazioni critiche formulate rispetto alla tesi della non-identità, e le proposte avanzate al fine di individuare un valido fondamento alla responsabilità intergenerazionale.

Si è, ad esempio, rilevato che il problema sollevato da Parfit prende in considerazione solamente il rapporto con individui che verranno ad esistenza in un futuro remoto. Con questi soggetti, gli individui attuali non hanno alcun tipo di contatto, sicché, trovandosi in un rapporto di non-identità per le ragioni analizzate, le azioni di questi ultimi, anche se produttive di effetti negativi, sarebbero immuni da qualunque critica morale. Si è osservato, però, che tale discorso non può ritenersi valido per quelle generazioni tra loro immediatamente successive, le quali, vivendo in parte in un contesto di contemporaneità,

⁹¹ *Ibid.*, p. 465, ove Parfit afferma chiaramente «[s]e noi avessimo scelto diversamente, essi non sarebbero mai esistiti. Dal momento che i loro diritti non potevano trovare attuazione, noi non possiamo calpestarli».

⁹² Di questo avviso pare essere P. HÄBERLE, *Die Wesengehaltgarantie des Art. 19 Abs.2 Grundgesetz* (trad. it., *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, p. 210), il quale parla di «contratto sociale o generazionale». Analogamente L. LIPPOLIS, *Dai diritti dell'uomo ai diritti dell'umanità*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 149 ss. richiama il «patto generazionale». Tratta di contrattualismo e generazioni future anche G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, *op. cit.*, p. 58 ss.

⁹³ Si v. al riguardo, A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, *op. cit.*, p. 104, il quale afferma che «non ha senso alcuno» parlare di patto in assenza di sincronia, e che, se non si vuole incorrere «in un "corto circuito logico-temporale", può affermarsi, invece, l'esistenza solo di un *vincolo giuridico unilaterale*, ossia esclusivamente da parte di una generazione – quella *presente* – verso le altre».

ed entrando quindi in *sovrapposizione*, avranno obblighi l'una nei confronti dell'altra. Sulla base di ciò, pertanto, sarebbe possibile sostenere una strategia *transitiva* idonea ad ovviare alla tesi della non-identità, in base alla quale i diritti e gli obblighi che sussistono fra generazioni vicine e che hanno, almeno in qualche punto nel tempo, una possibilità di sovrapporsi, innescano un meccanismo a catena che consente, in un determinato tempo, di tenere in considerazione gli interessi delle generazioni future remote con le quali non c'è sovrapposizione⁹⁴. È il caso di una data generazione attuale che pone in essere azioni idonee a produrre effetti negativi su una generazione remota, e che, per questo motivo, obbliga una generazione intermedia (immediatamente successiva e sovrapposta a quella attuale) a sopportare sforzi maggiori di quelli che avrebbe dovuto sopportare per adempiere ordinariamente ai propri obblighi nei confronti della generazione remota (immediatamente successiva e sovrapposta a quella intermedia). In questo quadro, alla generazione attuale potrebbe essere contestata la violazione dei propri obblighi verso la generazione intermedia, la quale è posta, appunto, in una situazione pregiudizievole rispetto a quella remota. L'approccio transitivo, dunque, sarebbe da rintracciare nel fatto che, nonostante non vi sia un diretto contatto tra individui della generazione presente e individui della generazione remota, il rapporto di sovrapposizione che sussiste con la generazione intermedia permette agli interessi della generazione remota di assumere rilevanza nelle azioni di quella presente⁹⁵.

Ulteriore argomentazione avanzata è quella per cui la teoria della non-identità non osterebbe, come invece sostenuto da Parfit, al riconoscimento di diritti delle generazioni future. Tali situazioni giuridiche soggettive, infatti, non sarebbero da ricondurre nel tradizionale canone del diritto individuale, quanto piuttosto nella categoria dei diritti collettivi e dei c.d. *generational rights*, come tali riferiti non a individui singolarmente determinati, bensì a un gruppo di individui unitariamente inteso (sul tema si tornerà più

⁹⁴ Questa, in sostanza, la tesi avanzata da A. GOSSERIES RAMALHO, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Un diritto per il futuro*, op. cit., p. 29 e ss.

⁹⁵ *Ibid.*, p. 45, laddove l'A. precisa che «[o]gniqualvolta ci troviamo in un contesto di non-identità, dal momento che i diritti delle generazioni future dovrebbero essere concepiti come correlativi degli obblighi nei confronti di persone future, essi sono applicabili soltanto alle generazioni che si sovrappongono. Questa è un'ulteriore ragione per abbandonare l'espressione "Le generazioni future hanno il diritto di ...". Perché, una volta riconosciuto il fatto che l'ambito del contesto di non-identità è significativo, le generazioni future successive a quelle che si sovrappongono alla nostra non avranno mai alcun diritto nei nostri confronti, nemmeno diritti futuri. Si dovranno preferire quindi formulazioni come "Ogni generazione ha nei confronti della precedente il diritto a ..." oppure "Ogni generazione ha nei confronti della successiva l'obbligo di ..."».

diffusamente *infra*). In questo contesto, allora, l'argomento parfitiano verrebbe ad essere svuotato di significato, in quanto, a ben vedere, non sarebbe rilevante sapere *chi* o *quanti* saranno gli individui di un dato domani, poiché il fine della responsabilità intergenerazionale è quello di «garantire le condizioni di vita e di scelta delle generazioni future»⁹⁶, a prescindere dall'identità delle singole individualità.

È stata poi formulata un'ipotesi che ritiene possibile individuare il fondamento della responsabilità intergenerazionale nella specifica esigenza di *sopravvivenza* che connota l'essenza dell'essere umano⁹⁷. Essa prende le mosse dal pensiero di H. L. A. Hart, il quale scriveva:

«[...] il fine proprio dell'attività umana è la sopravvivenza, e questa si basa sul semplice fatto contingente che la maggior parte degli uomini desidera per la maggior parte del tempo continuare a vivere. Le azioni di cui diciamo che è naturalmente bene compierle sono quelle che si richiedono per la sopravvivenza»⁹⁸.

Secondo il filosofo inglese, l'uomo tende per natura a ricercare la *sopravvivenza* e si comporta, perciò, sulla base di regole che proprio in tale fine trovano una giustificazione morale. Quelle *azioni di cui diciamo che è naturalmente bene compierle*, a ben vedere, altro non rappresentano se non l'attuazione di «certe norme di condotta che ogni organizzazione sociale deve contenere se vuole essere vitale», ovverosia «principi di condotta universalmente riconosciuti che hanno una base in alcune verità elementari riguardanti gli esseri umani, il loro ambiente naturale e i loro scopi» e che, secondo Hart, «possono essere considerati come il *contenuto minimo* del diritto naturale»⁹⁹.

Il fine ultimo della sopravvivenza, quindi, fonda e giustifica determinate regole di comportamento che rappresentano il punto comune di incontro tra morale e diritto.

Precisamente, il filosofo individuava, cinque verità – ciò che lui chiamava «truismi»¹⁰⁰ – in cui morale e diritto si connettono andando, così, a formare quel contenuto minimo

⁹⁶ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, op. cit., p. 57. Sul tema si v., altresì, R. KUMAR, *Torti inflitti a chi vivrà nel futuro*, in *Filosofia e questioni pubbliche*, 2007, p. 60, laddove sostiene che «non serve che ci sia una verità concernente l'identità particolare di quell'individuo, dal momento che tale identità risulta irrilevante al fine di determinare che cosa gli sia dovuto per rispettare il suo valore in quanto persona».

⁹⁷ Sul tema si v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, op. cit., p. 60 ss.

⁹⁸ H. L. A. HART, *The concept of law*, 1961 (trad. it. *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 2002, p. 223).

⁹⁹ *Ibid.*, pp. 224-225.

¹⁰⁰ *Ibid.*: essi sono «generalizzazioni molte ovvie [...] riguardanti la natura umana e il modo in cui gli uomini vivono» su cui è necessario riflettere per trovare quelle norme di condotta che ogni comunità deve possedere per sopravvivere.

del diritto naturale: la *vulnerabilità umana*, derivante dalla debolezza della struttura corporea, da cui deriva l'esigenza di limitare l'uso della violenza e l'obbligo del non uccidere; l'*uguaglianza approssimativa*, secondo cui nessun uomo è tanto più forte degli altri da essere in grado di dominarli in via assoluta, il che spiega l'esigenza di un sistema reciproco di astensioni dalla violenza; l'*altruismo limitato*, in base al quale gli uomini non sarebbero inclini né a dominarsi, né a preoccuparsi solo del bene altrui, motivo per cui i loro rapporti sono governati da un sistema di reciproche astensioni; le *risorse limitate*, elemento che rende necessario l'istituzione di forme di proprietà e di norme che ne impongono il rispetto; la *comprensione e forza di volontà limitate*, fondamento delle norme contrattuali sugli scambi o sulla divisione del lavoro, che determina l'insorgenza di regole che rendono possibile la pacifica convivenza¹⁰¹.

Ciò posto, deve considerarsi che il pensiero hartiano è stato elaborato negli anni '60 del secolo scorso, quando ancora la problematica della responsabilità verso le generazioni future era estranea dal panorama della filosofia del diritto. Il suo studio, dunque, prendeva in considerazione la dimensione del presente, elaborando quelle regole di convivenza che devono sussistere tra uomini abitanti lo stesso tempo. Come visto, tuttavia, le mutate condizioni tecnologiche e l'enorme incidenza delle attività dell'uomo sull'ambiente, non rendono più possibile ritenere, oggi, che l'essere umano possa agire senza avere contezza di quelli che saranno gli effetti delle sue condotte nel futuro, proprio in quanto a rischio è la sua conservazione¹⁰².

Ma allora, se la riflessione del filosofo inglese intendeva il contenuto minimo del diritto naturale come composto da quei principi di condotta universalmente (e moralmente) riconosciuti che garantiscono la sopravvivenza dell'uomo, essa ben potrebbe essere attualizzata alla luce delle esigenze di sopravvivenza che connotano l'epoca contemporanea. In questo senso, quindi, il contenuto minimo del diritto naturale potrebbe essere arricchito di un principio idoneo a determinare regole di condotta necessarie a garantire la sopravvivenza degli uomini non solo secondo una prospettiva

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 226 ss. Il filosofo, in particolare, definisce i primi quattro truismi come «norme statiche, nel senso che gli obblighi che esse impongono e la rilevanza di questi obblighi non possono essere mutati da parte degli individui», mentre l'ultimo rientra nel concetto di «norme dinamiche, nel senso che mettono gli individui in grado di creare obblighi e variarne l'incidenza».

¹⁰² Al riguardo, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, *op. cit.*, p. 66 afferma che «se, alla luce delle mutate condizioni tecnologiche, l'uomo vuole rimanere tale, se vuole conservare le caratteristiche salienti sue e dell'ambiente nel quale vive, deve iniziare a prendere in considerazione gli effetti del suo agire sulle generazioni future».

presente, ma anche secondo una prospettiva intertemporale. Tale principio sarebbe, appunto, quello della responsabilità intergenerazionale, il quale permetterebbe «di proiettare nel tempo l'immagine dell'uomo attuale e le condizioni necessarie alla sua sopravvivenza, obbligando la generazione presente a prendere in considerazione gli interessi degli uomini futuri»¹⁰³. Così, ad esempio, se secondo Hart tra le verità elementari riguardanti gli esseri umani, poste a base dei principi di condotta universalmente riconosciuti, vi è anche l'ambiente naturale entro il quale essi vivono, il principio di responsabilità intergenerazionale quale nuovo contenuto minimo comune a diritto e morale spiegherebbe perché l'uomo è tenuto a comportarsi in modo tale da evitare, un domani, l'esaurimento delle risorse naturali.

In questo contesto, pertanto, le regole di condotta minime troverebbero giustificazione morale, non tanto in un dato rapporto di identità tra generazioni presenti e generazioni future, quanto piuttosto nella coscienza per la conservazione della specie. Esigenza che, essendo comune a tutti gli esseri viventi sin dall'origine del mondo, prescinde dalla dimensione intertemporale ma, allo stesso tempo, stante le urgenze del tempo presente, impone che tale dimensione sia tenuta in centrale considerazione nell'adozione delle scelte dell'oggi e nella valutazione degli effetti che queste ultime possono produrre sul futuro.

In conclusione, dunque, seppur, come visto, siano differenti gli argomenti ostativi e le obiezioni che possono muoversi rispetto ai fondamenti di una responsabilità generazionale, la teoria hartiana del contenuto minimo del diritto naturale pare essere quella che maggiormente soddisfa l'esigenza di individuare una giustificazione tanto morale, tanto giuridica, all'esistenza di un dovere d'azione, orientato al futuro, in capo a chi vive il presente¹⁰⁴.

¹⁰³ *Ibid.*, p. 64. Con riferimento alla centralità della sopravvivenza nella riflessione sulla responsabilità generazionale si v. anche D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 56, il quale, in particolare, richiamando la dottrina di Grozio, fa riferimento all'«autoconservazione» come concetto identificatore del nucleo del diritto naturale. In termini analoghi si v., altresì, P. B. HELZEL, *Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie*, in D. BENITEZ, C. FAVA (a cura di), *Sostenibilità sfida o presupposto?*, CEDAM, Padova, 2019, p. 46, la quale parla di «responsabilità per l'esistenza».

¹⁰⁴ Peraltro, secondo R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, *op. cit.*, p. 58-61, non necessariamente il fondamento della responsabilità intergenerazionale deve essere ricercato in un qualche argomento di tipo morale. L' A. spiega che il diritto può essere legittimamente considerato come «tecnica sociale», ovverosia come strumento necessario a prescrivere determinate condotte necessarie a raggiungere determinati obiettivi. In questa dimensione, il diritto non viene valutato sulla base del suo fondamento morale, quanto piuttosto sulla base della sua idoneità ed efficienza rispetto allo scopo, per il raggiungimento del quale esso

Peraltro, proprio perché l'esigenza di sopravvivenza è da sempre insita nella natura dell'essere umano, tanto da giustificare moralmente l'adozione di determinate condotte, il fatto che solo nel (e alla luce del) tempo presente si sostenga che la responsabilità generazionale debba divenire parte di quel contenuto minimo del diritto naturale, non esclude che, in realtà, essa ne abbia sempre fatto parte. Può verosimilmente ritenersi, infatti, che essa sia sinora rimasta latente in quanto il rischio di estinzione della specie non era mai stato tangibile, sicché l'esigenza di sopravvivenza aveva sempre mosso le condotte degli esseri umani secondo una prospettiva limitata al tempo a loro disposizione.

Ora, tuttavia, a fronte delle minacce che incombono sulla conservazione della specie umana, la responsabilità generazionale quale parte del contenuto minimo del diritto naturale, necessita di rendersi manifesta così da orientare le azioni delle generazioni attuali nel senso di permettere a quelle future di godere di quanto necessario per soddisfare adeguatamente i propri bisogni.

deve essere in grado di adeguarsi e adattarsi alle mutate circostanze esterne. Alla luce di ciò, e considerata l'urgenza per la garanzia della dimensione futura – e dunque della conservazione della specie umana – ben potrebbe essere giustificata l'imposizione di adeguati e sufficienti obblighi in capo alle generazioni presenti qualora l'ordinamento ricomprendesse in maniera definitiva tra i suoi scopi quello specifico della conservazione della specie umana e, giocoforza, della tutela delle generazioni future. E ciò sarebbe giustificabile, appunto, non tanto sulla base di un determinato dovere morale di condotta in capo ai contemporanei, quanto piuttosto sulla base della concezione del diritto quale mera tecnica sociale, strumentale al raggiungimento degli scopi dell'ordinamento giuridico.

Capitolo II

GENESI DEL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL DIRITTO POSITIVO

DAL DIRITTO INTERNAZIONALE AL DIRITTO EUROPEO, SINO ALLE CARTE COSTITUZIONALI DEL NORD E DEL SUD GLOBALE

SOMMARIO: Introduzione – 1. Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e questioni sulla sua effettività – 1.1. Verso la codificazione del principio dello sviluppo sostenibile: dal Club di Roma al Rapporto Brundtland, passando per la Conferenza di Stoccolma – 1.2. La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 – 1.3. I tre pilastri dello sviluppo sostenibile: il vertice di Johannesburg del 2002 e l’Agenda 2030 – 1.4. Quale effettività del principio dello sviluppo sostenibile? – 2. L’ordinamento dell’Unione Europea e il principio dello sviluppo sostenibile... – 2.1. ...nel diritto primario... – 2.2. ...e nel diritto derivato – 3. Il principio dello sviluppo sostenibile nelle carte costituzionali tra Nord e Sud Globale – 3.1. Il principio dello sviluppo sostenibile nelle costituzioni del *Global North* – 3.2. Il principio dello sviluppo sostenibile nelle costituzioni del *Global South* – 3.2.1. L’esperienza dei paesi latino-americani. Il *buen vivir* – 3.2.2. L’esperienza sudafricana. L’*ubuntu* – 3.2.3. L’esperienza butanese. Il *gross national happiness* – 3.3. Uomo e natura: per tendere allo sviluppo sostenibile è necessario un “ritorno alle origini”?

INTRODUZIONE

L’analisi sinora svolta si è resa necessaria per contestualizzare dal punto di vista storico e filosofico il processo di genesi che ha condotto al riconoscimento positivo del principio dello sviluppo sostenibile.

Infatti, dagli anni ‘60 del secolo scorso, ovverosia da quando un sentimento di preoccupazione per le sorti del Pianeta e delle generazioni future ha incominciato concretamente ad emergere, si è assistito all’attivazione di un movimento globale per la sostenibilità che, gradualmente, ha cercato di affermarsi non solo a livello sociale, ma anche – e ai fini che in questa sede interessano – a livello giuridico.

Così, dapprima nel contesto del diritto internazionale¹⁰⁵, nell’ambito, prevalentemente, di dichiarazioni e convenzioni e, successivamente, in quello europeo e costituzionale, i riferimenti espliciti alla sostenibilità e alle generazioni future sono divenuti sempre più numerosi.

¹⁰⁵ Al riguardo si v. B. POZZO, voce ‘*tutela dell’ambiente (diritto internazionale)*’, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali III, Giuffrè, Milano, 2010, p. 1160, la quale afferma che «[d]agli anni Sessanta la problematica ambientale è entrata a pieno titolo nell’agenda delle istituzioni internazionali, anche sotto la spinta della nascita di un moderno movimento ambientalista».

Si ripercorreranno, pertanto, le principali fasi del processo di codificazione internazionale e sovranazionale del principio e si procederà, successivamente, ad una indagine relativamente al suo riconoscimento a livello costituzionale. Al riguardo, in particolare, si svolgerà una comparazione tra alcune rilevanti codificazioni costituzionali di ordinamenti appartenenti al c.d. *Global South* e al c.d. *Global North*, al fine di evidenziarne tratti di somiglianza e di diversità, questi ultimi, in particolare, dettati da specifici fattori storico-culturali.

1. Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e questioni sulla sua effettività

1.1. Verso la codificazione del principio dello sviluppo sostenibile: dal Club di Roma al Rapporto Brundtland, passando per la Conferenza di Stoccolma

Nell'aprile 1968, un gruppo di scienziati, economisti, giuristi e industriali provenienti da differenti paesi, su invito dell'imprenditore Aurelio Peccei, si riunì all'Accademia dei Lincei di Roma. Il fine dell'incontro era quello di discutere delle condizioni e delle prospettive di vita del Pianeta e dell'umanità, alla luce della preoccupante direzione assunta da quest'ultima nell'era tecnologica. In quella sede nacque il Club di Roma, un'associazione non governativa il cui scopo era – ed è ancora oggi – quello di favorire la comprensione delle interdipendenti componenti – economiche, politiche, naturali e sociali – che regolano il sistema globale in cui viviamo, e di portarle all'attenzione del pubblico di tutto il mondo, in particolar modo dei responsabili politici, al fine di promuovere iniziative ed azioni idonee a prevenire e a fronteggiare i rischi cui l'umanità sta(va) andando incontro¹⁰⁶.

Due anni dopo la fondazione, il Club di Roma decise di avviare uno studio ambizioso sui *dilemmi dell'umanità*, con l'intento di esaminare il complesso dei principali rischi legati al paradigma del progresso materiale e del perseguimento di un'espansione economica senza fine. Lo scopo era quello di rendere manifesta, una volta per tutte, la necessità di un cambio di approccio, tanto da parte delle istituzioni, tanto da parte degli individui. La ricerca, guidata dal *System Dynamics Group Massachusetts Institute of Technology* (MIT), si concentrò, in particolare, sullo studio di cinque fattori critici, ovvero sia l'aumento della popolazione, la produzione di alimenti, l'industrializzazione, l'esaurimento delle risorse naturali e l'inquinamento. Essa condusse all'elaborazione, nel

¹⁰⁶ Il sito web dedicato è reperibile a seguente link: www.clubofrome.org.

marzo del 1972, del rapporto denominato *The Limits to Growth*, le cui conclusioni evidenziarono che «l'umanità non può continuare a proliferare a ritmo accelerato, considerando lo sviluppo materiale come scopo principale, senza scontrarsi con i limiti naturali del processo, di fronte ai quali essa può scegliere di imboccare nuove strade che le consentano di padroneggiare il futuro, o di accettare le conseguenze inevitabilmente più crudeli di uno sviluppo incontrollato»¹⁰⁷. Alla luce di tale rapporto, il Club di Roma evidenziò la necessità di adottare rapidamente strategie in grado di contenere lo sviluppo demografico ed economico in maniera consapevole, oltre a rimodellare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, e così «riorganizzare la società intera intorno a obiettivi di equilibrio e non di sviluppo incontrollato» attraverso «un enorme sforzo di comprensione e di immaginazione» ed «un fermo impegno politico e morale»¹⁰⁸.

Il Rapporto del MIT ha presto assunto una notevole rilevanza, tanto da essere considerato «il manifesto della insostenibilità del modo di vivere attuale»¹⁰⁹. I temi in esso trattati, infatti, hanno permesso, soprattutto a livello scientifico, di prendere definitivamente contezza della portata globale delle implicazioni derivanti dalla crisi ecologica in atto. Essi sono divenuti ben presto oggetto di dibattito nell'ambito della comunità internazionale, in particolare nelle Nazioni Unite, nel cui contesto è stato avviato un processo finalizzato a ripensare il paradigma dello sviluppo inteso quale crescita economica e a rivedere quella condizione di supremazia dell'uomo sulla natura affermatasi nel corso dei secoli passati, attirando così l'attenzione degli Stati sul problema della protezione dell'ambiente.

¹⁰⁷ D. H. MEADOWS et al., *The Limits to Growth* (trad. it., *I limiti dello sviluppo*, Mondadori, Milano, 1972, p. 19). In particolare, il rapporto, studiando l'interdipendenza dei fattori elencati, evidenziava come il sistema si evolva con una crescita esponenziale della popolazione e del capitale tale per cui seguirà necessariamente un incontrollabile declino del livello di popolazione e del sistema industriale. Peraltro, nel 1992 e nel 2004, il Club di Roma ha pubblicato due aggiornamenti del Rapporto, intitolati rispettivamente *Beyond the Limits* e *Limits to Growth: the 30-year update*. Nel primo, si evidenziava la sempre maggiore criticità della situazione ecosistemica, rilevando come l'uomo avesse già superato i limiti della c.d. capacità di carico del Pianeta, mentre il secondo spostava l'attenzione dall'esaurimento delle risorse al degrado ambientale, prefigurando possibili drastici scenari. Al riguardo si v. L. GARGAGLIANO, *Economia e Ambiente. I "limiti" nel rapporto uomo-natura*, Grafill, Palermo, 2008, p. 137-138. Riferimenti sull'argomento sono rinvenibili anche in, *ex multis*, W. BEHRINGER, *Storia culturale del clima*, op. cit., p. 242-243, S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica*, op. cit., p. 246, A. SASSU, *Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile*, in M. CIANI SCARNICCI et al. (a cura di), *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 102.

¹⁰⁸ D. H. MEADOWS et al., *The Limits to Growth*, op. cit., p. 153.

¹⁰⁹ S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica*, op. cit., p. 246.

Nel giugno 1972, gli studi del MIT sono stati uno dei principali temi su cui si è sviluppata la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma, primo evento mondiale dedicato ai problemi legati alla degradazione dell'ambiente e alle connesse ripercussioni sul futuro dell'umanità, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei governi di oltre cento paesi e circa quattrocento organizzazioni governative e non. Lo scopo era quello di stabilire una serie di principi comuni che potessero adeguatamente guidare i popoli nella conservazione e nella rivalutazione dell'ambiente naturale¹¹⁰.

È proprio in questa cornice che il concetto di sviluppo sostenibile incomincia ad acquisire una propria fisionomia. Seppur non menzionato esplicitamente, infatti, la Dichiarazione adottata a conclusione dei lavori riflette in diversi principi la necessità di approntare una tutela all'ambiente naturale, non solo nell'interesse della generazione presente, ma anche di quelle future. Così, i principi nn. 1 e 2 affermano che l'essere umano è responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente «for present and future generation» (1), e che le risorse naturali devono essere salvaguardate «for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate» (2). Il principio n. 5 stabilisce che deve essere fatto un utilizzo delle risorse non rinnovabili idoneo a evitarne l'esaurimento e finalizzato a produrre vantaggi che siano condivisi «by all mankind». La Dichiarazione, inoltre, al principio n. 21, sancisce l'obbligo per gli Stati di assicurare che le attività svolte nell'ambito della loro giurisdizione, o che ricadono sotto il loro controllo («within their jurisdiction or control»), non causino danni all'ambiente di altri Stati o di aree poste al di fuori di qualsiasi giurisdizione nazionale, evidenziando, al contempo, al principio n. 14, la necessità di ricorrere ad una pianificazione razionale al fine di conciliare adeguatamente le esigenze legate allo sviluppo e la necessità di preservare l'ambiente¹¹¹.

Dunque, già dalla Dichiarazione di Stoccolma emerge a chiare lettere la necessità di un utilizzo delle risorse ambientali rispettoso di quelle due dimensioni che andranno a connotare il principio dello sviluppo sostenibile nella sua compiuta definizione: quella

¹¹⁰ Questo il tenore del preambolo della Dichiarazione, nel quale, più precisamente, si riconosceva la necessità di soddisfare «the need for a common outlook and for common principles to inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhancement of the human environment». Il testo della Dichiarazione nella versione finale è reperibile al sito www.wedocs.unep.org.

¹¹¹ In particolare, il testo del principio n. 14, definisce la pianificazione razionale («rational planning») come strumento essenziale («essential tool») al fine di perseguire le esigenze di sviluppo nel rispetto dell'ambiente.

intra-generazionale, che esige un utilizzo delle risorse idoneo a garantirne un equo godimento a tutte le generazioni attuali, e quella *inter*-generazionale che, allo stesso tempo, si proietta nel futuro, imponendo un utilizzo idoneo a garantirne un altrettanto equo godimento a tutte le generazioni che verranno.

La Conferenza di Stoccolma ha avuto il merito, su tutti, di gettare le basi per il moderno diritto internazionale dell'ambiente, favorendo la conclusione di un numero estremamente elevato di trattati internazionali multilaterali sui temi legati alla tutela dell'ambiente¹¹², e tracciando al contempo la strada che ha condotto, nel 1983, all'istituzione, presso le Nazioni Unite, della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo (WCED – *World Commission on Environment and Development*). Ad essa era stato affidato il compito di redigere *un'agenda globale per il cambiamento* («a global agenda for change»¹¹³), finalizzata alla proposizione di strategie ambientali a lungo termine per il raggiungimento di obiettivi comuni e reciprocamente sostenibili.

Il lavoro della Commissione è culminato nella redazione, nel 1987, di un Rapporto, intitolato *Our Common Future* – più comunemente noto come *Rapporto Brundtland*¹¹⁴ – il quale ribadisce che fenomeni come il riscaldamento del Pianeta, le minacce allo strato di ozono, i deserti che consumano terreni agricoli, rappresentano problemi urgenti che

¹¹² In questo senso è l'osservazione di B. POZZO, voce *'tutela dell'ambiente (diritto internazionale)'*, *op. cit.*, p. 1160 ss., secondo cui, con la Conferenza di Stoccolma «vengono posti i principi che stanno alla base del moderno diritto internazionale dell'ambiente». Analogamente, anche L. PINESCHI, *L'evoluzione storica*, in A. FODELLA, L. PINESCHI, *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 14, afferma che la Dichiarazione ha «il merito di essere il primo strumento internazionale a enunciare, sul piano generale, alcune regole di condotta basilari in materia di protezione dell'ambiente, dalle quali emerge la convinzione della maggioranza degli Stati che non è possibile affrontare e risolvere i problemi ambientali senza un'azione comune». La sua rilevanza emerge anche da B. CARAVITA, L. CASSETTI, *La comunità internazionale*, in B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE, *Diritto dell'ambiente*, il Mulino, Bologna, 2016, p. 67, i quali evidenziano che a seguito della Conferenza, «è stato creato il primo organo internazionale con competenza specifica nel settore della protezione ambientale attraverso il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP – *United Nation Environment Programme*)», a cui sono state affidate «funzioni di studio e di organizzazione per la predisposizione di aiuti ai Paesi in via di sviluppo anche nel settore della protezione ambientale» e al quale si deve «la negoziazione di importanti trattati ambientali a carattere universale e regionale». Tra questi si segnalano la Convenzione di Barcellona del 1976 sulla tutela del Mar Mediterraneo, la Convenzione di Vienna del 1985 sulla protezione della fascia dell'ozono, il protocollo di Montreal del 1987 sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosefra. Sugli impulsi forniti dall'UNEP si v. anche G. BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità*, *op. cit.*, p. 88. Per un elenco completo della normativa internazionale in tema ambientale intervenuta a seguito di Stoccolma 1972 si v. il *Register of International Treaties and other Agreements in the field of the Environment*, redatto nel 2005 proprio dall'UNEP. Il [documento](#) elenca 272 accordi multilaterali in tema di ambiente, di cui circa 209 sono stati conclusi a seguito della Conferenza di Stoccolma.

¹¹³ Così la prefazione del Rapporto definitivo denominato *Our Common Future*, pubblicato da Oxford University Press, Oxford-New York, nel 1972, e reperibile anche al link www.digitallibrary.un.org.

¹¹⁴ Dal nome della prima ministra norvegese Gro Harlem Brundtland che aveva presieduto la Commissione.

minano la sopravvivenza della stessa specie umana, evidenziando che l'ambiente è la "dimora" dell'essere umano, all'interno della quale si svolge il suo sviluppo, motivo per cui ambiente e sviluppo non possono essere concepiti in maniera separata l'uno dall'altro¹¹⁵. Il Rapporto, inoltre, chiarisce che le attuali tendenze di sviluppo lasciano un numero crescente di persone in stato di povertà e vulnerabilità, degradando allo stesso tempo l'ambiente e rendendolo, così, inservibile a coloro che verranno ad esistenza in futuro. Da qui l'esigenza di rielaborare il concetto di sviluppo, imperniandolo su un nuovo paradigma, non più fondato sulla crescita economica illimitata e immediata, ma sulla necessità dell'uomo di progredire salvaguardando al contempo le risorse dell'ambiente, in modo tale da assicurare anche a chi un domani abiterà il Pianeta un equo soddisfacimento delle proprie esigenze.

Il Rapporto elabora, così, per la prima volta, in maniera compiuta il concetto di *sviluppo sostenibile*, definendolo come «[the] development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs»¹¹⁶. Esso, specifica il rapporto, si fonda su due concetti chiave: (i) quello di "bisogni" (*needs*), in particolare quelli essenziali dei poveri del mondo, ai quali va data priorità assoluta, e (ii) quello di "limiti" (*limitations*) rispetto alla possibilità di sfruttare la capacità dell'ambiente, al fine di evitare la compromissione dei bisogni, tanto presenti (*intra-generazionalità*), tanto futuri (*inter-generazionalità*)¹¹⁷. La crescita economica e lo sviluppo, infatti, comportano cambiamenti nell'ecosistema, il quale non può essere conservato intatto. Per tale motivo, le risorse rinnovabili devono essere sfruttate, ma in maniera pianificata, verificando che il tasso di utilizzo delle stesse rientri nei limiti della rigenerazione e della crescita naturale. Le risorse non rinnovabili, invece, devono essere utilizzate in maniera calibrata, garantendo che non si esauriscano prima che siano

¹¹⁵ In particolare, il passaggio della prefazione in questione recita «The present decade has been marked by a retreat from social concerns. Scientists bring to our attention urgent but complex problems bearing on our very survival: a warming globe, threats to the Earth's ozone layer, deserts consuming agricultural land [...]. But the "environment" is where we all live; and "development" is what we all do in attempting to improve our lot within that abode. The two are inseparable. Further, development issues must be seen as crucial by the political leaders who feel that their countries have reached a plateau towards which other nations must strive. Many of the development paths of the industrialized nations are clearly unsustainable. And the development decisions of these countries, because of their great economic and political power, will have a profound effect upon the ability of all peoples to sustain human progress for generations to come».

¹¹⁶ *Our Common Future*, op. cit., p. 43.

¹¹⁷ *Ibid.* Sottolinea la rilevanza di tale duplice fondamento M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Volume Primo, Principi Generali*, CEDAM, Padova, 2012, p. 37. Al riguardo si v. anche P. SANDS et. al., *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 206 ss.

disponibili prodotti sostitutivi accettabili. Lo sviluppo sostenibile, pertanto, richiede che la Terra non venga degradata oltre un ragionevole recupero, al fine di evitare che il tasso di esaurimento delle risorse precluda in maniera significativa le opzioni future.

Il Rapporto Brundtland ha assunto una tale rilevanza da essere ben presto considerato la «pietra miliare della sostenibilità ambientale»¹¹⁸. La definizione di sviluppo sostenibile in esso elaborata, unanimemente accolta e condivisa dalla comunità internazionale, è divenuta giocoforza punto di riferimento per il diritto dell'ambiente ad ogni livello di normazione: essa, infatti, costituisce il principale criterio che, ancora oggi, ispira e orienta la normativa ambientale, sia a livello internazionale, sia, come si vedrà, a livello comunitario e nazionale¹¹⁹.

1.2. La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992

Esattamente venti anni più tardi rispetto alla Conferenza di Stoccolma, nel giugno 1992, a Rio dei Janeiro, si è svolta Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, nel cui contesto il principio dello sviluppo sostenibile ha assunto il ruolo di vero e proprio criterio ispiratore¹²⁰.

Essa intendeva riaffermare la Dichiarazione di Stoccolma e consolidare la costruzione dei principi con essa iniziata, allo scopo di instaurare una nuova e più efficiente collaborazione globale¹²¹.

La Conferenza ha condotto all'adozione di tre testi di carattere non vincolante e di due convenzioni. Il primo dei testi di carattere non vincolante è la Dichiarazione di Rio, con cui vengono codificati 27 principi di carattere generale in ambito di diritto internazionale ambientale. Tra tutti, di sicura rilevanza vi sono, anzitutto, il principio n. 1, ove viene dichiarato che gli esseri umani sono al centro degli interessi per lo sviluppo sostenibile e

¹¹⁸ P. BILANCIA, *Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale*, in P. BILANCIA (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo sostenibile*, op. cit., p. 7.

¹¹⁹ In questo senso va l'osservazione di M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, op. cit., p. 37, il quale precisa che il principio dello sviluppo sostenibile «riveste una particolare importanza in quanto rappresenta spesso il veicolo privilegiato per l'integrazione tra le politiche ambientali e le altre politiche settoriali, poste in essere a livello internazionale, regionale e nazionale allo scopo ultimo di conseguire una più organica e equilibrata tutela dell'ambiente».

¹²⁰ V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2/2002, p. 212: «[i]l vero tema della Conferenza di Rio non è stato l'ambiente né lo sviluppo, considerati isolatamente, bensì una combinazione dei due fattori sintetizzata dall'espressione “sviluppo sostenibile”, riferita all'interazione di crescita economica e rispetto ambientale, mantenendo lo sviluppo ad un livello compatibile con le necessità sia dell'uomo che della natura».

¹²¹ Cfr. il preambolo della Dichiarazione di Rio, reperibile al link www.un.org.

che ad essi spetta una vita operativa, salubre e in armonia con la natura¹²², e il principio n. 3, il quale enuncia che il diritto allo sviluppo deve essere perseguito in modo tale da soddisfare in egual misura i bisogni di sviluppo e ambientali sia delle attuali generazioni che di quelle future¹²³. Il principio n. 5, poi, afferma che tutti gli Stati e tutti i popoli devono cooperare per l'eliminazione della povertà, mentre il principio n. 8 sancisce l'obbligo, per i governi, di promuovere politiche demografiche adeguate al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i popoli¹²⁴.

Gli ulteriori due testi a carattere non vincolante adottati nell'ambito della Conferenza di Rio sono l'Agenda 21 e la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste.

La prima propone un programma d'azione dinamico finalizzato a raggiungere uno sviluppo globale sostenibile nel XXI secolo¹²⁵. È composta da 40 capitoli che identificano gli obiettivi che gli Stati devono perseguire, i quali spaziano dalla formulazione di politiche nazionali per l'ambiente e lo sviluppo, che tengano conto delle tendenze e dei fattori demografici, all'elaborazione di differenti modalità di sfruttamento delle risorse

¹²² «Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature».

¹²³ «The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations».

¹²⁴ Necessaria menzione deve essere effettuata anche per i principi n. 7 e n. 10. Il primo enuncia la responsabilità comune ma differenziata degli Stati (*common but differentiated responsibilities, CBDR*): esso rappresenta oggi uno dei principi cardine nella regolazione dei rapporti tra Stati in materia ambientale ed è finalizzato a valorizzare una lettura di tipo equitativo delle loro responsabilità, in ragione delle differenti circostanze nazionali e, soprattutto, del «diverso contributo che hanno dato in passato, e che danno attualmente, al degrado ambientale globale». Così ne parla S. MARCHISIO, *Gli atti di Rio nel diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 3/1992, pp. 597 ss. Sul tema della CBDR, e per un'analisi anche degli ulteriori principi della Dichiarazione, si rinvia a L. PINESCHI, *Tutela dell'ambiente e assistenza allo sviluppo: dalla Conferenza di Stoccolma (1972) alla Conferenza di Rio (1992)*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 3-4/1994, p. 501 ss. e, altresì, a B. POZZO, voce *'tutela dell'ambiente (diritto internazionale)*, *op. cit.*, p. 1162 ss. Il secondo, invece, consacra l'idea che gli individui debbano essere attivamente coinvolti nella materia ambientale e, in particolare, nel momento dell'accesso alle informazioni, della formazione dei processi decisionali e in quello dell'accesso alla giustizia. Proprio in attuazione di tale principio, nel 1998, la comunità internazionale ha adottato la Convenzione di Aarhus (su cui si tornerà *infra*), trattato specificatamente dedicato all'accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale.

¹²⁵ Il punto 1.6. del Preambolo dell'Agenda (reperibile a questo [link](#)), in particolare, esprime che «[t]he programme areas that constitute Agenda 21 are described in terms of the basis for action, objectives, activities and means of implementation. Agenda 21 is a dynamic programme. It will be carried out by the various actors according to the different situations, capacities and priorities of countries and regions in full respect of all the principles contained in the Rio Declaration on Environment and Development. It could evolve over time in the light of changing needs and circumstances. This process marks the beginning of a new global partnership for sustainable development. the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs».

naturali, sino alla definizione di nuove regole per delineare una economia sostenibile¹²⁶. In questo contesto, peraltro, le Nazioni Unite hanno istituito la Commissione sullo Sviluppo Sostenibile (*World Commission on Sustainable Development*) con il precipuo scopo di monitorare e valutare periodicamente l'attività svolta dai singoli paesi nell'espletamento degli impegni assunti con l'Agenda¹²⁷.

La seconda Dichiarazione, invece, divisa in quindici punti, sancisce principi per la gestione, la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle foreste, prevedendo la facoltà di sfruttamento delle stesse senza lederne, però, la possibilità di rigenerazione e di recupero¹²⁸.

Le due convenzioni adottate nell'ambito della Conferenza di Rio de Janeiro, invece, sono la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (*Framework Convention on Climate Change* – FCCC) e la Convenzione sulla diversità biologica.

La Convenzione quadro, formalmente entrata in vigore nel 1994, dichiara espressamente che i cambiamenti climatici e i suoi effetti sul Pianeta rappresentano «a common concern of humankind»¹²⁹. Essa si pone l'obiettivo – codificato all'art. 2 – di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze umane con il sistema climatico, da raggiungere entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e garantire che lo sviluppo economico possa procedere ad un ritmo sostenibile. La Convenzione stabilisce, altresì, i principi che devono essere rispettati nella attuazione delle specifiche misure, affidando a futuri accordi o protocolli, da adottarsi nell'ambito delle c.d. conferenze delle parti (COP), la precisa definizione di queste ultime¹³⁰. Proprio in tale ultimo ambito, nel 1997 è stato siglato il Protocollo di Kyoto e,

¹²⁶ Ne parla B. POZZO, voce 'tutela dell'ambiente (diritto internazionale)', *op. cit.*, p. 1162; si v. anche G. BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità*, *op. cit.*, p. 98.

¹²⁷ Più in particolare, la Commissione è stata istituita in attuazione del capitolo 38 dell'Agenda 21, in base al quale «[i]n order to ensure the effective follow-up of the Conference, as well as to enhance international cooperation and rationalize the intergovernmental decision-making capacity for the integration of environment and development issues and to examine the progress in the implementation of Agenda 21 at the national, regional and international levels, a high-level Commission on Sustainable Development should be established [...]».

¹²⁸ Il testo della Dichiarazione è reperibile a questo [link](#).

¹²⁹ Così il preambolo della Convenzione quadro, consultabile al sito www.unfccc.int.

¹³⁰ Per un approfondimento sulla UNFCCC e sui principi che la permeano – ovverosia quello di precauzione, della responsabilità comune ma differenziata e quello di commisurazione dei costi con i benefici, si rinvia a BUTTI L., NESPOR S. (con BOEZIO F., MASCHIETTO E., PERES F.), *Il diritto del clima*, *op. cit.*, p. 125 ss. In particolare, sul principio della responsabilità comune ma differenziata si v. S. NESPOR, *La*

successivamente, nel 2015, l'Accordo di Parigi, che hanno sancito precisi obblighi di riduzioni delle emissioni di gas climalteranti per gli Stati partecipanti¹³¹.

La Convenzione sulla diversità biologica¹³², da ultimo, è stata siglata con il preciso scopo di approntare tutela adeguata agli organismi viventi e ai loro habitat naturali, salvaguardando, in particolare, quelli in via di estinzione. La Convenzione, all'art. 2, fornisce la definizione di diversità biologica, identificandola come «the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems» e, come la FCCC, affida a successivi accordi o protocolli la specifica definizione delle tecniche di tutela di approntare. A ciò si deve l'adozione, nel 2000, del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica, finalizzato a regolare il trasferimento, la produzione e il trasporto degli organismi geneticamente modificati (OGM).

1.3. I tre pilastri dello sviluppo sostenibile: il vertice di Johannesburg del 2002 e l'Agenda 2030

Come può evincersi da quanto sinora analizzato, l'impulso verso l'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile è senz'altro arrivato da una crescente attenzione per la tematica ambientale: lo sfrenato sfruttamento delle risorse naturali in nome del progresso economico, la presa di coscienza circa la loro finitezza, il timore che le generazioni future possano ereditare un ambiente inservibile alle loro esigenze e, in estremo, il rischio di estinzione della stessa specie umana, hanno reso necessaria la positivizzazione di un principio che orientasse l'ideale di progresso dell'uomo verso una direzione che garantisca la conservazione e la rigenerazione delle risorse.

lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1/2016, p. 81 ss.

¹³¹ Per alcuni riferimenti sulla ricostruzione dei primi e importanti interventi internazionali in ambito di cambiamenti climatici si rinvia a G. D'ANDREA, *La lotta ai cambiamenti climatici*, in R. GIUFFRIDA, F. AMABILI (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 227 ss., B. CARAVITA, L. CASSETTI, *La comunità internazionale*, op. cit., pp. 67-71, Y. GUERRA, R. MAZZA, *Climate change litigation: riflessioni comparate alla luce dell'affaire du siècle*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD. Milano 22 aprile 2022*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 3-5, BUTTI L., NESPOR S. (con BOEZIO F., MASCHIETTO E., PERES F.), *Il diritto del clima*, op. cit., p. 125 ss.

¹³² Il testo è reperibile al seguente [link](#).

I testi appena analizzati, però, svelano che lo sviluppo sostenibile non si compone solamente di un pilastro ambientale, apparendo piuttosto sorretto anche da uno economico e da uno sociale.

In particolare, la dimensione economica, come già si è avuto modo di sottolineare, è finalizzata ad assicurare le migliori condizioni per il sostentamento della vita umana, favorendone il progresso nella stabilità e nel benessere, mentre quella sociale intende garantire la sicurezza, l'istruzione, la salute dell'individuo, oltre che l'equità nelle condizioni di accesso alle risorse¹³³.

Ciò è evincibile, a titolo esemplificativo, dal già richiamato principio n. 5 della Dichiarazione di Rio de Janeiro che concepisce l'eliminazione della povertà come condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile, ma anche nell'obiettivo n. 5 dell'Agenda 21, rubricato *Demographic Dynamics And Sustainability*: il n. 5.2., in particolare, dichiara che le tendenze e i fattori demografici sono legati allo sviluppo sostenibile da una relazione *sinergica*¹³⁴, e il successivo n. 5.3. chiarisce che la crescita della popolazione e delle dimensioni delle città sono elementi chiave da prendere in considerazione nelle politiche globali per lo sviluppo sostenibile¹³⁵.

È, tuttavia, in occasione del vertice di Johannesburg del 2002 che tale morfologia dello sviluppo sostenibile viene delineata in maniera chiara ed uniforme. Vero e proprio *summit* mondiale dedicato al tema della sostenibilità (*World Summit on Sustainable Development – WSSD*), il vertice di Johannesburg era finalizzato a stilare un bilancio su quanto compiuto dalla comunità internazionale nel decennio precedente e a rinnovare il suo impegno per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile secondo quanto convenuto a Stoccolma nel 1972 e a Rio de Janeiro nel 1992. Esso si è concluso con l'adozione della Dichiarazione di Johannesburg (*Johannesburg Declaration on Sustainable Development: from our Origins to the Future*), atto politico volto a ribadire

¹³³ Così D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, op. cit., p. 106. Si v. anche A. SASSU, *Sviluppo economico*, op. cit., p. 106, il quale, a proposito della sostenibilità sociale, afferma che con essa «si intende la capacità di assicurare il benessere umano nelle diverse dimensioni della sicurezza, della salute e dell'istruzione. Include l'equità, la partecipazione, l'identità culturale e la stabilità istituzionale».

¹³⁴ «Demographic trends and factors and sustainable development have a synergistic relationship».

¹³⁵ «[...] The human dimensions are key elements to consider in this intricate set of relationships and they should be adequately taken into consideration in comprehensive policies for sustainable development. [...]».

l'impegno dei Capi di Stato e di governo nella realizzazione dello sviluppo sostenibile¹³⁶, e del Piano di attuazione del Vertice (*Johannesburg Plan of Implementation – JPOI*)¹³⁷, documento di carattere programmatico finalizzato a orientare le attività governative nell'adozione delle loro politiche sulla sostenibilità¹³⁸.

In questo contesto, il punto n. 5 della Dichiarazione afferma chiaramente che la comunità internazionale si assume la responsabilità collettiva di far progredire e rafforzare gli interdipendenti pilastri («pillars») dello sviluppo sostenibile – sviluppo economico, sviluppo sociale e protezione dell'ambiente («economic development, social development and environmental protection») – a livello locale, nazionale, regionale e globale. Analogamente, il punto n. 2 del Piano di attuazione precisa che gli sforzi che gli Stati decideranno di assumere saranno funzionali alla promozione delle tre componenti dello sviluppo sostenibile, sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela ambientale, come pilastri interdipendenti che si rafforzano reciprocamente («as interdependent and mutually reinforcing pillars»). L'eliminazione della povertà, il cambiamento dei metodi inaccettabili di produzione e consumo, oltre che salvaguardia delle risorse naturali fondamentali per lo sviluppo economico e sociale sono gli obiettivi basilari dello sviluppo sostenibile e rappresentano i suoi requisiti essenziali («essential requirements»).

Il vertice di Johannesburg, dunque, per la prima volta chiarisce che lo sviluppo sostenibile si fonda su una struttura tripartita o tridimensionale che va oltre la tradizionale dicotomia tra ambiente e sviluppo economico, per ricomprendere, accanto alle esigenze ambientali ed economiche, che pure rimangono quelle fondanti il principio dello sviluppo sostenibile, anche quelle sociali¹³⁹.

¹³⁶Al riguardo si v. L. PINESCHI, *L'evoluzione storica*, op. cit., p. 21, la quale afferma chiaramente che tale documento «non è una dichiarazione di principi, ma una mera dichiarazione politica volta a esaltare la continuità fra Stoccolma, Rio e Johannesburg e ribadire l'impegno dei governi verso la realizzazione dello sviluppo sostenibile».

¹³⁷I testi di entrambi i documenti sono contenuti nel *Report of the World Summit on Sustainable Development*, reperibile al link www.digitallibrary.un.org.

¹³⁸Il *JPOI* poneva per gli Stati una serie di obiettivi e di scadenze. Raccomandava, a titolo esemplificativo, l'adozione di misure per favorire le pratiche di pesca sostenibile entro il 2012 (punto 32), la riduzione significativa della perdita di biodiversità entro il 2010 (punto 44), l'introduzione, dal 2004, di una regolare attività di monitoraggio e valutazione dello stato dell'ambiente marino (punto 58). Per alcuni riferimenti sul *JPOI* si v. G. BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità*, op. cit., pp. 101-106, il quale, inoltre segnala che nel contesto del Summit sono state presentate «circa 220 iniziative di partnership tra settore pubblico, privato e società civile in cui si annunciano impegni per progetti concertati di sviluppo sostenibile con una cifra complessiva valutabile in 235 milioni di dollari». Sull'argomento di v., altresì, B. POZZO, voce «tutela dell'ambiente (diritto internazionale)», op. cit., pp. 1164-1665, L. GARGAGLIANO, *Economia e Ambiente*, op. cit., pp. 68-69.

¹³⁹Così M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, op. cit., p. 40.

Nessuna di queste tre dimensioni, però, può essere perseguita in maniera autonoma dalle altre, in quanto, affinché possa tendersi efficacemente ad uno sviluppo che sia effettivamente sostenibile, è imprescindibile che esse rimangano, tra di loro, in un rapporto di costante interdipendenza e di equilibrio armonico.

La consacrazione definitiva dei tre pilastri che sostengono il principio dello sviluppo sostenibile si è avuta con l'adozione dell'Agenda 2030: sottoscritta nel 2015 dai 193 paesi membri dell'ONU, l'Agenda rappresenta un vero e proprio programma d'azione per lo sviluppo sostenibile, finalizzata «a stimolare interventi in aree di importanza cruciale per l'umanità e il Pianeta»¹⁴⁰. Essa si compone di 17 *sustainable development goals*, che racchiudono 169 *target* da perseguire, appunto, entro il 2030. Gli obiettivi spaziano dalla lotta alla povertà e alla fame, e dalla tutela della salute e della istruzione, alla garanzia per una energia pulita e accessibile, e alla tutela del lavoro e della crescita economica attraverso un consumo e una produzione responsabile, passando per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela della vita sott'acqua e sulla terra e per la tutela della pace e della giustizia¹⁴¹. Il preambolo dell'Agenda è chiaro nell'affermare che i 17 obiettivi e i 169 traguardi mirano a «liberare la razza umana dalla tirannia della povertà», a «salvaguardare il nostro pianeta», «a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale»¹⁴².

¹⁴⁰ Queste le parole del Preambolo dell'Agenda 2030.

¹⁴¹ Il testo ufficiale, in versione italiana, è reperibile al seguente link: www.unric.org.

¹⁴² Sono oramai innumerevoli gli strumenti adottati per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda. Su alcuni si tornerà nel prosieguo, ma interessa ora evidenziare che l'Italia, quale principale strumento di programmazione per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda, con delibera approvata il 22 dicembre 2017 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE (ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – CIPESS), ha adottato la *Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*, la quale definisce le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. In virtù della direttiva del Presidente del Consiglio del 16 marzo 2018, poi, il ruolo di coordinamento delle azioni e delle politiche inerenti all'attuazione della Strategia è stato affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale ruolo di coordinamento è stato rafforzato, dapprima, grazie all'istituzione, in virtù del d.p.c.m. 11 giugno 2019, della Cabina di regia “Benessere Italia”, diretta ad «assicurare un supporto tecnico-scientifico di carattere specifico al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle politiche del governo in materia di qualità della vita e sviluppo sostenibile», e, successivamente, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del d.l. n. 22/2021, con l'istituzione del Ministero della transizione ecologica (MITE). Il MITE ha sostituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accorpando le funzioni di quest'ultimo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico, e a cui sono state affidate «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del

1.4. Quale effettività del principio dello sviluppo sostenibile?

Analizzata la genesi del principio dello sviluppo sostenibile nel panorama internazionale, occorre ora interrogarsi sulla questione della sua effettività, al fine di comprendere se gli strumenti normativi sinora analizzati abbiano, e stiano, effettivamente contribuendo al raggiungimento degli obiettivi in essi sanciti.

Numerosi sono gli studiosi che si sono espressi in termini critici sul grado di conformità dei risultati raggiunti rispetto alle normative considerate, ovverosia sulla *effettività legale* del diritto internazionale¹⁴³. Alcuni, infatti, hanno sostenuto che, su questi temi, il diritto internazionale, dagli anni '70 in avanti, si è sviluppato molto in fretta, ma in maniera caotica, generando, così, una «treaty congestion»¹⁴⁴ ostativa ad un ordinato perseguimento dei *target* della sostenibilità a causa della duplicazione delle normative e dei potenziali conflitti tra i diversi regimi giuridici. Altri autori hanno affermato che le speranzose aspettative poste dalla Convenzione di Rio sono state disattese¹⁴⁵, e altri che le vicende ad essa successive «hanno manifestato il sostanziale fallimento del tentativo di fronteggiare, attraverso convenzioni internazionali, le questioni del cambiamento climatico e della biodiversità»¹⁴⁶. In termini più aspri, è stato altresì sostenuto che gli anni Novanta saranno ricordati come la decade degli impegni vuoti¹⁴⁷

Consiglio dei ministri». Per un approfondimento al riguardo si rimanda al [dossier XIX legislatura](#) sull'Agenda 2030.

¹⁴³ Si v. D. BODANSKY, *The Art and Craft of international environmental law*, Harvard University Press, Cambridge-London, 2010, p. 253, il quale afferma che «legal effectiveness focuses on the issue of compliance – that is, whether outcomes conform to what a legal rule requires. If a treaty sets forth obligations of conduct – a duty to establish a permitting system for trade in endangered species or to submit reports on green house gas emissions – then it is legally effective to the degree that states act consistently with its requirements. In contrast, if it sets forth obligations of result – a duty to reduce carbon dioxide emissions by 10 percent, for example – then it is legally effective if emissions decline by the required amount».

¹⁴⁴ L'espressione è da riferire a M. MONTINI, *Revising International Environmental Law Through the Paradigm of Ecological Sustainability*, in F. LENZERINI, A. F. VRDOLJAK (eds.), *International Law for Common Goods: Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature*, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2014, p. 271.

¹⁴⁵ In questi termini M. SZABÒ, *National Institutions for the Protection of the Interest of Future Generations*, in *e-pública, Revista Electrónica de Direito Público*, 5/2015, p. 9, il quale, in particolare, ha affermato che «[u]nfortunately, the hopeful expectations regarding the Rio Conventions had turned out ungrounded».

¹⁴⁶ T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1/2016, p. 48.

¹⁴⁷ Così D. BODANSKY, *The Art and Craft*, *op. cit.*, p. 252: «the 1990s may be remembered as the decade of empty pledges, when nations met, pontificated on environmental problems, signed agreements and then went home but little action followed».

non essendo seguite, alla contrattazione internazionale ambientale, adeguate azioni per il concreto perseguimento di quanto convenuto.

Il dato che accomuna tutte queste osservazioni va rintracciato nella limitata capacità del diritto internazionale di imporre il rispetto di certi principi e l'adozione di determinate misure. Come visto, infatti, gran parte degli strumenti normativi internazionali sino a questo momento richiamati appartengono alla categoria delle Dichiarazioni¹⁴⁸, ovvero atti di *soft law* che, più che essere connotati da forza giuridica vincolante, hanno carattere esortativo, limitandosi a fornire agli Stati e alle organizzazioni internazionali una base d'azione nell'ambito di principi generali condivisi entro cui muoversi. Il ricorso a tali strumenti, specialmente nel contesto ambientale, si spiega, in primo luogo, in ragione della loro flessibilità, che permette un più agevole adattamento ai frequenti mutamenti della scienza e della tecnica e, in secondo luogo, in quanto la loro adozione è più rapida rispetto a quella di strumenti di *hard law* come i trattati, per i quali, invece, si rendono solitamente necessarie procedure di recepimento a livello nazionale oltre a negoziati più lunghi, essendo gli Stati consapevoli di adottare obblighi giuridici vincolanti¹⁴⁹. Tuttavia, anche quando il diritto internazionale ambientale opera attraverso i trattati, non risulta scevro da problematiche di effettività, non essendo assistito da adeguate garanzie a livello giurisdizionale che garantiscano la corretta applicazione della normativa e la risoluzione di controversie¹⁵⁰.

Ciò non significa, però, che il diritto internazionale sia incapace di produrre effetti concreti e, soprattutto, la conformità dei risultati rispetto agli obiettivi non rappresenta

¹⁴⁸ Al riguardo si v. L. PINESCHI, *Le fonti*, in A. FODELLA, L. PINESCHI, *La protezione dell'ambiente*, op. cit., p. 89, la quale, come esempi di *soft law*, richiama proprio la Dichiarazione di Stoccolma del 1972, la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, la c.d. Agenda 21 e il Piano d'azione adottato al termine del Vertice di Johannesburg del 2002.

¹⁴⁹ *Ibid.*, p. 90. In termini analoghi anche M. DISTEFANO, *Origini e funzioni del "soft law" in diritto internazionale*, in *Lavoro e Diritto*, 1/2003, p. 18, il quale evidenzia che la *soft law* «risponde principalmente alle aspettative degli Stati i quali, anziché vincolarsi con atti di *hard law*, sempre più frequentemente preferiscono raggiungere intese di massima su principi e regole in via di formazione ovvero su meccanismi *soft* di attuazione degli impegni assunti. Ciò allo scopo di graduare l'assunzione di obblighi internazionali in specifiche materie, quali, tra le altre, il diritto internazionale dell'ambiente, il diritto internazionale dell'economia e i diritti dell'uomo».

¹⁵⁰ T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, op. cit., p. 48. Sul punto si v. anche F. FRANCONI, *Realism, Utopia, and the Future of International Environmental Law*, in A. CASSESE (ed.), *Realizing Utopia: The Future of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 442, il quale osserva che, a differenza di altre branche del diritto internazionale, come il diritto internazionale economico o dei diritti umani, il cui sviluppo normativo negli anni è stato accompagnato da un parallelo sviluppo delle istituzioni di risoluzione delle controversie e delle procedure di applicazione, «[t]he most serious weakness of international environmental law is the lack or deficiency in enforcement mechanisms».

l'unico indicatore per stabilire se una normativa è complessivamente adeguata a fronteggiare un determinato problema.

Per valutare correttamente la pregnanza del diritto internazionale ambientale, infatti, è necessaria una lettura che tenga in debita considerazione, non solo la sua *effettività legale*, ma anche quelle che sono state definite come *effettività comportamentale* e *effettività nella risoluzione dei problemi*¹⁵¹.

Con la prima si suole valutare se, a prescindere dal pedissequo rispetto di determinati *target*, gli strumenti di diritto internazionale adottati siano stati comunque in grado di indurre i destinatari a modificare il loro comportamento nella direzione tracciata da un certo obiettivo. Sulla base di ciò, dunque, un principio è dotato di effettività se è in grado di influenzare il comportamento di un attore, il quale, altrimenti, avrebbe agito in maniera differente¹⁵².

Con la seconda, invece, si intende valutare se, e in che misura, l'induzione delle parti a modificare il loro comportamento abbia oggettivamente contribuito a risolvere i problemi sottesi all'adozione di quel determinato atto¹⁵³.

Esemplificativo dell'argomento è quanto osservato da Bodansky relativamente al Protocollo di Kyoto¹⁵⁴, accordo internazionale adottato nel 1997 nell'ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici ed entrato in vigore nel 2005. Egli rileva che il problema sotteso all'adozione di tale atto normativo è quello del cambiamento

¹⁵¹ La teorizzazione di queste categorie è da attribuire a D. BODANSKY, *The Art and Craft*, *op. cit.*, p. 253 ss., il quale, appunto, distingue tra *legal effectiveness* del diritto internazionale ambientale, *behavioral effectiveness* e *problem-solving effectiveness*.

¹⁵² Al riguardo si v. M. MONTINI, *Revising International Environmental Law*, *op. cit.*, p. 274, laddove sostiene che per valutare l'effettività di uno strumento normativo internazionale «one needs to look also at the behavioural effectiveness, which tries to determine whether a certain agreement had some recognizable causal effect in the sense that it has induced a State to act differently than it would have done otherwise». In questo senso, pare potersi ravvisare una analogia con quanto sostenuto da R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, *op. cit.*, pp.114-115, il quale, trattando in particolare della responsabilità intergenerazionale, ha affermato che quanto sancito a livello internazionale svolge la funzione di «“principio informatore” sia di principi più ampi, [...] sia di più concrete regole giuridiche; può cioè costituire fattore importate al fine della formazione di un generale convincimento degli Stati intorno alla sussistenza di determinati obblighi in materia ambientale, i quali vanno comunque ricostruiti autonomamente in base alla prassi internazionale».

¹⁵³ D. BODANSKY, *The Art and Craft*, *op. cit.*, p. 256, al riguardo spiega che «[b]ehavioral change is a necessary precondition for effectiveness. Ultimately, however, we assess international environmental law in terms of its success in improving the environment. Has the International Whaling Convention, for example, saved whales from extinction? Has the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance protected wetlands from destruction? Has the Long- Range Transboundary Air Pollution Convention reduced acid rain in Europe? Has the Montreal Protocol helped repair the ozone layer? These are the bottom-line issues».

¹⁵⁴ *Ibid.*, p. 256-257.

climatico, che le Parti si propongono di fronteggiare attraverso la riduzione di quantità specifiche di emissioni di gas climalteranti. Tale atto potrà dirsi effettivo, da un punto di vista legale e comportamentale, qualora vi siano paesi aderenti che realizzino le riduzioni conformemente alle quantità sancite e qualora tali riduzioni siano l'effetto delle misure da essi adottate. Non potrebbe però dirsi lo stesso con riguardo all'effettività nella risoluzione dei problemi qualora, al contempo, altri paesi rispondano al Protocollo trasferendo le rispettive industrie inquinanti su territori che non aderiscono all'accordo e che, non essendo Parti, non sono soggette ad alcuna limitazione delle emissioni. In questo scenario, quindi, il Protocollo potrà considerarsi effettivo dal punto di vista legale e comportamentale ma presenterà alcune problematiche rispetto a quello della risoluzione dei problemi, in quanto rischierà di non fornire un adeguato contributo alla diminuzione complessiva delle emissioni di gas serra nell'atmosfera e ad affrontare efficacemente il problema del cambiamento climatico¹⁵⁵.

Analogamente, una adeguata riduzione delle emissioni potrebbe derivare non tanto da una serie di efficienti misure predisposte dai singoli ordinamenti, quanto anche da fattori esterni, come ad esempio la crisi economica, che sta causando una riduzione della produzione industriale e delle relative emissioni di gas serra in molti paesi. In tal caso, il requisito dell'effettività comportamentale potrebbe non essere necessariamente soddisfatto, mentre quello legale e, potenzialmente, anche quello della risoluzione dei problemi sì¹⁵⁶.

Ciò considerato, allora, ben si comprende che il grado di effettività di un atto normativo internazionale è condizionato da molti fattori, quali, ad esempio, il quadro politico internazionale di un determinato momento storico, l'ambizione, la precisione e la profondità degli impegni delineati nell'atto, il grado di partecipazione degli Stati che contribuiscono maggiormente alla causazione di un determinato problema. La maggiore o minore incidenza di tali fattori contribuirà senz'altro ad aumentarne o ad abbassarne il grado, senza, tuttavia, azzerarlo completamente, in quanto, come visto, anche qualora si indebolisse una delle tre dimensioni, ben potrebbero sussistere le altre.

¹⁵⁵ In particolare, *ibid.*, specifica che «if polluting industries respond to the Protocol by moving to India or China, which are not subject to any emissions limitations, then the Protocol might have no effect whatsoever on overall global emissions; that is, it might make no contribution to solving the climate change problem».

¹⁵⁶ Sul punto M. MONTINI, *Revising International Environmental Law*, *op. cit.*, p. 274.

Proprio in questo quadro, allora, rilevanti paiono divenire il processo di genesi di una norma internazionale consuetudinaria e gli effetti che questa è in grado di produrre. Affinché una norma possa acquisire lo *status* di consuetudine internazionale, infatti, è necessario che sussista un duplice requisito: quello oggettivo, che consiste nella ripetizione nel tempo di un determinato comportamento da parte di una generalità di soggetti (c.d. *diuturnitas*), e quello soggettivo, ovvero la convinzione da parte di tale generalità di soggetti che detto comportamento sia giuridicamente dovuto (c.d. *opinio iuris ac necessitatis*).

In questo contesto, dunque, a prescindere dall'effettivo raggiungimento di determinati obiettivi, la reiterazione dei medesimi principi in plurimi strumenti internazionali e la convinzione che il contenuto di detti principi debba effettivamente essere perseguito, ben potrebbero favorire la trasformazione degli stessi in norme di carattere consuetudinario giuridicamente vincolanti per gli Stati della comunità internazionale.

In generale, peraltro, questo processo porta con sé notevoli implicazioni sugli ordinamenti interni, dovuti, soprattutto, alla presenza nelle carte fondamentali di clausole che forniscono alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute una copertura costituzionale. Queste, garantendo un adattamento automatico dell'ordinamento di riferimento, seppur non sopperiscano totalmente all'assenza di garanzie giurisdizionali, determinano l'ingresso diretto nell'ordinamento costituzionale della norma consuetudinaria la quale, quindi, interponendosi tra la costituzione e le fonti di rango primario, vincola l'ordinamento ad orientare le proprie scelte sulla base dei principi ad essa sottesi contribuendo a conferirle, dunque, effettività.

Proprio il principio dello sviluppo sostenibile pare essere stato oggetto di tale processo. Come visto, infatti, i continui richiami, tanto all'interno di atti di *soft law*, quanto all'interno di fonti pattizie¹⁵⁷, sembrano avergli conferito la valenza di principio generalmente riconosciuto in seno alla comunità internazionale, dotato di forza obbligatoria *erga omnes*¹⁵⁸. Da ciò consegue, dunque, l'esigenza, per quegli ordinamenti

¹⁵⁷ Come rilevato da G. ZICCARDI CAPALDO, *Diritto globale: il nuovo diritto internazionale*, Milano, 2010, p. 57, infatti, la formazione delle norme consuetudinarie internazionali non avviene solamente a partire dalla reiterazione di un principio di *soft law*, ma anche da norme originariamente pattizie, nel cui caso «la *diuturnitas*, piuttosto che dai comportamenti degli Stati, si ricava da accordi internazionali che uniformemente (nel tempo) regolano una certa materia».

¹⁵⁸ In questo senso, già nel 1994, andava l'osservazione di L. PINESCHI, *Tutela dell'ambiente e assistenza allo sviluppo*, op. cit., p. 494, secondo la quale alcuni principi di cui alla Dichiarazione di Stoccolma del

che, come l'Italia in ragione dell'art. 10 Cost.¹⁵⁹, sono dotati di una clausola di adattamento automatico, di indirizzare il comportamento delle proprie istituzioni verso gli obiettivi della sostenibilità.

A ben vedere, infatti, proprio l'esistenza nelle carte costituzionali di clausole di adattamento automatico appare essere uno degli strumenti che, senz'altro, può contribuire a far assumere effettività al principio dello sviluppo sostenibile così come elaborato a livello internazionale, in quanto, come detto, entrando a far parte dei principi di un ordinamento, non potrà essere ignorato dai pubblici poteri nell'adozione delle loro politiche.

2. L'ordinamento dell'Unione Europea e il principio dello sviluppo sostenibile...

2.1. ...nel diritto primario...

Il processo di codificazione del principio dello sviluppo sostenibile ha riguardato anche l'ordinamento dell'Unione Europea¹⁶⁰.

1972 e della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 «possono essere oramai considerati norme di diritto internazionale consuetudinario». Analogamente, V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, op. cit., p. 210, il quale ha sostenuto che alcuni principi contenuti nelle Dichiarazioni di Stoccolma del 1972 e di Rio del 1992 «possono essere considerati norme di diritto internazionali consuetudinario». Negli stessi termini, più recentemente, D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, op. cit., p. 116, laddove afferma che il richiamo continuativo al principio in esame [dello sviluppo sostenibile] sembrerebbe, inoltre, aver conferito allo stesso una valenza addirittura consuetudinaria quale principio generalmente riconosciuto in seno alla comunità internazionale» Cfr. anche R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, op. cit., pp. 111-113. Dello stesso avviso è F. FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, op. cit., p. 578, il quale, dopo aver ricordato che «i principi del diritto ambientale sono stati delineati in prima battuta a livello di *soft law* nel contesto internazionale e, solo successivamente, sono penetrati negli ordinamenti nazionali [...] rafforzando progressivamente la propria forza giuridica», sostiene che «[q]uesto destino è condiviso pure dallo sviluppo sostenibile». Per una differente opinione si v. F. FRANCONI, *Realism, Utopia*, op. cit., p. 442 ss., che, in particolare a p. 442-443, sostiene che «[h]owever, international environmental law, in spite of its impressive development at the level of treaty law and notwithstanding the abundance of soft law instruments, declarations, and 'understandings', remains an immature and underdeveloped body of law».

¹⁵⁹ Al riguardo, *ex multis*, A. LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1961, L. CONDORELLI, *Il "riconoscimento generale" delle consuetudini internazionali nella Costituzione italiana*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1/1979, p. 5 ss., N. RONZITTI, *L'adattamento dell'ordinamento italiano alle norme imperative del diritto internazionale*, in *Rassegna parlamentare*, 2/2002, p. 503 ss., E. CANNIZZARO, A. CALIGIURI, *Art. 10*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, Torino, 2006, p. 246 ss.

¹⁶⁰ Per una ricostruzione dell'evoluzione del diritto dell'Unione europea in tema di sostenibilità si v. C. VIDETTA, *Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno*, in R. FERRARA, C. E. GALLO (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente. I. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile, e il danno*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 231-235; al riguardo anche D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, op. cit., p. 111-116. Riferimenti anche in F. FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale*, op. cit., p. 578-579. Con particolare *focus* sulla tematica ambientale si v. A. RIZZO, *L'affermazione di una politica ambientale*

Con riferimento al diritto primario deve osservarsi che, sebbene nel Trattato di Roma non si rinvenissero riferimenti al tema della sostenibilità, una volta che le problematiche ambientali hanno incominciato ad imporsi agli occhi dell'attenzione pubblica, sono sorti anche i primi programmi d'azione comunitaria.

Nel 1986, infatti, con l'Atto Unico Europeo¹⁶¹, le competenze dell'Unione sono state per la prima volta estese alla tutela ambientale. L'art. 25 dell'Atto, a ben vedere, introduceva nel Trattato di Roma il Titolo VII, rubricato *Ambiente*, composto dagli artt. 130 R, 130 S e 130 T, il primo dei quali, in particolare, disponeva che l'azione della Comunità in materia ambientale dovesse tendere a «salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente», a «proteggere la salute umana» e a «garantire un'utilizzazione accorta razionale delle risorse naturali», nel rispetto dei principi «dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente», nonché del principio del “chi inquina paga”.

È, perciò, con il Trattato di Maastricht del 1992¹⁶² che il principio dello sviluppo sostenibile, seppur non ancora esplicitamente menzionato, ha fatto ingresso nell'ordinamento europeo. L'art. 2, infatti, richiamava, nemmeno troppo velatamente, tutti e tre i pilastri del principio e affermava che «la Comunità ha il compito di promuovere [...] uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri».

Il riferimento esplicito al principio di sostenibilità è stato introdotto circa sette anni più tardi attraverso il Trattato di Amsterdam¹⁶³, modificativo, tra gli altri, del Trattato di Maastricht. Esso ne ha riscritto il settimo punto del preambolo, stabilendo l'obiettivo degli Stati firmatari di «promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli,

dell'Unione europea. Dall'Atto Unico europeo al Trattato di Lisbona, in R. GIUFFRIDA, F. AMABILI (a cura di), *La tutela dell'ambiente*, op. cit., p. 21 ss., e, più recentemente, M. ONIDA, *Il diritto ambientale dell'UE nel tempo, tra agenda europea e politiche nazionali*, in *federalismi.it*, 7/2020, p. 92 ss. e F. FERRARO, *I grandi principi del diritto dell'Unione europea in materia ambientale*, in *DPCE Online*, vol. 58, SP2/2023, p. 41 ss.

¹⁶¹ Il testo è reperibile al seguente link eur-lex.europa.eu. Per una ricostruzione della tutela dell'ambiente in ambito comunitario prima dell'adozione dell'Atto Unico Europeo si v. G. CORDINI, *Ambiente (tutela dell') nel diritto delle Comunità europee*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Utet, Torino, 1987, p. 193 ss.

¹⁶² Di seguito il link al [Trattato di Maastricht](#).

¹⁶³ Di seguito il link al [Trattato di Amsterdam](#).

tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile [...] nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente [...]», e ha altresì sostituito l'art. B, inserendo tra gli obiettivi dell'Unione quello di «pervenire a uno sviluppo sostenibile e equilibrato».

La definitiva, nonché attuale centralità nel contesto dell'ordinamento dell'Unione, tuttavia, è stata acquisita dal principio dello sviluppo sostenibile, prima con l'adozione, nel 2000, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza)¹⁶⁴, poi attraverso l'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona.

L'art. 37 della Carta di Nizza¹⁶⁵, infatti, sancisce che «[u]n livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». Peraltro, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea dispone che «l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...] che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

Proprio nell'ambito del Trattato di Lisbona, poi, il Trattato sull'Unione europea (TUE)¹⁶⁶, all'art. 3, comma 3, di cui al Titolo I (*Disposizioni comuni*), dispone che l'Unione «[s]i adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente», mentre all'art. 5 viene sancito il dovere dell'Unione di contribuire, nelle relazioni internazionali, «alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile». Nel Titolo V, che tratta di *Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune*, l'art. 21, comma 2, sancisce che l'Unione Europea si impegna «a favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà» (lett. d), e a «contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile» (lett. f).

¹⁶⁴ Appare opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, la Carta di Nizza «ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

¹⁶⁵ Qui il link alla [Carta di Nizza](#).

¹⁶⁶ Qui il link al [TUE](#).

All'interno del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)¹⁶⁷, invece, l'art. 11 del Titolo II (*Disposizioni di applicazione generale*), analogamente a quanto disposto dall'art. 37 della Carta di Nizza, si preoccupa in particolare della dimensione ambientale del principio, disponendo che «[l]e esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»¹⁶⁸, mentre l'art. 119, focalizzandosi sulla dimensione economico-finanziaria esige che le politiche economiche dell'Unione siano orientate alla conservazione di una «bilancia dei pagamenti sostenibile».

Come si evince da questa rassegna, il principio dello sviluppo sostenibile ha acquisito nel corso degli anni una centralità sempre maggiore all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea. La Carta di Nizza e i trattati fondamentali che ad oggi compongono il quadro del diritto primario dell'Unione europea, infatti, dimostrando una particolare attenzione agli sviluppi che hanno caratterizzato il diritto internazionale, manifestano una elevata sensibilità rispetto a tutti e tre i pilastri che sorreggono il principio dello sviluppo sostenibile, il quale, dunque, appartiene oggi, a tutti gli effetti, al «nucleo dei valori centrali dell'Unione europea e dei diritti fondamentali dei suoi cittadini», rappresentando «un termine di riscontro e confronto per tutte le politiche comunitarie»¹⁶⁹.

2.2. ...e nel diritto derivato

Anche nell'ambito del diritto derivato dell'Unione europea, plurimi sono i riferimenti al principio dello sviluppo sostenibile.

Tra i numerosi esempi che possono essere richiamati, appare opportuno menzionare, anzitutto, la Direttiva n. 27/2012 e la Direttiva n. 95/2014.

La prima è intervenuta in materia di efficienza energetica (c.d. *Energy Efficiency Directive – EED*) e stabiliva un quadro comune volto a raggiungere la quota del 20% di fonti di energia alternative entro il 2020, fissando anche obiettivi indicativi a livello

¹⁶⁷ Qui il link al [TFUE](#).

¹⁶⁸ Al riguardo si v. C. VIDETTA, *Lo sviluppo sostenibile*, op. cit., p. 232, la quale ha sostenuto che l'art. 11 TFUE pone una sorta di «“protezione rafforzata”, dell'interesse ambientale, che assurge così a livello di valore trasversale di ogni scelta, anche se non principalmente o prevalentemente connessa all'ambiente, potenzialmente idoneo a indurre una coerenza di fondo tra le politiche dell'Unione».

¹⁶⁹ Così S. ANGHINELLI, A. CICERCHIA, A. ZATTI, *Dalle politiche ambientali alle politiche per lo sviluppo sostenibile*, in AA. VV., *Strumenti per le politiche di sviluppo sostenibile. Contabilità, indicatori e acquisti pubblici verdi*, FrancoAngeli, Milano, 2006, p. 25.

nazionale. È stata modificata nel 2018 ad opera della Direttiva n. 2002, la quale ha rivisto gli obiettivi di efficientamento energetico al 2030, aggiornando la riduzione dei consumi al 32,5%¹⁷⁰.

La seconda, invece, rappresenta l'attuazione della risoluzione del 6 febbraio 2013 del Parlamento europeo in materia di *responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile*, attraverso la quale è stato introdotto l'obbligo per talune imprese e gruppi di grandi dimensioni di rendere pubbliche le c.d. «informazioni sulla sostenibilità»¹⁷¹ riguardanti le politiche adottate e, in particolare, i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale, nonché quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, sia attiva sia passiva¹⁷².

È, tuttavia, con la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019¹⁷³ che lo sviluppo sostenibile – prevalentemente nella sua dimensione ambientale¹⁷⁴ – è divenuto riferimento centrale delle politiche europee. Con essa, infatti, la Commissione europea, dichiarando che i problemi legati al clima e all'ambiente sono «il compito che definisce la nostra generazione»¹⁷⁵, ha dato avvio al *Green Deal* europeo, ovvero la tabella di

¹⁷⁰ Per un riassunto delle principali politiche in materia di efficienza energetica si v. la *Nota tematica del Parlamento europeo* reperibile al link www.europarl.europa.eu. Un *focus* specifico sulla Direttiva n. 27/2012 e sulle modifiche apportate dalla Direttiva n. 2002/2018, invece, è rinvenibile nel [Dossier della Camera dei deputati](#) redatto in occasione dei lavori preparatori all'adozione del decreto legislativo n. 73/2020 che ha attuato proprio la Direttiva n. 2002/2018.

¹⁷¹ Così in particolare il considerando n. 3 della Direttiva.

¹⁷² La Direttiva è stata recepita con recepita in Italia mediante il d.lgs. n. 254/2016.

¹⁷³ Si tratta della COM(2019)640 final, reperibile su eur-lex.europa.eu/greendeal.

¹⁷⁴ Diversi, in ogni caso, sono altresì gli esempi che dimostrano una progressiva affermazione del principio della sostenibilità anche sul versante dell'economia e della stabilità finanziaria. Tra questi devono essere richiamati il Patto *Euro Plus* e il c.d. *Fiscal compact* (*Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria*). Il primo è stato adottato nell'ambito del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 allo scopo, tra le altre cose, di favorire la sostenibilità delle finanze pubbliche. Esso, come si legge (il testo è reperibile al seguente link: www.consilium.europa.eu/europlus), si propone il «fine di consolidare il pilastro economico dell'unione monetaria, fare un salto di qualità nel coordinamento delle politiche economiche, migliorare la competitività e, quindi, aumentare il livello di convergenza». Con il secondo, invece, approvato come trattato internazionale nel 2012 (disponibile al link www.consilium.europa.eu/fiscal), i 25 Stati firmatari dell'Unione si sono impegnati a «recepire la “regola del pareggio di bilancio” nei loro ordinamenti giuridici nazionali, tramite disposizioni vincolanti, permanenti e preferibilmente di natura costituzionale», al fine di contenere e limitare il debito pubblico, rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e perseguire gli obiettivi di crescita sostenibile sanciti dall'art. 3 TUE. In tale contesto, l'Italia ha introdotto in Costituzione il principio dell'equilibrio di bilancio attraverso la legge costituzionale n. 1/2012, la quale ha interessato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. In particolare, all'art. 97 Cost. è stato inserito un nuovo primo comma, ai sensi del quale «[l]e pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».

¹⁷⁵ Così l'*Introduzione - trasformare una sfida pressante in un'opportunità unica della comunicazione*.

marcia delle politiche e delle misure principali dell'Unione necessarie ad attuare il processo di transizione ecologica attraverso il raggiungimento della "neutralità climatica" entro il 2050 e la modernizzazione dell'economia europea fondata su un nuovo modello di sostenibilità ambientale, efficiente e competitivo¹⁷⁶. Il *Green Deal* è parte integrante della strategia dell'Unione per l'attuazione dei *sustainable development goals* dell'Agenda 2030, e rappresenta la «strategia di sviluppo a lungo termine»¹⁷⁷ adottata per il raggiungimento dell'obiettivo sancito dall'art. 2, lett. a), dell'Accordo di Parigi, in base al quale gli Stati firmatari devono mantenere «l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali» e devono proseguire «l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali».

Nel contesto del *Green Deal* è stato adottato il Regolamento n. 1119/2021 (c.d. legge europea sul clima), il quale ha reso giuridicamente vincolante l'obiettivo della neutralità climatica al 2050¹⁷⁸ e ha previsto, a tale scopo, la riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030¹⁷⁹, innalzando così il precedente obiettivo del 40% individuato dalla comunicazione della Commissione del 28.11.2018, *Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra*¹⁸⁰. Proprio al fine di perseguire efficacemente tale obiettivo, al regolamento ha fatto seguito l'adozione del c.d. pacchetto *Pronti per il 55% (Fit for 55%)*, presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, che consiste in un articolato di proposte volte a intervenire in una serie di settori tra loro strettamente

¹⁷⁶ Sempre l'*Introduzione* afferma che il *Green Deal* è la «nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse».

¹⁷⁷ L'art. 4, par. 19, dell'Accordo di Parigi, infatti, richiede che «[t]utte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l'articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali».

¹⁷⁸ Così infatti recita l'art. 1, c. 2, del Regolamento: «Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050».

¹⁷⁹ In questi termini l'art. 4, c. 1: «[a]l fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030».

¹⁸⁰ Si tratta della COM(2018)773 final reperibile su www.eur-lex.europa.eu/unpianetapiùpulito.

interconnessi afferenti al clima, all'energia e ai combustibili, ai trasporti, all'edilizia, all'uso del suolo¹⁸¹.

Lo scoppio della pandemia da Covid-19, poi, ha fornito decisivo impulso alle istituzioni europee per accelerare l'attuazione dei *sustainable development goals*. Infatti, il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha istituito il *Next Generation EU (NGEU)*¹⁸², ovvero un fondo temporaneo da circa 800 miliardi di euro, finalizzato a sostenere e rilanciare le economie nazionali degli Stati membri colpite dall'emergenza sanitaria e, al contempo, a tracciare una linea di sviluppo dell'Europa più sostenibile e resiliente, che le consenta di essere preparata alle sfide del futuro e alle opportunità della transizione ecologica e digitale¹⁸³.

Il *NGEU* è composto da differenti mezzi finanziari, ma il suo fulcro è, in sostanza, rappresentato dal *Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility)*¹⁸⁴, strumento del valore di circa 723,8 miliardi di euro, che offre sovvenzioni e prestiti a sostegno delle riforme e degli investimenti negli Stati membri dell'UE. Per usufruire di tali contributi, i singoli Stati membri hanno elaborato i c.d. piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), documenti che definiscono precisamente i programmi di riforma da attuarsi entro il 2026 e le modalità di investimento dei fondi, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi concordati, tra cui la transizione energetica e la riduzione dell'impatto ambientale, la transizione digitale, la coesione sociale ed economica e le politiche per le generazioni future¹⁸⁵.

Gli esempi sinora richiamati rivelano che le enunciazioni contenute nei Trattati istitutivi e nella Carta di Nizza afferenti al tema della sostenibilità stanno ricevendo una

¹⁸¹ Per una sintesi delle proposte del Pacchetto si rimanda al dossier della Camera dei deputati [Pacchetto "Pronti per il 55%" \(FIT for 55%\): la revisione della normativa in materia di clima](#) e anche alla scheda di sintesi di cui al link www.consilium.europa.eu/55.

¹⁸² Il link alla riunione straordinaria del Consiglio è reperibile a www.consilium.europa.eu/ngeu.

¹⁸³ Dal [sito ufficiale della Commissione europea](#), in particolare, si legge che il *NGEU* «è uno strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, che contribuisce a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future».

¹⁸⁴ Tale dispositivo è stato introdotto con Regolamento n. 2021/241 del 12 febbraio 2021. Gli altri strumenti sono elencati al punto A14 della citata riunione straordinaria del Consiglio europeo del 21 luglio 2020.

¹⁸⁵ Con riferimento all'Italia, il 30 aprile 2021 il governo ha trasmesso alla Commissione europea il testo del PNRR, il quale, dopo aver ricevuto valutazione positiva dalla Commissione nel giugno 2021, il 13 luglio 2021 è stato definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio. Di seguito il link al Piano: www.governo.it. Per alcuni riferimenti, invece, al processo di genesi del PNRR nel passaggio tra il c.d. governo Conte II e il governo Draghi, sullo stato di attuazione delle riforme, oltre che sui Piani presentati dagli altri Paesi europei si v. www.temi.camera.it.

«puntuale attuazione sul piano della normazione precettiva»¹⁸⁶. A ben vedere, come si è avuto di modo di evidenziare, soprattutto a partire dalla pandemia da Covid-19 che ha colpito il mondo intero, il principio dello sviluppo sostenibile pare aver assunto un ruolo centrale nella definizione delle politiche dell'Unione tanto da divenire, oggi, uno dei principali criteri che ne ispirano le scelte e ne orientano le decisioni.

Ciò cui si sta assistendo a livello europeo, in altre parole, è un percorso di valorizzazione dell'art. 3, comma 3, del TUE, il quale rappresenta la base giuridica a livello del diritto primario dell'Unione del principio dello sviluppo sostenibile.

3. Il principio dello sviluppo sostenibile nelle carte costituzionali tra Nord e Sud Globale

Indagato come il principio dello sviluppo sostenibile abbia gradualmente trovato riconoscimento nel contesto del diritto internazionale e in quello dell'Unione europea, occorre ora comprendere se e con quale rilevanza effettiva sia stato riconosciuto nelle carte costituzionali dei singoli ordinamenti nazionali.

A tale fine, verranno poste in comparazione alcune esemplificative esperienze costituzionali di ordinamenti riconducibili al Nord Globale (o *Global North*) con quelle di altri ordinamenti riconducibili, invece, al Sud Globale (o *Global South*)¹⁸⁷.

Queste classificazioni non descrivono tanto una determinata area geografica, quanto, piuttosto, due categorie¹⁸⁸ i cui membri sono accomunati da fattori socio-economico-politici che prendono in considerazione i diversi livelli di ricchezza, di sviluppo economico, di disparità di reddito, di democrazia e libertà.

Rientrano, pertanto nella categoria del *Global South* i territori di quei paesi a basso reddito, in via di sviluppo e in gran parte dipendenti dalle esportazioni del settore primario, come Africa, America Latina, Caraibi, Isole del Pacifico, Medio Oriente.

Vengono ricondotti, invece, al Nord Globale i paesi più ricchi, caratterizzati da un maggior benessere economico-sociale, fortemente industrializzati e sviluppati dal punto

¹⁸⁶ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, op. cit., p. 115.

¹⁸⁷ Per una accurata ricostruzione sull'origine delle categorie del *Global North* e del *Global South*, sulle cause, sui loro sviluppi e sulle loro implicazioni si v. S. ALAM, S. ATAPATTU, C. G. GONZALEZ, J. RAZZAQUE (eds.), *International Environmental Law and the Global South*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, in particolare, p. 5 ss.

¹⁸⁸ J. L. COMAROFF, J. COMAROFF, *Theory from the South: A Rejoinder*, in *Fieldsights*, 25 February 2012, trattando in particolare della categoria del *Global South*, la definiscono come «polythetic category» in quanto «its members sharing one or more – but not all, or even most – of a diverse set of features».

di vista tecnologico, come Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e gli Stati membri dell'Unione europea.

Il principale elemento che, tuttavia, si pone alla base di questa categorizzazione e dal quale originano i fattori di distinzione appena richiamati è quello della colonizzazione¹⁸⁹. A ben vedere, infatti, l'asservimento dei territori appartenenti ad Asia, Africa e America Latina, ha spianato la strada alla disuguaglianza economica e sociale, trasformando economie autosufficienti «in satelliti economici»¹⁹⁰, storicamente sfruttati dai paesi del Nord Globale per alimentare la propria espansione economica, promuovendo la schiavitù, abusando degli ecosistemi, deformando le culture e i modi di vita tipici delle popolazioni indigene, le quali sono rimaste «intrappolate», così, «in circoli viziosi di povertà e degrado ambientale»¹⁹¹ che hanno contribuito ad ampliare il divario economico tra Nord e Sud del mondo.

Proprio con il processo di decolonizzazione del XX secolo¹⁹², però, i paesi appartenenti al *Global South* si sono fatti portatori di una nuova idea di costituzionalismo, contrapposta a quella prevalentemente antropocentrica che caratterizza i paesi del Nord, fondata sulla riscoperta di una visione cosmocentrica ed olistica dell'esistenza e sulla «riappropriazione ermeneutica di categorie concettuali rivendicate dai movimenti indigeni e contadini»¹⁹³. In questa cornice, come si vedrà, protagonisti delle carte costituzionali divengono i numerosi riferimenti alla tutela dell'ambiente attraverso il richiamo più o meno diretto al concetto di sviluppo sostenibile e alla tutela per le generazioni future, oltre che ai valori di solidarietà, felicità, equilibrio ed armonia tra gli individui e tra gli individui e l'ambiente naturale.

¹⁸⁹ In questo senso va l'osservazione di *ibid.*, secondo i quali la linea che divide paesi del Nord da paesi del Sud non è netta, bensì «endemicamente instabile, poroso, rotto, spesso illeggibile», in quanto «there is much south in the North, much north in the South, and more of both to come in the future». Tuttavia, evidenziano gli autori, il criterio che maggiormente accomuna le esperienze del *Global South* e che le distingue da quelle del *Global North*, è quello della colonizzazione, nel senso che molti paesi appartenenti al *Global South* «were colonies, though not all in the same epochs».

¹⁹⁰ In questi termini S. ALAM, S. ATAPATTU, C. G. GONZALEZ, J. RAZZAQUE (eds.), *International Environmental Law*, *op. cit.*, p. 5.

¹⁹¹ *Ibid.*, p. 6.

¹⁹² Per alcune considerazioni sulle relazioni internazionali nella c.d. epoca postcoloniale si v. A. M. ELÍBIO JÚNIOR, C. SOCCIO DI MANNO DE ALMEIDA, *Epistemologie del Sud: il postcolonialismo e lo studio delle relazioni internazionali*, in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 4/2014, p. 1 ss. Per un approfondimento sul tema si v. B. DE SOUSA SANTOS, *Epistemologies of the South. Justice against epistemicide*, Paradigm Publishers, Herndon, 2014.

¹⁹³ E. BUONO, *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della Costituzione italiana*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale*, *op. cit.*, p. 122.

3.1. Il principio dello sviluppo sostenibile nelle costituzioni del *Global North*

I riferimenti alla sostenibilità e alle generazioni future nei preamboli e nel corpo delle costituzioni moderne degli ordinamenti del Nord Globale sono divenuti oramai innumerevoli¹⁹⁴. In questa sede si riporteranno alcuni degli esempi più significativi, in particolare quello degli Stati Uniti e di alcuni ordinamenti europei.

Un primo e importante richiamo alle generazioni future è presente, appunto, nel preambolo della Costituzione statunitense del 1787, il quale afferma che «[w]e, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and *our posterity*¹⁹⁵, do ordain and establish this Constitution for the United States of America». In tale enunciato, frutto del dibattito sviluppatosi attorno al tema della durabilità della carta costituzionale e della sua conseguente vincolatività nel tempo, risiede l'influenza del pensiero di Thomas Jefferson, al quale era cara la questione intergenerazionale. La sua visione emerge distintamente da una lettera del 1789 indirizzata a James Madison, nella quale si domandava se una generazione avesse il diritto di vincolarne un'altra e sottolineava come tale tema fosse «a question of such consequences as not only to merit decision, but place also, among the fundamental principles of every government»¹⁹⁶. Egli affermava che «*the earth belongs in usufruct to the living*»¹⁹⁷, i quali, quando cessano di esistere, lo trasmettono liberamente e gratuitamente alla generazione successiva, e così via. Partendo da tale presupposto, Jefferson metteva in evidenza come nessuna generazione debba avere il potere di rendere irreversibili le sue scelte, nemmeno, e soprattutto, la scelta di una certa costituzione. Ogni generazione, infatti, deve poter adottare una nuova costituzione qualora quella precedente

¹⁹⁴ Per un'indagine completa dei testi costituzionali che contengono *sustainability clauses* si v. T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, op. cit., p. 53 ss., D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, op. cit., p. 118 ss. e in R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, op. cit., p. 122 ss.

¹⁹⁵ Corsivi aggiunti.

¹⁹⁶ J. APPLEBY, T. BALL, *Jefferson: Political Writings*, Cambridge University Press, New York, 1999, p. 593.

¹⁹⁷ *Ibid.* Il volume riporta anche la lettera di Jefferson a Jhon Wayles Eppes del 1813. Anche in questo scritto viene ribadito che «[e]ach generation has the usufruct of the earth during the period of its continuance. When it ceases to exist, the usufruct passes on to the succeeding generation, free and unincumbered, and so on, successively, from one generation to another forever» (p. 599).

non rifletta più la volontà del popolo in quanto, se così non fosse, si assisterebbe a «an act of force and not of right»¹⁹⁸.

Con riguardo, invece, al continente europeo, riferimenti espliciti allo sviluppo sostenibile e alle generazioni future sono, anzitutto, rinvenibili nella *Charte de l'environnement* francese del 2004. Essa, nel panorama della costituzionalizzazione dei principi connessi al tema ambientale – compreso dunque il principio dello sviluppo sostenibile – rappresenta «un *unicum*»¹⁹⁹ in quanto espressione della scelta dell'ordinamento francese di recepire il valore ambientale mediante l'adozione di una legge costituzionale *ad hoc* (la n. 205 del 1° marzo 2005)²⁰⁰. Tale legge, peraltro, per la prima e sinora unica volta nella storia dell'ordinamento francese, ha disposto una revisione del preambolo della Costituzione, inserendovi l'espreso richiamo ai diritti e ai doveri definiti dalla *Charte de l'environnement*, determinando, così, l'ingresso di quest'ultima nel *bloc de constitutionnalité*²⁰¹

¹⁹⁸ *Ibid.*, p. 596. In proposito, si v. C. CARUSO, *Majority*, in *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*, 25 agosto 2022, il quale, riprendendo proprio la posizione di Jefferson, osserva che «[m]ore generally, the issue concerns the weight of the decisions made by today's generations on future generations. It is a question that touches on the specific issue of → sustainable development, which is referred to in the Brundtland Report as development that 'meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs'».

¹⁹⁹ G. FONTANELLA, *La costituzionalizzazione dei principi dell'ambiente: dalla Charte de l'Environnement francese alle esperienze africane*, in *DPCE Online*, vol. 58, SP2/2023, p. 498. Si v. anche D. AMIRANTE, *Premessa*, in M. ZINZI, *La Charte de l'environnement francese tra principi e valori costituzionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 5, laddove sottolinea che «[l]a *Charte de l'environnement*» rappresenta «il primo decalogo di carattere costituzionale contenente norme e principi volti alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione dell'ambiente approvato in Europa», la quale «rappresenta un punto di svolta nella produzione costituzionale in materia di ambiente».

²⁰⁰ Il procedimento di adozione della legge è stato inizialmente guidato da una commissione *ad hoc* che, dal giugno 2002 all'aprile 2003, elaborò il testo della *Charte*. Il progetto di legge fu poi sottoposto al parere preventivo del Consiglio di Stato e approvato dal Consiglio dei ministri il 25 giugno 2003. Fu, successivamente, presentato, alle Camere, le quali lo approvarono in prima lettura il 1° giugno 2004 (Assemblea nazionale) e il 24 giugno 2004 (Senato). L'approvazione definitiva si ebbe il 28 febbraio 2005 da parte del Congresso, che superò ampiamente il quorum dei 3/5, raggiungendo 554 voti su 665 votanti. Per una accurata ricostruzione del processo di genesi della *Charte de l'environnement* si v. Y. JEGOUZO, *La genèse de la Charte constitutionnelle de l'environnement*, in *Revue Juridique de l'Environnement*, 2003, p. 23 ss., e A. O. COZZI, *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta dell'ambiente del 2004 tra diritti e principi*, in *DPCE online*, 4/2021, p. 3403 ss.

²⁰¹ In particolare, oggi, il preambolo della Costituzione francese recita «[l]e Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004». In proposito si v. M. ZINZI, *La Charte de l'environnement francese*, *op. cit.*, p. 40, la quale pone l'accento proprio sul fatto che «[c]on la legge costituzionale n. 2005-205 il catalogo dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, viene ampliato e al fine di non "appesantire" la Costituzione, mediante la creazione di un apposito titolo, viene modificato il preambolo inserendo, accanto alla Dichiarazione del 1789 ed al Preambolo del '46, i cd. Diritti e doveri ambientali». L'A., inoltre, evidenzia che tali documenti – il Preambolo della

In particolare, guardando al contenuto della *Charte*, il suo preambolo dispone espressamente che affinché lo sviluppo sostenibile («développement durable») possa essere efficacemente garantito «les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins». L'art. 6, invece, concepisce lo sviluppo sostenibile come preciso compito cui i pubblici poteri devono tendere, avendo cura di conciliare le sue tre dimensioni, ovverosia protezione e valorizzazione dell'ambiente, sviluppo economico e progresso sociale²⁰².

Una formulazione nel medesimo senso, ovverosia dichiarativa di un obiettivo che le istituzioni devono perseguire, caratterizza anche l'art. 20a del *Grundgesetz*²⁰³. Introdotta nel testo della costituzione nel 1994, e successivamente emendata nel 2002 al fine di introdurre anche la tutela degli animali, tale disposizione richiama indirettamente il principio dello sviluppo sostenibile attraverso l'esplicita menzione delle generazioni future laddove dispone che «[l]o Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità anche nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto»²⁰⁴.

Anche il preambolo della Costituzione della Confederazione svizzera²⁰⁵, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, contiene un espresso richiamo alla tutela delle generazioni

Costituzione, la Dichiarazione del 1789 e il Preambolo del '46 – secondo quanto sancito dalla celebre decisione *Liberté d'association* del *Conseil Constitutionnel*, vanno a comporre il c.d. *bloc de constitutionnalité*, ovverosia l'insieme dei principi e delle regole di valore costituzionale dell'ordinamento, sicché l'esplicito richiamo della *Charte* nel Preambolo fa sì che anche quest'ultima sia «di rango costituzionale».

²⁰² Precisamente, la lettera dell'articolo è la seguente: «[l]es politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social».

²⁰³ Sul tema, e per numerosi riferimenti di dottrina tedesca, si v., recentemente, M. ATRIPALDI, *Il principio di sostenibilità nelle Costituzioni: la disciplina dell'ordinamento tedesco*, in *Nomos*, 1/2022, p. 1 ss. D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, *op. cit.*, p. 132 ha definito la scelta del legislatore tedesco di inserire tale disposizione come «particolarmente avanzata ed impegnativa» in quanto, essa «non limita la propria portata alla sola questione ambientale» essendo caratterizzata da una estensione che «sembra arrivare a comprendere, tra gli altri ambiti, il diritto alla salute nella sua più ampia dimensione, la tutela della genitorialità e del concepimento, nonché, verrebbe da dire, l'insieme delle posizioni giuridiche fondamentali intese come *naturalmente* correlate al bene stesso della vita».

²⁰⁴ Tale disposizione è stata il principale parametro utilizzato dal *Bundeverfassungsgericht* per valutare la legittimità costituzionale della legge tedesca sul clima (*Klimaschutzgesetz*) nella recente pronuncia del 24 marzo 2021 che ha deciso il caso noto come *Neubauer et al. vs. Germany*. Si tornerà più approfonditamente sul punto nel prossimo capitolo. Il testo costituzionale tradotto è reperibile al sito www.pul.it.

²⁰⁵ La traduzione italiana è reperibile al link www.fedlex.admin.ch.

future laddove dichiara che la Carta è stata adottata dai Cantoni «coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future»²⁰⁶. Guardando al corpo del testo costituzionale, invece, va menzionato l'art. 2, sulla base del quale la Confederazione «[p]romuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese» e «si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico». La sezione IV, inoltre, è dedicata ad *ambiente e pianificazione del territorio*. In questa sede, particolare rilevanza assume l'art. 73, il quale, espressamente rubricato *sviluppo sostenibile (Nachhaltigkeit)*, dispone che la Confederazione e i Cantoni «operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo»²⁰⁷.

Riferimenti espliciti sia al principio dello sviluppo sostenibile, sia alla responsabilità generazionale, sono contenute anche nella Costituzione portoghese del 1976, la quale, all'art. 66 prevede una serie di compiti specifici per lo Stato al fine assicurare il diritto ad un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente equilibrato («direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado»), nel quadro di uno sviluppo sostenibile («desenvolvimento sustentável»), quali la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, la promozione del territorio e la valorizzazione del paesaggio, la promozione dello sfruttamento razionale delle risorse naturali nel rispetto del principio di solidarietà tra generazioni («com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações»)²⁰⁸. Anche l'art. 81 elenca una serie di compiti spettanti allo Stato in ambito economico e sociale, tra cui l'incremento del benessere sociale ed economico e della

²⁰⁶ Al riguardo si v. E. BOERI, P. PETRILLI, *Il principio di precauzione. Funzioni preventiva e punitiva del risarcimento*, in G. VISENTINI, *Trattato della responsabilità contrattuale*, Vol. 3, CEDAM, Padova, 2009, p. 145, i quali hanno osservato che «il Preambolo della Costituzione federale [svizzera], si apre con il riferimento al principio jonasiano di responsabilità nell'uso delle risorse naturali per garantire la conservazione dell'ecosistema e per la salvaguardia delle condizioni di sopravvivenza delle generazioni future».

²⁰⁷ Richiami alla sostenibilità, in particolare nella sua accezione economico-finanziaria, sono rinvenibili anche all'art. 89, contenuto nella sezione VI, *energia e comunicazioni*: il comma 5, in particolare, sancisce che «[n]ella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica».

²⁰⁸ Al riguardo si v., recentemente, L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2/2022, p. 1080, il quale sostiene come nell'art. 66 citato sarebbe rinvenibile «un vero e proprio principio di solidarietà intergenerazionale».

qualità di vita delle persone, in special modo di quelle più svantaggiate, nel quadro di una strategia di sviluppo sostenibile²⁰⁹.

Ancora, significativa è l'enunciazione contenuta nel preambolo della Costituzione ungherese del 2011 «[w]e bear responsibility for our descendants; therefore we shall protect the living conditions of future generations by making prudent use of our material, intellectual and natural resources»²¹⁰, la quale richiama indirettamente il pilastro ambientale della sostenibilità, evidenziando il collegamento sussistente tra la responsabilità nei confronti delle future generazioni e l'esigenza di utilizzare prudentemente le risorse.

Da ultimo, deve segnalarsi come anche l'ordinamento italiano contempra il riferimento esplicito alle generazioni future. Con la legge costituzionale n. 1/2022, infatti, il legislatore costituzionale è intervenuto a modificare l'art. 9 della Costituzione inserendovi un terzo comma, a tenore del quale è compito della Repubblica tutelare «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». Tale disposizione, seppur in via indiretta, arricchisce i riferimenti alla sostenibilità presenti nella nostra Carta fondamentale andandosi ad affiancare alla previsione di cui all'art. 97 Cost. in tema di sostenibilità del debito pubblico²¹¹.

3.2. Il principio dello sviluppo sostenibile nelle costituzioni del *Global South*

Dagli anni '70 del secolo scorso, parallelamente all'affermazione, a livello internazionale, delle istanze ambientaliste e di sostenibilità, è andato affermandosi un fenomeno di «globalizzazione controegemonica» consistente in «un vasto insieme di network, iniziative, organizzazioni e movimenti che lottano contro gli esiti economici, politici e sociali della globalizzazione egemonica» del mondo occidentale attraverso la contestazione delle «concezioni dello sviluppo mondiale che la sorreggono» accompagnata dalla promozione dell'ideale secondo cui «le strutture e le pratiche

²⁰⁹ Più precisamente, la disposizione recita: «[i]ncumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e social: a) Promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável».

²¹⁰ La traduzione in lingua inglese della Costituzione ungherese è disponibile al sito www.constituteproject.org.

²¹¹ Si v. *supra*, nota 178.

egemoniche giuridiche e politiche possono essere sfidate da principi giuridici e politici alternativi»²¹².

Proprio in questo contesto si inseriscono i percorsi costituzionali di gran parte dei paesi appartenenti al Sud Globale. La loro caratteristica più comune è quella di aver avuto origine “dal basso”²¹³, ovvero sia attraverso processi di rivendicazione popolare tesi alla valorizzazione e alla promozione di forme di organizzazione sociale ed economica rispettose del *modus vivendi* delle comunità indigene, rimaste inascoltate per lungo tempo a causa degli schemi sociali e giuridici imposti dai paesi colonizzatori²¹⁴.

Il formante culturale, dunque, ha assunto un ruolo di centrale rilievo nei processi di costituzionalizzazione dei paesi appartenenti alla categoria del *Global South*, in quanto, andandosi a integrare direttamente con il formante giuridico-legale, ha rappresentato la «chiave di volta»²¹⁵ per gettare delle fondamenta nuove su cui costruire i rispettivi ordinamenti giuridici.

Proprio in ragione del recupero delle tradizioni indigene, che, come si avrà modo di analizzare più dettagliatamente, concepiscono uomo e natura all’interno di una più grande cosmovisione delle cose, organica e armonica, le Carte costituzionali di queste esperienze si presentano come permeate da numerosi e dettagliati riferimenti a principi di sostenibilità ambientale, oltre che da un forte sentimento di responsabilità

²¹² B. DE SOUSA SANTOS, *L’Fsm: politica e diritto cosmopolitici subalterni*, in *Filosofia e Questioni Pubbliche*, 3/2005, pp.176-177. In termini analoghi S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, 10/2014, p. 28, secondo la quale «[è] dagli anni Settanta che alcuni movimenti propongono concezioni diverse dello sviluppo mondiale e lottano per contrastare gli esiti economici, politici e sociali della globalizzazione». Anche in A. M. ELÍBIO JÚNIOR, C. SOCCIO DI MANNO DE ALMEIDA, *Epistemologie del Sud*, op. cit., p. 7 viene affermato che «gli studi postcoloniali devono conseguire lo scopo di ottenere l’implosione dei discorsi egemonici coloniali/occidentali che, soprattutto attraverso la retorica della modernità, considerano naturali le disuguaglianze fra paesi, classi, razze e popoli».

²¹³ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, op. cit., p. 113, sostiene che si tratta di un costituzionalismo «*bottom-up* (proveniente cioè dalle periferie meridionali del mondo)».

²¹⁴ Al riguardo, M. CARDUCCI, *Nomos, Ethnos e Kthonos nel processo: verso il tramonto del bilanciamento? Spunti dal dibattito latinoamericano*, in *federalimi.it*, 1/2014, p.3, sostiene che questi processi rappresentino prima di tutto «una rivendicazione di “decolonizzazione” della conoscenza e dell’ontologia rispetto alla “geopolitica” occidentale euro-nordamericana, dominante per secoli nelle strutture mentali, sociali e istituzionali del sub-continente».

²¹⁵ S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State?*, in S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Filodiritto, Bologna, 2013, p. 57.

intergenerazionale il cui scopo è quello di garantire «una vita piena e dignitosa, un'esistenza armonica [...] in equilibrio con la comunità e con la natura»²¹⁶.

3.2.1. L'esperienza dei paesi latino-americani. Il *buen vivir*

All'interno di questa descrizione assume anzitutto un ruolo di centrale importanza la recente esperienza del costituzionalismo andino dei paesi latino-americani. Anche conosciuto come *nuevo constitucionalismo*²¹⁷, «il suo fulcro risiede nella scommessa di un nuovo “contratto sociale”: non fra “cittadini” né fra individui; ma tra natura e persone, intesi come singoli, comunità, popoli, nazionalità»²¹⁸.

In questo contesto, di grande rilievo sono le costituzioni di Ecuador e Bolivia vigenti rispettivamente dal 20 ottobre 2008 e dal 7 febbraio 2009²¹⁹, le quali costituzionalizzano il concetto di *sumak kawsay* (in lingua quechua) e *suma qamaña* (in lingua aymara), *buen vivir* o *vivir bien* (in lingua castigliana) di derivazione indigena. Tali espressioni racchiudono il concetto di “vivere bene” da intendere, non come benessere economico, ma come una condizione armonica di «equilibrio fra ragione, sentimenti e istinti» da

²¹⁶ S. BALDIN, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*. Giappichelli, Torino, 2019, pp. 14-15, la quale aggiunge che tale impostazione è finalizzata alla «“etnicità ecologia”, ossia una identità che si basa su una comune cosmovisione del rapporto fra essere umani e natura». Parla di “etnicità ecologica” anche M. CARDUCCI, *Nomos, Ethnos e Kthonos*, *op. cit.*, p. 2, definendola come «quella identità che non si basa sulla lingua, la religione, il sangue o la tribù, ma su una comune cosmovisione del rapporto essere umano natura».

²¹⁷ Si v. M. CARDUCCI, *Epistemologia del Sud e costituzionalismo dell'alterità*, in *DPCE*, 2/2012, p. 319, il quale osserva che il costituzionalismo andino è “nuovo” «in quanto espressivo di un “nuovo modo” di intendere le Costituzioni in America Latina, quali prodotti finalmente autoctoni e non elitari di convivenza esclusiva, comprensivi anche delle tradizioni giuridiche “ctonie”». A tale ultimo riguardo ancora M. CARDUCCI, *Nomos, Ethnos e Kthonos*, *op. cit.*, p. 3, evidenzia che il costituzionalismo andino è espressione di una «tradizione giuridica diversa (quella “ctonia”), per certi versi alternativa alla tradizione giuridica occidentale euro-nordamericana alle sue visioni individualistiche della dialettica processuale: una tradizione che non è né religiosa né appunto etnica, bensì “naturalistica” e dunque utilizzabile anche da altre tradizioni giuridiche, senza imporre rinunce o negazioni identitarie, ma integrando il quadro di classificazioni della realtà». Sulla tradizione giuridica “ctonia” si v. H. P. GLENN, *Legal traditions of the world* (trad. it., *Tradizioni giuridiche nel mondo: la sostenibilità della differenza*, il Mulino, Bologna, 2011, Cap. III).

²¹⁸ M. CARDUCCI, *La Costituzione come “ecosistema” nel nuevo constitucionalismo delle Ande*, in S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del bienestar*, *op. cit.*, p. 11.

²¹⁹ Sul tema, si v., *ex multis.*, M. R. RIPOLLÉS SERRANO, *Nueva Constitución de la República del Ecuador. Estudio preliminar*, in *Revista De Las Cortes Generales*, 73/2008, p. 207 ss.; S. BALDIN, *I diritti della natura*, *op. cit.*, p. 25 ss.; S. BALDIN, M. ZAGO (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Filodiritto, Bologna, 2014, S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del bienestar*, *op. cit.*, E. A. IMPARATO, *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l'Ecuador e la Bolivia*, in *DPCE online*, 4/2019, p. 2455 ss.; M. BONO, *La natura come soggetto di diritto. L'approccio ecuadoriano*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale*, *op. cit.*, p. 91 ss.

perseguire «per vivere appieno l'esistenza»²²⁰. Infatti, il preambolo della Costituzione ecuadoriana sancisce che «[n]osotros y nosotros el pueblo soberano del Ecuador [...], celebrando la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos part y que es vital para nuestra existencia [...] decidemos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el *sumak kawsay*». Analogamente, il preambolo della Costituzione della Bolivia manifesta la volontà del popolo boliviano di costruire «[u]n Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien».

Anche nel corpo delle Carte, come premesso, i riferimenti a questi concetti sono molteplici e frequentemente collegati al principio dello sviluppo sostenibile. Anzitutto, infatti, l'art. 3, comma 5, della Costituzione dell'Ecuador sancisce espressamente tra i doveri fondamentali («primordiales») dello Stato quello di «planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir». In secondo luogo, invece, l'art. 10 riconosce la natura come vero e proprio soggetto giuridicamente rilevante²²¹ attribuendole, agli artt. 71-74, una serie di diritti (*derechos de la naturaleza*), tra cui quello al rispetto della sua esistenza, al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali e quello a ricevere interventi di riparazione. L'art. 395, poi, richiama espressamente anche la responsabilità intergenerazionale, affidando allo Stato il dovere di garantire un «modelo sustentable de desarrollo» equilibrato dal punto di vista ambientale e rispettoso della diversità culturale, oltre che idoneo a preservare la biodiversità e la capacità di rigenerazione degli ecosistemi e ad assicurare «la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras».

Anche l'art 9 della Costituzione boliviana sancisce una serie di *fines y funciones esenciales del Estado* tra cui, al n. 6, quello di promuovere e garantire un uso responsabile

²²⁰ Così S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 143/2015, pp.485-486, la quale precisa che «[l]etteralmente l'espressione *suma qamaña* indica anima buona o vita degna, mentre *sumak kawsay* si traduce con esistenza bella».

²²¹ Così recita l'art. 10 della Costituzione ecuadoriana: «[l]as personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución». Il testo integrale della Costituzione è reperibile su *federalismi.it*, al seguente link www.federalismi.it/Ecuador.

e pianificato delle risorse, nonché la conservazione dell'ambiente, «para el bienestar de las generaciones actuales y futuras». Sempre in tema ambientale, invece, l'art. 33 proclama il *derecho al medio ambiente*, stabilendo che ciascuna persona ha diritto ad un ambiente sano, protetto ed equilibrato, il cui esercizio deve garantire «a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente». Con riguardo, invece, agli espressi richiami alla sostenibilità, l'art. 108 prevede tra i *deberes de las bolivianas y los bolivianos*, quello di «proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones», mentre l'art. 342 prevede come dovere del «Estado y de la población» quello di «conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente». Ancora, con particolare riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria, l'art. 309 sancisce che il modello economico boliviano è pluralistico e «orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos», e si ispira ai «principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia»²²².

Nel quadro sud-americano, poi, rivestono un ruolo di rilievo anche le costituzioni di Colombia, Brasile e Guyana. L'art. 80 della prima, infatti, richiama il principio dello sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale, stabilendo che lo Stato deve pianificare la gestione e l'uso delle risorse naturali «para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución»²²³.

All'interno della Costituzione brasiliana, invece, rilevante è l'art. 225, il quale dispone che tutti hanno diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato. Quest'ultimo, in particolare, viene espressamente qualificato come «bem de uso comum» per la popolazione ed essenziale per una sana qualità della vita, che impone ai pubblici poteri e alla comunità il dovere di difenderlo e preservarlo «para as presentes e futuras gerações».

²²² Per tutti gli ulteriori e numerosi richiami al principio dello sviluppo sostenibile e di responsabilità intergenerazionale contenuti nella Costituzione boliviana si rinvia alla tabella in calce a T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, op. cit.

²²³ Nella costituzione colombiana, inoltre, il principio dello sviluppo sostenibile è richiamato anche nella sua dimensione economico-finanziaria: l'art. 48, infatti, codifica il dovere dello Stato di garantire «la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional».

Da ultimo, nella Costituzione della Guyana, l'art. 36 richiama il concetto di sostenibilità ambientale attraverso il riferimento alla responsabilità intergenerazionale, prevedendo che lo Stato debba adottare tutte le misure appropriate per conservare l'ambiente, le sue risorse idriche, minerarie, la sua fauna e flora, nell'interesse delle generazioni presenti e future²²⁴.

3.2.2. L'esperienza sudafricana. L'*ubuntu*

Un approccio fondato sulla cosmovisione dell'esistenza caratterizza anche il Sud Africa, ed è racchiuso nel concetto di *ubuntu*²²⁵. Come il *buen vivir* latino-americano, anche l'*ubuntu* è un ideale che trova la propria origine nella cultura delle comunità indigene e, in particolare, in quella africana *zulu*. Non possiede una traduzione univoca, ma deve essere inteso come un concetto etico e filosofico, prima che giuridico, che concepisce l'individuo come «inserito all'interno di una rete di relazioni per lui costitutive tanto quanto la sua corporeità» da cui discendono «veri e propri obblighi morali reciproci, passaggi necessari nel percorso verso il pieno compimento di ciascuna persona, sicché il singolo non è sacrificato al gruppo, ma è portato a sviluppare contemporaneamente le due dimensioni del sé»²²⁶.

Emerge allora che il concetto di *ubuntu*, così come descritto, risulta permeato da valori di gentilezza, compassione, solidarietà, generosità, i quali confluiscono in un complessivo senso di appartenenza alla comunità, da intendersi sia come comunità locale di riferimento, sia come comunità nazionale, sia come umanità nel suo intero complesso²²⁷. È proprio a partire da questo ideale che, conseguentemente, si sviluppa un forte sentimento di riconoscenza per gli avi e, soprattutto, di responsabilità verso le generazioni

²²⁴ L'art. 36, precisamente, dispone che, «[i]n the interests of the present and future generations, the State will protect and make rational use of its land, mineral and water resources, as well as its fauna and flora, and will take all appropriate measures to conserve and improve the environment». Il testo integrale della Costituzione è reperibile su *federalismi.it*, al seguente link www.federalismi.it/Guyana.

²²⁵ Sul tema si v. D. CORNELL, *uBuntu, Pluralism and the Responsibility of Legal Academics to the New South Africa*, in *Law Critique*, 1/2009, p. 43 ss., D. CORNELL, N. MUVANGUA (eds.), *uBuntu and the Law: African Ideals and Postapartheid Jurisprudence*, Fordham University Press, New York, 2012, S. BAGNI, *Dal Welfare State, op. cit.*, p. 41 ss., in particolare il paragrafo n. 4 intitolato *Ubuntu nell'ordinamento costituzionale sudafricano*, più recentemente K. TOPIDI, *Ubuntu as a Normative Value in the New Environmental Word Order*, in D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds.), *Environmental constitutionalism in the Anthropocene, op. cit.*, p. 49 ss.

²²⁶ S. BAGNI, *Dal Welfare State, op. cit.*, p. 42.

²²⁷ *Ibid.*, p. 43. K. TOPIDI, *Ubuntu as a Normative Value, op. cit.*, p. 49 afferma che «[u]buntu represents the African concept of *humanness*. It reflects the importance of community, solidarity and sharing»,

future, in quanto, secondo l'*ubuntu*, «una persona è una persona anche grazie o attraverso altre persone», ciò che, più semplicemente, viene riassunto nell'espressione «I am because you are»²²⁸.

L'*ubuntu* ha assunto un ruolo fondamentale nel passaggio dall'*apartheid* alla democrazia, guidando il processo costituente conclusosi nel 1996²²⁹ e, nonostante non trovi esplicita menzione, è uno dei principali criteri che ispirano la Carta costituzionale del Sud Africa in vigore dal febbraio 1997²³⁰. Frequenti, infatti, sono i riferimenti alle generazioni future e al principio dello sviluppo sostenibile. L'art. 23, lett. *b*, ad esempio, in tema di ambiente, sancisce il diritto di ciascuno a un «environment protected, for the benefit of present and future generations» da tutelare attraverso misure legislative che garantiscano «[an] ecologically sustainable development and use of natural resources». L'art. 152, prescrive gli obiettivi cui devono tendere i governi locali, tra i quali rientra anche quello di garantire «the provision of services to communities in a sustainable manner». L'art. 224 stabilisce, invece, che lo scopo primario della *South African Reserve Bank* è quello di proteggere «the value of the currency in the interest of balanced and sustainable economic growth in the Republic»²³¹.

²²⁸ *Ibid.*, p. 42, nota 69, ove viene riportata anche l'espressione zulu che identifica tale concetto, ovverosia, «umuntu ngumuntu ngabantu». Nel corpo del testo, l'A. si concentra ulteriormente sul tenore dell'*ubuntu*, spiegando la differenza di significato che assume il concetto di «obbligazione» nella tradizione occidentale e in quella sudafricana. Al riguardo, osserva che, mentre nel contesto giuridico occidentale, tale termine «assume un valore “economico”, legato a una controprestazione di egual valore, nel contesto africano esprime il modo in cui ogni individuo è legato a un altro in quanto essere umano». L'origine zulu del concetto di Ubuntu è ripresa e spiegata anche da K. TOPIDI, *Ubuntu as a Normative Value*, *op. cit.*, p. 51, laddove precisa che «[t]he core dimension of Ubuntu focuses on the interdependence of human beings by stating that “a person is a person because of others” (*umuntu ngumuntu ngabantu*). Form such a view to the world follows that the concept is normatively deisigned to cultivate trusting, caring and sustainable communities».

²²⁹ Sul tema del processo costituente si v. A. LOLLINI, *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione*, il Mulino, Bologna, 2005.

²³⁰ Nonostante l'assenza di riferimenti espliciti in Costituzione, il concetto di *ubuntu* ha subito una notevole elaborazione giuridica attraverso il *case law* sudafricano. Al riguardo, si rinvia a D. CORNELL, N. MUVANGUA (eds.), *uBuntu and the Law*, *op. cit.*, p. 31 ss.

²³¹ Approccio analogo a quello del Sud Africa contraddistingue anche altri ordinamenti del continente africano, nelle cui costituzioni è altrettanto possibile rinvenire richiami alla tutela verso le generazioni future e al principio dello sviluppo sostenibile. Così, ad esempio, l'art. 95 della Costituzione namibiana, alla lett. *l*, stabilisce che lo Stato debba promuovere attivamente il benessere delle persone attraverso l'adozione di politiche volte, tra le altre cose, a conservare gli ecosistemi, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica della Namibia e l'utilizzo di risorse biologiche naturali su una base sostenibile a vantaggio di tutti i namibiani, presenti e futuri. Il preambolo della Costituzione del Madagascar, invece, riconosce l'importanza della ricchezza della fauna e della flora e delle risorse minerarie del territorio e la necessità di preservare «for the future generations». Ancora, l'art. 117, comma 2, della Costituzione del Mozambico, prescrive che lo Stato deve adottare una serie di misure finalizzate a garantire «the right to the environment within the framework of sustainable development» e «the rights of future generations».

3.2.3. L'esperienza butanese. Il *gross national happiness*

Nel continente asiatico, una esperienza certamente significativa è quella del Buthan.

Tale ordinamento si è dotato della prima Carta costituzionale nel 2008, a compimento del processo che ha guidato il passaggio dal regime monarchico assolutistico a quello monarchico parlamentare. A differenza delle esperienze sinora analizzate, tuttavia, il processo di democratizzazione del Buthan non è venuto “dal basso”, ma “dall’alto”, per volontà della stessa monarchia, la quale nel 2001 ha istituito una commissione *ad hoc* col compito di elaborare un progetto di costituzione²³².

Nel testo adottato il 18 luglio 2008 ad esito del processo costituente, tutt’ora vigente, è stato inserito un concetto chiave, ovverosia quello di *gross national happiness* (GNH), il quale può essere tradotto come “felicità interna lorda”. L’espressione è stata coniata per la prima volta dal monarca Jigme Singye Wangchuck, il quale, nei primi anni ’70 del secolo scorso, affermò che «Gross National Happiness is more important than Gross Domestic Product», e dichiarò il suo impegno a perseguire l’obiettivo di creare «an enlightened society in which happiness and well being of all people and sentient beings is the ultimate purpose of governance»²³³.

Attualmente, esso trova menzione, anzitutto, nel preambolo della Costituzione, il quale proclama che la popolazione si impegna a rafforzare «[...] the unity, happiness and well-being of the people for all time». L’art. 9, invece, tra i *Principles of State Policy*, al comma 2, prevede espressamente che «[t]he State shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of Gross National Happiness», mentre l’art. 20, disciplinando il potere esecutivo, dispone che «[t]he Government shall protect and strengthen the sovereignty of the Kingdom, provide good governance, and ensure peace, security, well-being and happiness of the people».

²³² Come evidenziato da A. SINPENG, *Democracy from Above: Regime Transition in the Kingdom of Bhutan*, in *Journal of Bhutan Studies*, vol. 17/2007, p. 37, «[t]he political transformation in Bhutan was a clear case of voluntarism – a situation whereby the leader, in this case the King, decided to give up his power irrespective of his social, economic or political position. In fact the country was stable and prospering, facing no immediate political threat both from the domestic and the international realm». L’A., poi, spiega che il sovrano Jigme Singye Wangchuck, nel 2006, dopo aver abdicato in favore del figlio, ha chiarito che «democracy was not necessarily Buthan’s goal, but a part of good govrnance and a key pillar of the King’s ultimate objective [...]. In order for the country to achieve “collective happiness”, its citizen must become empowered, in the King’s view».

²³³ T. WANGMO, J. VALK, *Under the Influence of Buddhism: The Psychological Wellbeing Indicators of GNH*, in *Journal of Bhutan Studies*, vol. 26/2012, p. 53.

Il *gross national happiness* rappresenta, oggi, il principale criterio ispiratore dell'ideale di sviluppo del Bhutan, ed ha assunto il ruolo di indicatore di riferimento per valutarne l'andamento²³⁴. Esso si inserisce a pieno titolo all'interno di un paradigma di sviluppo sostenibile in quanto mira a massimizzare il benessere e ridurre al minimo la sofferenza, bilanciando le esigenze economiche con quelle spirituali ed emotive, mantenendo sempre lo sguardo al futuro. Attraverso il GNH, infatti, il progresso della società viene valutato non solo tenendo conto di parametri economici, ma anche sociali e ambientali, che prendono in considerazione «i bisogni dell'uomo in maniera olistica, includendo anche aspetti emozionali e culturali»²³⁵.

Questo «approccio umanistico all'economia»²³⁶ discende, a ben vedere, dalla tradizione buddhista²³⁷ che permea la cultura butanese, la quale proclama l'armonia fra l'essere umano e l'ambiente naturale e, più in generale, l'interdipendenza di tutte le cose nel cosmo. Secondo questo principio, in senso analogo alla filosofia del *buen vivir* e dell'*ubuntu*, nulla esiste isolatamente, dipendendo da, e allo stesso tempo, influenzando qualcos'altro²³⁸.

²³⁴ Al riguardo si v. *ibid.*, i quali affermano che «Gross National Happiness (GNH) is the central development philosophy of Bhutan (Planning Commission 1999). This unique philosophy aims at maximising well-being and minimising suffering by balancing economic needs with spiritual and emotional need».

²³⁵ S. BAGNI, *Dal Welfare State*, *op. cit.*, p. 51. Al riguardo si v., altresì, N. I. J. HOELLERER, *The Use of Qualitative and Ethnographic Research to Enhance the Measurement and Operationalisation of Gross National Happiness*, in *Journal of Bhutan Studies*, vol. 23/2010, p. 29, laddove osserva che «GNH is closely connected to sustainable development [...]. Sustainable development has a holistic “triple-bottom-line” whereby a balance between economic growth, socio-cultural equity, cultural preservation as well as environmental management and protection is emphasised».

²³⁶ L'espressione è da riferire a N. I. J. HOELLERER, *The Use of Qualitative and Ethnographic Research*, *op. cit.*, p. 29.

²³⁷ Per un approfondimento sulla cultura buddhista e i suoi rapporti con il costituzionalismo ambientale si v. E. BUONO, *The Noble Eightfold Path in the Anthropocene. Buddhist Perspectives on Environmental Constitutionalism*, in D. AMIRANTE, S. BAGNI (eds.), *Environmental constitutionalism in the Anthropocene*, *op. cit.*, p. 104 ss.

²³⁸ Significativo, in proposito, è quanto osservato da N. I. J. HOELLERER, *The Use of Qualitative and Ethnographic Research*, *op. cit.*, p. 37: «Mahayana Buddhism is deeply embedded in all aspects of Bhutanese society and thus, in GNH. The basic doctrine of Mahayana Buddhism is sunyata – the interdependence of all things in the cosmos. According to this principle, nothing exists independently from each other, but everything influences and depends on each other». Peraltro, come rilevato da S. BAGNI, *Dal Welfare State*, *op. cit.*, pp. 51-52, il fatto che il concetto di GNH «sia intimamente legato con l'eredità culturale tradizionale buthanese [...] ha fatto ritenere la comparazione con l'esperienza ecuadoriana possibile e proficua», ciò che è fortificato dal fatto che «il Buthan è da sempre uno stato “isolato” nel panorama internazionale, e ha subito limitate ingerenze e contaminazioni da parte della cultura occidentale, per cui l'elaborazione dell'attuazione sul piano politico di un programma come quello della “felicità interna lorda” può essere senz'altro considerato come espressione originale di tradizioni e diritto ctonie, e non mera importazione di concetti stranieri».

La centralità della filosofia buddhista nella società butanese è evincibile direttamente dal testo costituzionale, il quale, all'art. 3 esplicita che «[b]uddhism is the spiritual heritage of Bhutan, which promotes the principles and values of peace, non-violence, compassion and tolerance» e al comma 20 del già citato art. 9, sancisce che lo Stato si adopererà per creare le condizioni che garantiscano «the true and sustainable development of a good and compassionate society rooted in Buddhist ethos and universal human values».

3.3. Uomo e natura: per tendere allo sviluppo sostenibile è necessario un “ritorno alle origini”?

L'analisi sino a questo momento svolta mette in evidenza come il principio dello sviluppo sostenibile e la preoccupazione per la tutela delle generazioni future sia effettivamente divenuto un tema di rilievo nei singoli ordinamenti giuridici tanto da trovare frequente riconoscimento nei testi costituzionali, specialmente nel campo ambientale ed economico-finanziario.

Alla luce di ciò, appare allora necessario svolgere un duplice ordine di considerazioni.

La prima afferisce all'efficacia delle disposizioni vagliate ed enucleate nei testi costituzionali, per la quale, attenendo a questioni relative a caratteristiche delle disposizioni costituzionali in quanto tali, è possibile fornire una risposta analoga, tanto con riferimento agli ordinamenti appartenenti alla categoria del *Global North*, tanto per quelli appartenenti alla categoria del *Global South*.

In questo senso, pare potersi affermare che, in via generale, il riconoscimento costituzionale del principio dello sviluppo sostenibile e della responsabilità verso le generazioni future sia avvenuto prevalentemente attraverso il ricorso a norme programmatiche che, come tali, individuano principalmente scopi e obiettivi (i c.d. *staatsziel*, per utilizzare il termine di riferimento tedesco), cui l'ordinamento nel suo complesso deve tendere²³⁹. Ciò, però, non significa che tali norme siano prive di

²³⁹ In questo senso va l'osservazione di D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, op. cit., p. 119, il quale sostiene che «ciò che sembra in ogni caso accomunare le molteplici previsioni adottate alle diverse latitudini costituzionali è la loro natura essenzialmente *programmatica*», ed aggiunge che «l'insieme degli approcci costituzionali [...] è principalmente caratterizzato [...] dalla definizione di norme “di scopo”». T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, op. cit., p. 52 rileva che «a partire dal secondo dopoguerra la vocazione al futuro delle costituzioni è ulteriormente enfatizzata dalla presenza di norme programmatiche». Negli stessi termini anche R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, op. cit., p. 122, il quale afferma che le disposizioni costituzionali in tema di sostenibilità e generazioni future «indirizzandosi in particolare allo Stato e ai suoi

contenuto precettivo. Esse, infatti, a ben vedere, sono dotate di una forza peculiare finalizzata a orientare l'azione delle istituzioni e, in particolare, del legislatore verso una determinata direzione, oltre a fornire un criterio per l'interpretazione delle norme e arricchirne, dunque, il contenuto.

In altre parole, pertanto, a prescindere dalle singole esperienze costituzionali e dai regimi politici vigenti, le enunciazioni vagliate hanno l'effetto di informare l'ordinamento giuridico dotandolo di «una ulteriore finalità generale»²⁴⁰ e, nonostante l'ampio margine discrezionale lasciato ai pubblici poteri nell'attuazione dei programmi, esse potranno comunque spiegare una forza precettiva in qualità di «vincoli negativi»²⁴¹, nel senso di poter astrattamente rendere invalida una previsione adottata in contrapposizione al programma costituzionale²⁴². Come si vedrà più approfonditamente nel capitolo successivo, infatti, negli ultimi anni si sta assistendo ad una loro valorizzazione nel senso appena descritto: sono sempre più numerosi i contenziosi attivati, sia innanzi ad organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, sia innanzi a Corti supreme e costituzionali, al fine di impegnare le istituzioni e, in particolare, il legislatore, all'adozione di programmi adeguati al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e ad evitare che le scelte del tempo presente possano avere ripercussioni irreversibili sulle generazioni future.

La seconda considerazione, invece, attiene alla differente concezione che caratterizza l'approccio allo sviluppo negli ordinamenti del Sud e in quelli del Nord.

Come si è avuto modo di osservare precedentemente, infatti, i processi di democratizzazione degli ordinamenti appartenenti al Sud Globale presi ad esempio, in

organi, pongono obiettivi da raggiungere o scopi da perseguire». Anche G. CORDINI, *Tutela dell'ambiente e sostenibilità nella comparazione degli ordinamenti costituzionali*, in *L'Italia forestale e montana*, 1/2012, p. 9, facendo riferimento in particolare alle esperienze latino-americane, osserva che i costituenti di tali ordinamenti «hanno accolto con favore il principio dello sviluppo sostenibile come orientamento che deve indirizzare tanto i legislatori quanto i governi».

²⁴⁰ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, *op. cit.*, p. 119.

²⁴¹ A. PISANESCHI, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 43. Negli stessi termini anche A. D'ATENA, *Lezioni di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 29.

²⁴² In proposito, infatti, è doveroso ricordare l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 1/1956, laddove ha chiarito che «la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere bensì determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull'intera legislazione».

particolare quelli del Sud America e dell’Africa, si sono sviluppati a seguito di lunghi periodi di colonizzazione. Proprio il «passato di discriminazione»²⁴³ che ha caratterizzato i territori in questione rappresenta la ragione principale che ha condotto ad una riscoperta delle tradizioni delle comunità autoctone, le quali, integrandosi con il formante giudico, hanno permesso di fondare gli ordinamenti su valori del tutto nuovi e, soprattutto, completamente antitetici rispetto al passato. Valori comunitari e di solidarietà volti a garantire l’equilibrio e l’armonia dell’individuo, oltre che tra i membri della società, e tra i membri della società e la natura²⁴⁴. Valori promotori di una cosmovisione che, come nell’epoca preindustriale, concepisce l’uomo e la natura inseriti all’interno di un unico complesso di cose, organico e armonico, in cui gli elementi che lo compongono sono legati da rapporti di dipendenza reciproca e all’interno del quale, dunque, nessuno riveste una posizione di supremazia rispetto all’altro. Medesima considerazione vale anche per l’ordinamento buthanese, il cui processo costituente, come visto, seppur non abbia rappresentato il prodotto di movimenti popolari, è stato comunque contraddistinto dall’influenza della filosofia buddhista, anch’essa promotrice di valori riconducibili ad una concezione olistica della natura delle cose.

In questo quadro, dunque, il progresso economico e l’incremento della ricchezza assumono un ruolo marginale, essendo invece di centrale importanza l’esistenza di regole giuridiche che riconoscano i valori predetti e che promuovano l’equilibrio e l’armonia tra gli uomini e tra gli uomini e la natura. Proprio questa concezione spiega il riconoscimento della natura come soggetto giuridicamente rilevante, l’elaborazione di principi che valorizzano la dimensione comunitaria e promuovono i diritti collettivi, la definizione di parametri, ulteriori rispetto a quelli meramente economici, volti a valutare il benessere sociale, spirituale e ambientale, la concreta preoccupazione per le sorti delle generazioni future²⁴⁵.

²⁴³ S. BAGNI, *Dal Welfare State, op. cit.*, p. 57

²⁴⁴ *Ibid.*, pp. 19-20, spiega che queste forme di democratizzazione rappresentano un tentativo di realizzare un «processo di superamento del *Welfare State*, non in senso regressivo, di smantellamento delle garanzie dei diritti sociali, bensì in senso progressivo, ovvero verso una forma di Stato maggiormente inclusiva di tutte le componenti della comunità statale e solidalmente rispondente ai bisogni umani dei suoi membri» che ella chiama «*Caring State*, ossia Stato che si prende cura, dove il pubblico si prende cura del privato, i singoli si prendono cura gli uni degli altri ed entrambi si prendono cura dell’ambiente in cui vivono».

²⁴⁵ In proposito si v. G. CORDINI, *Tutela dell’ambiente e sostenibilità, op. cit.*, p. 9, il quale ha osservato che «[i]n molti Stati sudamericani, asiatici e africani i principi ambientali sono stati quasi sempre costituzionalizzati con maggiore dettaglio e sono stati collegati con migliore consapevolezza all’idea dello “sviluppo sostenibile” in quanto la stessa può trovare legittimazione e fondamento nella tradizione storica di questi Paesi».

Appare evidente, allora, come una simile concezione metta completamente in discussione quel paradigma antropocentrico ed individualista²⁴⁶ – di cui si è detto nel primo capitolo – affermatosi gradualmente a partire dalla rivoluzione scientifica del XVI secolo, che, oltre a radicarsi nel tessuto culturale di gran parte dei paesi del Nord, in particolare quelli appartenenti all’area geografica occidentale, ne ha fortemente influenzato i processi di costituzionalizzazione.

I paesi del Sud Globale, dunque, rivalutando e centralizzando il rapporto uomo-natura, propongono una alternativa al modello di sviluppo (sostenibile), così come concepito nei paesi del Nord, laddove risulta ancora fortemente legato al principio individualista e ad una ideologia di progresso che fa corrispondere «un maggior consumo a una maggior felicità»²⁴⁷. Un modello di sviluppo che, ancora, si snoda su orizzonti temporali brevi e che, come tale, continua a scontrarsi con le sempre più preoccupanti problematiche legate, soprattutto, al degrado ambientale e ai cambiamenti climatici.

Il fatto che le esperienze del Sud siano osservate e studiate con attenzione, da un lato conferma questa “crisi” del modello di sviluppo del Nord e, in particolare, quello della *western legal tradition*; dall’altro, affinché possa essere perseguito efficacemente uno sviluppo che possa dirsi sostenibile, appalesa la possibilità di dover ripensare concretamente la posizione dell’uomo nel suo rapporto con la natura, anche rivalorizzando quel paradigma ecocentrico che, seppur in tempi tecnologici differenti, caratterizzava la società nell’epoca preindustriale e che, come visto, possiede non pochi tratti comuni con i paradigmi che ispirano gli ordinamenti del *Global South*.

²⁴⁶ Al riguardo, incisiva è l’osservazione di S. BAGNI, *Dal Welfare State*, *op. cit.*, p. 43, la quale, raffrontando le tradizioni latino-americana ed africana con quella occidentale spiega efficacemente che, per le prime, quello che conta è la relazione tra soggetti: “el individuo como tal no es ‘nada’ (un ‘no ente’), e salgo totalmente perdido, si no se halla dentro de una red de múltiples relaciones”»; invece, «la *weltanschauung* del mondo occidentale, che domina anche il quadro internazionale delle convenzioni sui diritti, ha sempre avuto l’individuo al centro, con il principio pluralista come *uno* dei possibili luoghi e strumenti per la sua realizzazione personale».

²⁴⁷ A. GORE, *The Future* (trad. it., *Il mondo che vive*, saggi Rizzoli, Milano, 2013, p. 210), secondo cui tale felicità rappresenta «naturalmente una falsa promessa».

Capitolo III

IL CONTENZIOSO CLIMATICO E AMBIENTALE DEL NORD E SUD GLOBALE

LA GIUSTIZIABILITÀ DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO COMPARATO

SOMMARIO: Introduzione – 1. Alla base del problema: l'inerzia dei decisori politici – 2. Lo sviluppo sostenibile nel contenzioso climatico del *Global North* tra *duty of care*, *public trust doctrine* e *public interest litigation* – 2.1. Il contenzioso climatico in Europa: l'elaborazione del *duty of care* statale – 2.1.1. Il caso *Urgenda* – 2.1.2. L'*affaire du siècle* – 2.1.3. *Neubauer et al. v. Germany* – 2.1.4. Il ruolo della sostenibilità nelle motivazioni delle Corti – 2.2. Il contenzioso climatico negli Stati Uniti e la dottrina del *public trust* – 2.2.1. *Robinson Township v. Commonwealth of Pennsylvania* – 2.2.2. *Juliana v. United States* – 2.2.3. La *public trust doctrine*: lo Stato come affidatario delle risorse naturali – 2.3. Strumenti e tecniche processuali. Il contenzioso climatico quale particolare declinazione della *public interest litigation* – 2.4. Problemi di *locus standi* nel contenzioso climatico sovranazionale. I criteri *Plaumann* e il caso *Carvalho* – 2.4.1. Una nuova lettura dei canoni di accesso alla giurisprudenza per la tutela dell'ambiente. Il caso *Deutsche Umwelthilfe eV vs. Bundesrepublik Deutschland* – 2.5. Quale sorte per il contenzioso climatico innanzi alla Corte EDU? – 3. Lo sviluppo sostenibile nel contenzioso ambientale del *Global South* – 3.1. Il caso ecuadoriano *Río Vilcabamba* – 3.2. Il caso colombiano *Río Atrato* – 3.3. I casi indiani *Lalit Miglani v. State of Uttarakhand and others* e *Narayan Dutt Bhatt v. Union Of India And Others* – 4. Considerazioni conclusive

INTRODUZIONE

Come accennato in conclusione del capitolo precedente, nonostante l'incremento, nelle carte costituzionali, di riferimenti al principio dello sviluppo sostenibile e alla tutela delle generazioni future, l'attività dei decisori politici ancora arranca nella predisposizione di misure che tengano in adeguata considerazione la dimensione futura.

In ragione di tale inerzia, negli ultimi tempi sono proliferati i contenziosi, sia innanzi ad organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, sia innanzi a corti supreme e costituzionali, finalizzati proprio a ottenere provvedimenti in grado di obbligare le istituzioni competenti ad attivarsi positivamente nel rispetto di quanto sancito dai testi costituzionali e, altresì, dagli accordi internazionali.

Pertanto, dopo aver fatto luce sui principali fattori che rendono difficoltoso, per i decisori politici, inserire nelle loro agende programmi che tengano realmente in considerazione la sostenibilità e le generazioni future, si procederà all'analisi dei più significativi contenziosi intervenuti prevalentemente in ambito ambientale e climatico,

mantenendo, a tale scopo, il metodo di comparazione che pone a confronto ordinamenti del *Global North* e ordinamenti del *Global South*.

Ciò si rende necessario per comprendere – anche alla luce delle diverse radici storico-culturali sussistenti tra le due categorie, evidenziate nel capitolo precedente – quale effettiva rilevanza il principio dello sviluppo sostenibile e la questione intergenerazionale stiano assumendo nelle sedi giurisdizionali, tenendo presente sin da ora che un determinato esito, piuttosto che un altro, è inevitabilmente condizionato dalla predisposizione di strumenti processuali che permettano di portare innanzi alle corti interessi dotati, come si vedrà meglio *infra*, di una natura peculiare.

1. Alla base del problema: l'inerzia dei decisori politici

Come evincibile da quanto sino ad ora si è avuto modo di approfondire, il futuro è sempre più attuale e quella della sostenibilità, che richiede di modulare le scelte attuali anche sulla base degli effetti che queste possono produrre sulla posterità, è divenuta una questione urgente per tutti gli ordinamenti giuridici contemporanei.

Tuttavia, la diffusa consapevolezza delle problematiche sottese all'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile non trova ancora piena corrispondenza nella decisione politica, la quale pare muoversi sulla base di un certo «presentismo»²⁴⁸ o «breve-terminismo»²⁴⁹ che si sostanzia in un forte squilibrio a favore delle generazioni presenti rispetto a quelle future.

I fattori che incidono su tale squilibrio sono differenti.

Anzitutto, un ruolo di sicuro rilievo è attribuito al fatto che l'essere umano, per sua natura, tende a desiderare qualcosa di cui può avere percezione tangibile, il che determina una preferenza per ciò che è vicino nel tempo, rispetto a ciò che è lontano²⁵⁰. Il futuro, infatti, soprattutto quello più remoto, sfugge al controllo di chi vive il presente, generando

²⁴⁸ Il termine è da attribuire a D. THOMPSON, *Representing future generations: political presentism and democratic trusteeship*, in *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 13/2010, p. 17 ss. L'A. in particolare, a p. 18, afferma che «[the] characteristics of democracy lead to what I call its presentism – a bias in the laws in favor of present over future generations».

²⁴⁹ In questi termini si esprime A. GORE, *The Future* (trad. it., *Il mondo che vive*, saggi Rizzoli, Milano, 2013, p. 29), il quale, in proposito, aggiunge che «[l]e decisioni a breve termine predominano tanto nel mondo degli affari quanto in quello della politica». G. ZAGREBELSKY, *Diritto allo specchio*, Einaudi, Torino, 2018, p. 112, in termini piuttosto decisi afferma che la carenza di interesse per il futuro è l'effetto di una «miopia della democrazia [...] nei momenti in cui occorrerebbe la virtù della presbiopia».

²⁵⁰ Al riguardo si v. D. THOMPSON, *Representing future generations*, *op. cit.*, p. 18: «there is the natural human tendency to prefer the immediate to the distant, both in what one fears and what one desires. The tendency shows itself in politics as in ordinary life».

incertezza ed insicurezza. Nell'era dell'Antropocene, peraltro, la concentrazione dell'essere umano sull'oggi viene amplificata da quell'ideale capitalista, consumista e competitivo che, come visto nel primo capitolo, esalta l'accumulo di ricchezza, la crescita economica veloce, e ricerca «l'appagamento immediato del desiderio»²⁵¹.

Questi elementi, oramai fortemente radicati nella società contemporanea, si riflettono giocoforza anche sull'attività dei decisori, i quali risultano quindi stimolati all'adozione di politiche di breve orizzonte e finalizzate a soddisfare l'esigenza di ricavare *oggi* una gratificazione²⁵².

Tali fattori influenzano le scelte politiche dall'esterno, ma, a ben guardare, se ne possono individuare altri che, invece, incidono, per così dire, dall'interno.

La vita delle istituzioni democratiche, infatti, e in particolare di quelle che intervengono nella definizione dell'indirizzo di governo, è regolata da meccanismi che, per loro natura, limitano la decisione politica nella definizione di *sustainable programs* che prendano concretamente in considerazione la questione intergenerazionale.

A ben vedere, le dinamiche della democrazia elettorale, che si pongono alla base del circuito della decisione politica, sono intrinsecamente caratterizzate da limiti temporali. I governanti, infatti, esercitano le loro funzioni per un periodo di tempo circoscritto a quella che è la durata del loro mandato, soggiacendo, comunque, alle oscillazioni delle maggioranze e senza avere la certezza di essere poi riconfermati ad esito delle successive elezioni.

Essi, di conseguenza, sono costantemente spinti a ricercare dall'elettore un «consenso a breve termine»²⁵³ al quale dover offrire riscontro attraverso la produzione di risultati

²⁵¹ F. CIARAMELLI, *Responsabilità per le generazioni future: la funzione del diritto*, in F. CIARAMELLI, F. G. MENGA (a cura di), *La Responsabilità verso le generazioni future: una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 27. In proposito si v. anche A. GORE, *The Future*, op. cit., p. 386. L'A. evidenzia che, oggi, «il nostro modo di pensare – sia a livello individuale sia collettivo – è dominato da orizzonti a breve a termine».

²⁵² D. THOMPSON, *Representing future generations*, op. cit., p. 18, osserva che «[p]olitical leaders, like ordinary people, are not naturally inclined to defer gratification». Efficace, sul punto, è quanto affermato da M. IMBELLONE, K. LAFFUSA, *Il carattere inter-generazionale del "diritto all'ambiente": un paradigma di solidarietà e responsabilità pro futuro*, in *DPCE Online*, vol. 58, SP2/2023, p. 504: «la difficoltà del mondo contemporaneo risiede nella ritrosia a superare una logica presentista, tutta incentrata sul tempo presente. La retorica dell'*hic et nunc* che negli anni è divenuta un vero e proprio dogma, infatti, ha portato ad un progressivo scollamento dal problema del futuro, obnubilato da un presente eccessivamente pervasivo».

²⁵³ T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, op. cit., p. 51. Negli stessi termini A. D'ALOIA, voce '*generazioni future (diritto costituzionale)*', in *Enciclopedia del diritto*, Annali IX, Giuffrè, Milano, 2016, p. 346, il quale osserva che «i processi decisionali guardano al tempo breve, inseguono il consenso di oggi, anche a scapito dell'interesse oggettivo (del momento attuale oltre che) del tempo lungo».

concreti, possibilmente entro i limiti della loro permanenza in carica, così da evitare di perdere il voto dell'elettore e aspirare alla riconferma.

Nella sostanza, quindi, «l'esigenza di andare incontro alle richieste dell'elettorato che vota e che decide governi e maggioranze produce una inevitabile parzialità in favore del presente»²⁵⁴.

Questi elementi, peraltro, non possono non subire una decisiva influenza dal sistema partitico di riferimento²⁵⁵. Come noto, infatti, il numero di partiti che compone un determinato panorama politico, in quanto idoneo a condizionare «le modalità di competizione e di opposizione» e, conseguentemente, «la capacità d'azione delle coalizioni di governo», indica «una importante caratteristica dei sistemi politici, cioè la misura in cui il potere è frammentato»²⁵⁶. Così, ad esempio, la presenza, in un certo sistema, di un elevato numero di partiti, tendenzialmente maggiore o uguale a cinque (c.d. *multipartitismo*), e di un più o meno alto livello di polarizzazione – con ciò intendendosi la distanza ideologica sussistente tra i membri del sistema²⁵⁷ – incidono sulla stabilità governativa, ostacolando, di conseguenza la possibilità di perseguire politiche di lungo termine. Il multipartitismo, infatti, determina la necessità di governare in coalizione, la cui stabilità è inversamente proporzionale al suo grado di polarizzazione: tanto minore sarà la distanza ideologica tra i singoli partiti, tanto maggiore sarà la loro capacità di collaborare, raggiungere intese e, conseguentemente, garantire continuità ai programmi di governo (c.d. *multipartitismo moderato*); viceversa, tanto maggiore sarà la

²⁵⁴ A. D'ALOIA, voce 'generazioni future (diritto costituzionale)', *op. cit.*, p. 346. In proposito si v., altresì, F. G. MENGA, *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Donzelli Editore, Roma, 2021, pp. 52-53 il quale, però, osserva che il presentismo che connota l'attività delle istituzioni, «non può essere ricondotta semplicemente a quella consueta cattiva pratica dei governi che, pressati dalla logica "dei cicli elettorali", incalzati dai vari "gruppi d'interesse" di volta in volta in gioco e sottoposti, oggigiorno, sempre più al giudizio di una giuria popolar-demoscopica costituita da elettori multimediali, risultano primariamente interessati a implementare politiche di "una portata temporale straordinariamente ristretta". Si tratta, piuttosto, di un "presentismo" democratico di carattere molto più sostanziale o "strutturale" poiché radicato nella natura stessa del dispositivo della sovranità popolare e auto-determinazione collettiva, cioè quello dell'esercizio del potere dei cittadini presenti che non può che essere fondamentalmente orientato "a beneficio dei presenti" (o al massimo dei futuri più prossimi)».

²⁵⁵ Per una indagine sul tema dei partiti politici, delle loro interazioni e delle classificazioni dei relativi sistemi il rinvio è a G. SARTORI, *Teoria dei partiti e caso italiano*, SugarCo, Milano, 1982.

²⁵⁶ *Ibid.*, p. 64.

²⁵⁷ In particolare, *ibid.*, p. 256, afferma che con *polarizzazione* del sistema politico deve intendersi «la distanza che separa (a livello di massa), lungo un continuo destra-sinistra, i partiti "rilevanti" che ne occupano gli estremi. La polarizzazione in questione sarà detta, in breve, "ideologica"».

polarizzazione tra i soci della coalizione, tanto più questa sarà immobilista, litigiosa e, conseguentemente, precaria (c.d. *multipartitismo estremo* o, appunto, *polarizzato*)²⁵⁸.

In altre parole, allora, la «temporaneità»²⁵⁹ e la provvisorietà che caratterizzano le procedure e i meccanismi democratici contribuiscono a causare una certa debolezza ed inconsistenza politica della questione intergenerazionale.

Proprio nella difficoltà e nella inerzia dei decisori di dare adeguata voce nel presente alle istanze del futuro attraverso la valorizzazione del principio dello sviluppo sostenibile, quella giurisdizionale è divenuta la principale sede in cui vengono affrontate le questioni afferenti alla sostenibilità e alla intergenerazionalità. Sono sempre più frequenti, infatti, le azioni intraprese da associazioni promotrici di istanze di tutela ambientale e climatica, oltre che da ragazzi e ragazze, anche minorenni e rappresentati dai genitori, fortemente preoccupati per il loro futuro, che mirano ad ottenere pronunce che impongano ai governi nazionali di adottare politiche ispirate alla sostenibilità, ricorrendo a strumenti idonei a fronteggiare adeguatamente i rischi cui il pianeta e l'essere umano sono esposti.

Questi contenziosi hanno una diffusione di «portata globale»²⁶⁰. Dal punto di vista nazionale, in particolare, come si avrà modo di approfondire, i paesi del *Global North*, essendo responsabili delle più alte quote emissive di gas climalteranti, si contraddistinguono per una specifica presenza di *litigations* afferenti alla questione del cambiamento climatico²⁶¹, mentre nei paesi del *Global South* si assiste ad una maggiore promozione di contenziosi legati alla tematica ambientale in generale. Ciò è dovuto in larga misura al fatto che, come si è visto, le costituzioni del *Global South* tutelano più

²⁵⁸ Il concetto è spiegato da *ibid.*, p. 287: «le coalizioni posso funzionare o non funzionare a seconda che siano omogenee o eterogenee. Una coalizione è omogenea quando è tra soci *vicini* e, perché tali, in grado di mettersi d'accordo, di escogitare compromessi, di collaborare. Per contro una coalizione è eterogenea quando è tra soci *distanti*, scollati, e cioè troppo lontani nelle rispettive piattaforme da poterle conciliare e amalgamare. [...] la variabile decisiva è il grado di polarizzazione. Le coalizioni che funzionano, che arrivano a “decidere” sono le coalizioni non-polarizzate, formate tra soci ideologicamente vicini e in questo senso omogenei. Viceversa, le coalizioni paralitiche, inerti, che litigano senza arrivare a soluzioni, sono le coalizioni polarizzate, costituite tra soci ideologicamente troppo distanti, poco o punto compatibili tra loro, e in questo senso eterogenei. La “legge” è dunque che il funzionamento delle coalizioni dipende, prima di tutto, dal loro *quantum* di polarizzazione. Tanto maggiore ne è la distanza ideologica, e tanto maggiore è la probabilità di coalizioni paralizzanti e/o sussultorie».

²⁵⁹ A. D'ALOIA, voce '*generazioni future (diritto costituzionale)*', *op. cit.*, p. 346.

²⁶⁰ S. FANNI, *Una teorizzazione di un approccio fondato sui diritti umani alla protezione delle generazioni future nell'ambito del contenzioso ambientale internazionale e nazionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2/2022, p. 215.

²⁶¹ Così A. GORE, *The Future*, *op. cit.*, p. 387, che, ribadendo come l'uomo sia entrato da tempo in collisione con la Terra al punto da mettere a repentaglio la sopravvivenza della stessa specie umana, definisce la crisi climatica come «la più importante e minacciosa manifestazione di questa collisione».

diffusamente, rispetto a quelle del *North*, i diritti ambientali riconoscendo anche situazioni giuridiche soggettive in capo alla natura stessa.

2. Lo sviluppo sostenibile nel contenzioso climatico del *Global North* tra *duty of care*, *public trust doctrine* e *public interest litigation*

Indubbia è la centralità assunta nel dibattito mondiale dal *cambiamento climatico*, il quale è oramai riconosciuto come la questione che definisce la nostra epoca²⁶².

Con l'espressione contenzioso climatico, in particolare, si fa riferimento a quell'insieme di azioni legali volte, specificamente, a ottenere provvedimenti giurisdizionali in grado di obbligare governi o grandi aziende ad adottare politiche ambiziose nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti, così da scongiurare conseguenze dannose sulle generazioni che un domani abiteranno il Pianeta e tutelare adeguatamente i diritti fondamentali della persona, su tutti, quello alla vita e alla salute.

Si tratta di «un tipo speciale di lite strategica in materia ambientale», in cui l'oggetto del giudizio è «direttamente o indirettamente connesso al cambiamento climatico»²⁶³, a

²⁶² Come rilevato da D. BODANSKY, J. BRUNNÉE, L. RAJAMANI, *International Climate Change Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 2. nota 13, l'espressione è da attribuire all'emerito segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, il quale, nel discorso di apertura del vertice sul clima di New York del 2014, affermò che «[c]limate change is the defining issue of our age. It is defining our present. Our response will define our future». Il discorso è reperibile al link <https://www.un.org/sg>.

²⁶³ Così definisce il contenzioso climatico G. SCHINAIA, *Le "Climate litigations". La nuova lotta per il Pianeta si fa nelle aule dei tribunali*, in *Avvenire*, 16 febbraio 2021. Richiama tale definizione anche L. DEL CORONA, *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull'"Affaire du siècle"*, in *La Rivista "Gruppo di Pisa"*, 1/2021, p. 327. Sulla nozione di contenzioso climatico si. v. anche M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE online*, 2/2020, p. 1357, il quale evidenzia come «per aversi "contenzioso climatico" non si deve necessariamente sottoporre a giudizio l'obbligazione climatica né atti o fatti considerati illeciti per il loro concorso agli effetti catastrofici del cambiamento climatico. Può essere, e il più delle volte è, altro: un determinato atto da impugnare; un determinato evento da eccepire come fatto illecito; un determinato comportamento ritenuto negligente; un determinato interesse pretermesso da un determinato procedimento; un determinato impatto; insomma altro, al cui interno il clima assurge ad "argomento" di rafforzamento della pretesa giudiziale, non invece a oggetto unico e assorbente del giudizio». Per L. BUTTI, S. NESPOR (con F. BOEZIO, E. MASCHIETTO, F. PERES), *Il diritto del clima*, op. cit., p. 233, il contenzioso climatico è «il tentativo di ottenere per via giudiziaria migliori politiche ambientali dai Governi o dalle grandi aziende». Sia consentito richiamare, altresì, Y. GUERRA, R. MAZZA, *Climate change litigation: riflessioni comparate*, op. cit., pp. 5-6, laddove viene precisato che con «'Climate Change Litigation' [...] s'intende indicare quell'insieme di azioni legali, indirizzate ad organi giurisdizionali, corti costituzionali ovvero volte a ottenere una risoluzione alternativa della controversia (ADR), attraverso cui – anche in applicazione del principio dello sviluppo sostenibile – si richiede, spesso contro soggetti di natura pubblica, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il riconoscimento della responsabilità per il mancato adeguamento al cambiamento climatico o, puntualmente, l'identificazione di un nesso di causalità tra determinate emissioni climalteranti e l'impatto delle stesse sul clima; nonché, all'opposto, quelle azioni giurisdizionali promosse soprattutto dalle compagnie che estraggono o producono combustibili fossili avverso le regole restrittive adottate dai decisori politici in risposta al fenomeno climatico».

differenza del contenzioso ambientale c.d. “puro” nel cui ambito, invece, sono comunemente ricondotte le istanze di giustizia «per danni “localizzati” oggettivi – all’ambiente – e soggettivi – alla persona, in termini di salute personale e salubrità ambientale»²⁶⁴. Esso si è sviluppato dapprima negli Stati Uniti, per poi diffondersi in tutto il globo, al fine di colmare le lacune normative in materia e perseguire l’obiettivo di ottenere una «regulation through litigation»²⁶⁵.

Il contenzioso climatico non deve, però, essere concepito come sinonimo di *giustizia climatica*²⁶⁶. Con tale ultima espressione, infatti, si fa comunemente riferimento ad un concetto di più ampio respiro, nel cui ambito viene ricondotto l’insieme di tutte quelle iniziative promosse da organizzazioni e movimenti che operano nell’ambito del contenimento del cambiamento climatico e che tendono, in diversi modi, alla rimozione delle cause del riscaldamento globale²⁶⁷. Il contenzioso climatico rappresenta, quindi, solo la componente *giudiziaria* del concetto di giustizia climatica, e consiste in quell’insieme di «azioni promosse a tutela delle generazioni future e anche dai giovani che subiranno, nei prossimi decenni, le conseguenze delle scelte o delle negligenze dei presenti Governi»²⁶⁸.

²⁶⁴ M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, *op. cit.* p. 1355.

²⁶⁵ B. POZZO, *Climate Change Litigation in a Comparative Law Perspective*, in F. SINDICO, M. M. MBENGUE (eds.), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Springer, Switzerland, 2021, p. 597. Analogamente anche S. BAGNI, *La costruzione di un nuovo “eco-sistema giuridico”*, *op. cit.*, p. 1035.

²⁶⁶ Il lemma è emerso per la prima volta nel saggio *Greenhouse Gangster v. Climate Justice*²⁶⁶, scritto nel 1999 dalla *Corporate Watch Group*, un’organizzazione con sede a San Francisco il cui scopo è quello di monitorare e denunciare le condotte di grandi imprese, aziende ed enti governativi che possono avere ripercussioni nocive sulla vita dei cittadini, oltre che sensibilizzare l’opinione pubblica su temi quali l’inquinamento, lo sfruttamento di animali, i rapporti di potere. Per la lettura del saggio e per un maggiore approfondimento sulle attività della organizzazione si v. il sito dedicato www.corpwatch.org.

²⁶⁷ In proposito, il saggio del *Corporate Watch Group* precisava che «Climate Justice means, first of all, removing the causes of global warming and allowing the Earth to continue to nourish our lives and those of all living beings. This entails radically reducing emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases». Il concetto di giustizia climatica è stato poi ufficializzato nel 2002, in occasione del *Climate Justice Summit*, primo incontro internazionale dedicato alla giustizia climatica, svoltosi in occasione della COP6 a l’Aia, per poi trovare formalizzazione nei c.d. ventisette principi della giustizia climatica di Bali (*Bali Principles of Climate Justice*), elaborati da una coalizione di gruppi e organizzazioni durante le negoziazioni preliminari al summit della Terra tenutosi, appunto, a Bali nel giugno del 2002 e presentati il 2 agosto dello stesso anno al summit di Johannesburg. I principi sono reperibili al seguente link: www.ejnet.org. Sul tema si v. anche L. BUTTI, S. NESPOR (con F. BOEZIO, E. MASCHIETTO, F. PERES), *Il diritto del clima*, *op. cit.*, p. 57, e M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, *op. cit.* p. 1349.

²⁶⁸ L. BUTTI, S. NESPOR (con F. BOEZIO, E. MASCHIETTO, F. PERES), *Il diritto del clima*, *op. cit.*, p. 59 ss., laddove vengono illustrate anche le altre tre componenti della giustizia climatica, riassumibili in: una componente *procedurale*, che valorizza il diritto delle comunità più vulnerabili e più esposte agli effetti del cambiamento climatico di essere ascoltate ovunque si assumano decisioni che coinvolgono l’adozione di politiche concernenti il clima e, più in generale, lo sviluppo; una componente *distributiva e risarcitoria*

Ciò considerato, come accennato nel paragrafo precedente, numerosi sono oramai i contenziosi climatici instaurati negli ordinamenti di tutto il mondo²⁶⁹. Sebbene le prassi giurisprudenziali che vanno affermandosi non possano leggersi in maniera svincolata dall'ordinamento giuridico ove trovano sede²⁷⁰, ciò a cui si assiste è lo sviluppo di un «paesaggio giuridico»²⁷¹ composto da tecniche processuali, schemi interpretativi e modelli motivazionali che contribuiscono all'affermazione di un processo di *cross-fertilization* e, più in generale, di un «“processo” di globalizzazione giuridica»²⁷² in ambito climatico.

Sulla base di questa premessa, allora, l'attenzione sarà posta su alcuni dei principali contenziosi climatici registrati sia nel continente europeo, sia in quello nord-americano. Tali *litigations* hanno permesso ai commentatori di analizzare gli approcci assunti sul tema dalle diverse corti nazionali, nonché di fare luce sugli strumenti processuali collegati alla non semplice qualificazione giuridica dell'ambiente e del clima, consentendo, così, alle generazioni future e alla sostenibilità di trovare voce, in maniera più o meno diretta, nelle sedi giurisdizionali.

che, richiamando il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, richiede a quei paesi maggiormente industrializzati e responsabili per l'emissione di gas climalteranti, di porre in essere interventi incisivi per compensare le condizioni di inferiorità e i bisogni delle persone e delle comunità che hanno subito danni del cambiamento climatico; una componente *partecipativa*, che richiede ai paesi più ricchi e alle organizzazioni internazionali di agire affinché la transizione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non trascuri i paesi o le comunità più deboli.

²⁶⁹ Al riguardo si v. il database predisposto dal *Sabin Center for Climate Change* della *Columbia University*, il quale raccoglie tutti i contenziosi climatici instaurati nei diversi ordinamenti del globo, dividendoli tra *U.S. climate change litigation* e *global climate change litigation*. Il link al sito web è il seguente: climatecasechart.com.

²⁷⁰ Sia consentito, sul punto, il rinvio a Y. GUERRA, R. MAZZA, *Climate change litigation*, *op. cit.*, p. 7, laddove si osserva che qualora, nella lettura di una determinata prassi giurisprudenziale, non si tenessero in considerazione le peculiarità dei singoli ordinamenti «si finirebbe per ritenere pedissequamente “esportabile” un modello di azione giudiziale non esperibile in contesti giuridici non comparabili».

²⁷¹ M. R. FERRARESE, voce ‘globalizzazione giuridica’, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IV, Giuffrè, Milano, 2011, p. 547.

²⁷² L'espressione è utilizzata da *ibid.*, p. 547-548, all'interno di una riflessione di più ampio respiro sulle tendenze assunte in generale dal diritto nell'epoca moderna e a causa della globalizzazione. L'A., servendosi di una efficace metafora, rileva che «[l']immagine della “foresta” si attaglia bene a descrivere una situazione di grande affollamento dello scenario giuridico, in cui una nuova “vegetazione” giuridica è allignata senza riguardo né ai confini statali, né alle tradizionali partizioni disciplinari, né alle differenze di competenza istituzionale, che erano propri del contesto moderno. In tal senso, e per restare alle metafore botaniche, si potrebbe dire che il paesaggio giuridico nell'epoca d'oro degli Stati assomigliava a un giardino “all'italiana”, suddiviso in zone di vegetazione rigorosamente differenziate e con giochi prospettici di insieme, mentre la globalizzazione ha portato a spostare il modello verso un'architettura “all'inglese”, dando luogo ad uno scenario più naturale e quasi selvaggio, in cui si affollano tipologie vegetali diverse, senza un disegno d'insieme affidato alla pubblica regia, e con sensibili attenuazioni delle tradizionali distinzioni e linee divisorie».

2.1. Il contenzioso climatico in Europa: l'elaborazione del *duty of care* statale

2.1.1. Il caso *Urgenda*

Il primo contenzioso climatico di rilievo instaurato in territorio europeo è il c.d. caso *Urgenda* (*Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*)²⁷³.

Riconosciuto come il «*the most prominent case*»²⁷⁴ in materia, esso deve la sua denominazione alla ONG *Urgenda Foundation* che nel 2013 aveva citato innanzi alla Corte distrettuale dell'Aja il governo olandese, ritenendolo responsabile di non aver posto in essere misure sufficienti a contrastare adeguatamente il fenomeno dei cambiamenti climatici.

In particolare, la Fondazione deduceva che una condotta poco ambiziosa come quella del governo avrebbe consentito di raggiungere un abbattimento delle emissioni solo del 14-17% entro il 2020, così mantenendo un livello di riduzione non in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, il quale, come visto, codifica l'impegno degli Stati firmatari di contenere l'aumento della temperatura globale entro un massimo di 2°C rispetto all'epoca preindustriale. A tale proposito, la Fondazione richiamava i rapporti dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), organismo delle Nazioni Unite preposto alla valutazione scientifica dei fenomeni connessi al cambiamento climatico, secondo i quali, per tendere efficacemente all'obiettivo dei 2°C sarebbe stato necessario conseguire una riduzione complessiva delle emissioni di gas serra pari al 25-40% entro il 2020 e dell'80-95% entro il 2050, rispetto al 1990. La non osservanza di tali quote stava cagionando, secondo la ONG, la lesione dei diritti fondamentali alla vita di ogni individuo e al rispetto della vita privata e familiare, come sanciti dagli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

²⁷³ Il contenzioso è stato oggetto di numerosi commenti in dottrina. *Ex multis*, si v. E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *federalismi.it*, 17/2021, p. 66 ss., M. MORVILLO, *Climate Change Litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 maggio 2019, p. 1 ss., V. JACOMETTI, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1/2019, p. 121 ss., J. VAN ZEBEN, *Establishing a Governmental Duty of Care for Climate Change Mitigation: Will Urgenda Turn the Tide?*, in *Transnational Environmental Law*, 4:2/2015, p. 339 ss.

²⁷⁴ Così definito da W. KAHL, M. P. WELLER (eds.), *Climate Change Litigation, A Handbook*, Bloomsbury, München, 2021, p. 8. In termini simili, L. BUTTI, S. NESPOR (con F. BOEZIO, E. MASCHIETTO, F. PERES), *Il diritto del clima, op. cit.*, p. 233 lo definiscono come «caso pilota», aggiungendo che nelle azioni giudiziari sul clima, «l'Olanda ha fatto da apripista» (p. 237).

La Fondazione fondava la propria domanda sugli articoli 3:296 e 6:162 del Codice civile olandese: il primo, in particolare, prevede che il giudice possa ordinare l'adempimento ad un soggetto giuridicamente obbligato a svolgere una determinata prestazione, qualora quest'ultimo non ottemperi spontaneamente²⁷⁵; il secondo, invece, sancisce l'obbligo di riparazione in capo a colui che abbia cagionato un danno quale conseguenza della propria condotta²⁷⁶.

Il *petitum* della ricorrente, dunque, si sostanziava nell'emissione di un provvedimento che condannasse il governo olandese all'adozione di misure adeguate a limitare il volume delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 25% rispetto ai livelli del 1990.

Lo Stato, dal canto suo si difendeva negando l'esistenza, tanto nel diritto nazionale quanto in quello internazionale, di una base giuridica idonea ad imporgli di adottare misure positive per raggiungere l'obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti: in particolare, secondo il convenuto, né dai rapporti dell'IPCC, né dagli artt. 2 e 8 CEDU, era ricavabile un obbligo giuridico di adottare politiche di mitigazione o altre misure per contrastare il cambiamento climatico

La causa è giunta sino alla Corte Suprema olandese, la quale, confermando quanto statuito nei due precedenti gradi di giudizio, ha accolto la domanda della ONG: essa ha accertato la responsabilità dello Stato per non aver posto in essere politiche adeguate a combattere efficacemente il fenomeno dei cambiamenti climatici e lo ha condannato all'adozione di tutte le misure necessarie al fine di ridurre di almeno il 25% entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra²⁷⁷.

L'elemento su cui deve essere posto l'accento, però, è il percorso argomentativo che ha condotto all'adozione di tale provvedimento. Considerato che l'ordinamento olandese non prevede il controllo di costituzionalità degli atti normativi, mentre ammette quello di

²⁷⁵ Art. 3:296 *Dutch Civil Code*: «[w]here a person is legally obliged towards another person to give, to do or not to do something, the court shall order him, upon a request or claim of the entitled person, to carry out this specific performance, unless something else results from law, the nature of the obligation or a juridical act».

²⁷⁶ Art. 6:162 *Dutch Civil Code*: «[a] person who commits a tortious act (unlawful act) against another person that can be attributed to him, must repair the damage that this other person has suffered as a result thereof (1). As a tortious act is regarded a violation of someone else's right (entitlement) and an act or omission in violation of a duty imposed by law or of what according to unwritten law has to be regarded as proper social conduct, always as far as there was no justification for this behaviour (2). A tortious act can be attributed to the tortfeasor [the person committing the tortious act] if it results from his fault or from a cause for which he is accountable by virtue of law or generally accepted principles (common opinion) (3)».

²⁷⁷ Il testo della decisione, in lingua inglese, è reperibile al link www.climatecasechart.com/urgenda.

convenzionalità, la Corte, seguendo un approccio «*human right based*»²⁷⁸ di valorizzazione dei diritti sanciti agli artt. 2 e 8 CEDU, ha riconosciuto l'esistenza di un vero e proprio *duty of care* in capo allo Stato²⁷⁹ che gli impone di attivarsi adeguatamente al fine di garantire un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali ogniqualvolta sussista un rischio reale – come quello climatico – che metta a repentaglio il loro normale godimento.

Dunque, ha chiarito la Corte, se il governo è obbligato a tenere una determinata condotta, nel caso in cui non ottemperi, può essergli ordinato, come a qualunque altro soggetto, l'adempimento ai sensi dell'art. 3:296 del codice civile²⁸⁰.

La rilevanza del caso *Urgenda* è manifesta. Esso è rapidamente divenuto il punto di riferimento per gli attivisti ambientali, in particolare quelli europei, che lo hanno elevato a «vero e proprio modello di litigio strategico» cui ispirarsi, a partire dal «comune sostrato culturale e del vincolo al diritto dell'Unione che lega i Paesi membri dell'UE»²⁸¹, per la promozione di nuove *litigations* climatiche.

2.1.2. L'*affaire du siècle*

Analoga vicenda ha contraddistinto anche l'ordinamento francese, laddove, nel 2019, quattro Organizzazioni non governative, *Oxfam France*, *Notre Affaire à tous*, *Fondation pour la Nature et l'Homme* e *Greenpeace France*, hanno dato avvio al «primo grande

²⁷⁸ L. DEL CORONA, *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico*, *op. cit.*, p. 333. La categoria delle *rights-based litigations* è riportata nel *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, redatto dall'UNEP, reperibile al link wedocs.unep.org. Ne parla anche F. SINDICO, M. M. MBENGUE, K. MCKENZIE, *Climate Change Litigation and the Individual: An Overview*, in F. SINDICO, M. M. MBENGUE, (eds.), *Comparative climate change litigation*, *op. cit.*, p. 11, precisando, in particolare, che in tale tipologia di contenzioso «the dispute will focus on the alleged fact that national climate change efforts (law and policy) are not sufficient and will lead to a violation of a number of human rights».

²⁷⁹ Netherlands' Supreme Court, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 20 dicembre 2019, par. 5.6.2., laddove viene espressamente sancito che «the State is required pursuant to Articles 2 and 8 ECHR to take measures to counter the genuine threat of dangerous climate change». Allo stesso modo, anche il par. 8.2.2.: «the State has a legal duty by virtue of the protection it must provide to residents of the Netherlands on the basis of Articles 2 and 8 ECHR in order to protect their right to life and their right to private and family life».

²⁸⁰ Netherlands' Supreme Court, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 20 dicembre 2019, par. 8.2.1., laddove i giudici hanno specificato che «[i]f the government is obliged to do something, it may be ordered to do so by the courts, as anyone may be, at the request of the entitled party (Article 3:296 DCC)».

²⁸¹ S. BAGNI, *La costruzione di un nuovo "eco-sistema giuridico"*, *op. cit.*, p. 1036, la quale, inoltre, sottolinea che «il "caso Urgenda" è diventato oggetto di circolazione giuridica tanto a livello giurisprudenziale, quanto rispetto al formante forense».

processo sul clima in Francia»²⁸² – noto come *affaire du siècle* – domandando al *Tribunal Administratif de Paris* la condanna dello Stato, previo accertamento della sua responsabilità per inazione climatica, ad adottare tutte le misure necessarie per combattere efficacemente i cambiamenti climatici.

Anche in questo caso, è stata denunciata l'inadeguatezza delle politiche poste in essere dallo Stato, il quale, secondo le ricorrenti, non aveva ottemperato alla sua «*obligation générale de lutter contre le changement climatique*» e di «*vigilance environnementale*»²⁸³. Tale obbligazione, nella ricostruzione delle ONG, discenderebbe, anzitutto, dalla *Charte de l'environnement*, la quale, oltre a riconoscere il diritto di *tutti* di vivere «dans un environnement équilibré et respectueux de la santé» (art. 1), sancisce il dovere di *ciascuno* di partecipare alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente (art. 2) e di prevenire, o limitare, il danno ambientale (art. 3). In secondo luogo, tale obbligazione climatica sarebbe corroborata dagli artt. 2 e 8 della CEDU oltre che dagli impegni assunti dalla Francia attraverso la UNFCCC e, in particolare, dall'art. 2 dell'Accordo di Parigi.

Il *Tribunal* ha, dapprima, accertato l'esistenza di un danno ecologico²⁸⁴, evidenziando che le emissioni di gas serra, stavano già producendo gravi conseguenze sul territorio francese, e ha, poi, riconosciuto che grava sullo Stato una vera e propria obbligazione di agire contro il fenomeno dei cambiamenti climatici.

A ben vedere, i giudici hanno ritenuto che l'adattamento della normazione interna in ossequio ai principi codificati a livello internazionale ed europeo, rappresentasse il riconoscimento, da parte dello Stato, di un'«*urgence*»²⁸⁵ nel contrastare il cambiamento climatico che ha determinato l'assunzione di un dovere di agire per fronteggiarlo adeguatamente. Alla luce di ciò, pertanto, si sono preoccupati di valutare l'adeguatezza delle azioni intraprese, rilevando come le stesse avessero contribuito a cagionare un *préjudice écologique*. Infatti, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018 la Francia aveva emesso 62 milioni di tonnellate di gas serra in eccesso rispetto ai *target* massimi stabili

²⁸² Così è stato definito dalla relatrice pubblica il 14 gennaio 2021 in occasione dell'apertura del processo. A tal proposito si v. L. DUBOUA-LORSCH, *Francia, un Tribunale condanna "per non aver agito contro il cambiamento climatico"*, in www.eurocativ.it, 4 febbraio 2021.

²⁸³ *Tribunal Administratif de Paris, Notre Affaire à Tous and Others v. France*, 3 febbraio 2021, punto I.

²⁸⁴ *Ibid.* par. 16: «le préjudice écologique invoqué par les associations requérantes doit être regardé comme établi».

²⁸⁵ *Ibid.*, par. 21.

all'art. 2 del decreto del 18 novembre 2015, il quale fissava limiti di emissioni decrescenti per i periodi 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028, rispetto alle emissioni annuali nel 1990, 2005 e 2013.

Tali evidenze hanno condotto il *Tribunal* a ritenere sussistente un nesso causale tra le azioni intraprese dallo Stato e il danno ecologico in atto, ritenendolo, dunque, parzialmente responsabile, ai sensi dell'art. 1246 del *Code civil* («[t]oute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer»), per aver contribuito a determinare il *préjudice écologique*, laddove non ha rispettato gli impegni sul consumo di carbonio cui esso stesso si era vincolato. Conseguentemente – con sentenza del 14 ottobre 2021 – lo ha condannato ad adottare tutte le misure necessarie per riparare, entro il 31 dicembre 2022, il danno ecologico causato dal superamento dei budget di carbonio tra il 2015 e il 2018²⁸⁶.

Anche l'*affaire du siècle*, allora, come il caso *Urgenda*, si caratterizza per l'adozione di una pronuncia che riconosce l'esistenza di una obbligazione in capo allo Stato di agire in maniera efficace contro il fenomeno dei cambiamenti climatici.

Se tuttavia, nel caso olandese a tale conclusione si era giunti seguendo un approccio *human right based*, nel caso francese gli artt. 2 e 8 CEDU e, in generale, la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, seppur invocata dalle associazioni ricorrenti, non ha assunto la stessa centralità. Il *Tribunal* ha, piuttosto seguito un approccio «*tort-based*»²⁸⁷, sulla scorta del quale il riconoscimento dell'obbligazione climatica dello Stato si è reso possibile ricorrendo ai numerosi strumenti posti dal diritto interno a presidio dell'ambiente²⁸⁸.

²⁸⁶ Le due pronunce (del 3 febbraio 2021 e del 14 ottobre 2021) che hanno definito il giudizio sono reperibili sul sito del *Tribunal Administratif de Paris*, rispettivamente ai link www.paris.tribunal-administratif.fr/février e www.paris.tribunal-administratif.fr/octobre.

²⁸⁷ F. SINDICO, M. M. MBENGUE, K. MCKENZIE, *Climate Change Litigation and the Individual*, *op. cit.*, p. 12, affermano che in tale tipologia di contenzioso «a court will be asked to judge whether a State has met its duty of care towards its citizens when it comes to its actions to mitigate climate change. A number of steps need to be considered here. First, is there a duty of care in the first place? Second, has the duty been breached? Third, is there a causal link (causation) between the action or omission of the state or public authority and the alleged breach? Finally, is there actual loss?». La categoria delle *tort-based litigations*, unitamente a quella delle *rights-based litigations*, è richiamata anche da F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2/2022, p. 160.

²⁸⁸ Un approccio analogo a quello dell'*affaire du siècle* ha contraddistinto anche il contenzioso climatico noto come *Friends of the Irish Environment v. Ireland*. In quel caso, infatti, la Corte Suprema irlandese, con pronuncia resa il 31 luglio 2020, ha dichiarato nullo il *National Mitigation Plan* adottato dal Governo irlandese, in quanto non conforme rispetto alle disposizioni legislative di cui al *Climate Act* del 2015. Nel

Come visto, infatti, l'ordinamento francese, attraverso l'adozione della *Charte de l'environnement*, ha elevato l'ambiente a valore di rango costituzionale, codificando, altresì, il dovere di *tutti* di partecipare alla conservazione e al miglioramento dello stesso.

Con la *loi* n. 1087/2016, inoltre, il legislatore è intervenuto anche a livello di normativa primaria, inserendo nel *Code civil* un capitolo dedicato esclusivamente alla tematica ambientale e, in particolare, al c.d. danno ecologico (*préjudice écologique*)²⁸⁹. Nello specifico, all'art. 1246 è stato codificato un generale dovere di tutela ambientale, secondo cui *chiunque* cagioni un danno all'ecosistema è tenuto a ripararlo. All'art. 1247, invece, è stata posta la nozione di danno ecologico risarcibile²⁹⁰, cui si affianca, all'art. 1248 una specifica azione processuale per farlo valere: essa è attribuita a chiunque abbia «*qualité et intérêt à agir*», ricomprendendo espressamente anche le associazioni riconosciute o fondate da almeno cinque anni dalla data di avvio del procedimento e che abbiano come scopo la protezione della natura e la difesa della l'ambiente²⁹¹.

Da un ultimo, nel quadro della disciplina ambientale francese che ha supportato la decisione del *Tribunal*, deve menzionarsi anche il *Code de l'environnement*, il quale dedica il *Titre IV* del *Livre Ier* alle *Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales*, il cui art. L.142-1 – espressamente richiamato dal Tribunale per vagliare il corretto esercizio dell'azione da parte delle ONG²⁹² – stabilisce che ogni associazione che ha per oggetto la protezione dell'ambiente può adire il tribunale amministrativo per qualsiasi reclamo che la riguardi.

fare ciò, la Corte non ha attribuito particolare rilievo alle istanze afferenti alla lesione dei diritti fondamentali, che pure avevano assunto un ruolo centrale nel ricorso introduttivo, ma ha osservato che «it is worth nothing that I propose that the Plan be quashed on grounds which are substantive rather than purely procedural. On that basis this plan will never fall to be assessed again, for any new plan adopted under the 2015 Act will need to be different so as to meet the deficiencies which have been identified. There is, therefore, an argument to the effect that any consideration of the further rights based issues which arise on this appeal would be purely theoretical as such a consideration would give, as its focus, a plan which will not be reproduced». Il testo della pronuncia è reperibile al link www.climatecasechart.com/ireland.

²⁸⁹ In particolare, il capitolo è rubricato *La réparation du préjudice écologique* e comprende gli articoli da 1246 a 1251.

²⁹⁰ Art. 1247 *Code civil*: «le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement».

²⁹¹ In proposito, si v. l'efficace osservazione di S. BAGNI, *La costruzione di un nuovo "eco-sistema giuridico"*, *op. cit.*, p. 103, la quale, commentando la normativa francese sul *préjudice écologique* precisa che è «il legislatore francese che ha applicato un approccio ecosistemico nella definizione del danno» in quanto, nella formulazione degli articoli richiamati, «gli ecosistemi risultano essere tra i beni direttamente lesi».

²⁹² Sul punto, Tribunal Administratif de Paris, *Notre Affaire à Tous and Others v. France*, 3 febbraio 2021, par. 10.

2.1.3. *Neubauer et al. v. Germany*

In Germania, invece, è stato il Tribunale costituzionale federale a pronunciarsi sulla questione dei cambiamenti climatici con la sentenza del 24 marzo 2021²⁹³.

Il *Bundesverfassungsgericht* (*BVerfG*) si è occupato della legittimità costituzionale del *Klimaschutzgesetz* (*KSG*), la legge federale sul clima del 12 dicembre 2019, che aveva reso vincolante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e il perseguimento della neutralità climatica entro il 2050. A tali fini, individuava le quantità di riduzioni annue settoriali sino al 2030, riservando al governo federale l'indicazione, mediante ordinanza e a partire dal 2025, delle quote di emissioni consentite per il periodo successivo al 2030.

Similmente ai contenziosi precedentemente richiamati, anche in questo i ricorrenti lamentavano che le previsioni del *KSG* fossero inadeguate a fronteggiare efficacemente il fenomeno dei cambiamenti climatici e a perseguire gli obiettivi sanciti nell'Accordo di Parigi. In questo modo, sostenevano, lo Stato tedesco era venuto meno al proprio dovere di protezione discendente direttamente dalla Costituzione e, in particolare, da una serie di diritti fondamentali messi a repentaglio dalle disposizioni della legge cesurata, quali il diritto alla vita e all'integrità fisica, il diritto di proprietà, il diritto fondamentale a un futuro conforme alla dignità umana e il diritto ad un minimo ecologico esistenziale.

Il *BVerfG* ha accolto parzialmente i ricorsi, dichiarando l'incostituzionalità della legge federale sul clima laddove non prevedeva adeguate indicazioni sulla cui base ridurre le emissioni a decorrere dal 2031 in avanti e ha, perciò, intimato al legislatore di adeguare le disposizioni dichiarate incostituzionali entro il 31 dicembre 2022.

Anche in questo caso, come negli altri due analizzati, il Tribunale costituzionale ha individuato un preciso *duty of care* in capo allo Stato, che gli impone di agire per combattere efficacemente il fenomeno dei cambiamenti climatici. I giudici di Karlsruhe,

²⁹³ Il testo della sentenza tradotta in inglese è reperibile sul sito ufficiale del *BVerfG* al link www.bundesverfassungsgericht.de. Per alcuni commenti a margine della pronuncia si v. M. CARDUCCI, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in *LaCostituzione.info*, 3 maggio 2021, R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *LaCostituzione.info*, 30 aprile 2021, R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Luiss Open*, 28 maggio 2021, R. MONTALDO, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *Diritti Comparati*, 1 luglio 2021, p. 1 ss., M. PIGNATARO, *Il giudice costituzionale tedesco parla al futuro. La protezione del clima e la sua dimensione internazionale come limite alla discrezionalità legislativa*, in *Quaderni costituzionali*, 3/2021, p. 694 ss.

però, sono giunti a tale conclusione offrendo, per la prima volta, una lettura *climaticamente orientata* delle libertà fondamentali.

In particolare, hanno chiarito che, a causa dell'insufficienza normativa del *KSG*, i maggiori oneri di riduzione delle emissioni verrebbero scaricati in maniera irreversibile su periodi successivi al 2030, quando, a ben vedere, ci sarà ancora meno tempo per introdurre cambiamenti necessari al fine contrastare il cambiamento climatico. Infatti, ha osservato il *BVerfG*, l'esercizio di ogni tipo di libertà può essere condizionato dall'imposizione di riduzioni, in quanto quasi tutti gli aspetti della vita umana sono ancora associati all'emissione di gas serra. In ragione di ciò, l'art. 20a del *Grundgesetz*, che racchiude un vero e proprio «objective protection mandate»²⁹⁴, impone al legislatore di disporre una riduzione delle emissioni che sia distribuita nel tempo, tenendo conto delle conseguenze che una determinata scelta oggi può produrre sul domani. Il *KSG*, al contrario, non prevedendo misure sufficientemente precise per la riduzione delle emissioni nel periodo successivo al 2030, pone in pericolo i diritti fondamentali delle generazioni future²⁹⁵ in quanto impone loro di sopportare un onere di riduzione delle emissioni – e quindi di cambiamenti negli stili di vita – molto più gravosi rispetto a quelli della generazione attuale²⁹⁶.

A seguito della pronuncia, il governo ha adottato un disegno di revisione della legge sul clima presentato l'11 maggio 2021, approvato dalle Camere i successivi 24 e 25 giugno, ed entrato in vigore il 31 agosto 2021. La legge di revisione ha modificato il testo del *KSG* incrementando, in particolare, l'obiettivo di riduzione di emissioni per il 2030, dal 55% al 65%, e introducendo il nuovo *target* dell'88% entro il 2040, oltre quello della

²⁹⁴ Bundeversfassungsgericht, *Neubauer, et al. v. Germany*, 24 marzo 2021, par. 194: «[t]he objective protection mandate of Art. 20a GG encompasses the necessity to treat the natural foundations of life with such care and to leave them in such condition that future generations who wish to carry on preserving these foundations are not forced to engage in radical abstinence».

²⁹⁵ *Ibid.*, par. 195, laddove il *BVerfG* afferma che «the provisions are unconstitutional insofar as they give rise to a risk of serious impairments of fundamental rights in the future – a risk that is not sufficiently contained at present. Since the emission amounts specified until 2030 in the two provisions significantly narrow the emission possibilities that will be available in accordance with Art. 20a GG thereafter, the legislator must take sufficient precautionary measures to ensure that a transition to climate neutrality is made in a way that respects freedom, in order to alleviate the reduction burdens faced by the complainants from 2031 onwards and to contain the associated risks to fundamental rights.».

²⁹⁶ In proposito si v. M. CARDUCCI, *Libertà “climaticamente” condizionate*, *op. cit.*, il quale precisa che la Corte, così argomentando, ha inteso «considerare qualsiasi emissione di gas serra consentita oggi una forma legalizzata di minaccia per le libertà future, dato che ogni quantità attuale di emissioni di CO2 ridurrà il quantitativo residuo futuro in modo irreversibile, condizionando *in peius* l'esercizio futuro di libertà e diritti, destinati all'ineluttabile restringimento dei “benefici” dei loro contenuti».

neutralità climatica entro il 2045, col fine ultimo di raggiungere emissioni negative nel 2050²⁹⁷.

2.1.4. Il ruolo della sostenibilità nelle motivazioni delle Corti

Svolta tale ricostruzione, il dato che prima degli altri emerge dai contenziosi climatici analizzati è la comunanza della strategia litigiosa perseguita, idonea a integrare un vero e proprio «formante forense»²⁹⁸. Seppur incardinati innanzi ad autorità differenti, infatti, tutti e tre presentano uno schema d'azione analogo finalizzato a ottenere una decisione che accerti l'inadeguatezza delle azioni climatiche intraprese dallo Stato e che, conseguentemente, gli imponga di attivarsi in maniera efficiente.

Nell'adottare tale provvedimento, i giudici, come visto, hanno seguito percorsi argomentativi differenti che, per forza di cose, hanno risentito delle peculiarità dell'ordinamento di appartenenza, ma che, allo stesso, hanno condotto ad una conclusione comune, ovverosia quella del riconoscimento in capo allo Stato di un *duty of care* climatico.

Ciò su cui interessa concentrarsi, però, è il ruolo assunto in tali percorsi argomentativi dalla questione intergenerazionale e da quella della sostenibilità, al fine di comprendere, in particolare, quale contributo abbiano apportato nell'orientare le motivazioni dei giudici verso il riconoscimento del *duty of care*.

In questo senso, tanto il caso olandese, tanto quello francese, mostrano come si sia addivenuti al riconoscimento del dovere d'azione climatico senza fare particolari richiami all'esigenza di approntare tutela alle generazioni future o alla necessità di perseguire uno sviluppo sostenibile.

Infatti, l'approccio *human right based* che ha contraddistinto il caso *Urgenda*, ruota attorno agli artt. 93 e 94 della Costituzione²⁹⁹, a tenore dei quali, ha spiegato la stessa Corte, in ragione della concezione monista su cui si fonda il rapporto tra ordinamento olandese e ordinamento internazionale, «Dutch courts must apply every provision of the

²⁹⁷ Al riguardo, si veda quanto riportato sul [sito ufficiale del governo federale](#) il 7 novembre 2022.

²⁹⁸ S. BAGNI, *La costruzione di un nuovo "eco-sistema giuridico"*, *op. cit.*, p. 1054.

²⁹⁹ In particolare, l'art. 93 dispone che «[p]rovisions of treaties and of resolutions by international institutions which may be binding on all persons by virtue of their contents shall become binding after they have been published»; l'art. 94, invece, prevede che «[s]tatutory regulations in force within the Kingdom shall not be applicable if such application is in conflict with provisions of treaties or of resolutions by international institutions that are binding on all persons».

ECHR that is binding on all persons» e siccome «the ECHR also subjects the Netherlands to the jurisdiction of the ECtHR [...], Dutch courts must interpret those provisions as the ECtHR has, or interpret them premised on the same interpretation standards used by the ECtHR.³³ This means that the findings above in paras»³⁰⁰.

Il riconoscimento del *duty* statale nell'*affaire du siècle*, invece, si fonda su una impostazione che richiama il concetto di inadempimento civilisticamente inteso: sorretto dalla vasta disciplina interna in tema ambientale il *Tribunal* ha posto l'accento sul fatto che lo Stato stesso, scegliendo di sottoscrivere gli impegni internazionali e di adeguare la propria normazione interna, si fosse impegnato a raggiungere determinati obiettivi entro specifiche scadenze, sicché, non rispettando l'obbligazione assunta, si è reso inadempiente³⁰¹.

Il fatto che le questioni della sostenibilità e della intergenerazionalità non emergano in maniera evidente tra gli elementi che hanno guidato i ragionamenti delle due corti, tuttavia, non sembra privare le pronunce di una certa rilevanza sul tema.

A ben vedere, infatti, tali provvedimenti, obbligando lo Stato ad adottare adeguate misure di lotta al cambiamento climatico, gli impongono di tenere in considerazione gli effetti nocivi che determinate politiche di oggi possono produrre sul futuro. In questo senso, dunque, le pronunce che hanno definito i casi olandese e francese paiono assumere una dimensione «sovra-individuale»³⁰² che consente loro di sortire in ogni caso un positivo effetto, seppur in via indiretta, per la tutela delle generazioni future, garantendo al contempo il perseguimento dello sviluppo sostenibile. D'altronde, «[i]l diritto sul "rapporto giuridico climalterante" è [...] un sistema normativo di prevenzione dalle minacce del cambiamento climatico, a beneficio della sicurezza umana presente e futura»³⁰³ che, in contenziosi come quelli in questa sede richiamati, trova piena espressione.

³⁰⁰ Netherlands' Supreme Court, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 20 dicembre 2019, par. 5.6.1.

³⁰¹ Tribunal Administratif de Paris, *Notre Affaire à Tous and Others v. France*, 3 febbraio 2021, par. 21, laddove, in particolare, è stato osservato che «l'État français, qui a reconnu l'existence d'une «urgence» à lutter contre le dérèglement climatique en cours, a également reconnu sa capacité à agir effectivement sur ce phénomène pour en limiter les causes et en atténuer les conséquences néfastes. À cet effet, il a choisi de souscrire à des engagements internationaux et, à l'échelle nationale, d'exercer son pouvoir de réglementation, notamment en menant une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre émis depuis le territoire national, par laquelle il s'est engagé à atteindre, à des échéances précises et successives, un certain nombre d'objectifs dans ce domaine».

³⁰² S. BAGNI, *La costruzione di un nuovo "eco-sistema giuridico"*, op. cit., p. 1036.

³⁰³ M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, op. cit., p. 1365.

Nella pronuncia tedesca, invece, come già in parte sottolineato, la questione intergenerazionale ha assunto un ruolo di centrale rilievo per lo sviluppo dell'intera motivazione. I giudici di Karlsruhe, infatti, non si sono limitati a riconoscere solo l'esistenza, nell'art. 20a del *Grundgesetz*, di un mandato oggettivo di protezione gravante sullo Stato, ma ne hanno offerto anche una lettura intertemporale. Essi hanno specificato che i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, rappresentano «intertemporal guarantees of freedom»³⁰⁴ idonei ad offrire protezione contro quelle disposizioni che non tengono adeguatamente conto delle conseguenze nocive che potrebbero produrre in futuro. Per questo motivo, essendo il godimento delle libertà fondamentali profondamente condizionato dalla questione climatica e dalle emissioni di gas serra, l'azione dello Stato deve seguire «una prospettiva orientata al futuro»³⁰⁵ al fine di scongiurare il rischio che le generazioni che verranno vedano compromessi i propri stili di vita.

Proprio questo è il dato che ha indotto i commentatori a qualificare la pronuncia come «storica»³⁰⁶ e «rivoluzionaria»³⁰⁷: l'interpretazione climaticamente orientata delle libertà fondamentali e la conseguente lettura intertemporale del mandato affidato alle istituzioni, ha permesso ai giudici di dichiarare che la legge sul clima impugnata avesse un *effetto di interferenza anticipata sulle libertà fondamentali future* («an advance interference-like effect»³⁰⁸), attualizzando, così, le situazioni giuridiche soggettive delle generazioni del domani, le quali, pur non essendo soggetti di diritto³⁰⁹, sono in grado di ottenere tutela già oggi. Tale conclusione è tanto più necessaria quanto più si consideri che, come evidenziato *supra* (§ 1), «the democratic political process is organised along more short-

³⁰⁴ Bundeversfassungsgericht, *Neubauer, et al. v. Germany*, 24 marzo 2021, par. 122 e par. 183:

³⁰⁵ M. PIGNATARO, *Il giudice costituzionale tedesco parla al futuro*, *op. cit.*, p. 695.

³⁰⁶ R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione*, *op. cit.*, il quale aggiunge che «[p]er la prima volta un giudice della caratura del Tribunale costituzionale tedesco porta, con tanta capacità argomentativa, il testo costituzionale a spiegare i propri effetti in una dimensione intertemporale e quindi intergenerazionale».

³⁰⁷ R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, *op. cit.*, il quale ha aggiunto che la pronuncia «può aprire la porta a una svolta fondamentale della tutela dei *nostri attuali diritti* in relazione ai mutamenti climatici». Sottolinea la rilevanza della pronuncia anche L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 4/2021, p. 225. Si v., altresì, L. KOTZÉ, *Neubauer et al. versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?* In *German Law Journal*, 22/2021, p. 1423, laddove viene evidenziato che «[t]he recent decision of the German Constitutional Court in *Neubauer et al. versus Germany* (hereafter *Neubauer*), is one in a wave of “ground-breaking” climate change cases sweeping the world, and it has already attracted considerable attention».

³⁰⁸ Bundeversfassungsgericht, *Neubauer, et al. v. Germany*, 24 marzo 2021, par. 183 e par. 187.

³⁰⁹ *Ibid.*, par. 146, laddove il *BVerfG* specifica che il dovere di protezione intergenerazionale incombente sullo Stato «has a solely objective dimension because future generations – either as a whole or as the sum of individuals not yet born – do not yet carry any fundamental rights in the present».

term lines based on election cycles, placing it at a structural risk of being less responsive to tackling the ecological issues that need to be pursued over the long term»³¹⁰.

In questo senso, quindi, l'art. 20a interviene proprio per imporre vincoli intergenerazionali alla decisione democratica ed evitare che la rilevanza del futuro resti assorbita entro il suo «day-to-day political process» e nel «short-term approach»³¹¹, rendendo, così, eloquente come il fattore tempo³¹², specialmente nella materia climatica, non possa essere in alcun modo tralasciato³¹³.

2.2. Il contenzioso climatico negli Stati Uniti e la dottrina del *public trust*

2.2.1. *Robinson Township v. Commonwealth of Pennsylvania*

L'ordinamento statunitense è tradizionalmente considerato come «la patria del contenzioso climatico»³¹⁴ in quanto in esso si concentra il più elevato numero di *litigations* in materia.

Tra i più rilevanti vi è il caso *Robinson Township v. Commonwealth of Pennsylvania*³¹⁵. Alcuni cittadini e sette amministrazioni locali, tra cui quella di Robinson, nel 2012 hanno presentato ricorso alla *Pennsylvania's Commonwealth Court* contestando l'incostituzionalità di una legge – nota come *Act 13* – che stabiliva un quadro normativo per la regolamentazione delle operazioni di estrazione di petrolio e gas, e conferiva grande potere estrattivo alle società di gas naturale. I ricorrenti deducevano che la legge si ponesse in contrasto con l'art. 1, sezione 27, della Costituzione della

³¹⁰ *Ibid.*, par. 206.

³¹¹ *Ibid.*

³¹² Va evidenziato, comunque, che il Tribunale costituzionale, oltre che sull'elemento temporale, ha posto l'attenzione anche su quello spaziale, in questo modo superando l'eccezione – ricorrente nell'ambito dei contenziosi climatici in generale – fondata sull'impossibilità che l'azione statale possa da sola risolvere il globale problema del cambiamento climatico. Esso, in particolare, al par. 99, ha sottolineato che «[i]t is true that climate change is a genuinely global phenomenon and could obviously not be stopped by the German state on its own. However, this does not render it impossible or superfluous for Germany to make its own contribution towards protecting the climate».

³¹³ Efficace, in proposito, è quanto affermato da M. CARDUCCI, *Libertà "climaticamente" condizionate*, *op. cit.*: «il fattore "tempo" diventa il fulcro della tridimensionalità dell'obbligazione climatica statale affinché si realizzino concretamente tutti i suoi contenuti di protezione per i "benefici" umani di libertà e diritti».

³¹⁴ F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale*, *op. cit.*, p. 164, il quale alla nota n. 40, richiamando il *database* del *Sabin Center for Climate Change* della *Columbia University*, osserva che, a giugno 2022, su 2021 casi climatici complessivi, 1441 risultavano instaurati negli Stati Uniti.

³¹⁵ Per una ricostruzione accurata del caso si v. J. C. DERNBACH, J. R. MAY, K. T. KRISTL, *Robinson Township v. Commonwealth of Pennsylvania: Examination and Implications*, in *Rutgers Law Review*, 67/2015, p. 1169 ss.

Pennsylvania, il quale riconosce che «[t]he people have a right to clean air, pure water, and to the preservation of the natural, scenic, historic and esthetic values of the environment. Pennsylvania's public natural resources are the common property of all the people, including generations yet to come. As trustee of these resources, the Commonwealth shall conserve and maintain them for the benefit of all the people».

La questione è stata decisa in via definitiva nel 2013 dalla *Pennsylvania Supreme Court*, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della normativa impugnata. In particolare, rigettando l'eccezione con cui lo Stato aveva sostenuto che l'art. 1, sezione 27, della Costituzione non conferisse alcun diritto ai cittadini né imponesse alcun dovere di condotta in capo alle amministrazioni³¹⁶, ha per la prima volta riconosciuto valore precettivo a tale disposizione, affermando che essa è «self executing»³¹⁷ e che non necessita di una implementazione legislativa per essere invocata. La clausola, ha spiegato la Corte, delinea una serie di diritti (diritto all'aria pulita, all'acqua pura e alla conservazione dei valori naturali, paesaggistici, storici ed estetici dell'ambiente) che, come tutti gli altri sanciti all'art. 1, sono riservati al popolo ed operano come limiti al potere dello Stato, così come a quello dei governi locali³¹⁸. In particolare, i giudici hanno evidenziato che i soggetti pubblici ricoprono il ruolo di *trustee* e, come tali, per garantire il bene «of all people, including future generations»³¹⁹, sono tenuti a rispettare un duplice dovere: il primo è il «duty to refrain from permitting or encouraging the degradation, diminution, or depletion of public natural resources»³²⁰; il secondo, è un dovere «to act affirmatively to protect the environment, via legislative action»³²¹. Questi *duties*, ha precisato in conclusione la Corte, favoriscono un «legitimate development

³¹⁶ In particolare, lo Stato aveva argomentato sostenendo che l'art. 1, sezione 27 «recognizes or confers no right upon citizens and no right or inherent obligation upon municipalities; rather, the constitutional provision exists only to guide the General Assembly, which alone determines what is best for public natural resources, and the environment generally, in Pennsylvania» (par. 942).

³¹⁷ Supreme Court of Pennsylvania, *Robinson Township v. Commonwealth*, Opinion del 19.12.2013, par. 964 ss.

³¹⁸ *Ibid.*, par. 951-954, laddove i giudici hanno affermato che «[t]he right delineated in the first clause of Section 27 presumptively is on par with, and enforceable to the same extent as, any other right reserved to the people in Article I» e hanno proseguito specificando che «[t]his clause affirms a limitation on the state's power to act contrary to this right».

³¹⁹ *Ibid.*, par. 940.

³²⁰ *Ibid.*, par. 957.

³²¹ *Ibid.*, par. 958.

tending to improve upon the lot of Pennsylvania's citizenry, with the evident goal of promoting sustainable development»³²².

2.2.2. *Juliana v. United States*

Ulteriore contenzioso di estremo rilievo nell'ordinamento statunitense è il caso *Juliana v. United States*. La causa è stata avviata nel 2015 da una giovane attivista di nome Kelsey Juliana, la quale, unitamente a un gruppo di ragazzi, anche minorenni, rappresentati dalla ONG *Our Children's Trust*, ha fatto ricorso alla *Oregon District Court* lamentando che il governo federale degli Stati Uniti, autorizzando l'estrazione e il consumo di materie prime di origine fossile, avesse violato il loro diritto ad un clima stabile, desumibile dalla *due process clause* di cui al V Emendamento, e che fosse dunque venuto meno al suo *duty of care* nei confronti dei cittadini. In particolare, i ricorrenti sostenevano che dalla violazione del diritto a un clima stabile, derivasse, altresì, la lesione di una serie di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà e chiedevano, pertanto, che fosse ordinato al governo di predisporre un piano per eliminare le emissioni di combustibili fossili e ridurre il biossido di carbonio in eccesso.

La Corte, in primo grado, facendo richiamo del IX e del V Emendamento, ha respinto l'eccezione con cui il governo, in ragione, a suo dire, del contenuto eminente politico del *petitum*, aveva contestato la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti³²³. Il IX Emendamento, in particolare, si configura come una clausola aperta che fornisce copertura costituzionale anche a quelle situazioni giuridiche soggettive, i c.d. *unenumerated rights*³²⁴, ulteriori rispetto a quelle espressamente riconosciute dalla Carta fondamentale. Il V Emendamento, invece, enuclea la c.d. *due process clause*³²⁵, la quale

³²² *Ibid.* la Corte, al par. 963, ha, peraltro, aggiunto che «[l]ater generations paid and continue to pay a tribute to early uncontrolled and unsustainable development financially, in health and quality of life consequences, and with the relegation to history books of valuable natural and esthetic aspects of our environmental inheritance».

³²³ Per un commento incentrato sulle questioni afferenti al primo grado di giudizio si v. M. BLUMM, M. WOOD, *No Ordinary Lawsuit: Climate Change, Due Process, and the Public Trust Doctrine*, in *American University Law Review*, 67/2017, p. 1 ss.

³²⁴ In particolare, il IX Emendamento recita: «[t]he enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people».

³²⁵ Tale clausola, più precisamente, è contenuta al penultimo periodo del V Emendamento laddove viene specificato che «[n]o person shall be [...] deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation».

impone al governo federale di adoperarsi per impedire che gli individui siano privati della vita, della libertà o della proprietà senza un regolare processo³²⁶.

Procedendo ad una lettura sistematica di queste norme, la Corte, in linea con le deduzioni dei ricorrenti, ha sancito l'esistenza di un «right to a climate system capable of sustaining human life», considerato «fundamental to a free and ordered society»³²⁷ e, al contempo, ha riconosciuto la sussistenza di un'obbligazione di *public trust* gravante sull'esecutivo federale che lo impegna ad approntarvi tutela.

La statuizione della *District Court*, tuttavia, è stata ribaltata, nel gennaio 2020, dalla *Ninth Circuit Court of Appeals*, la quale ha ritenuto che l'adozione di un provvedimento che imponesse al governo federale di stabilire un piano di riduzione delle emissioni di gas serra esulasse dalle proprie competenze, involgendo, invece, una serie di decisioni politiche affidate alla sola discrezionalità dell'esecutivo e del legislativo³²⁸. Pertanto, pur riconoscendo espressamente che «[t]he plaintiffs have made a compelling case that action is needed»³²⁹, ha annullato la decisione di primo grado e, in ragione del difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, ha rinviato la causa alla *District Court* affinché provvedesse all'archiviazione³³⁰.

³²⁶ Oregon District Court, *Juliana v. United States*, Opinion and Order del 10.11.2016, p. 28: «[t]he Due Process Clause of the Fifth Amendment to the United States Constitution bars the federal government from depriving a person of “life, liberty, or property” without “due process of law”». Il testo del provvedimento è consultabile al link www.climatecasechart.com/juliana.

³²⁷ *Ibid.* p. 32.

³²⁸ Ninth Circuit Court of Appeals, *Juliana v. United States*, Opinion del 17.01.2020, p. 25: «[a]ny effective plan would necessarily require a host of complex policy decisions entrusted, for better or worse, to the wisdom and discretion of the executive and legislative branches». Il testo della decisione è consultabile al link www.climatecasechart.com/juliana.appeal.

³²⁹ Nel passaggio in questione, in particolare, la Corte ha affermato che «[t]he plaintiffs have made a compelling case that action is needed; it will be increasingly difficult in light of that record for the political branches to deny that climate change is occurring, that the government has had a role in causing it, and that our elected officials have a moral responsibility to seek solutions. We do not dispute that the broad judicial relief the plaintiffs seek could well goad the political branches into action. [...] We reluctantly conclude, however, that the plaintiffs' case must be made to the political branches or to the electorate at large, the latter of which can change the composition of the political branches through the ballot box. That the other branches may have abdicated their responsibility to remediate the problem does not confer on Article III courts, no matter how well-intentioned, the ability to step into their shoes. [...] For the reasons above, we reverse the certified orders of the district court and remand this case to the district court with instructions to dismiss for lack of Article III standing».

³³⁰ Per una ricostruzione del giudizio innanzi al Ninth Circuit, cfr. *Juliana v. United States*, *Ninth Circuit Holds that Developing and Supervising Plan to Mitigate Anthropogenic Climate Change Would Exceed Remedial Powers of Article III Court*, in *Harvard Law Review*, 10 marzo 2021. Riferimenti anche in E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico*, op. cit., p. 71, F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale*, op. cit., p. 165, L. MAGI, *Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2021, p. 1045.

In occasione dell'instaurazione del giudizio di rinvio, però, i ricorrenti hanno avanzato un'istanza di correzione della propria domanda al fine di porre rimedio al difetto di legittimazione riscontrato dalla Corte d'Appello. Essi, in particolare, hanno riformulato il *petitum* eliminando la richiesta di adozione dell'ordine, e limitandosi a chiedere una pronuncia che dichiarasse che le politiche energetiche del governo federale ledessero i loro diritti costituzionali connessi al diritto ad un clima stabile.

Il 1° giugno 2023, la Corte distrettuale, pronunciandosi sull'istanza, ha accolto gli emendamenti proposti, riconoscendo che rientra nella sua competenza la possibilità di adottare un provvedimento che accerti la lesione dei diritti costituzionali invocati dai ricorrenti a causa delle inadeguate politiche energetiche federali. Ha aggiunto che tale provvedimento – per il quale dunque i ricorrenti sono pienamente legittimati ad agire – sarebbe idoneo a riparare almeno in parte i danni che gli stessi continuano a subire a causa delle politiche e delle pratiche in atto dei convenuti federali, oltre che a indirizzare le azioni del governo sulla materia³³¹. Si resta pertanto in attesa della decisione finale che, verosimilmente, sarà in linea con le emendate richieste dei ricorrenti.

2.2.3. La *public trust doctrine*: lo Stato come affidatario delle risorse naturali

Analogamente ai contenziosi europei precedentemente analizzati, anche quelli appena richiamati giungono a riconoscere, in capo allo Stato, un *duty of care* in materia climatica.

A ben vedere, però, a tale risultato, i giudici sono arrivati attraverso l'applicazione di una teoria giuridica ben precisa, diffusa nei paesi di *common law*, ovvero la *public trust doctrine* (PTD). Sorta nell'ordinamento statunitense come dottrina finalizzata a garantire adeguata tutela alle risorse naturali – che, configurandosi come «*commons*, ossia beni disponibili a tutti in libero accesso», sono «esposti al rischio di sovrasfruttamento ed esauribilità»³³² – essa si fonda sull'istituto giuridico del *trust*, in cui un soggetto, definito

³³¹ Oregon District Court, *Juliana v. United States*, Opinion and Order del 01.06.2023, pp. 17-19: «[t]his Court finds that plaintiffs' proposed amendments are not futile: a declaration that federal defendants' energy policies violate plaintiffs' constitutional rights would itself be significant relief. [...]. This relief is squarely within the constitutional and statutory power of Article III courts to grant. Such relief would at least partially, and perhaps wholly, redress plaintiffs' ongoing injuries caused by federal defendants' ongoing policies and practices. Last, but not least, the declaration that plaintiffs seek would by itself guide the independent actions of the other branches of our government and cures the standing deficiencies identified by the Ninth Circuit. This Court finds that the complaint can be saved by amendment». Il testo del provvedimento è consultabile al seguente link: www.climatecasechart.com/juliana.2023.

³³² S. FANETTI, *La Public Trust Doctrine: dalle origini alla climate change litigation*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2/2022, p. 1.

disponente o *settlor*, trasferisce alcuni beni (il c.d. *corpus del trust*) a un altro soggetto, definito gestore o *trustee*, il quale ha il compito di detenerli e amministrarli in favore dei beneficiari del *trust*. Sulla base di tale meccanismo, dunque, la *public trust doctrine*, concepisce lo Stato come *trustee*, al quale sono affidate le risorse naturali (*corpus del trust*), che devono essere efficacemente gestite, curate e conservate a beneficio della collettività, tanto presente, quanto futura³³³.

La PTD, peraltro, si è diffusa anche in diversi altri ordinamenti, tutti tendenzialmente appartenenti alla famiglia giuridica di *common law* o a quella dei c.d. sistemi misti nei quali, comunque, il *common law* esercita un'ampia influenza³³⁴. Così, la PTD ha trovato terreno fertile, ad esempio, in India e nelle Filippine. La Corte Suprema indiana, infatti, ha avuto modo di fare frequente ricorso a tale teoria giuridica, a partire dal caso *M.C. Mehta v. Kamal Nath et al.* del 1997, in cui ha espressamente sancito che «[o]ur legal system - based on English Common Law - includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence»³³⁵. Analogamente, anche nelle Filippine, la Corte Suprema, nel noto caso

³³³ In generale, sul tema della PTD si v., *ex multis*, l'importante saggio di J. L. SAX, *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in *Michigan Law Review*, 3/1970, p. 471 ss., il quale, in particolare, sosteneva che «the public trust doctrine seems to have the breadth and substantive content which might make it useful as a tool of general application for citizens seeking to develop a comprehensive legal approach to resource management problems» (p. 474); C. F. WILKINSON, *The Public Trust Doctrine in Public Land Law*, in *University of California Davis Law Review*, 14/1980, p. 315, affermava che «[t]he public trust doctrine is rooted in the precept that some resources are so central to the well-being of the community that they must be protected by distinctive, judge-made principles». Più recentemente, R. D. SAGARIN, M. TURNIPSEED, *The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natural Resources Management*, in *Annual Review of Environment and Resources*, 37/2012, p. 474 osservano che la PTD «[i]n its most basic interpretation, it states that certain natural resources cannot be subject to private ownership and must be held in trust for the people of a State (or US state) by the government. Governments must manage trust resources for the exclusive benefit of their citizens, both current and future, and if they fail to do so, citizens can seek remedy in the courts». S. FANETTI, *La Public Trust Doctrine*, *op. cit.*, p. 9, pone l'accento sulla «svolta ecologista» nel ricorso alla PTD avvenuta a partire dagli anni '60 del secolo scorso «quando, di fronte alle crescenti preoccupazioni del popolo americano per il progressivo e insostenibile degrado ambientale, giudici e legislatori (statali e federali) iniziarono a utilizzare la PTD al fine di tutelare numerose risorse naturali (affluenti non navigabili, acque sotterranee, uccelli migratori, terre demaniali...), non solo per permetterne l'uso, ma anche per salvaguardarne i valori naturalistici, estetici e ricreativi».

³³⁴ Su tale concetto, V. V. PALMER, *Mixed Legal Systems-The Origin of the Species*, in *Tulane European & Civil Law Forum*, 28/2013, p. 103 ss. Con riguardo, invece, alla diffusione della PTD si v. la mappa riportata in calce a R. D. SAGARIN, M. TURNIPSEED, *The Public Trust Doctrine*, *op. cit.*

³³⁵ Supreme Court of India, *M.C. Mehta v. Kamal Nath et al.*, 13 dicembre 1996. In quell'occasione la Corte ha altresì aggiunto che [t]he state is the trustee of all natural resources which are in nature meant for public use and enjoyment. Public at large is the beneficiary of the seashore, running waters, airs, forests and ecologically fragile lands. The State as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources. These resources meant for public use cannot be converted into private ownership».

Oposa v. Factoran del 1993, ha riconosciuto la PTD, collocandola nell'ambito del diritto costituzionale a un ambiente salubre³³⁶.

Se, tuttavia, sino ai primi anni del XXI secolo alla *public trust doctrine* si ricorreva per approntare tutela a specifiche risorse ambientali³³⁷, con l'irrompere della crisi climatica il suo utilizzo è stato esteso anche alla difesa dell'atmosfera, attraverso azioni giudiziarie tese a far valere il dovere dello Stato a ridurre le emissioni di carbonio e, in generale, a combattere efficacemente il cambiamento climatico³³⁸.

Proprio di tale estensione i due casi statunitensi richiamati rappresentano un chiaro esempio, i quali, al contempo, consentono di mettere in luce in maniera chiara lo schema strutturale della PTD in ambito climatico che ha consentito ai giudici di impostare le loro argomentazioni. Esso si struttura su quattro assi portanti in base alle quali (i) anche l'aria e l'atmosfera fanno parte del corpus del *public trust*, per cui (ii) il dovere fiduciario del governo si estende anche alla protezione di tali beni e, più precisamente, del sistema climatico in generale, il quale non deve essere deteriorato; (iii) i soggetti beneficiari del *trust* sono le generazioni presenti e future, le quali, dunque, possiedono il diritto di agire per far valere gli obblighi incombenti sul governo; (iv) rientra nella competenza dei tribunali far rispettare tale obbligazione fiduciaria³³⁹.

Alla luce di tale ricostruzione, allora, emerge nitidamente come quella della *public trust*, avendo come oggetto la conservazione delle risorse ecosistemiche a beneficio della collettività, si configura come una dottrina intrinsecamente tesa a garantire l'effettività del principio dello sviluppo sostenibile e, conseguentemente, la tutela degli interessi delle generazioni future³⁴⁰. In questo contesto, lo Stato diviene il soggetto affidatario del

³³⁶ Supreme Court of Philippines, *Oposa v. Factoran G.R.*, 30 luglio 1993.

³³⁷ Al riguardo, e per una rassegna dei casi più rilevanti sul tema si v. S. FANETTI, *La Public Trust Doctrine*, *op. cit.*, p. 8 ss.

³³⁸ M. ROSSO GROSSMAN, *Climate Change and the Individual*, in *American Journal of Comparative Law*, 66/2018, p. 351, osserva che le numerose cause intentate a partire dal 2011 con il fine di ottenere pronunce che impongano al governo di ridurre le emissioni di gas climalteranti rientrano in una campagna globale denominata *Atmospheric Trust Litigation*.

³³⁹ In questi termini si esprime S. FANETTI, *La Public Trust Doctrine*, *op. cit.*, p. 17. L'A. rileva che lo schema di base della PTD climatica «può essere riassunto in maniera embrionale in quattro affermazioni: (1) l'aria e l'atmosfera, insieme ad altre risorse naturali vitali, sono in public trust; (2) le generazioni presenti e future sono beneficiarie del PT; (3) il governo ha un dovere fiduciario di protezione contro il 'deterioramento sostanziale' dell'aria, dell'atmosfera e del sistema clima, che equivale a un obbligo (positivo) di ristabilire l'equilibrio climatico; e (4) i tribunali hanno il dovere di far rispettare questa obbligazione fiduciaria».

³⁴⁰ In proposito, si v. A. D'ALOIA, voce '*generazioni future (diritto costituzionale)*', *op. cit.*, p. 377, il quale definisce la PTD come «corollario del principio di sostenibilità» in quanto «ci sono cose, risorse, che

complesso delle risorse naturali, comprensivo del sistema climatico, il quale ha il dovere di conservarlo e consegnarlo alle generazioni che verranno.

2.3. Strumenti e tecniche processuali. Il contenzioso climatico quale particolare declinazione della *public interest litigation*

Conclusa l'analisi del dato *sostanziale* di alcuni tra i più rilevanti contenziosi climatici rinvenibili negli ordinamenti del Nord Globale, occorre ora porre l'attenzione sul non meno rilevante dato *processuale*, al fine di indagare come gli stessi abbiano avuto origine e se, stante gli analoghi risultati, possano essere ricondotti ad un medesimo modello.

A ben vedere, infatti, l'esistenza di una determinata tipologia di giudizio e con essa, pertanto, la possibilità di portare innanzi all'autorità giurisdizionale certe tipologie di interessi, non possono che dipendere dalla previsione, in un dato ordinamento, di strumenti processuali che affidino ai membri della società, o ad alcuni di essi, una specifica legittimazione ad azionarli.

A tale riguardo, in particolare, i due casi statunitensi da ultimo analizzati, oltre a rappresentare, da un punto di vista sostanziale, una chiara applicazione della *public trust doctrine*, da un punto di vista processuale, si configurano come esempi di *public interest litigation* (PIL)³⁴¹.

Tale espressione sta a indicare una particolare forma di *public law litigation*³⁴² di carattere strategico, sviluppatasi nell'ordinamento statunitense e diffusasi successivamente in numerosi altri paesi, specialmente di *common law*. La sua precipua finalità è quella di promuovere istanze di cambiamento giuridico-sociale e ricercare una tutela giurisdizionale in favore di specifici interessi aventi una dimensione pubblica o comunque «non privata»³⁴³, tra i quali ben rientrano, appunto, la tutela dell'ambiente e la

hanno una naturale destinazione al bene comune, delle presenti e delle future generazioni». In termini analoghi anche J. R. MAY, E. DALY, *Global environmental constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2015, p. 267.

³⁴¹ Per una ricostruzione dell'istituto e delle sue radici storiche si v., *ex multis*, M. CAIELLI, *Cittadini e giustizia costituzionale: contributo allo studio dell'actio popularis*, Torino, 2015, p. 36 e ss., M. MAGISTÀ, *Public interest litigation: origini e prospettive*, in *Rivista AIC*, 1/2019, pp. 85-86. Per una lettura svolta anche alla luce del contenzioso climatico si v. S. PITTO, *Public interest litigation e contenzioso strategico nell'ordinamento italiano. Profili critici e spunti dal diritto comparato*, in *DPCE online*, numero speciale, *I sistemi normativi post-vestfaliani*, 2021, p. 1061 ss., GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico*, *op. cit.*, p. 83 ss. e in F. SCALIA, *La giustizia climatica*, in *federalismi.it*, 10/2021, p. 275 ss.

³⁴² L'espressione è da riferire a A. CHAYES, *The Role of Judge in Public Law Litigation*, in *Harvard Law Review*, 89/1976, p. 1281 ss.

³⁴³ S. PITTO, *Public interest litigation*, *op. cit.*, p. 1065.

conservazione del sistema climatico³⁴⁴. Questo esito viene raggiunto attraverso l'adozione, da parte delle corti, di provvedimenti in grado di riflettersi sulle politiche pubbliche in quanto, tendenzialmente, volti a individuare specifiche prospettive d'azione per lo Stato, destinate a incidere su situazioni soggettive individuali.

Proprio in tale ultimo elemento risiede la caratteristica fondamentale della *public interest litigation* la quale, dunque, si configura come una tipologia di contenzioso destinato a concludersi con una pronuncia suscettibile di produrre i propri effetti, non solo sulle parti del giudizio (c.d. effetti *inter partes*), ma anche su una pluralità di soggetti ad esso estranei (c.d. effetti *ultra partes*)³⁴⁵.

³⁴⁴ La PIL, deve precisarsi, non va confusa, in via di principio, con l'*actio popularis*. Come osservato da M. CAIELLI, *Cittadini e giustizia costituzionale*, *op. cit.*, p. 16 (la quale si sofferma ulteriormente sulle differenze tra PIL e azione popolare a p. 27), con tale ultimo strumento si mira a presidiare l'oggettiva corrispondenza delle norme volute dal legislatore al testo costituzionale, facendo, dunque, valere un interesse pubblico generale e oggettivamente inteso, il cui «collegamento con una pretesa soggettiva dell'attore è meramente eventuale». La PIL di matrice statunitense, invece, esige, tendenzialmente, che il soggetto che si rivolge alla corte dimostri di essere titolare di un diritto o, comunque, di un interesse personale. Si consideri, però, che l'istituto ha trovato fortuna anche in altri ordinamenti, come, ad esempio, quello indiano e quello pakistano, ove, a ben vedere, le sue caratteristiche si differenziano in maniera piuttosto sensibile dal modello "originale" statunitense. Sempre M. CAIELLI, *Cittadini e giustizia costituzionale*, *op. cit.*, p. 35, ad esempio, rileva che le esperienze di PIL indiana e di altri ordinamenti asiatici prevedono in comune con la PIL statunitense «oltre alla denominazione, poche altre caratteristiche» configurandosi piuttosto come «veri e propri strumenti di partecipazione politica e correttivi della democrazia rappresentativa» che la avvicinano proprio «alle azioni popolari previste per la tutela dell'interesse pubblico e della legalità costituzionale». A conferma di ciò è F. SCALIA, *La giustizia climatica*, *op. cit.*, p. 277, il quale osserva che la *public interest litigation* statunitense «contempla condizioni di ammissibilità assai più rigorose di quelle richieste dalla giurisprudenza indiana e pakistana», laddove, invece, la PIL viene anche identificata come *social action litigation*, in quanto il soggetto agente non deve dimostrare di avere un interesse attuale e concreto, ma solamente un *sufficient interest*. In proposito si v., altresì, M. MAGISTÀ, *Public interest litigation*, *op. cit.*, pp. 85-86, P. VIOLA, "Giustizia sociale" e *Public Interest Litigation nell'evoluzione costituzionale di alcuni ordinamenti asiatici*, in *DPCE online*, 4/2018, p. 977 e ss.; per una sintesi di alcuni dei casi più rilevanti nell'ordinamento indiano nell'ambito della PIL, si v. S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE online*, 4/2018, pp. 996-1003.

³⁴⁵ In proposito si v. quanto rilevato da A. CHAYES, *The Role of Judge*, *op. cit.*, p. 1293-1294: «[t]he form of relief does not flow ineluctably from the liability determination, but is fashioned ad hoc. In the process, moreover, right and remedy have been to some extent transmuted. The liability determination is not simply a pronouncement of the legal consequences of past events, but to some extent a prediction of what is likely to be in the future. And relief is not a terminal, compensatory transfer, but an effort to devise a program to contain future consequences in a way that accomodates the range of interests involved». In termini analoghi anche M. CAIELLI, *Cittadini e giustizia costituzionale*, *op. cit.*, p. 23, la quale, riprendendo proprio lo scritto di Chayes precisa che «il rimedio giudiziario non è concepito (solo) come ripristino di una situazione passata o come risarcimento del danno a carico della parte soccombente, bensì si pone come *prospective*: esso è infatti volto a orientare l'azione futura dei legislatori, agenzie governative o soggetti privati [...]. Infine, la pronuncia dell'autorità giudiziaria non dispiega i suoi effetti solo nei confronti delle parti, ma riesce ad avere ricadute su una pluralità di soggetti formalmente estranei al giudizio». Similmente anche S. PITTO, *Public interest litigation*, *op. cit.*, p. 1065, il quale osserva che la PIL mira ad ottenere una pronuncia «in grado di valere quale precedente favorevole ad un determinato scopo o comunque proposta con la finalità di apportare un cambiamento a livello sociale, innovando il sistema. In altre parole, il risultato dell'iniziativa, nell'ottica dei suoi promotori è suscettibile di produrre effetti anche al di fuori dell'aula giudiziaria e non solo tra le parti processuali coinvolte».

Questo è il risultato che è stato raggiunto con la pronuncia adottata nel caso *Robertson Township v. Commonwealth of Pennsylvania*, laddove, la *Pennsylvania Supreme Court*, oltre a dichiarare incostituzionale l'*Act 13*, ha intimato allo Stato di adottare politiche promotrici dello sviluppo sostenibile attraverso la predisposizione di misure che, in ragione della sua qualità di *trustee*, devono astenersi dal consentire o incoraggiare il degrado, la diminuzione o l'esaurimento delle risorse naturali pubbliche. In questo modo, il provvedimento finale, oltre a garantire specifica tutela alle situazioni giuridiche soggettive fondamentali lese dall'atto legislativo incostituzionale, tende a garantire tutela anche all'interesse generale di protezione dell'ambiente e di tutela del sistema climatico, i quali, in ragione della loro dimensione pubblica, appartengono indistintamente a ciascun consociato.

Stessa sorte dovrebbe spettare al caso *Juliana v. United States*, qualora si concludesse con una pronuncia di accoglimento della domanda dei ricorrenti. Se la Corte dovesse effettivamente riconoscere che le politiche energetiche del governo federale sono lesive dei loro diritti costituzionali connessi al diritto ad un clima stabile, è verosimile ritenere che essa possa altresì individuare una linea d'azione per i pubblici poteri finalizzata a perseguire efficacemente la riduzione di emissioni di gas climalteranti.

Il carattere strategico della PIL, peraltro, fa sì che tra le sue caratteristiche strutturali vi sia quella di «favorire il clamore mediatico dell'iniziativa giudiziaria quale strumento di pressione a sostegno della rivendicazione politica alla base del giudizio stesso»³⁴⁶. Ciò si manifesta, ad esempio nell'ampio numero di ricorrenti, frequentemente anche esperti nel settore climatico, che supportano una determinata azione giudiziaria, ovvero attraverso l'amplificazione della portata dell'iniziativa – mediante canali *social*, manifestazioni, attività divulgative – tesa a ottenere ulteriori sostenitori e a portare la questione all'attenzione dei decisori politici, auspicando un eventuale intervento del legislatore.

Tali tratti, a ben guardare, sono rinvenibili non solo nei casi di PIL statunitense appena richiamati, ma anche in quelli europei visti *supra* (*Urgenda, affaire su siècle, Neubauer et al.*). Questi, infatti, seppur non rappresentino formalmente esempi applicativi di *public interest litigation*, ne condividono diversi caratteri e, in particolare, gli esiti.

³⁴⁶ S. PITTO, *Public interest litigation*, *op. cit.*, p. 1066.

In linea generale, infatti, tutte le cause europee analizzate risultano, in primo luogo, promosse da un elevato numero di ricorrenti, tra cui associazioni impegnate nella difesa dell'ambiente e del clima, singoli cittadini che lamentano una lesione dei loro diritti fondamentali, ragazzi minorenni che agiscono in qualità di generazioni future.

In secondo luogo, tali azioni sono supportate da ricercatori e studiosi e incoraggiate da campagne promosse tramite canali informatici, *social network*, uffici stampa, al fine di coinvolgere l'opinione pubblica e sensibilizzarla sugli effetti nocivi dei cambiamenti climatici, oltre che tesi a generare una rilevante attenzione mediatica, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale³⁴⁷.

In terzo luogo, gli ordinamenti in cui tali contenziosi sono stati instaurati prevedono tutti specifici strumenti processuali che permettono di portare innanzi ai giudici istanze di tutela di beni aventi una dimensione pubblica e che, dunque, con riferimento ai contenziosi analizzati, hanno consentito di giungere all'adozione di provvedimenti dagli effetti classici della PIL.

Il caso *Urgenda*, infatti, è stato instaurato per mezzo dell'art. 3:305a del *Dutch civil code*, il quale attribuisce a una determinata fondazione o associazione «with full legal capacity that, according to its articles of association, has the objection to protect specific interests», la possibilità di proporre un'azione «that intends to protect similar interests of other persons». Risulta chiaro, quindi, come la finalità di un simile strumento processuale, sia quella di ottenere una pronuncia che non risolva solamente la vertenza *inter partes*, ma che sia idonea a proteggere anche e soprattutto «similar interests of other persons» – nel caso di specie, interessi generali di protezione dell'ambiente e di lotta ai cambiamenti climatici – ed evitare l'insorgere di un «real and immediate risk»³⁴⁸ per il godimento dei diritti fondamentali. La stessa Corte Suprema olandese, infatti, rigettando l'eccezione dello Stato con cui contestava che la ONG fosse effettivamente dotata di legittimazione ad agire, ha evidenziato che «in cases involving environmental interests, such as the

³⁴⁷ Con riferimento al caso *Urgenda*, si v. la sezione del sito della ONG (www.urgenda.nl) dedicata specificamente al contenzioso e alle iniziative intraprese per supportarlo. Analogamente, anche per l'*affaire du siècle* è stato predisposto un sito internet *ad hoc* (www.laffairedusiecle.net) nel quale, oltre ad un riepilogo della causa climatica, sono riportati anche una serie di articoli sul tema del cambiamento climatico finalizzati a sensibilizzare il pubblico. Allo scopo di raggiungere quante più persone possibili e, soprattutto, i più giovani, sono presenti anche sui principali canali *social*, quali facebook, instagram e twitter.

³⁴⁸ Netherlands' Supreme Court, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 20 dicembre 2019, par. 5.2.2

present case, legal protection through the pooling of interests is highly efficient and effective»³⁴⁹.

L'avvio dell'*affaire du siècle* da parte delle quattro associazioni ambientaliste ricorrenti, invece, si è reso possibile facendo ricorso a due precise disposizioni, ovverosia l'art. 1248 del *Code civil* e l'art. L.142-1 del *Code de l'environnement*. Il primo, come già accennato *supra* (§ 2.1.2.), prevede un'azione tesa a ottenere il risarcimento del danno ecologico, esperibile da «toute personne» – comprese le associazioni riconosciute o fondate da almeno cinque anni dalla data di avvio del procedimento che abbiano come scopo la protezione dell'ambiente – dotate di «*qualité et intérêt à agir*»; il secondo, invece, si rivolge specificamente a quegli enti esponenziali che abbiano per oggetto la protezione della natura e dell'ambiente, attribuendo loro la possibilità di adire il tribunale amministrativo per qualsiasi reclamo che le riguardi («pour tout grief se rapportant à celle-ci»). Anche nel caso francese, la Stato aveva sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti, rigettata dal *Tribunal Administratif de Paris*, il quale, proprio in ragione di una lettura sistematica delle disposizioni richiamate, ha affermato che le ONG avevano diritto di adire il giudice amministrativo per richiedere il risarcimento del danno ecologico³⁵⁰. Anche la pronuncia definitiva adottata dal *Tribunal* mostra una idoneità a produrre quegli effetti *ultra partes* tipici della PIL³⁵¹, in quanto con la condanna dello Stato ad intraprendere politiche efficienti nella

³⁴⁹ *Ibid.*, par. 5.9.2.

³⁵⁰ Si v. il punto 11 della sentenza, pp. 26-27, laddove il *Tribunal Administratif* specifica che «*Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les associations, agréées ou non, qui ont pour objet statutaire la protection de la nature et la défense de l'environnement ont qualité pour introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à la réparation du préjudice écologique*»..

³⁵¹ A sostegno, peraltro, di come l'*affaire du siècle* riproduca i caratteri tipici della PIL statunitense si noti come la fase decisoria di tale contenzioso abbia ricalcato quella del caso *Brown v. Board of Education* del 1954 – ritenuto l'esempio paradigmatico di *public interest litigation* – con cui la Corte Suprema dichiarò contrario alla *equal protection clause*, contenuta nel XIV Emendamento, l'allora vigente regime di segregazione razziale in ambito scolastico. In quel caso, infatti, esemplificativo della genesi della decisione e della sua natura *prospective*, fu il fatto che la Corte, al fine di poter più opportunamente individuarne il contenuto, rinviò la causa a nuovo ruolo e svolse una ulteriore discussione su certi aspetti della controversia. A tale scopo, invitò i ricorrenti a integrare le proprie osservazioni anche tramite il deposito di specifiche memorie. Allo stesso modo, anche il *Tribunal Administratif de Paris*, con la propria pronuncia del 3 febbraio 2020, dopo aver riconosciuto la parziale responsabilità dello Stato francese per non aver adottato misure sufficienti a contrastare gli effetti nocivi del cambiamento climatico, e al precipuo fine di individuare con maggiore precisione il contenuto dell'ingiunzione da emanare nei confronti dello Stato (assunta poi con la sentenza del 14 ottobre 2021), ha disposto un supplemento di istruttoria di due mesi, autorizzando le parti al deposito di memorie integrative (par. 39 della sentenza del 3 febbraio 2021). Sul caso *Brown v. Board of Education* si v. M. CAIELLI, *Cittadini e giustizia costituzionale*, *op. cit.*, p. 24. Sulla riconducibilità dell'*affaire du siècle* alla categoria della *public interest litigation* sia consentito citare R. MAZZA, *La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a partire dall'"affaire du siècle" francese*, in *Il Diritto dell'Agricoltura*, 2/2021, p. 121 ss.

lotta al cambiamento climatico, non è stata offerta tutela solamente agli interessi delle ONG quali parti del processo, ma anche alla generalità dei consociati, titolari di un «*droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé*»³⁵².

L'ordinamento tedesco, poi, come noto, prevede che chiunque ritiene di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali può adire direttamente il Tribunale costituzionale. Tale ricorso – il *Verfassungsbeschwerde*³⁵³ – è contemplato dall'art. 93, comma 1, n. 4a, del *Grundgesetz* ed ha consentito di incardinare il contenzioso *Neubauer et al. versus Germany*. In questo caso, le analogie con la PIL sono rinvenibili nel fatto che la pronuncia del *BVerfG*, non si è limitata a dichiarare l'incostituzionalità di parte della normativa impugnata dai ricorrenti, ma ha altresì imposto un preciso obbligo di *facere* in capo al legislatore statale, stabilendone il contenuto, come visto, sulla base di una prospettiva orientata al futuro.

Ciò che dunque può rilevarsi dalla trattazione appena svolta è che il contenzioso climatico sembra sempre più configurarsi come una particolare declinazione della PIL³⁵⁴. Tale modello processuale, infatti, proprio in ragione della dimensione pubblica che connota gli interessi da tutelare, e in virtù della peculiarità degli effetti che il provvedimento giudiziario è in grado di produrre, sembra rappresentare la tipologia di giudizio più idonea a garantire, nell'inerzia dei decisori politici, effettività all'interesse plurisoggettivo della tutela dell'ambiente e del clima e, conseguentemente, a dare attuazione al principio dello sviluppo sostenibile, con ciò che ne deriva in termini di tutela delle generazioni future.

Tale impostazione, peraltro, pare porsi in linea con l'art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale³⁵⁵, adottata con lo scopo precipuo di promuovere un ampliamento delle vie di accesso alla giustizia in materia

³⁵² Art. 1 *Charte del l'environnement*.

³⁵³ Sul tema della *Verfassungsbeschwerde* si v. lo studio di P. HÄBERLE, *La Verfassungsbeschwerde nel sistema di giustizia costituzionale tedesca*, presentazione e traduzione di A. D'Atena, Giuffrè, Milano, 2000.

³⁵⁴ S. PITTO, *Public interest litigation*, *op. cit.*, p. 1077, il quale afferma che il contenzioso climatico può configurarsi «come una *species* della P.I.L. [...] o, *recte*, come uno dei modi in cui essa è stata declinata con esiti più fiorenti – quantomeno sul piano della diffusione – nel contesto contemporaneo».

³⁵⁵ Per alcuni riferimenti al riguardo si v. E. BARRITT, *The Foundations of the Aarhus Convention: Environmental Democracy, Rights and Stewardship*, Hart Publishing, Oxford, 2020, A. TANZI, E. FASOLI, L. IAPICHINO (a cura di), *La Convenzione di Aarhus e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*, CEDAM, Padova, 2011.

ambientale. Ai sensi di tale disposizione, infatti, le parti contraenti devono «provvedere affinché i membri del pubblico [...] possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale»³⁵⁶.

2.4. Problemi di *locus standi* nel contenzioso climatico sovranazionale. I criteri *Plaumann* e il caso *Carvalho*

All'interno del quadro riferito al Nord Globale, doveroso risulta porre l'attenzione, altresì, sull'ordinamento dell'Unione Europea che, per esigenze sistematiche, si intende trattare autonomamente. Anche i contenziosi climatici instaurati innanzi alla Corte di Giustizia (CGUE), infatti, sono stati caratterizzati da questioni problematiche afferenti alla legittimazione ad agire, analoghe a quelle viste per l'ordinamento italiano.

I principali strumenti riconosciuti dal sistema sovranazionale per invocare l'illegittimità di atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea innanzi alla Corte di Giustizia sono rappresentati dal ricorso per annullamento di cui all'art. 263 TFUE e da quello pregiudiziale *ex art.* 267 TFUE.

Nell'ambito del ricorso per annullamento, in particolare, il comma 4 dell'art. 263 TFUE affida la legittimazione ad agire a qualunque persona fisica o giuridica «contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione».

Peraltro, con specifico riguardo alle associazioni ambientaliste, a partire dalla sentenza *Plaumann* del 1963, la Corte di Giustizia ha chiarito che è necessario dimostrare un interesse individuale diretto per fondarne la legittimazione ad agire e ha precisato che «chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate

³⁵⁶ Peraltro, l'art. 2, par. 4 della Convenzione specifica che il termine «pubblico» comprende «una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone»

qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi alla stregua stessa dei destinatari»³⁵⁷.

Tale orientamento, salvo quanto si dirà nel prossimo paragrafo, non ha subito mutamenti a seguito dell'adesione dell'Unione europea alla già menzionata Convenzione di Aarhus³⁵⁸.

Di ciò si è avuto una conferma nel c.d. caso *Carvalho*³⁵⁹, primo vero contenzioso climatico risolto dalla Corte di Giustizia con sentenza del 25 marzo 2021. La lite è originata dall'azione – in parte di annullamento *ex art.* 263 TFUE e in parte di condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale *ex artt.* 268 e 340 TFUE – presentata al Tribunale dell'Unione europea da un gruppo di 37 ricorrenti, composto da alcuni cittadini residenti in diversi Stati membri, altri residenti in paesi extra UE, e dall'associazione ambientalista svedese Sáminuorra. Essi, in particolare, contestavano che l'obiettivo di contenimento delle emissioni di gas serra del 40% entro il 2030 individuato dall'Unione non fosse sufficientemente ambizioso rispetto ai target fissati dall'Accordo di Parigi e assumevano, quindi, di essere fortemente esposti agli effetti del cambiamento climatico, con conseguente rischio di lesione dei loro diritti fondamentali. Richiedevano, pertanto, l'annullamento della Direttiva n. 410/2018, del Regolamento n. 841/2018 e del Regolamento n. 842/2018, atti adottati dall'Unione proprio per perseguire tale obiettivo di riduzione, oltre che l'assunzione di un ordine che imponesse al Parlamento e al Consiglio di porre in essere misure che garantissero una riduzione delle emissioni al 2030 almeno pari al 50-60% rispetto ai livelli del 1990.

La questione, a seguito della pronuncia di inammissibilità emessa dal Tribunale³⁶⁰, è giunta alla Corte, la quale ha confermato la statuizione di prime cure. In particolare, giudicando sulla questione preliminare afferente proprio alla legittimazione ad agire dei

³⁵⁷ Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-25/62), *Plaumann & Co. v. Commissione della Comunità economica europea*, 15 luglio 1963. Sull'argomento si v. i contributi di F. GALLARATI, *Caso Carvalho: la Corte di Giustizia rimanda l'appuntamento con la giustizia climatica*, in *DPCE online*, 2/2021, p. 2603 ss., F. VONA, *La Corte di giustizia conferma l'irricevibilità del ricorso nel c.d. 'People's climate case': la formula 'Plaumann' quale persistente ostacolo all'accesso alla giustizia in materia climatica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2/2021, p. 484 ss.

³⁵⁸ Per una panoramica delle principali decisioni della CGUE sul tema, si v. I. ANRÒ, *Il difficile accesso alla giustizia ambientale per le ONG e la riforma del Regolamento di Aarhus: nuove vie verso la Corte di giustizia dell'Unione europea?*, in *federalismi.it*, 11/2022, p. 5.

³⁵⁹ Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-565/19), *Armando Carvalho et al. v. Parlamento e Consiglio*, 25 marzo 2021.

³⁶⁰ Tribunale dell'Unione europea (T-330/18), *Armando Carvalho et al. v. Parlamento e Consiglio*, 8 maggio 2019.

ricorrenti, la Sesta Sezione della Corte di Giustizia ha fatto richiamo dei principi sanciti nella sentenza *Plaumann*, ribadendo la necessità, ai fini del corretto esercizio dell'azione di annullamento, che sia soddisfatto il criterio dell'*individual concern*, ovvero sia della sussistenza di un interesse individuale all'annullamento di un determinato atto. Se così non fosse, infatti, si perverrebbe al risultato di svuotare di significato i requisiti previsti dall'art. 263 TFUE e riconoscere a chiunque un generale *locus standi*.

In considerazione di ciò, quindi, la CGUE ha osservato che il fenomeno del cambiamento climatico, nonostante sia suscettibile di danneggiare gli individui, non può attribuire a tutti una legittimazione incondizionata ad impugnare un atto di applicazione generale e, proprio per tale ragione, ha ritenuto priva di censure la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che le circostanze addotte dai ricorrenti a fondamento dell'azione non fossero idonee a dimostrare che gli atti oggetto della controversia incidessero sui loro diritti fondamentali in modo tale da distinguere la loro posizione da quella degli altri destinatari dei medesimi atti³⁶¹.

Peraltro, la Corte, ha respinto anche l'ulteriore motivo d'appello, con il quale i ricorrenti chiedevano una revisione proprio dei criteri *Plaumann* – e, in particolare, del criterio dell'*individual concern* – in senso conforme al diritto ad un ricorso effettivo ex art. 47 della Carta di Nizza. Essa ha affermato che una interpretazione delle condizioni di cui all'art. 263 comma 4 TFUE nel senso prospettato dai ricorrenti si risolverebbe in un superamento delle competenze ad essa spettanti e, conseguentemente, in un violazione dei principi sull'ammissibilità dei ricorsi sanciti dallo stesso Trattato. Infatti, «[a]lthough the conditions of admissibility laid down in the fourth paragraph of Article 263 TFEU must be interpreted in the light of the fundamental right to effective judicial protection,

³⁶¹ Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-565/19), *Armando Carvalho et al. v. Parlamento e Consiglio*, 25 marzo 2021, par. 40-41: «[t]he General Court held, in essence, in paragraph 50 of the order under appeal, that the fact that the effects of climate change may be different for one person than they are for another and that they depend on the personal circumstances specific to each person does not mean that the acts at issue distinguish each of the appellants individually. In other words, the fact that the appellants, owing to the alleged circumstances, are affected differently by climate change is not in itself sufficient to establish the standing of those appellants to bring an action for annulment of a measure of general application such as the acts at issue (40). Accordingly, the General Court held, in paragraph 50 of the order under appeal, that the appellants' interpretation of the circumstances alleged by them as establishing that they were individually concerned would render the requirements of the fourth paragraph of Article 263 TFEU meaningless and would create locus standi for all without the criterion of individual concern referred to in the judgment in *Plaumann* being fulfilled (41)».

such an interpretation cannot have the effect of setting aside the conditions expressly laid down in that Treaty»³⁶².

Simili argomentazioni sono state utilizzate anche per respingere lo specifico motivo d'appello inerente alla mancanza di *locus standi* della associazione ambientalista svedese, Sáminuorra. A tale riguardo, la Corte, confermando quanto statuito dal Tribunale, ha ribadito che nemmeno l'associazione risultava possedere un interesse individuale all'annullamento dell'atto, in quanto non aveva dimostrato la sussistenza di quelle circostanze necessarie affinché i ricorsi presentati da associazioni possano essere ritenuti ammissibili, le quali ricorrono quando: (i) vi sia una disposizione di legge che attribuisce specifici poteri procedurali alle associazioni di categoria; (ii) l'associazione rappresenti gli interessi dei suoi membri, che sarebbero essi stessi legittimati ad agire in giudizio; (iii) l'associazione si distingue individualmente in ragione di una lesione dei suoi specifici interessi, in particolare perché la sua posizione negoziale è stata influenzata dall'atto per il quale è richiesto l'annullamento.

2.4.1. Una nuova lettura dei canoni di accesso alla giurisprudenza per la tutela dell'ambiente. Il caso *Deutsche Umwelthilfe eV vs. Bundesrepublik Deutschland*

La restrittiva interpretazione sui canoni di accesso alla giustizia sembra poter ricevere una apertura grazie a quanto statuito dalla Grande Sezione della stessa Corte di Giustizia nella recente sentenza *Deutsche Umwelthilfe eV vs. Bundesrepublik Deutschland* dell'8 novembre 2022³⁶³. Con tale pronuncia, la CGUE ha avuto modo di esprimersi – nell'ambito di un rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE* – sull'accesso alla giustizia ambientale delle associazioni ambientaliste, elaborando concetti che, seppur riferiti all'interpretazione dei canoni processuali nazionali, ben potrebbero assumere validità per l'accesso alla giustizia ambientale in generale, compresa quella europea.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein, Germania, il quale doveva decidere sull'annullamento, richiesto dall'associazione ambientalista *Deutsche Umwelthilfe*, di un'autorizzazione rilasciata dall'ufficio federale della motorizzazione civile (*Kraftfahrt-Bundesamt*, anche

³⁶² *Ibid.*, par. 78.

³⁶³ Per un commento alla sentenza si v. Y. GUERRA, *La diretta applicabilità dell'art. 47 Cdfue come limite in materia ambientale alla discrezionalità legislativa nazionale, ai sensi della Convenzione di Aarhus*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2023, p. 197 ss.

noto come KBA) alla Volkswagen. Tale autorizzazione permetteva l'utilizzo di un software finalizzato a controllare e ridurre le emissioni di gas inquinanti attraverso un meccanismo di riciclo, il quale, tuttavia, non garantiva il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal Regolamento UE n. 715/2007³⁶⁴. Il Tribunale amministrativo dubitava – da qui le ragioni del rinvio – della ricevibilità del ricorso in quanto, fondamentalmente, la normativa tedesca in materia prevede che il ricorrente debba dimostrare di essere leso nei propri diritti dall'atto amministrativo impugnato, circostanza che, nel caso di specie, non sembrava riguardare l'associazione ricorrente.

La questione posta all'attenzione della CGUE, dunque, atteneva alla possibilità di trarre la legittimazione ad agire dell'associazione direttamente dal diritto dell'Unione e, in particolare, alla luce della sentenza *Protect Natur* del 20 dicembre 2017 (causa C-664/15)³⁶⁵, dal combinato disposto dell'art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus e dell'art. 47, primo comma, della Carta di Nizza. Più precisamente, il giudice del rinvio, in ragione delle divergenze giurisprudenziali registrate sul piano nazionale a seguito della citata pronuncia, evidenziava come fosse necessario sapere se l'art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l'art. 47, primo comma, della Carta, dovesse essere interpretato nel senso che un'associazione per la tutela dell'ambiente, al di là delle possibilità di ricorso già previste dalla normativa nazionale, può impugnare l'autorizzazione amministrativa di un prodotto qualora il ricorso proposto da tale associazione miri a far garantire il rispetto di disposizioni del diritto dell'Unione in materia ambientale che non fanno sorgere alcun diritto soggettivo.

La Corte di Giustizia, anzitutto, ha rammentato che la Convenzione di Aarhus è parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e che rientra nella sua sfera di competenza statuire in via pregiudiziale sulla interpretazione di quest'ultima. Pertanto,

³⁶⁴ Relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

³⁶⁵ Con tale pronuncia la Corte di Giustizia, tra le altre cose, aveva affermato che «[l]'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che un'organizzazione per la tutela dell'ambiente debitamente costituita e operante conformemente ai requisiti previsti dal diritto nazionale deve poter impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale una decisione di autorizzazione di un progetto che possa essere contrario all'obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici quale imposto dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque».

ha proseguito affermando che la lettera dell'art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri, nell'individuazione dei criteri per l'accesso alla giustizia ambientale, non possono «ridurre l'ambito di applicazione *ratione materiae* di detto articolo 9, paragrafo 3, escludendo dall'oggetto del ricorso talune categorie di disposizioni del diritto ambientale nazionale»³⁶⁶, in quanto le norme processuali poste dagli Stati membri in materia ambientale attuano il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e devono quindi «garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 di quest'ultima»³⁶⁷.

Per tali ragioni, ha affermato la Corte, i giudici sono tenuti a interpretare il diritto processuale ambientale in maniera quanto più possibile conforme sia agli scopi dell'art. 9, par. 3, della Convenzione, sia all'obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Se così non fosse, infatti, l'art. 9, par. 3, «sarebbe svuotato di qualsiasi effetto utile, o addirittura della sua stessa sostanza», poiché si giungerebbe al risultato di «privare le associazioni per la tutela dell'ambiente della possibilità di far controllare il rispetto delle norme derivanti dal diritto dell'Unione in materia ambientale, anche dal momento che tali norme sono, nella maggior parte dei casi, rivolte all'interesse generale e non alla sola protezione degli interessi dei singoli considerati individualmente e che tali associazioni hanno il compito di difendere l'interesse generale»³⁶⁸.

La Corte, pertanto, pare aver affermato che dalla lettura in combinato disposto dell'art. 9, par. 3 della Convenzione di Aarhus, e dell'art. 47 della Carta di Nizza, discende «*un diritto al ricorso* invocabile in quanto tale» che non necessita «di ulteriori specificazioni normative da parte del diritto Ue o del diritto nazionale»³⁶⁹. Ciò porta con sé notevoli conseguenze, in quanto, da un lato, implica che i giudici nazionali, in specie in materia ambientale, devono sempre operare una interpretazione delle norme processuali conforme agli articoli richiamati, anche ricorrendo, se necessario, alla disapplicazione della normativa interna che osti alla loro piena efficacia³⁷⁰; dall'altro, determina «una

³⁶⁶ Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-873/19), *Deutsche Umwelthilfe eV vs. Bundesrepublik Deutschland*, 8 novembre 2022, par. 64.

³⁶⁷ *Ibid.*, par. 65.

³⁶⁸ *Ibid.*, par. 67.

³⁶⁹ Y. GUERRA, *La diretta applicabilità dell'art. 47 Cdfue*, op. cit., p. 199.

³⁷⁰ Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-873/19), *Deutsche Umwelthilfe eV vs. Bundesrepublik Deutschland*, 8 novembre 2022, par. 75 ss, laddove, in particolare, la Corte ha evidenziato che «non sembra

estensione della legittimazione ad agire delle associazioni per il tramite di un limite cogente alla libera discrezionalità dei legislatori nazionali»³⁷¹.

Fondamentale sarà allora monitorare le conseguenze che tale pronuncia produrrà. Per il suo tenore, infatti, essa potrebbe divenire una chiave utilizzabile dai giudici nazionali per aprire le porte della giustizia ambientale in quegli ordinamenti, come l'Italia, laddove le stringenti norme processuali rendono difficoltoso il riconoscimento di una legittimazione ad agire svincolata dalla dimostrazione di un interesse prettamente individuale. Ma, a ben vedere, i medesimi principi potrebbero anche essere ripresi dalla stessa Corte di Giustizia per allargare il filtro del ricorso per annullamento, rivalutare i criteri espressi nella sentenza *Plaumann*, e agevolare il ricorso innanzi a sé, sia delle associazioni ambientaliste, sia dei singoli, così da rendere effettiva la tutela dell'ambiente quale interesse superindividuale sulla base di un approccio sostenibile e orientato alla tutela delle generazioni future.

2.5. Quale sorte per il contenzioso climatico innanzi alla Corte EDU?

Seppur trattasi di una Corte operante nell'ambito del diritto internazionale, un approfondimento si rende necessario anche con riguardo alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Quest'ultima non si è ancora pronunciata in materia di cambiamenti climatici. Sebbene siano numerosi i ricorsi presentati alla Corte di Strasburgo³⁷², attualmente pendono davanti alla Grande Camera tre cause di rilievo: il caso *Verein Klimasenioren Schweiz et al. altri vs. Svizzera* (ricorso n. 53600/2020), il caso *Duarte Agostinho et al. vs.*

escluso a priori che tale legittimazione ad agire possa essere riconosciuta a un'associazione per la tutela dell'ambiente, quale la Deutsche Umwelthilfe, sulla base di un'interpretazione del diritto tedesco che rispetti i requisiti derivanti dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta (76). Qualora tale interpretazione conforme dovesse risultare impossibile, occorre ricordare che ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell'ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito (77)».

³⁷¹ Y. GUERRA, *La diretta applicabilità dell'art. 47 Cdfue*, op. cit., p. 199.

³⁷² Un elenco riassuntivo di tutti i ricorsi presentati alla Corte EDU al febbraio 2023, unitamente ad una loro sintetica descrizione, è stato stilato dalla *Unity Press* della stessa Corte. Esso è reperibile al seguente link: www.echr.coe.int.

Portogallo et al. (ricorso n. 39371/20), e il caso *Carême vs. Francia* (ricorso n. 7189/21)³⁷³.

Tutti e tre i contenziosi presentano una struttura comune, il che ha giustificato la scelta della Grande Camera di svolgere un'unica istruttoria.

Il primo, in particolare, è stato intentato dalla associazione Anziane per il clima Svizzera (appunto, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*), e dai suoi membri, i quali, preoccupati dagli impatti del riscaldamento globale sulle loro condizioni di vita e di salute, invocavano la lesione degli artt. 2 e 8 CEDU, denunciando la mancata adozione da parte delle autorità svizzere di misure idonee a proteggere la vita e a garantire il rispetto della vita privata e familiare, secondo i *target* sanciti a livello internazionale e, in particolare, dall'Accordo di Parigi.

Il secondo contenzioso, invece, ha preso le mosse da un ricorso presentato da alcuni cittadini portoghesi di età compresa tra i 10 e i 23 anni, contro 33 Stati che, a detta dei ricorrenti, contribuiscono in maniera decisiva al riscaldamento globale. Anche in questo caso la denuncia afferiva alla violazione dei diritti sanciti agli artt. 2 e 8 CEDU, i quali, letti alla luce degli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi, imporrebbero obblighi positivi di protezione a carico degli Stati, il cui rispetto, tuttavia, sarebbe venuto meno stante la mancata assunzione di misure adeguate a ridurre le emissioni di gas climalteranti. Inoltre, i ricorrenti lamentavano anche la violazione dell'art. 14 CEDU in tema di divieto di discriminazione, sostenendo che il riscaldamento globale colpisce in particolare la loro generazione e che, data la loro età, l'interferenza con i loro diritti risulterebbe maggiore rispetto a quelli delle generazioni più anziane.

Il terzo, infine, riguarda il ricorso di un residente del Comune di Grande-Synthe, il quale, analogamente a quanto dedotto anche negli altri due ricorsi, sosteneva che la Francia non avesse adottato misure sufficienti per prevenire il cambiamento climatico,

³⁷³ Per una *overview* del contenzioso climatico avanti alla Corte EDU, ed una accurata ricostruzione dei tre contenziosi in questione si v. A. OSTI, *A qualcuno (non) piace caldo. Il caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2/2023, p. 237 ss. Riferimenti, in particolare, al caso *KlimaSeniorinnen*, sono contenuti anche in F. ZORZI GIUSTINIANI, *Contenzioso climatico e diritti umani: il ruolo delle corti europee sovranazionali*, in *federalismi.it*, 8/2023, p. 283 ss.

violando, pertanto, il suo diritto alla vita e quello al rispetto della vita privata e familiare³⁷⁴.

Ciò considerato, in attesa delle pronunce che definiranno i casi sinteticamente illustrati, possono svolgersi alcune considerazioni.

I giudici di Strasburgo hanno a più riprese ricordato come la CEDU non preveda un esplicito diritto a un ambiente salubre; tuttavia, hanno precisato che, essendo la Convenzione un *living instrument*³⁷⁵, ovvero sia una codificazione che deve essere interpretata alla luce dei mutamenti sociali, il diritto ad un ambiente salubre può trovare riconoscimento in via eccezionale nell'ambito dell'art 8 CEDU ogniqualvolta un individuo sia *direttamente* danneggiato da una qualche forma di inquinamento³⁷⁶.

Tale interpretazione, a ben vedere, risulta coerente con il disposto dell'art. 34 CEDU, secondo cui solamente «una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere *vittima*³⁷⁷ di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione», può esperire un ricorso innanzi alla Corte.

Proprio sulla sussistenza dello *status* di vittima e sulla prova di un danno individuale diretto si sono concentrate parte delle eccezioni sollevate nella causa *Verein Klimaseniorinnen Schweiz* dal governo svizzero. Esso, con specifico riguardo all'associazione, ha sostenuto che quest'ultima sarebbe priva di legittimazione poiché

³⁷⁴ Tale contezioso, peraltro, è stato instaurato dopo che il ricorrente, il signor Carême, ex sindaco del Comune di Grande-Synthe, nel 2019, aveva presentato, a nome proprio e, appunto, in qualità di sindaco, un ricorso al Consiglio di Stato francese avverso il Governo, denunciandone l'inazione climatica. In particolare, lamentava che il suo comune, situato sulla costa, rischiava di essere sommerso per effetto del possibile innalzamento del livello del mare in conseguenza del riscaldamento globale. Il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso del signor Carême, ma solamente nella sua veste di Sindaco, e ordinava al Governo di adottare, entro nove mesi, tutte le misure utili per diminuire le emissioni di gas climalteranti al fine di rispettare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il ricorso sollevato in nome proprio nome, invece, veniva respinto, ed è proprio da questo rifiuto che origina il ricorso avanti alla Corte EDU.

³⁷⁵ La Corte ha elaborato la c.d. *living instrument doctrine* a partire dalla causa *Tyrer v. the United Kingdom*, 25 Aprile 1978, par. 31. In tale occasione è stato specificato che «[t]he Court must also recall that the Convention is a living instrument which [...] must be interpreted in the light of present-day conditions».

³⁷⁶ Così, ad esempio, nella causa *Greenpeace v. Germany*, n. 18215/06, 12 maggio 2009, la Corte ha affermato che «there is no explicit right in the Convention to a clean and quiet environment, but where an individual is directly and seriously affected by noise or other pollution, an issue may arise under Article 8 of the Convention (see *Hatton and others v. the United Kingdom* [GC], no. 36022/97, § 96, ECHR 2003-VIII with further references). Article 8 is applicable in case of severe environmental pollution, since such a problem might “affect individuals’ well-being and prevent them from enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely, without, however, seriously endangering their health” (see *López Ostra v. Spain*, 9 December 1994, § 51, Series A no. 303-C)».

³⁷⁷ Corsivi aggiunti.

alcuni diritti sanciti nella Convenzione – come quelli contenuti negli artt. 2 e 8 CEDU – possono per loro natura essere invocati esclusivamente da persone fisiche. In riferimento ai membri dell’associazione, invece, ha affermato che, oltre a non essere stato provato un nesso eziologico tra il peggioramento delle loro condizioni di salute e l’insufficienza delle azioni governative, il vero fine dagli stessi perseguito sarebbe quello di proteggere, non tanto i proprio diritti, quanto quelli di una determinata categoria di soggetti, ovverosia le donne anziane, in questo modo camuffando una *actio popularis*, non ammessa nell’ambito della Convenzione.

Tale ultima eccezione contraddistingue anche la difesa del governo francese nella causa *Carême vs. Francia*, secondo cui il ricorrente sarebbe privo di *legitimatio ad causam* in quanto l’azione proposta nasconderebbe, invero, una *actio popularis* volta a proteggere gli interessi generali degli abitanti del comune di Grande-Synthe e non, invece, i diritti del ricorrente.

Relativamente al caso *Duarte Agostinho*, invece, la problematica principale circa la sussistenza della legittimazione attiene alla extra-territorialità dell’azione (fattore che, peraltro, meglio richiama l’aspetto globale della questione climatica³⁷⁸): i ricorrenti, infatti, sono chiamati a fornire la non semplice prova che la lesione dei diritti invocati discende direttamente dalla inazione degli Stati convenuti, considerati tanto collettivamente, tanto singolarmente.

Anche nei casi giunti all’attenzione della Corte EDU, allora, si pone una rilevante questione circa la legittimazione ad agire dei ricorrenti, la cui sussistenza dovrà essere valutata dalla Corte prima di poter entrare nel merito delle questioni. Certo, l’occasione per avviare un filone giurisprudenziale in tema di cambiamenti climatici anche in ambito internazionale è evidente ma, allo stesso tempo, come visto, non è esente da problematiche.

In questo senso, sarà di fondamentale importanza osservare come la Corte EDU scioglierà i nodi circa la legittimazione ad agire dei ricorrenti e se, a tale fine, deciderà di fare ricorso ad un particolare precedente nel cui contesto ha offerto una interpretazione più aperta della nozione di vittima *ex art. 34 CEDU*: il caso *Cordella et al. vs. Italia*³⁷⁹. In tale contenzioso, infatti, promosso da alcuni cittadini italiani che denunciavano la

³⁷⁸ Evidenzia tale aspetto del contenzioso *Duarte Agostinho*, A. OSTI, *A qualcuno (non) piace caldo*, *op. cit.*, p. 248.

³⁷⁹ Corte EDU, *Cordella et al. vs. Italia*, ricorsi n. 54414/13 e n. 54264/15, sentenza del 24 gennaio 2019.

lesione dei loro diritti alla vita e al rispetto della vita privata a causa dell'inquinamento atmosferico causato dall'acciaieria ILVA di Taranto, i Giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la qualità di vittima ai ricorrenti dinanzi a rischi *potenziali* per la salute, dichiarando la violazione dell'art. 8 CEDU pur in mancanza di nessi di causalità individualmente accertati.

3. Lo sviluppo sostenibile nel contenzioso ambientale del *Global South*

Come accennato *supra* (§ 2), se i paesi del *Global North* si contraddistinguono per una forte presenza di *litigations* afferenti alla questione del cambiamento climatico, nei paesi del *Global South* si assiste ad una maggiore promozione di contenziosi prettamente ambientali, finalizzati a garantire, prevalentemente, tutela a specifici elementi dell'ecosistema, i quali assumono grande rilevanza in quanto generalmente legati alle tradizioni delle comunità indigene locali³⁸⁰. Ciò è dovuto in larga misura al fatto che le costituzioni dei paesi del Sud Globale, come si è avuto modo di analizzare, tutelano più diffusamente, rispetto a quelle dei paesi del Nord, i diritti ambientali, riconoscendo anche situazioni giuridiche soggettive in capo alla natura stessa.

In questo contesto, perciò, estremamente frequenti sono i richiami al principio dello sviluppo sostenibile e alla responsabilità intergenerazionale, elementi che, a differenza dei contenziosi climatici del *Global North* – in cui, come si è visto, assumono una rilevanza, per così dire, indiretta – divengono i principali parametri utilizzati dalle corti per fondare le proprie decisioni in materia.

Si proseguirà pertanto, come effettuato per gli ordinamenti appartenenti al *Global North*, all'analisi di alcuni tra i contenziosi di maggior rilievo decisi dalle corti del *Global South* al fine di mettere in luce un approccio che, come si vedrà, tende a valorizzare in maniera diretta lo sviluppo sostenibile e, conseguentemente, a garantire l'ascolto delle istanze delle generazioni future.

³⁸⁰ S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura*, op. cit., p. 990.

3.1. Il caso ecuadoriano *Río Vilcabamba*

Il primo contenzioso avente ad oggetto la rivendicazione dei diritti della natura è il caso ecuadoriano noto come *Río Vilcabamba*³⁸¹, deciso dalla Corte provinciale di Loja con sentenza del 30 marzo 2011³⁸². Il giudizio è stato instaurato da due cittadini stranieri residenti nell'area del *Río*, i quali chiedevano che fosse accordata tutela al ciclo vitale del fiume, minacciato dai lavori di scavo per l'allargamento di una autostrada, e incolpavano le autorità pubbliche di non aver adottato un piano di recupero e riabilitazione delle zone colpite.

I ricorrenti, in particolare, invocavano: (i) il preambolo della Costituzione, che celebra il *Pachamama* ed esorta alla costruzione di una nuova forma di convivenza dei cittadini in armonia con la natura, fondata su un concetto di sviluppo ispirato al *buen vivir*; (ii) la difesa dei diritti della natura che, in ragione della concezione olistica dell'esistenza che deve connotare la società, impone il mantenimento, la rigenerazione e il ripristino della sua struttura, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi (artt. 10, 71-73 della Costituzione); (iii) il riconoscimento dell'acqua come elemento vitale per la natura, secondo quanto disposto dall'art. 318 della Costituzione.

La Corte ha accolto il ricorso dando per la prima volta attuazione diretta all'art. 71 della Costituzione e riconoscendo il *Río* come autonomo soggetto di diritto. Essa ha affermato che non è illegittima l'esecuzione del progetto di allargamento dell'autostrada, quanto piuttosto il fatto che lo stesso sia attuato in violazione dei diritti della natura al mantenimento e rigenerazione dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi³⁸³. Così, ha ordinato al governo provinciale di iniziare, entro un termine di cinque giorni, l'attuazione delle raccomandazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente nel maggio 2010, pena la sospensione del progetto, e al *Director Regional*

³⁸¹ Per una precisa ricostruzione del caso ed un commento si v. S. SUÁREZ, *Defending nature: Challenges and obstacles in defending the rights of nature Case Study of the Vilcabamba River*, in *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 2013, p. 1 ss. riferimenti anche in S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura*, op. cit., p. 990.

³⁸² Il testo della pronuncia, in lingua originale, è disponibile al seguente link: www.derechosdelanaturaleza.org.

³⁸³ Corte Provincial de Justicia de Loja, *Richard Frederick Wheeler and Eleanor Geer Huddle v. Director de la Procuraduría General del Estado en Loja*, 30 marzo 2011: «[l]a entidad demandada está violentando el derecho que la Naturaleza tiene de que se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos».

e *Defensoría del Pueblo de Loja* di monitorare periodicamente l'osservanza della sentenza³⁸⁴.

Dal punto di vista processuale, il caso presenta un importante rilievo in relazione allo strumento che ne ha reso possibile l'instaurazione da parte dei due ricorrenti – come detto, cittadini stranieri residenti nell'area del fiume – ovverosia l'*acción de protección*. L'art. 88 della Costituzione, infatti, prevede che tale azione possa essere promossa quando atti o omissioni di qualsiasi autorità pubblica non giudiziaria impediscano il godimento o l'esercizio dei diritti costituzionalmente sanciti, tra cui quelli della *Naturaleza*³⁸⁵. Peraltro, il combinato disposto con l'art. 71, comma 3, riconosce una legittimazione ad agire particolarmente ampia, in quanto l'*acción* può essere esperita da «toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad». Il favore per l'esercizio di tale azione, inoltre, è attestato dal fatto che la sua esperibilità, come ricordato dalla stessa Corte nel caso *de quo*, non è subordinata al patrocinio di un legale, essendo consentito ai legittimati di azionare il giudizio personalmente, in quanto «solo de esta manera puede considerarse cumplido el postulado constitucional que inspiró la inclusión en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de la acción de protección, cual es la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales»³⁸⁶.

In punto di motivazione, invece, la pronuncia assume rilevanza in ragione dell'evidente approccio sostenibile e olistico tenuto dalla Corte nella risoluzione della questione. Sostenibile in quanto, seppur non abbia fatto espresso richiamo al relativo principio, ha sottolineato l'importanza della natura e della sua protezione dal degrado, soprattutto al fine di evitare la verifica di conseguenze negative sui posteri. I danni arrecati alla natura, infatti, sono «daños generacionales»³⁸⁷, idonei a produrre effetti non

³⁸⁴ La sentenza, peraltro, obbliga il governo provinciale a presentare scuse pubbliche per aver iniziato l'esecuzione di una autostrada in violazione dei diritti della natura, disponendone la pubblicazione in un giornale locale.

³⁸⁵ In particolare, così recita l'art. 88: «[l]a acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales».

³⁸⁶ Corte Provincial de Justicia de Loja, *Richard Frederick Wheeler and Eleanor Geer Huddle v. Director de la Procuraduría General del Estado en Loja*, 30 marzo 2011, par. *sexto*, laddove la Corte ha, altresì, evidenziato che «[l]a circunstancia particular de que para proponer una acción de protección no se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado, le impone al Juez Constitucional, en su condición de condecorador del derecho [...] y de promotor e impulsor de la actuación [...], la obligación subsidiaria de corregir el error en que hayan podido incurrir los demandantes».

³⁸⁷ *Ibid.*, par. *octavo*.

solo sulle generazioni attuali, ma anche su quelle future. Olistico, invece, poiché la Corte ha ripreso quella visione cosmica della realtà posta a fondamento del concetto di *buen vivir*, che permea la Costituzione ecuadoriana. In particolare, ha richiamato un importante passaggio del discorso dell'economista e presidente dell'Assemblea costituente Alberto Acosta tenuto in occasione dei lavori che hanno condotto all'adozione della Costituzione nel 2008, il quale esortava a comprendere che l'uomo non può sopravvivere senza la natura, dalla quale dipende in ragione delle sue catene alimentari e di cui, pertanto, è parte integrante: «[l]a Naturaleza», infatti, «no es solamente un conjunto de objetos que podrían ser propiedad de alguien, sino también un sujeto propio con derechos legales y con legitimidad procesal»³⁸⁸. Per tale ragione, Acosta promuoveva l'affermazione di una «democracia de la Tierra» in grado di valorizzare l'esercizio dei diritti individuali e collettivi in armonia con l'esistenza, con i cicli vitali degli ecosistemi e con la diversità delle specie esistenti³⁸⁹.

3.2. Il caso colombiano *Río Atrato*

Qualche anno più tardi rispetto al caso del *Río Vilcabamba*, nel 2016, un altro corso acquatico ha trovato tutela quale autonomo soggetto di diritto in virtù dell'applicazione dei diritti della natura: il *Río Atrato*.

La *Sala sexta de revisión* della Corte costituzionale colombiana ha esaminato il ricorso promosso dal *Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”*, con il quale richiedeva l'adozione di un provvedimento idoneo a fermare l'uso intensivo e su larga scala di vari metodi di estrazione mineraria e di disboscamento illegali perpetrati lungo le rive del fiume Atrato che stavano producendo conseguenze dannose e irreversibili sull'ambiente, mettendo, conseguentemente, a rischio le forme di vita tradizionali delle comunità etniche del territorio³⁹⁰.

³⁸⁸ A. ACOSTA, *La Naturaleza como sujeta de derechos*, in *ecologiasocial.com*, 5 marzo 2008.

³⁸⁹ Più precisamente, come ribadito dalla Corte Provincial de Justicia de Loja, *Richard Frederick Wheeler and Eleanor Geer Huddle v. Director de la Procuraduría General del Estado en Loja*, 30 marzo 2011, par. octavo, Acosta riteneva che le «premisas fundamentales» per l'affermazione della «democracia de la Tierra» fossero: «a) Los derechos humanos individuales y colectivos deben estar en armonía con los derechos de otras comunidades naturales de la Tierra. b) Los ecosistemas tienen derecho a existir y seguir sus propios procesos vitales. c) La diversidad de la vida expresada en la Naturaleza es un valor en sí mismo. d) Los ecosistemas tienen valores propios que son independientes de la utilidad para el ser humano».

³⁹⁰ Corte Constitucional República de Colombia (T-622/2016), *Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” v. Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros*, 10 novembre 2016, par. 2.4., laddove viene riportato che, secondo la ricorrente, «la contaminación del río

Anche in questo caso, dunque, l'instaurazione del giudizio è avvenuta grazie ad uno specifico strumento processuale, quello dell'*acción de tutela* previsto dall'art. 86 della Costituzione, il quale affida a «toda persona» la possibilità di rivendicare «en todo momento y lugar [...] por sí misma o por quien actúe a su nombre», la protezione immediata dei suoi diritti costituzionali fondamentali, ogni qualvolta questi siano violati o minacciati «por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte per addivenire alla decisione si è incentrato sull'analisi della formula di *Estado social de derecho* prevista dalla Costituzione. Questa formula, ha precisato, incorpora tanto il concetto di costituzione culturale, che esige la promozione e la difesa del pluralismo e della diversità etnica e culturale della nazione³⁹¹, tanto quella di costituzione ecologica, che impone il perseguimento dell'interesse superiore («interés superior») alla protezione dell'ambiente attraverso la garanzia di un modello sostenibile di sviluppo³⁹².

Da ciò discende che all'essere umano spetta vivere e interagire all'interno di un ambiente sano e idoneo allo sviluppo della sua esistenza in condizioni dignitose, senza che questa sia minacciata dall'attività estrattiva dello Stato. «[L]a defensa del medio ambiente», infatti, «no solo constituye un objetivo primordial dentro de la estructura de

Atrato está atentando contra la supervivencia de la población, los peces y el desarrollo de la agricultura que son elementos indispensables y esenciales de alimento en la región, que es el lugar en donde las comunidades han construido su territorio, su vida y recrean su cultura». Il testo della pronuncia è reperibile al seguente link: www.corteconstitucional.gov.

³⁹¹ Rilevanti sul punto sono i parr. 5.22. ss. In particolare, al par. 5.22., la Corte costituzionale ha osservato che «[l]a jurisprudencia de esta Corporación, desde sus primeras sentencias, en desarrollo de los pilares fundantes de nuestra fórmula de ESD ha reconocido la importancia del principio constitucional de la diversidad étnica y cultural de la nación, desde diferentes aproximaciones sentando con ello las bases para la protección de la diversidad cultural. Los casos y los temas que la jurisprudencia ha estudiado en este sentido han sido variados, pero en todos se ha reconocido invariablemente la importancia de este principio, otorgándole un lugar preponderante en la decisión de múltiples asuntos en los que se han visto involucrados los intereses de pueblos y comunidades étnicas que viven en Colombia». Pertanto, al successivo par. 5.23., ha menzionato la pronuncia, in cui è stato elaborato il concetto in base al quale «dentro de una sociedad plural y democrática como la que dimensiona la Carta de 1991 los pueblos indígenas y las comunidades étnicas deben ser reconocidos como sujetos colectivos titulares de derechos fundamentales en atención a que representan valores étnicos y culturales ancestrales, así como formas de vida estrechamente vinculadas a la especial relación que tienen sus tradiciones, usos y costumbres -en tanto manifestaciones culturales-, con sus territorios y los recursos naturales».

³⁹² Al riguardo, al par. 5.1., i giudici hanno evidenziato che «[u]na de las principales preocupaciones del Constituyente de 1991 al construir la fórmula del ESD estuvo centrada en la forma más adecuada, moderna y eficiente de proteger el medio ambiente - entendido de manera integral -, y a un mismo tiempo, la necesidad de garantizar un modelo sostenible de desarrollo».

nuestro ESD sino que integra, de forma esencial, el espíritu que informa a toda la Constitución Política»³⁹³.

Proprio affinché siano efficacemente perseguiti questi obiettivi, la Costituzione sancisce quale obbligo fondamentale dello Stato quello di vigilare sulla cura delle ricchezze naturali e culturali (art. 8), e stabilisce, altresì, i parametri generali che devono guidare la relazione tra gli esseri umani e l'ambiente naturale (art. 79, 80, 95)³⁹⁴. Tra questi, hanno evidenziato i giudici costituzionali, vi è lo sviluppo sostenibile, il quale implica la conservazione, il restauro e la compensazione ambientale, e rappresenta una garanzia costituzionale preordinata ad assicurare il benessere generale e a verificare che le attività produttive ed economiche degli esseri umani si svolgano in armonia, e non con il sacrificio della natura³⁹⁵.

Alla luce di tali motivazioni, dunque, la Corte, con sentenza del 10 novembre 2016, ha, in primo luogo, dichiarato le autorità statali responsabili per aver omesso, innanzi ad una situazione di serio pericolo per il godimento dei diritti alla vita, alla salute e all'ambiente delle comunità etniche della valle del *Río Atrato*, di adottare misure che impedissero o limitassero lo sfruttamento delle risorse da parte dell'industria estrattiva. In secondo luogo, ha riconosciuto il *Río Atrato*, il suo bacino e i suoi affluenti «come una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas»³⁹⁶ e, pertanto, ha imposto l'istituzione di una commissione di guardiani del fiume, competente ad adottare le misure previste dalla sentenza – tra cui un piano di risanamento del fiume, un piano per l'eliminazione dell'estrazione, l'esecuzione di studi tossicologici ed epidemiologici sulle acque dei fiumi e nelle comunità – e a monitorarne lo stato di attuazione.

Con il decreto del 5 luglio 2017, n. 1148 e con la risoluzione del 22 maggio 2018, n. 0907 del Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, il governo colombiano ha dato seguito alla sentenza. In particolare, con il primo atto è stato designato lo stesso

³⁹³ *Ibid.*, par. 5.1.

³⁹⁴ L'art. 80, in particolare, recita: «[e]l Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (c. 1). Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (c. 2). Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas (c. 3)».

³⁹⁵ Corte Constitucional República de Colombia, *Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” v. Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros*, 10 novembre 2016, par. 5.2.

³⁹⁶ *Ibid.* par. 10.2.1.

Ministero quale rappresentante dei diritti del fiume Atrato, mentre con il secondo è stata creata la *Comisión de Guardianes del río Atrato*, alla quale, oltre alla possibilità di avvalersi di una squadra di consiglieri costituita da organizzazioni e professionisti operanti nel campo della salvaguardia ambientale, sono state affidate competenze enumerate specificamente finalizzate al perseguimento degli adempimenti richiesti dalla Corte costituzionale³⁹⁷.

3.3. I casi indiani *Lalit Miglani v. State of Uttarakhand and others* e *Narayan Dutt Bhatt v. Union Of India And Others*

Anche nell'ordinamento indiano possono individuarsi rilevanti contenziosi che hanno valorizzato il bene ambientale nel suo complesso riconoscendo soggettività giuridica a specifici elementi dell'ecosistema, compresi gli animali. Si tratta, in particolare, del caso *Lalit Miglani v. State of Uttarakhand and others* (*writ petition (PIL) n. 140 of 2015*), e il caso *Narayan Dutt Bhatt v. Union Of India And Others* (*writ petition (PIL) n. 43 of 2014*), entrambi definiti dalla *High Court of Uttarakhand*, con le pronunce, rispettivamente, del 30 marzo 2017 e del 4 luglio 2018.

Prima di fare luce su tali casi, è necessario premettere che la Costituzione indiana, all'art. 32, comma 1, codifica la *public interest litigation* quale strumento per la tutela di beni di interesse pubblico³⁹⁸. Proprio il ricorso a tale disposizione ha permesso di incardinare i contenziosi menzionati.

In particolare, il primo traeva le mosse da un precedente ricorso, il *Writ Petition n. 126 of 2014*, risolto con sentenza del 20 marzo 2017, attraverso cui la *High Court*, accogliendo la domanda di un cittadino che denunciava lo svolgimento di attività di escavazione e costruzione lungo il fiume Gange, ha bandito tali attività e ha riconosciuto personalità giuridica allo stesso Gange e, altresì, al fiume Yamuna. Con il *Writ Petition n. 140 of*

³⁹⁷ In proposito si v. S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura*, op. cit., p. 995, la quale si sofferma anche sulla composizione della *Comisión*: essa risulta articolata nella «componente dei Guardiani comunitari, nominati da una serie di organizzazioni locali, e dei Guardiani del Governo nazionale, rappresentati dal Ministero dell'Ambiente e da membri dei Dipartimenti e degli enti locali interessati».

³⁹⁸ L'art. 32, comma 1, della Costituzione indiana, in particolare prevede che «[t]he right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed». Per un approfondimento sull'interpretazione data alla disposizione dalla Corte Suprema indiana e, in generale, sulla rilevanza assunta dall'istituto della PIL nel sub-continente indiano, si v. P. VIOLA, «Giustizia sociale» e *Public Interest Litigation*, op. cit., p. 981 ss. In proposito, l'A. evidenzia che «[è] proprio grazie a tale strumento che le 'voci inascoltate' si sono tramutate in grida capaci di scuotere un intero sistema socio-economico e giuridico».

2015, dunque, veniva richiesto che anche i ghiacciai da cui originano i suddetti fiumi e gli altri corsi d'acqua venissero riconosciuti come entità giuridiche.

La Corte, anche attraverso richiami alla filosofia buddhista e induista, ha concentrato gran parte della sua attenzione sul rapporto uomo-natura, evidenziando che le attività antropiche di sovra-sfruttamento degli habitat naturali stanno sempre più concretizzando il pericolo di perdita irreversibile della biodiversità. Proprio per tale motivo, ha affermato che tutti i cittadini devono preservare e conservare la natura nel suo splendore incontaminato e che è preciso dovere dei tribunali «to protect the environmental ecology under the ‘New Environment Justice Jurisprudence’»³⁹⁹. Di grande rilievo è il passaggio in cui i giudici non soltanto riconoscono che fiumi e laghi possiedono un intrinseco diritto a non essere inquinati, ma equiparano il danno arrecabile ad una persona fisica a quello arrecabile alla natura: essi, infatti, «are not just water bodies», ma «scientifically and biologically living», sicché «[w]e must recognize and bestow the Constitutional legal rights to the ‘Mother Earth’»⁴⁰⁰. La Corte, inoltre, a sostegno della propria motivazione, non ha mancato di fare riferimento anche alla responsabilità intergenerazionale evidenziando che le generazioni passate hanno consegnato a quella attuale la Madre Terra «in its pristine glory», motivo per cui grava su chi vive il presente il dovere morale di consegnare la stessa Madre Terra alla generazione successiva⁴⁰¹.

La *High Court of Uttarakhand*, dunque, ha concluso dichiarando «the Glaciers including Gangotri & Yamunotri, rivers, streams, rivulets, lakes, air, meadows, dales, jungles, forests wetlands, grasslands, springs and waterfalls, legal entity/ legal person/juristic person/judicial person/ moral person/artificial person having the status of a legal person, with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person, in order to preserve and conserve them»⁴⁰².

Il secondo contenzioso richiamato, invece, origina da una PIL attraverso la quale il ricorrente denunciava l'assenza di una adeguata regolamentazione sull'utilizzo degli

³⁹⁹ High Court of Uttarakhand, *Lalit Miglani vs State Of Uttarakhand And Others*, 30 marzo 2017, p. 46. Il testo della sentenza è reperibile al seguente link: www.indiankanoon.org/2017.

⁴⁰⁰ *Ibid.*, p. 64: «Rivers and Lakes have intrinsic right not to be polluted. Polluting and damaging the rivers, forests, lakes, water bodies, air and glaciers will be legally equivalent to harming, hurting and causing injury to person. Rivers, Forests, Lakes, Water Bodies, Air, Glaciers and Springs have a right to exist, persist, maintain, sustain and regenerate their own vital ecology system. The rivers are not just water bodies. These are scientifically and biologically living».

⁴⁰¹ *Ibid.*, p. 65: «[t]he past generations have handed over the ‘Mother Earth’ to us in its pristine glory and we are morally bound to hand over the same Mother Earth to the next generation».

⁴⁰² *Ibid.*, p. 66.

animali da traino – in particolare i cavalli utilizzati per trasportare carretti (c.d. *tongas*) al confine tra India e Nepal – i quali venivano sovraccaricati, maltrattati e contraevano, perciò, gravi malattie.

Nel decidere la questione, la Corte ha fatto richiamo dell'art. 21 della Costituzione indiana – secondo cui nessuno può essere privato della vita o della libertà personale – soffermandosi, in particolare, sul significato da conferire al termine “vita” («life»). In primo luogo, infatti, ha spiegato che tale lemma, anche in ossequio alla giurisprudenza della Corte Suprema, non si riferisce solamente alla vita degli individui, comprendendo, a ben vedere, qualunque forma di vita, anche quella animale; in secondo luogo, si è preoccupata di precisare che, in ogni caso, il concetto di vita espresso all'art. 21 in riferimento agli animali possiede un significato qualitativo⁴⁰³ più alto di quello di mera sopravvivenza o di valore strumentale per gli esseri umani, da intendersi, piuttosto, come diritto di condurre una vita con un valore intrinseco, onore e dignità, secondo una visione ecocentrica dell'esistenza⁴⁰⁴.

Anche in questo caso, svariati sono stati i richiami effettuati dalla Corte alle tradizioni culturali indiane, in particolare a quelle che considerano sacre numerose specie di animali rispetto alle quali, conformemente al concetto gianaista di *ahimsa* (non violenza), gli umani dovrebbero rinunciare all'utilizzo della violenza e, se necessario, intraprendere una dieta vegetariana⁴⁰⁵.

Così, la *High Court of Uttarakhand*, ha dichiarato che «[t]he entire animal kingdom including avian and aquatic [...] as legal entities» possiede «a distinct persona with

⁴⁰³ S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura*, op. cit., p. 999

⁴⁰⁴ High Court of Uttarakhand, *Narayan Dutt Bhatt v. Union Of India And Others*, 4 luglio 2018, pp. 19-20, ove viene affermato che «[a]rticle 21 of the Constitution, while safeguarding the rights of humans, protects life and the word "life" has been given an expanded definition and any disturbance from the basic environment which includes all forms of life, including animal life, which are necessary for human life, within the meaning of Article 21 of the Constitution. So far as animals are concerned, “life” means something more than mere survival or existence or instrumental value for human beings, but to lead a life with some intrinsic worth, honour and dignity». Il testo della pronuncia è consultabile al seguente link: <https://indiankanoon.org/2018>.

⁴⁰⁵ *Ibid.*, p. 39: «[a]himsa (non-violence) is the highest religion' is a tenet basis to Jainism. Violence is the root cause of all crises. [...] Jainism is basically an ethico-metaphysical system. [...] According to Jainism, ahimsa is not the mere causing of violence; it is the 'severance of any of the vitality in a mobile or immobile being'. Ahimsa, as viewed by Jainism, is very comprehensive and takes into consideration the welfare of all beings on earth. Keeping anything in confinement, without consideration for its freedom to exist or live, is bandhana (captivity). Rearing animals without adequate shelter, air, light, space and food is atichara (bad conduct). Keeping animals, including dairy animals, tied with ropes or chains throughout the day is violence. The simple prayer of the Jainas is 'Let the law of the Jaina give all happiness to all the living beings of the world. All beings desire to live. They like pleasure, hate pain, shun destruction, like to live long. To all, life is dear».

corresponding rights, duties and liabilities of a living person», disponendo altresì una serie di ordini, tra cui quello per il governo locale di garantire l'esame medico di tutti gli animali, compresi i cavalli che si spostano dal confine indiano a quello nepalese, per controllare le malattie infettive e contagiose, istituendo posti di controllo veterinari al confine.

4. Considerazioni conclusive

Ricapitolando, con l'analisi condotta si è cercato di evidenziare le peculiarità che, nell'inerzia dei decisori politici, contraddistinguono, tanto da un punto di vista sostanziale, tanto da un punto di vista processuale, gli oramai numerosi contenziosi ambientali e climatici che vanno instaurandosi nel mondo e, in particolare, negli ordinamenti appartenenti alla categoria del *Global North* e in quelli appartenenti alla categoria del *Global South*.

Più precisamente, come già si è avuto modo di rilevare, da un punto di vista sostanziale i contenziosi del Nord Globale hanno ad oggetto prevalentemente questioni afferenti al cambiamento climatico, essendo i rispettivi ordinamenti i principali responsabili dell'emissione di alte quote di gas climalteranti. Tali contenziosi mirano al riconoscimento di un *duty of care* statale – ovvero di un dovere di protezione in favore dei cittadini – necessario a giustificare l'adozione di un provvedimento che condanni lo Stato ad attivarsi positivamente per scongiurare che gli effetti del cambiamento climatico impediscano in maniera irreversibile il pieno godimento dei diritti fondamentali degli individui. Negli ordinamenti del *Global South*, invece, si assiste ad una maggiore promozione di contenziosi puramente ambientali, tesi, in particolare, a tutelare specifici elementi della natura (fiumi, laghi, ghiacciai, ma anche specie animali). Ciò è reso possibile dagli ampi e dettagliati principi ambientali codificati nei testi costituzionali, finalizzati alla promozione di un rapporto tra uomo e natura fondato su una reciproca valorizzazione e sussistenza, il che si esprime al massimo grado nel riconoscimento della natura stessa quale soggetto giuridicamente rilevante.

Tutto ciò permette di affermare che quella cosmovisione che, come approfondito nel secondo capitolo, ispira buona parte delle Carte costituzionali del *Global South*, non sta rimanendo una formula ideologica svincolata dalla realtà delle cose, ma sta assumendo i connotati di una filosofia giuridica idonea a trovare effettivi risvolti pratici. Ciò che

l'analisi dei contenziosi di Sud America e India consegna, infatti, è il vero tentativo di realizzare il passaggio «da una visione antropocentrica del diritto dell'ambiente (“homomensura autista antropocentrismo”) a una “ecocentrica antropica”»⁴⁰⁶, in cui la tutela della natura, autonomamente intesa, e dei suoi elementi diventa l'obiettivo primario cui tendere affinché, conseguentemente, i singoli possano godere dei diritti loro riconosciuti. La dimensione individuale, dunque, assume un ruolo secondario nelle decisioni di tali contenziosi in quanto tutelata di riflesso grazie alla garanzia approntata all'ambiente, dalla quale il godimento delle libertà individuali non può prescindere.

Proprio in questo elemento risiede la principale differenza rispetto a quanto emerso dai contenziosi del Nord Globale, i quali, invece, si fondano su una concezione inversa. La dimensione individualistica che permea quegli ordinamenti, infatti, si riflette per forza di cosa nelle decisioni delle corti, le quali giungono a riconoscere un dovere d'azione dello Stato al fine di ridurre al minimo il rischio che gli effetti nocivi del cambiamento climatico si riversino sulle libertà individuali dei cittadini, inficiandone il libero godimento. In questo contesto, quindi, è la natura a ricevere una tutela riflessa, con ciò andando a confermare quell'impostazione che la concepisce come subordinata ai voleri dell'essere umano.

Si comprende, allora, come anche i richiami al concetto di sviluppo sostenibile e alla responsabilità intergenerazionale, siano minimi nei contenziosi del Nord Globale (eccezion fatta, in parte, per il caso tedesco) e incidano solo indirettamente nelle motivazioni delle Corti, al contrario, invece, dei casi del Sud Globale in cui, come visto, questi principi assumono un ruolo guida per la risoluzione delle rispettive questioni⁴⁰⁷.

⁴⁰⁶ S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura*, op. cit., p. 996. L'espressione, in particolare, è stata utilizzata nella risoluzione del c.d. caso sui diritti dell'Amazzonia (*Future Generations v. Ministry of Environment and Others*), con cui la Corte Suprema colombiana, con sentenza del 5 aprile 2018, ha riconosciuto personalità giuridica alla foresta Amazzonica, minacciata dalle intense attività di deforestazione. In proposito, si v., anche, T. VIVEROS-UEHARA, *The Right to Health in Climate Change Litigation: A Transformative Pathway for Addressing Latin America's Health Crises*, in *VerfBlog*, 22 marzo 2022.

⁴⁰⁷ Estremamente rilevante in questo senso, oltre ai casi già richiamati, è proprio il caso sui diritti dell'Amazzonia citato alla nota precedente. Nell'addivenire al riconoscimento della foresta amazzonica quale soggetto di diritto, infatti, la Corte Suprema colombiana ha fatto grande richiamo del principio di solidarietà, declinato nei confronti della natura e, soprattutto, delle generazioni future (si v., al riguardo, il par. 5.3.). Essa, in particolare, dopo aver affermato che «[l]os derechos ambientales de las futuras generaciones se cimentan en el (i) deber ético de la solidaridad de la especie y (ii) en el valor intrínseco de la naturaleza», ha riconosciuto l'esistenza, in capo all'essere umano, di una «obligación de solidaridad directa con la naturaleza», il cui fondamento «se edifica en un valor, en sí mismo, de ésta, por afinidad con el sujeto cognoscente u “objeto” externo por el que se define, por cuanto el ser humano “forma parte de la

Il dato sostanziale, però, non può essere letto in maniera disgiunta da quello processuale. I contenziosi richiamati, sia quelli del *Global North*, sia quelli del *Global South*, devono il proprio successo, prima di tutto, alla predisposizione, negli ordinamenti di riferimento, di strumenti processuali che affidano ai membri della collettività, o ad alcuni di essi, una specifica *legitimatio ad causam* idonea invocare innanzi alle corti interessi connotati da una dimensione pubblica e superindividuale, come, appunto, l'interesse alla tutela dell'ambiente e del sistema climatico. Così, come si è avuto modo di approfondire, gli ordinamenti del Nord Globale in cui sono stati incardinati i contenziosi richiamati, conoscono tutti strumenti processuali riconducibili, più o meno direttamente, al modello della *public interest litigation*. Quelli del Sud Globale, invece, coerentemente con le previsioni costituzionali che riconoscono soggettività giuridica alla natura, prevedono specifiche azioni per invocarne gli interessi, quali l'*acción de protección*, l'*acción de tutela* e la stessa *public interest litigation*.

Laddove invece, come nell'ordinamento italiano e in quello dell'Unione europea, vige una concezione restrittiva della legittimazione ad agire e, in particolare, dell'interesse ad agire – essendo necessario dimostrare di possedere un differenziato interesse individuale alla tutela giudiziaria – l'instaurazione di simili contenziosi risulta alquanto più difficoltosa. Infatti, le limitazioni allo *standing* «finiscono inevitabilmente per tradursi in limitazioni dei poteri dei giudici»⁴⁰⁸, in quanto, qualora l'azione non sia esercitata nel rispetto dei canoni processuali così come prescritti dal legislatore e interpretati dalla giurisprudenza, gli impediscono di conoscere certe tipologie di interessi e di invocare l'applicazione di determinati principi.

Sotto tale punto di vista, dunque, l'analisi svolta permette di affermare che la tutela dell'ambiente e del clima, e con essa il principio dello sviluppo sostenibile, non può trovare piena voce nelle aule giudiziarie senza il riconoscimento di una specifica legittimazione ad agire, o in assenza di una interpretazione estensiva dei requisiti processuali ad essa connessi.

La questione, a ben vedere, era già stata compiutamente messa a fuoco, nel 1972, dai giudici Blackmun e Douglas dell'allora Corte Suprema che, nelle loro *dissenting opinions* sul caso *Sierra Club v. Morton* – uno dei primi contenziosi ambientali statunitensi –

naturaleza “siendo”, a su vez, naturaleza”. Il testo della decisione è reperibile al seguente link: www.cortesuprema.gov.co.

⁴⁰⁸ M. CAIELLI, *Cittadini e giustizia costituzionale*, op. cit., p. 31.

evidenziarono la necessità di elaborare una «expansion of our traditional concepts of standing in order to enable an organization [...], possessed, as it is, of pertinent, *bona fide*, and well recognized attributes and purposes in the area of environment, to litigate environmental issues»⁴⁰⁹, e di formulare una «federal rule that allowed environmental issues to be litigated before federal agencies or federal courts in the name of the inanimate object about to be despoiled, defaced, or invaded [...]]»⁴¹⁰.

La questione della *legitimitatio ad causam*, dunque, stante il perdurante aumento di effetti nocivi sull'ecosistema, continua a rimanere attuale e a rivestire una centrale importanza nella lotta al cambiamento climatico e al degrado ambientale. Essa impone agli ordinamenti di elaborare modelli e tecniche processuali che garantiscano la ricevibilità, da parte dei giudici, tanto ordinari, quanto costituzionali, delle istanze ambientaliste e climatiche. Solo in questo modo, infatti, il principio dello sviluppo sostenibile e gli interessi delle future generazioni possano divenire argomenti fondamentali nelle decisioni delle corti e sperare, conseguentemente, di assumere un ruolo di centrale rilievo nelle scelte dei decisori politici.

⁴⁰⁹ Il Giudice proseguì domandando provocatoriamente: «[d]o we need any further indication and proof that all this means that the area will no longer be one “of great natural beauty” and one “uncluttered by the products of civilization?” Are we to be rendered helpless to consider and evaluate allegations and challenges of this kind because of procedural limitations rooted in traditional concepts of standing?». Il testo della pronuncia è reperibile al link www.supreme.justia.com.

⁴¹⁰ Peraltro, il Giudice Douglas evidenziò che «[c]ontemporary public concern for protecting nature’s ecological equilibrium should lead to the conferral of standing upon environmental objects to sue for their own preservation».

CAPITOLO IV

LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il tempo nella codificazione costituzionale – 2. La dimensione futura nella Costituzione italiana – 2.1. Clausole intertemporali: i concetti di “popolo”, “patria”, “progresso” e “nazione”; il principio personalista e quello solidarista – 2.2. Durabilità o dovere di tutela della dimensione futura? – 3. Lo sviluppo sostenibile nelle riforme costituzionali sul pareggio di bilancio e sulla tutela dell'ambiente – 3.1. (cenni a) legge costituzionale n. 1/2012: la sostenibilità entra in Costituzione – 3.2. La legge costituzionale n. 1/2022 tra questioni di forma e di sostanza. Una svolta per l'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile? – 3.2.1. Riforma simbolica o necessaria? – 4. La tutela giudiziale dell'ambiente: il “doppio binario” di accesso alla giustizia amministrativa – 4.1. (segue) la difficile compatibilità dell'ambiente con l'istituto dell'interesse ad agire e la sua “soggettivizzazione” in capo alle associazioni ambientaliste – 5. Il “Giudizio Universale” e la riforma dell'art. 9 Cost. possono invertire le sorti del contenzioso climatico italiano?

INTRODUZIONE

Dopo aver posto l'attenzione sui processi di codificazione del principio di sostenibilità nel diritto positivo ed aver trattato della sua affermazione nelle sedi giurisdizionali nell'ambito del contenzioso ambientale e climatico del Nord e del Sud Globale, il presente capitolo intende volgere lo sguardo all'ordinamento italiano.

Primario oggetto di indagine sarà il testo costituzionale, il quale verrà analizzato nella sua dimensione intertemporale al fine di comprendere se il principio dello sviluppo sostenibile possa in essa trovare sede.

A tale scopo, l'attenzione sarà posta, in primo luogo, su quelle disposizioni della Carta fondamentale che maggiormente evocano la dimensione intergenerazionale tipica del nucleo essenziale del principio dello sviluppo sostenibile, dalle quali, però, si cercherà di tenere distinte quelle altre disposizioni che, invece, seppur si pongano in un certo rapporto con il futuro, hanno il fine di assicurare durabilità alla Costituzione.

In secondo luogo, dopo aver effettuato, per completezza, alcuni cenni alla riforma costituzionale del 2012 in tema di sostenibilità del debito pubblico e alla giurisprudenza costituzionale più rilevante intervenuta sul tema, ci si concentrerà, al fine di comprenderne la portata e di individuarne le possibili prospettive attuative, sulla recente legge costituzionale n. 1/2022 che, tra le altre cose, ha introdotto tra i principi

fondamentali della Costituzione un generale dovere di tutela dell'ambiente, oltre che l'espresso riferimento agli interessi delle generazioni future.

In questo ambito, l'indagine si focalizzerà, da ultimo, su alcuni profili problematici connessi alla disciplina processuale posta dalla legge n. 349/1986 in tema di legittimazione ad agire degli enti esponenziali per la tutela dell'ambiente e, in particolare, sul primo contezioso climatico italiano noto come "Giudizio Universale".

1. Il tempo nella codificazione costituzionale

Prima di addentrarsi nell'analisi dell'ordinamento italiano, è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine ai caratteri generali che la codificazione costituzionale, quale norma fondamentale di un ordinamento, presenta. La premessa si rende necessaria al fine di comprendere come tali caratteri possano dialogare con il principio dello sviluppo sostenibile, nel senso di verificare se quest'ultimo, a prescindere da una espressa menzione, possa o meno essere desunto dalle disposizioni di una data carta costituzionale.

Al riguardo, infatti, si è già avuto modo di osservare che il principio dello sviluppo sostenibile, tendendo alla tutela dei bisogni delle generazioni del domani senza compromettere quelli delle generazioni attuali, si proietta, per sua stessa natura, nel futuro.

La costituzione, dal canto suo, si configura come il prodotto dell'esercizio del potere costituente, ovvero sia quel potere originario e libero nel fine, quella forza creatrice che costituisce, appunto, un nuovo ordinamento costituzionale⁴¹¹, delineandone gli elementi essenziali in termini di organizzazione e funzionamento, e di definizione di diritti e doveri fondamentali dei cittadini.

⁴¹¹ Sul concetto di potere costituente vasta è la letteratura. Tra i molti, perciò, si v. M. FIORAVANTI, *Potere costituente e diritto pubblico. Il caso italiano, in particolare*, in P. POMBENI (a cura di), *Potere costituente e riforme costituzionali*, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 55-56, il quale lo definisce come «'potere' nel senso di una soggettività *originaria* radicalmente libera nella manifestazione della propria volontà, che come tale si pone comunque fuori e prima di ogni ordine normativo positivo». Esso, però, non può risolversi in una «pura 'volontà politica', dovendosi tradurre in quel tipo di volontà che è adatta a costruire un ordinamento giuridico, a sistemarsi e disciplinarsi in forme giuridiche». Rilevante è, altresì, lo studio di C. MORTATI, *La teoria del potere costituente*, prefazione di A. Barbera, a cura di M. Goldoni, Quodlibet, Macerata, 2020, pp. 34-35, ove viene specificato che il potere costituente «è caratterizzato dal suo immediato riferirsi alla vita della costituzione, che esso accompagna dal momento formativo attraverso tutti gli stadi del suo successivo svolgimento». Esso afferisce «al momento dell'origine prima della forma di Stato, momento in cui si dispiega una volontà assolutamente primaria, la quale desume solo da se stessa, e non mai da altra fonte, il suo limite e la norma del suo operare».

L'esercizio del potere costituente, dunque, mette emblematicamente in evidenza il rapporto che sussiste tra tempo e diritto. Nella sua esplicazione tesa all'elaborazione della costituzione in un dato momento storico, il potere costituente deve tenere in considerazione la dimensione passata, intesa come l'insieme delle vicende che hanno riguardato un certo popolo e, al contempo, elaborare un programma che sia astrattamente idoneo a permanere per un tempo indefinito⁴¹², rendendosi valido anche nei confronti di quei soggetti che devono ancora venire ad esistenza⁴¹³.

In altre parole, quindi, la costituzione porta con sé quella che è stata definita una *superba pretesa di durare*⁴¹⁴ «oltre la contingenza delle stagioni e dei sistemi politici»⁴¹⁵; una aspirazione «all'eternità ordinamentale»⁴¹⁶ che evoca necessariamente la questione intergenerazionale.

Questa «ambizione quasi “naturale” alla intertemporalità»⁴¹⁷ trova espressione attraverso la tecnica giuridica e il «linguaggio normativo costituzionale»⁴¹⁸. Così, ad esempio, la formulazione di norme programmatiche accompagnate dalla presenza di clausole generali a carattere volutamente indefinito (il buon costume, l'ordine pubblico),

⁴¹² Efficace sul punto è R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, op. cit., p. 120, laddove afferma che «le costituzioni non possono valere in quanto valgono (come avviene per ciò che in genere definiamo diritto positivo) ma debbono valere in quanto capaci di coniugare storia e futuro». Tratta del tema anche G. PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Mondadori, Milano, 2022, p. 46, il quale osserva che «una Legge fondamentale che “pretenda” di conservare la sua validità per un tempo indefinito non può non tenere conto del processo di continua *sostituzione* che riguarda il popolo, ovvero dell'inevitabile alternanza delle generazioni che saranno chiamate a godere delle libertà sancite al suo interno e a rispettarne i valori e principi».

⁴¹³ Ciò non implica che le generazioni che verranno saranno irreversibilmente sottoposte a una data costituzione. Come osservato da R. BIFULCO, *Futuro e Costituzione*, op. cit., p. 291, infatti, l'introduzione, nel costituzionalismo moderno, del principio di sovranità popolare, «ha come conseguenza il potere di ogni generazione di darsi una nuova costituzione ove lo ritenga necessario», attraverso un nuovo esercizio di potere costituente. Tale principio era stato elaborato già nel 1793, all'art. 28 della Costituzione rivoluzionaria francese, il quale disponeva che «[u]n peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures».

⁴¹⁴ L'espressione è da attribuire a O. KIRCHHEIMER, *Das Problem der Verfassung*, 1929 (trad. it. *Il problema della Costituzione*, in O. KIRCHHEIMER, *Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, De Donato, Bari, 1982, p. 33), il quale apriva il suo saggio affermando che «[o]gni Costituzione porta in sé per natura una superba pretesa, per la quale essa si differenzia dalle altre disposizioni del potere statale: la pretesa della durata».

⁴¹⁵ C. PINELLI, *Il dibattito sull'interpretazione costituzionale fra teoria e giurisprudenza*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, vol. III, Jovene, Napoli, 2004, p. 1681.

⁴¹⁶ M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 1/2013, p. 1. L'A. spiega il concetto osservando che «solo la costituzione ambisce a prescrivere le regole del gioco di un ordinamento che vivrà come tale solo perché e fino a che quelle regole, dettate da quella costituzione, nella sua specifica identità sostanziale, dureranno».

⁴¹⁷ A. D'ALOIA, voce '*generazioni future (diritto costituzionale)*', op. cit., p. 344.

⁴¹⁸ A. D'ALOIA, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. CIARAMELLI, F. G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future*, op. cit., p. 294.

sì che siano riempite di significato dagli interpreti in base al sentimento comune in un dato periodo storico, permette alla costituzione di adattarsi ai mutamenti socio-culturali di un popolo, e dunque di durare nel tempo. La previsione di procedure aggravate per la revisione della costituzione ne garantisce la rigidità⁴¹⁹ e, al contempo, ammette la possibilità di modificarne quelle parti che non siano più confacenti rispetto alla realtà giuridica. Ancora, il *riconoscimento* – prima ancora della *tutela* – di diritti considerati inviolabili, denota l’aspirazione del testo costituzionale a regolamentare qualcosa di atemporale, che esiste in quanto tale, a prescindere da una certa epoca, e che dunque appartiene indistintamente a ogni generazione⁴²⁰.

Ciò potrebbe condurre ad affermare che il principio dello sviluppo sostenibile, stante la sua aspirazione intertemporale, anche se non espressamente menzionato in un dato testo costituzionale, possa essere desunto dai caratteri appena richiamati.

In proposito, però, è necessario operare una distinzione sul ruolo giocato dalla dimensione futura all’interno del testo costituzionale. Un conto, infatti, è considerare il futuro quale fattore funzionale a conferire carattere intertemporale alla costituzione, ciò che è svolto, come detto, dal linguaggio normativo costituzionale. Altro conto è, invece, considerare il futuro come specifico oggetto di tutela della costituzione, ciò che avviene, invece, attraverso l’elaborazione di principi che impongano alle generazioni attuali di valutare le implicazioni che certe scelte dell’oggi possono avere sul domani.

Il principio dello sviluppo sostenibile inerisce proprio a tale seconda ipotesi, sicché per definire se lo stesso trovi effettivamente fondamento all’interno di un dato testo costituzionale, non sarà sufficiente rifarsi alla pretesa di durata che lo caratterizza.

Da questa premessa, dunque, è necessario partire per affrontare l’indagine che nei prossimi paragrafi si svolgerà sulla Costituzione italiana con il precipuo fine di comprendere quale ruolo stia ricoprendo il principio dello sviluppo sostenibile nel nostro ordinamento.

⁴¹⁹ Come osservato da T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, *op. cit.*, p. 50., infatti, «[l]a rigidità [...] contiene già in sé un’idea di durata, un orizzonte temporale che oltrepassa quello dell’ordinario circuito della decisione politica, ove decidono le maggioranze formatesi attraverso le elezioni».

⁴²⁰ In questi termini è l’osservazione di A. D’ALOIA, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, *op. cit.*, pp. 294-295: «[l]’inviolabilità dei diritti è un primo esempio di questa qualità transgenerazionale delle risorse più importanti del discorso normativo costituzionale. Ciò che è inviolabile, e ciò che la Costituzione si impegna a ‘riconoscere’ prima ancora che a tutelare, viene prima ma anche dopo il tempo della politica».

2. La dimensione futura nella Costituzione italiana

2.1. Clausole intertemporali: i concetti di “popolo”, “patria”, “progresso” e “nazione”; il principio personalista e quello solidarista

Nel testo vigente della nostra Costituzione, riferimenti espliciti al principio dello sviluppo sostenibile e alle generazioni future sono presenti esclusivamente al terzo comma dell'art. 9 e al primo comma dell'art. 97. La prima disposizione, in particolare, sancisce che «[La Repubblica] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle *future generazioni* [...]», mentre la seconda stabilisce che «[l]e pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la *sostenibilità* del debito pubblico»⁴²¹.

Nessuna delle due norme citate era presente nel testo della Carta fondamentale al momento della sua entrata in vigore, in quanto introdotte, rispettivamente nel 2022 e nel 2012, nell'ambito di due differenti leggi di revisione costituzionale, di cui si dirà *infra*.

Prima del 2012, quindi, la Costituzione non operava nessun richiamo diretto al principio dello sviluppo sostenibile né, tantomeno, ad un qualsivoglia principio di equità intergenerazionale.

Pertanto, ci si è domandato se, nonostante ciò, la nostra Carta fondamentale potesse considerarsi sensibile al tema della sostenibilità, vagliando l'opportunità di desumere elementi riconducibili al tema della intergenerazionalità dal complesso delle norme costituzionali. Gli approdi raggiunti da tale processo interpretativo, a ben vedere, rappresentano punti di riferimento imprescindibili per l'elaborazione di un principio dello sviluppo sostenibile costituzionalmente rilevante, ora anche alla luce degli espliciti riferimenti inseriti nella Carta dalle intervenute revisioni costituzionali.

Così, ad esempio, è stata posta l'attenzione su nozioni come quella di *popolo*, *patria* o *nazione*, le quali paiono portatrici di un significato intrinsecamente intertemporale in quanto esprimono «un bisogno di continuità attraverso il tempo di un'esperienza sociale e comunitaria»⁴²².

In particolare, come è stato rilevato in dottrina, il concetto di *popolo* – inteso, secondo la definizione offerta da Crisafulli, come gruppo politico ordinato a fini generali⁴²³ al

⁴²¹ Corsivi aggiunti.

⁴²² A. D'ALOIA, voce '*generazioni future (diritto costituzionale)*', *op. cit.*, p. 354.

⁴²³ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. I. Introduzione al diritto costituzionale italiano*, CEDAM, Padova, 1970, pp. 56-57, ove, in particolare, dopo aver chiarito che sono a *fini generali* quei

quale è affidata, ai sensi dell'art. 1 Cost., la sovranità – inerisce non soltanto alle persone viventi in un dato momento storico, quanto piuttosto al complessivo insieme delle generazioni susseguitesi nel tempo⁴²⁴. In questo senso, il popolo assume i connotati di una «unità ideale di uomini»⁴²⁵ comprensiva, perciò, sia della generazione vivente in un certo periodo, sia di quelle passate e, altresì, di quelle future⁴²⁶.

In termini analoghi può essere letto anche il concetto di *patria*. Essa, infatti, rappresenta una sintesi di *elementi ideali*, i valori comuni di una società, e di *elementi materiali*, ossia fisico-geografici (come il territorio)⁴²⁷, la cui difesa, secondo quanto disposto dall'art. 52, è «sacro dovere del cittadino». Difendere la patria, pertanto, significa adottare, in ogni tempo, condotte volte alla conservazione e alla protezione di tali

gruppi politici «virtualmente illimitati, insuscettibili di una rigida predeterminazione», i quali «non cambiano natura con il variare dei fini, storicamente mutevoli, di volta in volta in fatto perseguiti, che vanno da quelli elementari e indeclinabili della difesa esterna e della pace interna, ai fini sempre più complessi e penetranti degli Stati dell'epoca contemporanea», afferma che «[e]sso [il popolo] è, certamente, gruppo “politico”, nel senso poc'anzi indicato, di gruppo a fini generali».

⁴²⁴ Così si esprime in proposito D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, *op. cit.*, p. 156.

⁴²⁵ C. ROSSANO, *Manuale di diritto pubblico*, Jovene, Napoli, 2020, p. 60. L'espressione è utilizzata anche da R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, *op. cit.*, p. 138.

⁴²⁶ Al riguardo si v. P. VIRGA, *Il Partito nell'ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 1948, p. 92 ss., il quale, interrogandosi proprio sul concetto di popolo, sosteneva che esso «non è dato dall'insieme degli individui viventi in un dato momento su un determinato territorio, ma dall'insieme degli individui viventi attualmente, vissuti in passato e che saranno per vivere in futuro su quel territorio costituenti tutti una unità tramandantesi da una generazione all'altra». D. NOCILLA, voce '*popolo (dir. cost.)*', in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, p. 346, nell'analizzare il rapporto tra popolo e Stato-comunità pone l'accento su quelle teorie filosofico-giuridiche che interpretano il popolo quale «unità spirituale delle generazioni nel loro divenire». Anche R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, *op. cit.*, p. 138, rileva che il popolo «comprende sia le generazioni presenti che quelle future». In termini analoghi si esprime, altresì, R. BIN, *I principi fondamentali: democrazia, sovranità, lavoro, potere, eguaglianza, autonomie, decentramento*, in M. IMPERATO, M. TURAZZA, *Dialoghi sulla Costituzione. Per sapere e capire la nostra Carta fondamentale*, Effepi Libri, Monte Porzio Catone, 2013, p. 17: «il popolo comprende le generazioni passate e future, non solo gli attuali cittadini. [...] Il popolo italiano è anch'esso un concetto non legato a un preciso momento storico». Sul tema anche C. ROSSANO, *Manuale di diritto pubblico*, *op. cit.*, p. 60, il quale precisa che proprio in quanto unità ideale, «il popolo comprende anche le generazioni passate e quelle future e non va confuso con la somma dei singoli individui che ne fanno parte».

⁴²⁷ Tale concezione di patria è descritta da J. LUTHER, *Art. 52*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, *op. cit.*, p. 1035, secondo il quale, con il termine patria non deve intendersi «un soggetto bensì un oggetto che può essere “illustrato”, soprattutto “nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”, dai cittadini nominabili senatori a vita». L'A. prosegue affermando che la patria «si presenta come un concetto composito e aperto, con elementi reali ed ideali destinati ad integrarsi nella coscienza del cittadino. La componente reale è il territorio che può generare la cittadinanza e che si imprime in quel legame affettivo particolare che caratterizza la “Patria” come qualcosa cui si appartiene. La componente ideale sono i valori comuni che hanno generato i “principi fondamentali” della Costituzione, della sovranità del popolo italiano, fino al ripudio della guerra e alla garanzia della libertà dei popoli».

elementi, affinché possano essere trasmessi, nella loro integrità, di generazione in generazione⁴²⁸.

Idoneo ad attribuire rilevanza alla dimensione futura sembra essere anche l'art. 4, comma 2, Cost. laddove prescrive che il lavoro, fondamento della Repubblica e dovere di ogni cittadino, «concorre al progresso materiale o spirituale della società». Il *progresso*, infatti, si snoda entro un periodo temporale indefinito, che parte da un dato momento presente e si proietta nel futuro, contemplando perciò nel suo stesso significato anche l'attenzione per le generazioni che verranno ad esistenza un domani⁴²⁹.

Un ruolo di rilievo in questa analisi è svolto, poi, dall'art. 9 sopra richiamato il quale, senza ora tenere conto del terzo comma introdotto dalla legge costituzionale n. 1/2022, al secondo comma sancisce il dovere della Repubblica di tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Tale disposizione, addirittura definita come «la quintessenza, l'*Inbegriff* della responsabilità intergenerazionale»⁴³⁰, si contraddistingue per avere ad oggetto beni di appartenenza comune quali il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, i quali, come tali, si identificano per la loro attitudine ad appartenere indistintamente a tutti o a una parte dei membri della collettività, a prescindere dalla riconducibilità di questi ultimi a una generazione piuttosto che ad un'altra. Ciò implica, stante la natura prettamente programmatica della disposizione, che i soggetti pubblici, in ogni tempo, devono adoperarsi per garantire la conservazione, la cura, la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico culturale, così che gli stessi possano essere adeguatamente trasmessi alla generazione che verrà, la quale farà lo stesso con quella ancora successiva, e così via.

Tale esigenza, peraltro, è fortificata dal fatto che l'art. 9, comma 2, Cost. connette il concetto di patrimonio storico e artistico, a quello di *nazione*⁴³¹. L'identità di una nazione, infatti, non può che dipendere dall'esistenza di un patrimonio storico, artistico, culturale

⁴²⁸ In questi termini si esprime A. D'ALOIA, voce '*generazioni future (diritto costituzionale)*', *op. cit.*, p. 355.

⁴²⁹ Al riguardo si v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, *op. cit.*, p. 139, il quale rileva che «l'idea di progresso rappresenta una chiara proiezione nel futuro della società italiana». Analogamente anche F. LETTERA, *Lo Stato ambientale e le generazioni future*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2/1992, p. 253, osserva che «il progresso implica l'allargamento dell'orizzonte dei doveri oltre il tempo presente, fin dove possono intuirsi le generazioni future».

⁴³⁰ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, *op. cit.*, p. 140.

⁴³¹ Sul tema, il rimando è senz'altro a V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, voce '*nazione*', in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 787 ss. Per uno studio sul concetto di nazione e sulle sue trasformazioni alla luce dei più importanti avvenimenti storici degli ultimi due secoli si v. C. DE FIORIS, *Nazione e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2005.

che la caratterizzi, il quale, per sua natura, ha un significato generazionale, configurandosi come il prodotto delle esperienze che hanno contraddistinto le differenti generazioni susseguitesesi nel tempo⁴³².

Un significato orientato al futuro è attribuibile, poi, all'art. 2 Cost., in virtù del principio personalista e di quello solidarista che da esso si ricavano. Come noto, infatti, sulla base del principio personalista, esiste una sfera della personalità, tanto fisica, tanto morale, di ogni uomo, che non può essere lesa da nessuno. In questo contesto, proprio il ricorso al termine *uomo* sembra consentire l'estensione dell'operatività del principio personalista – e dunque dei diritti fondamentali in generale – oltre gli individui viventi in un dato momento, per arrivare ad abbracciare «l'umanità nel suo complesso»⁴³³. A ben vedere, infatti, «la fonte 'extra positiva'» da cui scaturiscono i diritti cui fa riferimento l'art. 2, «non si identifica [...] con una "concessione" operata dalla collettività organizzata in favore del novero dei soli individui che la compongono ma, piuttosto – per sua natura – finisce per essere rivolta alla protezione della persona come tale ed indipendentemente [...] dalla generazione alla quale, in concreto, essa appartiene»⁴³⁴.

Il principio di solidarietà, invece, quale «solido architrave delle società democratiche»⁴³⁵, esige che l'uomo adempia ai propri doveri politici economici e sociali affinché sia garantita la convivenza delle persone all'interno della società. Solidarietà,

⁴³² Sul tema si v. A. D'ALOIA, voce '*generazioni future (diritto costituzionale)*', *op. cit.*, p. 355, il quale, trattando dell'art. 9 Cost., afferma che patrimonio e nazione sono due termini che «si implicano reciprocamente» ed aggiunge, richiamando R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Un diritto per il futuro*, *op. cit.*, XXIV, che «non vi può essere Nazione se non vi è un passato generazionale al quale richiamarsi; ma non vi può essere Nazione se non vi è un futuro generazionale al quale guardare». Rileva la prospettiva intergenerazionale dell'art. 9, comma 2, Cost., P. HÄBERLE, *Un derecho constitucional para las futuras generaciones. La otra forma del contrato social: el contrato generacional*, in *Lecciones y Ensayos*, 87/2009, p. 22.

⁴³³ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, *op. cit.*, p. 172. In termini analoghi si v. R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, *op. cit.*, XXIII, i quali, in relazione all'art. 2 Cost., affermano che «l'oggetto della garanzia e della imputazione sono formulati in termini assai generali, tali da poter senz'altro accogliere un'interpretazione aperta al futuro. A tale fine non è necessario ritenere che le generazioni future siano titolari di diritti fondamentali; più semplicemente è possibile affermare che quei diritti fondamentali, il cui oggetto si rivela indispensabile ad assicurare la sopravvivenza e la dignità delle generazioni future, devono essere tutelati dalla Repubblica anche in una prospettiva intergenerazionale. [...] questa prospettiva di medio lungo periodo è costituzionalmente giustificata dall'imputazione dei diritti fondamentali in capo all'«uomo», senza ulteriori specificazioni temporali».

⁴³⁴ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, *op. cit.*, p. 173. Al riguardo, si v., altresì, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, *op. cit.*, p. 139, che, proprio per tali ragioni, definisce l'art. 2 Cost. come un «formidabile fondamento costituzionale per scelte della comunità nazionale dirette a prendere in seria considerazione gli interessi degli uomini del futuro».

⁴³⁵ G. PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale*, *op. cit.*, p. 98.

però, non significa solamente sintesi dei doveri incombenti sull'uomo; essa piuttosto richiede che la persona agisca «per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa» e non tanto «per calcolo utilitaristico o per un'imposizione di un'autorità»⁴³⁶. La solidarietà, pertanto, si configura come un valore comprensivo dell'insieme di comportamenti che ogni soggetto, singolo o associato, pone in essere, in maniera altruistica e disinteressata, «per la realizzazione dell'interesse alieno e perciò del bene comune»⁴³⁷.

In questo senso, dunque, il principio di solidarietà sembra assumere un ruolo guida nell'orientare l'agire umano, non solo verso la realizzazione del bene comune degli individui attuali, ma anche di coloro che verranno ad esistenza un domani.

Ciò, peraltro, pare trovare conforto in due ulteriori ordini di argomentazioni.

In primo luogo, nota è l'autorevole dottrina che qualifica l'art. 2 come una *fattispecie aperta*⁴³⁸, ovvero, non come clausola meramente riassuntiva dei diritti fondamentali direttamente richiamati in Costituzione, bensì come norma idonea a immettere nell'ordinamento costituzionale tutte quelle libertà non espressamente menzionate che emergono con l'evoluzione della realtà politico-sociale. Diretta conseguenza di ciò è che l'art. 2 non si pone come norma di apertura solamente nei confronti del sistema delle libertà, ma anche nei confronti del sistema dei doveri: «nella misura in cui sarà [...] possibile una maggiore apertura verso nuovi spazi di libertà parallelamente non potranno aprirsi nuovi orizzonti per una maggiore affermazione di doveri di solidarietà»⁴³⁹.

In secondo luogo, poi, il principio solidaristico, sistematicamente inteso, rappresenta lo strumento necessario per tendere all'eguaglianza sostanziale di cui si fa promotore l'art. 3, comma 2, Cost. In questo senso, la declinazione di solidarietà sinora richiamata, comprensiva di un catalogo aperto di doveri che ciascuna persona dovrebbe compiere non

⁴³⁶ Così si è espressa Corte cost., sent. n. 75/1992, *cons. in diritto*, par. 2, respingendo le questioni di legittimità sollevate sulla legge quadro n. 266/1991 sul volontariato.

⁴³⁷ E. ROSSI, *Art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, *op. cit.*, p. 57.

⁴³⁸ Il riferimento non può che essere ad A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna, Soc. ed. del foro italiano, Roma, 1975, p. 80 ss. Il dibattito dottrinale relativamente alla qualificazione dell'art. 2 Cost. è ampio. Tra i numerosi contributi si v. P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova, 1972, A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio dei diritti costituzionali*, III ed., Padova 2003, P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna 1984.

⁴³⁹ A. BARBERA, *Art. 2*, *op. cit.*, p. 97.

tanto in base ad una imposizione, ma in virtù di una «logica di tipo “spontaneistico”»⁴⁴⁰, concorre a realizzare quel pieno sviluppo della persona umana codificato all’art. 3, comma 2, Cost.⁴⁴¹, il quale non è «un dato da rispettare», bensì «un compito da realizzare»⁴⁴² anche attraverso l’azione delle pubbliche istituzioni.

2.2. Durabilità o dovere di tutela della dimensione futura?

L’analisi svolta consegna la possibilità di procedere con alcune riflessioni. Il dato che, anzitutto, emerge è l’idoneità della nostra Carta costituzionale a prendere in considerazione la dimensione futura. In proposito, però, per capire se in questo contesto assuma rilevanza anche il principio dello sviluppo sostenibile, è necessario effettuare una precisazione sulla base della premessa svolta al § 1. Si è detto, infatti, che i testi costituzionali, stante la loro vocazione intertemporale, contengono elementi che hanno lo scopo precipuo di conferirgli la capacità di durare indefinitamente nel tempo. Si è detto, altresì, che tali elementi, però, seppur proiettino il testo costituzionale al futuro, non necessariamente sono anche forieri di un contenuto precisamente riconducibile a quello del principio dello sviluppo sostenibile.

La questione, allora, diventa comprendere quali tra le disposizioni richiamate possano effettivamente considerarsi idonee a fondare una responsabilità nei confronti delle generazioni future in ragione di un riferimento più o meno diretto al principio dello sviluppo sostenibile e quali, invece, debbano ritenersi esclusivamente finalizzate ad attribuire alla Costituzione il carattere della durabilità⁴⁴³.

A tale seconda categoria pare potersi ascrivere anzitutto l’art. 1. In esso, infatti, seppur il riferimento alla dimensione intertemporale insita nel concetto di popolo consente

⁴⁴⁰ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, op. cit., p. 177.

⁴⁴¹ È stata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 500/1993, a delineare «questa moderna visione della dimensione della solidarietà», la quale «andando oltre i tradizionali schemi di beneficenza e assistenza e superando l’ancoraggio ai doveri ed agli obblighi normativamente imposti, costituisce, per un verso, un modo per concorrere a realizzare quella uguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce l’art. 3, 2° co., Cost. mentre, per l’altro verso, mira ad ottenere – non solo dallo Stato, dagli enti e dalla sempre più variegata realtà delle formazioni sociali, bensì da tutti i cittadini – la collaborazione per conseguire essenziali beni comuni quali la ricerca scientifica, la promozione artistica e culturale, nonché la sanità» (*cons. in diritto*, par. 5).

⁴⁴² A. BARBERA, *Art. 2*, op. cit., p. 90.

⁴⁴³ La necessità di operare una distinzione tra la «superba pretesa» dei testi costituzionali, che implica che ogni costituzione aspira a durare indefinitamente nel tempo, e la più impegnativa assunzione di una responsabilità verso il futuro che vincola, in forza della costituzione medesima, la generazione costituente», è evidenziata anche da R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, op. cit., p. 121.

senz'altro di ricondurre nel suo campo semantico anche le generazioni future, non sembra scorgersi l'assunzione di un impegno di tutela nei confronti di queste ultime. Tale concetto, piuttosto, risulta funzionale a conferire validità al programma costituzionale, a prescindere che ci si riferisca a una certa generazione passata o futura, più o meno lontana. In questo senso, l'accostamento della nozione di *sovranità* a quella di *popolo*, da intendersi, appunto, quale insieme delle generazioni che si susseguono nel tempo, implica che la prima appartiene al secondo oggi, così come gli è appartenuta ieri e gli apparterrà, allo stesso modo, domani, sino a che la Costituzione rimarrà vigente, senza che ciò valga a desumere l'esistenza di una qualche forma di responsabilità verso le generazioni che verranno.

Considerazioni analoghe possono svolgersi anche in riferimento all'art. 4 Cost., laddove la scelta dell'utilizzo del termine *progresso*, il quale, come visto, possiede una intrinseca proiezione verso il futuro, accanto a quella di *lavoro*, nella sua declinazione di dovere, più che rimandare a una forma di garanzia per le generazioni future, pare essere funzionale a solidificare quella continuità che tra le due nozioni deve sussistere affinché la disposizione possa ritenersi valida indefinitamente nel tempo.

Discorso differente, invece, riguarda, le altre disposizioni richiamate.

Si è detto come anche al concetto di *patria* di cui all'art. 52 Cost., in ragione degli elementi ideali e materiali che ne costituiscono la sintesi, sia riconducibile un significato intertemporale. Questo, però, non sembra avere la sola funzione di conferire durabilità al testo costituzionale. Più precisamente, un ulteriore e specifico fine cui tende la disposizione pare discendere dall'espressa previsione secondo cui ciascun cittadino è tenuto a *difendere* la patria. A ben vedere, tale dovere di difesa, definito dal costituente come «sacro», impone alla generazione vivente in un dato momento storico di adottare comportamenti specificamente finalizzati alla conservazione e alla protezione integrale di quegli elementi ideali e materiali che rappresentano l'essenza del concetto stesso di patria. La loro dispersione, infatti, finirebbe per svuotarla di significato e di privare, in definitiva, la generazione che verrà della possibilità di godere di quegli elementi, di cui invece hanno potuto godere le generazioni passate. In base a questa declinazione, quindi, il dovere enucleato all'art. 52, comma 1, Cost., sembra racchiudere una forma di responsabilità intergenerazionale, in quanto, l'unico modo affinché la patria possa dirsi effettivamente difesa è tendere alla non dispersione degli elementi che ne costituiscono la sintesi, il che avviene esclusivamente qualora una data generazione sia in grado di

trasmetterli alla generazione successiva, mediante quei comportamenti che garantiscano la sua conservazione e la protezione⁴⁴⁴.

Simili argomentazioni riguardano anche l'art. 9 comma 2, Cost. il quale sembra sottoporre il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione a un analogo rapporto di *ricezione dal passato* e di *trasmissione al futuro*⁴⁴⁵. Anche in questo caso, l'elemento che ne consente la realizzazione è rappresentato dall'utilizzo della categoria del dovere, il quale impone alla Repubblica l'adozione, in ogni tempo, di preliminari misure di tutela volte alla protezione e alla conservazione dei beni oggetto della disposizione. Come visto, poi, la scelta del costituente di inserire la *Nazione*, accanto al paesaggio e al patrimonio storico e artistico richiama quella specifica dimensione identitaria entro la quale tutte le generazioni devono potersi rispecchiare. In questo modo, quindi, viene fortificata l'esigenza di preservazione ai fini della trasmissione verso il domani, la quale deve avvenire con lo scopo ultimo di mantenere intatta l'identità della nazione, così che le generazioni che verranno possano continuare a identificarsi in essa.

Da ultimo, anche l'art. 2 Cost., sembra rappresentare non solo uno strumento atto ad attribuire intertemporalità alla Costituzione – ciò che senz'altro avviene in virtù del generale riconoscimento operato dalla norma ai diritti inviolabili dell'*uomo* – ma anche un «un fondamento costituzionale per scelte della comunità nazionale dirette a prendere in seria considerazione gli interessi degli uomini del futuro»⁴⁴⁶. In esso la dimensione del dovere, che pare quindi essere la chiave per individuare frammenti di sostenibilità nella Costituzione, trova la sua più alta espressione. Il principio di solidarietà, infatti, nella sua lettura sistematica con il principio di uguaglianza sostanziale *ex art. 3, comma 2, Cost.*, richiede, come visto, l'adozione di comportamenti finalizzati a realizzare il pieno sviluppo della persona umana non solo nell'interesse degli individui attuali, ma anche nell'interesse di coloro che verranno ad esistenza un domani.

⁴⁴⁴ Sul tema si v., R. MANFRELLOTTI, «*Deorum manium iura sancta sunt*». *I c.d. diritti delle generazioni future (e di quelle passate) nell'esperienza giuridica italiana: il caso della disciplina V.R.A. in materia di biotecnologie*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, *op. cit.*, p. 627, il quale sembra sostenere la possibilità di rintracciare una responsabilità intergenerazionale nell'art. 52 Cost.: «difendere la patria vuol dire anche salvaguardare il patto intergenerazionale tra i compatrioti, ossia garantire la sopravvivenza nel tempo».

⁴⁴⁵ Si v., al riguardo, A. D'ALOIA, voce '*generazioni future (diritto costituzionale)*', *op. cit.*, p. 355, il quale osserva che il patrimonio culturale «è naturalmente sottoposto ad un processo di "trasmissione" e, preliminarmente, di conservazione e di tutela ("incondizionata") proprio in vista della consegna alle generazioni».

⁴⁴⁶ In questi termini si esprime al riguardo R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, *op. cit.*, p. 139.

Per tale ragione, dunque, l'art. 2 Cost. sembra possedere l'idoneità a spingersi oltre la considerazione delle generazioni presenti, configurandosi come una clausola che, in virtù della sua tensione solidarista, delinea uno schema d'azione finalizzato alla realizzazione della dimensione umana nel suo complesso e che, come tale, pertanto, richiede che le scelte fatte da chi vive il presente tengano conto non solo degli effetti producibili verso i propri contemporanei, ma anche verso chi ci sarà un domani.

3. Lo sviluppo sostenibile nelle riforme costituzionali sull'equilibrio di bilancio e sulla tutela dell'ambiente

3.1. (cenni a) legge costituzionale n. 1/2012: la sostenibilità entra in Costituzione

L'indagine svolta mostra che dalla Costituzione italiana è possibile ricavare, seppur in maniera parcellizzata, riferimenti alla responsabilità intergenerazionale e al principio dello sviluppo sostenibile, pure in assenza di espresse disposizioni che ne facciano richiamo.

Nonostante ciò, il legislatore costituzionale, anche in ragione degli impulsi ricevuti dal contesto sovranazionale e internazionale, è intervenuto direttamente sul testo della Carta fondamentale attraverso due differenti leggi di revisione costituzionale, adottate a distanza di dieci anni l'una dall'altra: la legge 20 aprile 2012, n. 1, nello specifico ambito economico-finanziario, e la legge 11 febbraio 2022, n. 1, in materia di tutela dell'ambiente.

La legge di revisione n. 1/2012, in particolare, assume decisivo rilievo in quanto è con essa che la sostenibilità ha fatto ingresso, in maniera esplicita, nella Carta fondamentale. L'argomento, seppur esuli parzialmente dall'oggetto complessivo di indagine, afferendo alla materia economico-finanziaria, giustifica una descrizione delle linee essenziali della revisione, oltre che una menzione della più rilevante giurisprudenza costituzionale intervenuta al riguardo.

Come si è già avuto modo di accennare⁴⁴⁷, infatti, con tale legge di revisione, il legislatore ha introdotto in Costituzione il principio dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico intervenendo, in particolare, sugli artt. 81, 97, 117 e 119

⁴⁴⁷ Si v. cap. 2, § 2.2, nota 178.

Cost⁴⁴⁸. In questo contesto, di centrale importanza sono le modifiche apportate all'art. 97 Cost., laddove è stato inserito un nuovo primo comma, ai sensi del quale «[l]e pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». Con l'introduzione di tale disposizione, quindi, la predisposizione di una gestione contabile delle risorse economiche orientata alla sostenibilità è divenuta compito precipuo dello Stato e degli enti territoriali, i quali devono agire in maniera tale da scongiurare il rischio che scelte volte al perseguimento di interessi immediati possano ingiustamente gravare sugli amministrati del domani.

La portata della revisione, peraltro, è stata messa in evidenza da due fondamentali pronunce della Corte costituzionale, la quale, dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune scelte legislative adottate in spregio al principio di sostenibilità del debito pubblico, ha avuto modo di sottolineare la centralità che il principio di equità intergenerazionale assume nell'adozione delle politiche contabili. Il riferimento è, in particolare, alle sentenze n. 18/2019 e n. 115/2020⁴⁴⁹.

Con la prima pronuncia, la Corte ha risolto il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti (sezione regionale di controllo per la Campania) su una disposizione della legge di stabilità 2016⁴⁵⁰ che introduceva la possibilità, per i comuni in situazione di crisi economica che accedevano ai c.d. procedimenti di predissesto (art. 243-bis Testo Unico degli Enti Locali), di adottare un piano di riequilibrio pluriennale avente lo scopo di

⁴⁴⁸ Per un approfondimento sulla genesi della legge costituzionale in questione e, in generale, per uno studio specifico sulle tematiche del debito pubblico e della sostenibilità finanziaria, si v. L. BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, L. ALBINO, *Il principio di sostenibilità finanziaria: vincoli europei e costituzionali*, in D. BENITEZ, C. FAVA (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, op. cit., p. 1 ss.;

⁴⁴⁹ Appare opportuno precisare che tali pronunce non sono le prime con cui la Corte ha avuto modo di riferirsi alle generazioni future. Seppur nell'ambito di specifici settori di attività, il riferimento ai posteri emerge nelle sentenze n. 419/1996, n. 259/1996 e n. 93/2017, tutte in tema di risorse idriche; nell'ordinanza n. 46/2001, in tema di trasformazioni del territorio; nella sentenza n. 173/2016, in tema di contributo di solidarietà per le c.d. pensioni d'oro. Sul tema si v. G. PALOMBINO, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, 24/2020, p. 261 ss. Il tema delle generazioni future è stato toccato dalla Corte anche nelle sentenze n. 237/2020 e n. 46/2021 in materia di fonti energetiche rinnovabili.

⁴⁵⁰ L'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

“spalmare” la quota di deficit di bilancio in un arco temporale estendibile fino a trent’anni⁴⁵¹.

Il Giudice delle leggi ha evidenziato come proprio tale lunga dilazione temporale contrastasse con «elementari principi di equità intergenerazionale»⁴⁵², in quanto la perpetuazione del deficit strutturale nel tempo avrebbe determinato un ingiusto sacrificio per gli amministrati del futuro, i quali avrebbero dovuto farsi carico della copertura non soltanto di importanti quote di deficit pregresse, ma anche della restituzione di quei prestiti autorizzati dalla norma impugnata. Questo scenario, ha osservato la Corte, contrastava con «la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future» alle quali, invece, devono essere garantite «risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo»⁴⁵³.

Con la sentenza n. 115/2020, poi, la Corte è tornata a pronunciarsi sul tema, vagliando la legittimità costituzionale di una disposizione del d.l. 34/2019 (c.d. decreto crescita)⁴⁵⁴, intervenuta, tra le altre cose, a riformulare il piano di riequilibrio degli enti locali che stavano applicando la disposizione oggetto della sentenza n. 18/2019 nella versione risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità, estendendolo a un orizzonte temporale ultradecennale⁴⁵⁵.

⁴⁵¹ In particolare, il giudice *a quo* riteneva che tale misura violasse, tra gli altri, gli artt. 81 e 97 Cost., sia autonomamente, sia in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost., in quanto destinata ad estendersi ben oltre il normale ciclo triennale di bilancio, ampliando, conseguentemente, la capacità di spesa dell’ente in condizioni di evidente squilibrio. Secondo la Corte dei conti, un simile meccanismo non avrebbe assolto al «dovere di solidarietà nei confronti delle generazioni future, su cui lo squilibrio non tempestivamente risanato sarebbe destinato a riverberarsi in ragione del principio di continuità dei bilanci» (Corte cost., sent. n. 18/2019, *rit. in fatto*, par. 1.2.).

⁴⁵² Corte cost., sent. n. 18/2019, *cons. in diritto*, par. 5.2.

⁴⁵³ *Ibid.*, par. 6. Più precisamente, la Corte ha affermato che la disciplina posta dalla legge di stabilità 2016 entra in collisione sia con il principio di equità *intragenerazionale*, poiché sarebbero messe a repentaglio le fasce più deboli della popolazione a causa della «pericolosità dell’impatto macroeconomico di misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata» cui conseguirebbe la necessità di adottare manovre finanziarie restrittive; sia con il principio di equità *intergenerazionale*, in quanto «l’indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente», in spregio alla «regola aurea» posta dall’art. 119, comma 6, Cost., secondo cui «l’indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate».

⁴⁵⁴ L’art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

⁴⁵⁵ La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte dei conti (sezione regionale di controllo per la Calabria), la quale riteneva che la disposizione censurata, nella parte in cui consente agli enti locali che si fossero avvalsi della facoltà di riproporre il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato, estendendolo a un orizzonte ultradecennale, fosse in contrasto con il principio dell’equilibrio

La Corte ha ribadito il legame causale che contraddistingue il principio dell'equilibrio di bilancio e la tutela delle generazioni future, confermando, in particolare che «la tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo [...] finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale. [...] Di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità"»⁴⁵⁶.

Dunque, seppur nell'ambito economico-finanziario, la riforma del 2012 e, con essa, la giurisprudenza costituzionale intervenuta sul tema, rivestono un ruolo di fondamentale importanza nel processo di affermazione dello sviluppo sostenibile nel nostro ordinamento: per la prima volta, infatti, l'equità generazionale viene assunta come parametro da parte del Giudice delle leggi per l'adozione di pronunce di incostituzionalità, determinando ufficialmente, così, l'ingresso della dimensione futura (e della esigenza attuale di preservarla) nel discorso costituzionale.

3.2. La legge costituzionale n. 1/2022 tra questioni di forma e di sostanza. Una svolta per l'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile?

Un ruolo decisivo nel cammino di tutela delle generazioni future e di affermazione del principio dello sviluppo sostenibile pare poter essere assunto dalla legge di revisione costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in materia di tutela dell'ambiente. Con essa, il legislatore è intervenuto, tra le altre cose⁴⁵⁷, sull'articolo 9 Cost., aggiungendovi un terzo

di bilancio, «nelle declinazioni dell'equilibrio dinamico e intergenerazionale», di cui agli artt. 81, 97, c. 1, 117, c. 1, e 119, c. 6, Cost. (quest'ultimo anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Cost.). Riteneva, in particolare, che tale meccanismo avrebbe provocato il «ribaltamento su generazioni future di debiti risalenti nel tempo, oltre alla liberazione di risorse (in virtù dell'alleggerimento della quota annuale di disavanzo da recuperare) che, lungi dall'essere destinate al risanamento finanziario dell'ente, [potrebbero essere] impiegate per espandere la spesa futura», determinando, così, una lesione dell'equità intergenerazionale in ragione della «traslazione del debito pregresso da una generazione all'altra senza che vi sia una correlata utilità per il sacrificio sopportato» (Corte cost., sent. n. 115/2020, *rit. in fatto*, par. 1.3.).

⁴⁵⁶ Corte cost., sent. n. 115/2020, *cons. in diritto*, par. 10.

⁴⁵⁷ La revisione, infatti, ha coinvolto anche l'art. 41 Cost., il quale, nella sua formulazione attuale, prevede che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo tale da recare danno, tra le altre cose, «alla salute, all'ambiente», mentre, al terzo comma, stabilisce che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali «e ambientali». Il testo della legge di revisione, inoltre, all'art. 3 detta anche una specifica clausola di salvaguardia ai sensi della quale «[l]a legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli

comma ai sensi del quale «[La Repubblica] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Il peso specifico della riforma è notevole, tanto da un punto di vista formale, tanto da un punto di vista sostanziale.

Sotto il primo profilo, infatti, non può non rilevarsi come essa intervenga, per la prima volta nella storia repubblicana, a modificare una disposizione appartenente al catalogo dei principi fondamentali.

In proposito, nota è la giurisprudenza costituzionale che afferma l'intangibilità del c.d. nucleo *duro*⁴⁵⁸ della Carta fondamentale, ovverosia quell'insieme di «principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.)», e di quelli «che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione»⁴⁵⁹.

Considerato che tale nucleo incorpora pacificamente anche i principi fondamentali di cui agli articoli da 1 a 12 Cost., risulta anzitutto necessario comprendere se detta immutabilità debba intendersi come assoluta, nel senso che in alcun modo possono revisionarsi le disposizioni di cui ai primi dodici articoli, o se, invece, sia consentita una modifica in senso migliorativo o additivo degli stessi.

Al riguardo, può essere fatta chiarezza richiamando nuovamente la giurisprudenza della Corte costituzionale, con cui si è precisato che l'immutabilità dei principi supremi è riferita al loro «contenuto essenziale»⁴⁶⁰, il quale non può subire «restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti»⁴⁶¹ e, dunque, nemmeno dal potere di revisione

animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti».

⁴⁵⁸ Per approfondimenti sul tema si v., *ex multis*, S. STAIANO (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Giappichelli, Torino, 2006, P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2015, A. APOSTOLI, *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2018, p. 1 ss.

⁴⁵⁹ Corte cost., sent. n. 1146/1988, *cons. in diritto*, par. 2.1. Cfr. Corte cost., sent. n. 366/1991.

⁴⁶⁰ Corte cost., sent. n. 1146/1988, *cons. in diritto*, par. 2.1.

⁴⁶¹ Corte cost., sent. n. 366/1991, *cons. in diritto*, par. 3, laddove il Giudice delle leggi si è espresso relativamente al contenuto dell'art. 15 Cost.

costituzionale. Ciò che la Corte evidenzia, quindi, pare essere l'impossibilità di restringere il contenuto normativo dei principi fondamentali, mentre nulla specifica in relazione ad un suo arricchimento. In questo senso, dunque, nessun fattore sembra ostare ad una modifica ampliativa del testo dei primi dodici articoli della Costituzione, qualora le mutate esigenze sociali lo rendano necessario e sempreché «sussista o sia in concreto accettabile una coerenza tra i “vecchi” e i “nuovi” principi»⁴⁶², così da scongiurare una alterazione dell'equilibrio valoriale su cui poggia il sistema giuridico⁴⁶³.

A ben vedere, la riforma in questione non pare produrre una simile alterazione⁴⁶⁴ e ciò per una serie di ragioni che emergono dall'analisi del secondo profilo, ovverosia quello sostanziale.

A tale riguardo la modifica all'art. 9 Cost. sembra portare a compimento un percorso – in parte avviato dalla Corte costituzionale – di affrancamento dell'ambiente rispetto all'individuo⁴⁶⁵. Se, infatti, il Giudice delle leggi, in alcune pronunce risalenti alla fine

⁴⁶² A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 4/2022, p. 529.

⁴⁶³ Tale è la visione di A. RUGGERI, *Tre questioni in tema di revisione costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2/2018, p. 2, il quale sostiene la possibilità di una revisione dei principi fondamentali della Carta, purché quest'ultima «sia aggiornata nel senso della inclusione, *in melius*, sì da non risultare comunque intaccata la fedeltà alla sua matrice originaria». L'A., peraltro, precisa che una modifica in questo senso dei principi fondamentali si rende necessaria in quanto, «col mutare dei contesti, gli stessi principi potrebbero averne a soffrire e vedere in qualche modo scemata la loro forza normativa per il caso che non si facesse luogo al loro congruo aggiornamento». Analogamente si esprime anche A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, *op. cit.*, pp. 46-47, secondo cui la rigidità dei principi fondamentali non impedisce loro di «essere adeguati alle mutate esigenze dei tempi nel rispetto delle modalità procedurali previste dall'art. 138 Cost., se lo scopo della revisione costituzionale è quello di rendere la disciplina di essi più rispondente all'imperativo del pluralismo delle idee».

⁴⁶⁴ Alcuni autori, però, commentando il progetto di revisione dell'art. 9 Cost., si sono espressi con alcune riserve sulla modificabilità di tale disposizione. Così, ad esempio, T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, p. 3, afferma che «anche laddove si volessero modificare i principi fondamentali (*rectius*: supremi) per migliorarli, si correrebbe il rischio di creare un pericoloso precedente, che oggi potrebbe valere pure in senso positivo ma domani non potrà essere impedito in senso negativo. Come dire: se si apre alla modifica dei principi fondamentali si accetta l'idea che questi possono essere comunque cambiati. In senso migliorativo o peggiorativo lo deciderà la maggioranza parlamentare che approverà la riforma. La lotta per la costituzione, più volte evocata nei tentativi di riforma costituzionale financo della seconda parte, consiste in questo: nella difesa dei principi fondamentali, che non possono e non debbono essere negoziabili». Analogamente anche F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 2: «si dubita del fatto che possano modificarsi i Principi fondamentali posti alla base dell'intero testo costituzionale. Certo, quando la riforma è volta a migliorare si potrebbe anche procedere, ma aprire una porta ad azioni di questo tipo significherebbe altresì non poterla chiudere a riforme peggiorative, per cui non si nega una certa preoccupazione, ma certamente l'interpretazione estensiva dell'articolo 9 in tutti questi anni ha reso inevitabile un'azione volta a riformare lo stesso articolo piuttosto che trovare altre soluzioni, forse meno preoccupanti».

⁴⁶⁵ Sul tema è recentemente intervenuto R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 3/2023, p. 132 ss., il quale, in particolare, suddivide il percorso di «evoluzione costituzionale italiana in materia di ambiente» in alcune fasi fondamentali: «momento della

degli anni '80, aveva offerto una lettura prevalentemente antropocentrica dell'ambiente, intendendolo come «elemento determinativo della qualità della vita»⁴⁶⁶ dell'individuo e come vero e proprio «diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività»⁴⁶⁷, da proteggere in funzione della salvaguardia della sua salute (c.d. diritto ad un ambiente salubre), dagli anni '90 in poi, pare registrarsi una apertura ad una concezione più «oggettivistica e autonoma»⁴⁶⁸, svincolata, cioè, dalla sola relazione con l'essere umano. Così, ad esempio, con la sentenza n. 67/1992 la Corte ha avuto modo di precisare che «l'integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza»⁴⁶⁹; con la sentenza n. 196/2004, ha evidenziato che «gli interessi [...] relativi alla tutela del paesaggio come “forma del territorio e dell'ambiente”» sono «valori costituzionali primari» che, come tali, devono «sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni»⁴⁷⁰. Con la sentenza n. 378/2007, invece, ha affermato che l'ambiente è «un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti», motivo per cui «[o]ccorre [...] guardare all'ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto»⁴⁷¹.

Ciò considerato, quindi, non può negarsi come la modifica dell'art. 9 Cost. rappresenti senz'altro una codificazione di approdi interpretativi raggiunti dalla Corte, la quale già aveva attribuito all'ambiente un ruolo di rilievo nel gioco del bilanciamento

distinzione», coincidente con il formante dottrinale; «momento della formalizzazione», coincidente con il formante giurisprudenziale; «momento costituzionale», coincidente con il formante legislativo.

⁴⁶⁶ Corte cost., sent. n. 641/1987, *cons. in diritto*, par. 2.2, laddove ha altresì affermato che la protezione dell'ambiente «non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce», ed «è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto». Cfr. Corte cost., sent. n. 127/1990.

⁴⁶⁷ Corte cost., sent. n. 210/1987, *cons. in diritto*, par. 4.5. In questo passaggio, inoltre, la Corte offre già una visione del bene ambiente come entità da tutelare anche autonomamente, affermando che si deve tendere «ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali».

⁴⁶⁸ M. D'AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio AIC*, 6/2019, p. 106.

⁴⁶⁹ Corte cost., sent. n. 67/1992, *cons. in diritto*, par. 2.

⁴⁷⁰ Corte cost., sent. n. 196/2004, *cons. in diritto*, par. 23. A tale ultimo riguardo, eloquente è anche Corte cost., sent. n. 85/2013, *cons. in diritto*, par. 9, sul c.d. caso Ilva, laddove il Giudice delle leggi, dopo aver rimarcato la natura di valore primario dell'ambiente, ha ribadito la necessità che esso si inserisca in un «continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi».

⁴⁷¹ Corte cost., sent. n. 378/2007, *cons. in diritto*, par. 4.

costituzionale. Proprio per tale ragione, dunque, il rischio circa l'alterazione di quella architettura di valori voluta dal costituente sembra potersi scongiurare in quanto l'ambiente era già stato incluso tra i valori costituzionali ad opera del Giudice delle leggi⁴⁷².

A ben guardare, però, la portata della riforma non sembra arrestarsi a questo. La valorizzazione dell'ambiente ad opera della Corte nei termini anzidetti, infatti, è avvenuta – soprattutto a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione – prevalentemente nel contesto di giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la violazione del riparto competenziale in ambito legislativo; questo in quanto la Costituzione lo menzionava esclusivamente all'art. 117 Cost., comma 2, lett. s), quale *materia trasversale* affidata alla competenza esclusiva dello Stato⁴⁷³. La scelta del legislatore di collocare, ora, l'ambiente nell'ambito dei principi fondamentali, invece, produce la decisiva conseguenza di attribuirgli una rilevanza autonoma: da un lato, infatti, viene svincolato definitivamente da quella interpretazione che lo concepiva come elemento strumentale alla garanzia della salute dell'individuo; dall'altro, viene innalzato a valore costituzionale rilevante a prescindere dalla sussistenza di un conflitto di competenze tra Stato e regioni. Ciò, peraltro, trova conferma nel fatto che la tutela dell'ambiente rientra ora tra quei

⁴⁷² In questi termini si esprime D. PORENA, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *federalismi.it*, 14/2020, p. 314. L'A., in particolare, rileva che «l'inclusione» in Costituzione «di un nuovo valore o principio fondamentale si mostra astrattamente idonea a generare forme di corrispondente “compressione” a carico di altri: con ciò, modificando ed incidendo sulla complessiva e delicata architettura eretta dal Costituente». Nel caso della modifica apportata all'art. 9 Cost., però, la questione pare essere superata dal fatto che «il valore ambientale risulta, in effetti, già incluso nell'ambito dei principi fondamentali della Carta. Ciò, come noto, non per via testuale ma interpretativa. E infatti, la Corte costituzionale ha ormai da tempo affermato – facendo leva tra l'altro proprio sull'art. 9 della Costituzione – il rango di valore costituzionale fondamentale che compete all'ambiente».

⁴⁷³ Al riguardo, *ibid.*, pp. 318-319, osserva che «[s]ebbene la “materia ambiente” canonizzata nella Carta sia munita di caratteristiche peculiari, efficacemente sintetizzate dalla Corte costituzionale con l'espressione ‘materia trasversale’ [...] rimane, di fondo, la circostanza secondo cui la questione rimane ad oggi confinata, sul piano delle disposizioni costituzionali, solo all'interno delle regole di ripartizione della potestà legislativa. Ciò al punto che la dimensione valoriale dell'ambiente sembra, per lo più, essersi riverberata sull'idoneità della materia a “tagliare” trasversalmente altri ambiti, competenze e interessi». In termini analoghi anche A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente*, *op. cit.*, p. 528, il quale evidenzia che la previsione di cui all'art. 117, c. 2, lett. s), Cost. «si riferisce *direttamente ed esclusivamente* all'ordinamento delle attribuzioni dello stato e delle regioni, dando per presupposte le nozioni di «ambiente» e di «ecosistema». Soprattutto, quella disposizione non dice nulla sul relativo contenuto di valore».

doveri generali che la Repubblica – e non solo quindi il legislatore – deve adempiere⁴⁷⁴ e che, come si è detto, rappresentano la categoria giuridica chiave per l'individuazione di frammenti di sostenibilità nella Costituzione.

La ricerca della sostenibilità, nella sua declinazione ambientale, pare ora peraltro essere facilitata dal fatto che il comma aggiunto al testo dell'art. 9 Cost. sancisce che tale dovere di tutela debba essere adempiuto «anche nell'interesse delle future generazioni».

Non sembra casuale la scelta del legislatore di fare riferimento alla categoria degli *interessi* dei posteri, piuttosto che a quella dei *diritti*. L'accostamento di questi ultimi alla nozione di generazioni future, infatti, apparirebbe quasi come un “ossimoro giuridico”: l'alea che circonda le generazioni del domani mal si concilia col “presentismo” che caratterizza la categoria dei diritti soggettivi, i quali presuppongono un titolare attuale in grado di agire per la loro tutela in caso di lesione. Il ricorso agli interessi, invece, attenuando questo contrasto, ha il merito di individuare l'obiettivo, di rilevanza costituzionale, cui deve tendere la Repubblica nell'adempimento del dovere di tutela dell'ambiente e fornire, al contempo, un parametro esplicito per il giudizio di costituzionalità delle leggi. In questo senso, allora, nella Carta costituzionale sembra fare ingresso, nemmeno troppo indirettamente, anche il principio dello sviluppo sostenibile. L'utilizzo della parola *anche*, collocata tra la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, e l'interesse delle future generazioni appare attribuire rilevanza a quella equità intergenerazionale che riempie di significato lo sviluppo sostenibile: essa, infatti, conferisce al dovere attuale di tutela dell'ambiente un carattere intertemporale, nel senso che l'azione di tutela posta in essere oggi e per l'oggi dovrà necessariamente considerare

⁴⁷⁴ In termini simili, nel corso dei lavori preparatori alla legge di revisione, si è espresso ancora D. PORENA, *Audizione del 24 ottobre 2019 nell'ambito dell'esame dei disegni di legge costituzionale n. 83, n. 212, n. 1203 e n. 1532 recanti modifiche all'art. 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, disponibile all'indirizzo www.senato.it, p. 3, laddove ha affermato che «l'enunciazione di un generale dovere di tutela in capo alla Repubblica appare coerente con l'idea di emancipare l'ambiente, per quanto possibile, da una collocazione meramente utilitaristica, come tale asservita alle prerogative dominative e “proprietarie” delle generazioni che tra loro si succedono». Sempre nell'ambito dei lavori preparatori si è espresso anche A. MORRONE, *Audizione alla I Commissione del Senato della Repubblica – La tutela dell'ambiente in Costituzione*, disponibile all'indirizzo, www.senato.it, p. 4, il quale, analogamente, ha rilevato che «[d]al punto di vista dei principi costituzionali e del risultato che si vorrebbe conseguire per la protezione dell'ambiente è molto più rilevante la previsione di un dovere di protezione generalizzato, che non il riconoscimento di diritti genericamente rivolti». Negli stessi termini, ma a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche, si è espresso, R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico, op. cit.*, p. 137, affermando che «la riforma costituzionale segna un nuovo inizio, costituito dal fatto che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diviene un espresso dovere costituzionale, rispetto al quale non solo possibili cedimenti o passi indietro».

anche le potenziali implicazioni sul domani – e quindi sulle generazioni future – attualizzando, in questo modo, una tutela nei loro confronti⁴⁷⁵.

3.2.1. Riforma simbolica o necessaria?

La revisione costituzionale non è stata accolta con entusiasmo unanime dalla dottrina. Secondo taluni autori, infatti, essa si sostanzierebbe in una «formula poco comprensibile»⁴⁷⁶ e superflua⁴⁷⁷, un «confuso compromesso al ribasso», frutto dell'incapacità del revisore costituzionale «di sintetizzare il percorso interpretativo che ha caratterizzato l'articolo 9 in materia ambientale»⁴⁷⁸. Altri autori, in termini più moderati, hanno riconosciuto al legislatore costituzionale il merito di aver introdotto elementi di novità – il riferimento espresso all'interesse delle generazioni future, su tutti – mentre, per il resto, hanno ravvisato come l'intervento di revisione rappresenti una «occasione mancata»⁴⁷⁹ per un cambio di passo realmente *green*, sostanziandosi,

⁴⁷⁵ In merito a tali riflessioni sia consentito richiamare Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4/2021, p. 118 ss. Ha trattato approfonditamente di tale aspetto della revisione costituzionale anche A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente*, op. cit., p. 537 ss. Differente, invece, è la visione di F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, op. cit., p. 4, la quale definisce l'espressione «anche nell'interesse delle future generazioni» come «un inciso alquanto fumoso», domandandosi: «anche rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all'ambiente stesso? Quali future generazioni? È un'ambiguità che suscita confusione rispetto agli stessi interessi umani e dimostra al contempo un'impostazione marcatamente antropocentrica».

⁴⁷⁶ T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale*, op. cit., p. 3, il quale pone l'accento sulla difficoltà di definire i confini semantici di ambiente, biodiversità ed ecosistemi: «[v]oglio vedere quando la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sull'eventuale vizio di costituzionalità di leggi che violano "l'ecosistema" e la "biodiversità". Si dovrà rivolgere a un *expertise* per farsi dire il senso e il significato di queste formule». Anche R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, 13/2022, p. 196, si chiede: «quale significato deve attribuirsi ai termini introdotti nel novellato art. 9 Cost.?», ovvero sia ad ambiente, biodiversità ed ecosistemi.

⁴⁷⁷ *Ibid.*, il quale si domanda: «fino a oggi l'ambiente è stato tutelato nel nostro Paese, anche in assenza di una previsione costituzionale? Direi senz'altro di sì. Allora, a che serve modificare la costituzione inserendo l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità? Peraltro, l'ambiente e i suoi derivati sono già da tempo presenti implicitamente, a parte l'esplicitazione all'art. 117 già ricordata, attraverso un'interpretazione evolutiva dell'attuale art. 9 sulla tutela del paesaggio "in combinato disposto" con l'art. 32 sulla tutela della salute». L'A., inoltre, commenta anche l'introduzione dell'ambiente all'art. 41 Cost. quale limite all'esercizio della libera iniziativa economica, definendola «una banalità: come se, in assenza di questo riferimento, si possa recare danno [all'ambiente] con legge».

⁴⁷⁸ F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, op. cit., p. 5.

⁴⁷⁹ M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3/2021, p. 312, offre «un giudizio complessivo sul testo in esame a luci e ombre, e che [...] non può fare a meno di richiamare l'attenzione più sulla "occasione mancata" che su quella sorta di "svolta green" dell'ordinamento costituzionale italiano salutata dal ceto parlamentare e dalle forze politiche». Analogamente anche G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2021, p. 473, secondo cui il legislatore costituzionale avrebbe

piuttosto, in una mera conferma dei compiti di tutela dell'ambiente già esistenti in capo alle istituzioni⁴⁸⁰, o in un mero bilancio della giurisprudenza costituzionale⁴⁸¹.

Seppur, come si è già avuto modo di osservare, la revisione *de qua* positivizzi senz'altro approdi interpretativi della Corte, non pare potersi escludere *in toto* che essa possieda una autonoma rilevanza.

In primo luogo, infatti, la scelta di ricavare all'ambiente un apposito spazio tra i principi fondamentali dell'ordinamento, assume decisivo rilievo dal punto di vista comunicativo, in quanto, così facendo, il legislatore costituzionale ha dato prova, *in primis* verso i cittadini, e *in secundis* verso la comunità sovranazionale e internazionale, di tenere in forte considerazione la tutela del patrimonio ambientale nel suo complesso, per di più, in un momento storico in cui le questioni legate all'ecosistema e al cambiamento climatico sono al centro delle agende politiche europee e internazionali.

In secondo luogo, la sua emancipazione dall'art. 117 Cost., come accennato, produce l'effetto di dotare la Corte costituzionale di un parametro autosufficiente che le consentirebbe di avviare un filone giurisprudenziale *green*, svincolato da una logica *case by case* che, sino ad ora, è stata la naturale conseguenza dello stretto collegamento dell'ambiente con il solo riparto delle competenze legislative.

«mancato l'occasione per disegnare una disciplina dei processi decisionali, che accogliesse e regolasse le istanze di trasparenza, partecipazione e collaborazione tra scienza e politica, tanto salienti nella materia ecologica e ambientale».

⁴⁸⁰ In questo senso è, ancora, M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, *op. cit.*, p. 312, laddove sostiene che il legislatore si è «rivelato decisamente “miope”, essendosi di fatto limitato a “confermare” in capo ai poteri pubblici della Repubblica il compito di elaborare e implementare politiche rivolte alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi».

⁴⁸¹ In proposito si v. G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, *op. cit.*, p. 481, il quale evidenzia che «la revisione costituzionale sembra qualificare a posteriori i risultati ermeneutici dei giudici delle leggi come eccessivamente estensivi». Sul tema, e in senso contrario, si è espresso anche R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 6 aprile 2022, p. 2, sostenendo che «la tesi della superfluità della revisione costituzionale fondata sull'argomento per cui il contenuto essenziale della revisione già starebbe nella giurisprudenza costituzionale è indice di un atteggiamento troppo succube nei confronti della giurisprudenza costituzionale, che, tra l'altro, proprio in quanto 'giurisprudenza', sopporta dei limiti intrinseci (vincolo del caso concreto, contraddittorietà dei giudicati, ecc.). Se l'argomento del 'c'è già nella giurisprudenza' fosse fondato, allora dovremmo davvero ritenere che l'interpretazione costituzionale è nelle sole mani della Corte costituzionale con un effetto di sbarramento nei confronti del legislatore costituzionale. Così non può essere, pur quando sulla materia si è già formato un grumo giurisprudenziale evoluto e raffinato, perché l'intervento del legislatore costituzionale, se ben ponderato ed in quanto espressione della sovranità popolare, è in grado di esercitare una pressione sul legislatore ordinario e sulla giurisprudenza capace di provocare nuovi bilanciamenti».

In questi termini, la conquista di uno spazio costituzionale autonomo provoca ciò che è stato definito «un cambiamento nella nostra forma di Stato»⁴⁸² o quantomeno un suo aggiornamento, nel senso che la revisione dell'art. 9, inserendo la tutela dell'ambiente tra i principi che conferiscono *carattere* alla Costituzione⁴⁸³, permette, ora, di ragionare e interpretare il diritto anche in termini di «Stato per l'ambiente o Stato ambientale»⁴⁸⁴. E ciò, per tornare sul discorso della modificabilità di un principio fondamentale, non pare tradursi in una revisione illegittima, stante l'impossibilità di rinvenire una qualche forma di incoerenza tra “vecchi” e “nuovi” principi.

In terzo luogo, inoltre, la codificazione degli interessi delle generazioni future manifesta la consapevolezza, del revisore costituzionale, della necessità di indirizzare *tutti*, individui e istituzioni, verso l'adozione di condotte sostenibili⁴⁸⁵; condotte, cioè, che già *oggi* tengano in debita considerazione il *domani*, nel rispetto di quei doveri di solidarietà tesi a garantire la continuità della convivenza secondo una logica ispirata, quindi, non solo alla *intra*-generazionalità, ma anche e soprattutto, alla *inter*-generazionalità.

Ed è proprio su questo versante che la riforma introduce un elemento di assoluta novità rispetto ai principi enunciati, nel corso degli anni, dalla Corte costituzionale. Come visto, infatti, essa aveva, sì, già affrontato il tema dell'equità intergenerazionale, ma in maniera circoscritta alla tematica del bilancio e del debito pubblico. La revisione, invece, interviene ad inserire un contenuto inedito nel testo costituzionale: l'*equità generazionale ambientale* che è il nucleo essenziale e originario del principio dello sviluppo sostenibile.

⁴⁸² R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, *op. cit.*, p. 4.

⁴⁸³ In questo senso, A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente*, *op. cit.*, p. 528.

⁴⁸⁴ R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, *op. cit.*, p. 4. In maniera approfondita, sul tema si è espresso anche *ibid.*, p. 527, il quale osserva che alla revisione deve essere attribuito il «medesimo “valore performativo-trasformativo” della Costituzione scritta cui accede. L'obiettivo della costituzionalizzazione della tutela ambientale è modificare la realtà, conferendo ad essa un ordine normativo diverso e nuovo, non la sua mera recezione sul piano formale». L'A., peraltro, aggiunge che «[l]a costituzionalizzazione dell'ambiente segna una *discontinuità*: può rappresentare un *nuovo inizio*. Se si guarda alla novella con lo sguardo presbite il senso complessivo che se ne trae è la volontà di stabilire un nuovo patto *fondato sull'ambiente*».

⁴⁸⁵ Pone l'accento sulle «potenzialità» del riferimento esplicito all'interesse delle generazioni future R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico*, *op. cit.*, p. 137, le quali, afferma l'A., «sono nelle mani dei poteri conformativi del potere legislativo, di quelli applicativi dell'amministrazione e di quelli interpretativi del giudice».

4. La tutela giudiziale dell'ambiente: il “doppio binario” di accesso alla giustizia amministrativa

Volgendo ora lo sguardo al tema della giustiziabilità dell'ambiente – nel cui contesto, come visto attraverso l'analisi dei contenziosi climatici del Nord e del Sud Globale, il principio dello sviluppo sostenibile assume un decisivo rilievo – deve osservarsi che l'ordinamento italiano, differentemente da quelli analizzati nel corso del capitolo precedente, non contempla uno strumento processuale volto a far valere in giudizio l'interesse ambientale, né conosceva – sino all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/2022 – un dovere di salvaguardia dell'ambiente costituzionalmente sancito.

Pertanto, istanze di tutela ambientale hanno trovato voce, sebbene in maniera territorialmente circoscritta, nell'ambito del contenzioso amministrativo promosso da enti esponenziali che si prefiggono come scopo sociale la tutela dell'ambiente.

L'art. 18, comma 5, della legge n. 349/1986 (*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*), infatti, riconosce la facoltà di «ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi» alle «associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge»; quest'ultimo disciplina un procedimento *ad hoc* per il riconoscimento di quelle «associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni», individuate, tramite decreto del Ministro dell'ambiente, «sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna».

Il combinato disposto degli artt. 13 e 18, comma 5, della legge n. 349/1986, pertanto, conferisce legittimazione ad agire unicamente a quelle associazioni che trovano espresso riconoscimento nel suddetto decreto ministeriale, solo avanti al giudice amministrativo ed esclusivamente per l'annullamento di un atto ritenuto illegittimo, ponendo, conseguentemente, una presunzione di carenza di legittimazione in capo a tutte quelle associazioni che non soddisfano tali requisiti.

La scelta di subordinare lo *standing* delle associazioni al loro carattere nazionale o alla loro presenza in almeno cinque regioni ha determinato una limitazione non indifferente al diritto d'azione, e ha posto, peraltro, un problema di compatibilità con l'art. 3, comma 9 della Convenzione di Aarhus, ai sensi del quale i singoli Stati devono garantire l'accesso

alla giustizia in materia ambientale alle persone giuridiche «senza discriminazioni basate [...] sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività»⁴⁸⁶.

Pertanto, al fine di ampliare il novero dei soggetti legittimati ad agire in campo ambientale, è intervenuta la stessa giurisprudenza, la quale ha progressivamente riconosciuto l'esistenza di un «doppio binario»⁴⁸⁷ di accesso al giudice amministrativo. Accanto al criterio legale appena descritto, infatti, è stato individuato anche un «criterio giudiziale»⁴⁸⁸ che ha affidato l'esperibilità dell'azione di annullamento anche alle associazioni non espressamente riconosciute dal decreto ministeriale e, altresì, ai singoli persone fisiche⁴⁸⁹.

In particolare, in riferimento agli enti esponenziali, i giudici hanno a più riprese specificato che la legittimazione ad agire «può essere riconosciuta caso per caso anche al di là delle specifiche ipotesi normativamente previste»⁴⁹⁰, attribuendo, di conseguenza, la medesima azione anche a comitati spontanei e associazioni non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 13. L'esperibilità dell'azione, tuttavia, è stata fatta dipendere dalla verifica di determinati requisiti, riassumibili in: (i) una previsione statutaria che espliciti il perseguimento, in modo continuativo, di obiettivi di natura ambientale; (ii) un adeguato grado di rappresentatività e una stabile consistenza organizzativa; (iii) uno stabile collegamento con il territorio ove l'attività dell'ente è svolta e per il quale si intende ottenere tutela (*vicinitas*)⁴⁹¹.

In relazione, invece, alle persone fisiche, la medesima legittimazione è stata riconosciuta in virtù del solo requisito della *vicinitas*, anche in questo caso intesa come la «“prossimità dei luoghi interessati”, ovvero come uno “stabile collegamento”»⁴⁹² del soggetto agente con la zona territoriale cui il provvedimento amministrativo si riferisce. In altre parole, il ricorrente può agire in giudizio per richiedere l'annullamento di un atto

⁴⁸⁶ Evidenza le problematiche afferenti alla disciplina posta dalla legge n. 349/1986, rispetto all'art. 3, comma 9, della Convenzione di Aarhus, C. CARUSO, *Le forme di partecipazione: le associazioni ambientaliste*, in B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente, op. cit.*, p. 304.

⁴⁸⁷ Cons. Stato (Ad. Plen.), 20 febbraio 2020, n. 6, *Diritto*, 2.3.

⁴⁸⁸ C. CARUSO, *Le forme di partecipazione, op. cit.*, p. 305. Si v., altresì, F. SCALIA, *La giustizia climatica, op. cit.*, pp. 289-299.

⁴⁸⁹ In proposito, sia consentito menzionare R. MAZZA, *La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, op. cit.*, p. 132 ss. e Y. GUERRA, R. MAZZA, *Climate change litigation, op. cit.*, p. 13 ss.

⁴⁹⁰ Cons. Stato, 22 marzo 2018, n. 1838, 16.2.2, lett. a).

⁴⁹¹ Si v. *ex multis*, Cons. Stato, 19 giugno 2020, n. 3922; Cons. Stato (Ad. Plen.), 20 febbraio 2020, n. 6.

⁴⁹² Cons. Stato, 15 febbraio 2012, n. 784, 2.2.; si v., altresì, T.a.r. Abruzzo, 12 gennaio 2019, n. 41, T.a.r. Lombardia, 22 dicembre 2017, n. 1478.

emanato dalla p.a. solo qualora sia in grado (i) di provare che dallo stesso deriva un pregiudizio all'ambiente idoneo a riversarsi, anche potenzialmente, su di lui, e (ii) di dimostrare di possedere un legame oggettivo con il territorio in questione.

Un'azione civile tesa a ottenere il risarcimento del danno ambientale è contemplata, invece, dall'art. 311 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. *Codice dell'ambiente*), il quale la affida, però, esclusivamente al Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica, MiTE), con esclusione di quella concorrente o sostitutiva della regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno. Come sancito dal Giudice delle leggi, il fondamento di tale disciplina risiede nell'esigenza per cui all'«unitarietà della gestione del bene “ambiente” non può sottrarsi la fase risarcitoria [...] volta a garantire alla istituzione su cui incombe la responsabilità del risanamento, la disponibilità delle risorse necessarie»⁴⁹³.

Infine, un'ulteriore azione risarcitoria è concessa, ai sensi dell'art. 310 del d.lgs. n. 152/2006, avanti al giudice amministrativo, alle regioni, alle province autonome e alle persone fisiche e giuridiche, ma solamente qualora il danno subito sia conseguenza del ritardo nell'attivazione da parte del Ministro dell'ambiente (*rectius* MiTE) delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.

4.1. (segue) la difficile compatibilità dell'ambiente con l'istituto dell'interesse ad agire e la sua “soggettivizzazione” in capo alle associazioni ambientaliste

Ciò considerato, dunque, occorre evidenziare che il requisito della *vicinitas*, richiesto *ad substantiam* dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuta la legittimazione ad agire anche oltre le ipotesi normativamente previste, risponde alla specifica necessità di soggettivizzare la posizione giuridica del ricorrente, in questo modo differenziandola da quella degli altri consociati. Come noto, infatti, in ossequio all'art. 24 Cost., secondo cui «[t]utti possono agire in giudizio per la tutela dei *propri* diritti e interessi legittimi»⁴⁹⁴ (c.d. principio della soggettività della tutela), per azionare legittimamente un giudizio è sempre necessario dimostrare di avervi *interesse*⁴⁹⁵; più precisamente, è necessario dimostrare di avere interesse ad ottenere l'emissione di un provvedimento idoneo a

⁴⁹³ Corte cost., sent. n. 126/2016, *cons. dir.*, 9.1.

⁴⁹⁴ Corsivi aggiunti.

⁴⁹⁵ Art. 100 c.p.c.: «Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».

garantire tutela ad una situazione giuridica soggettiva che si ritiene lesa *personalmente, concretamente e attualmente*.

Questa struttura, però, collide con la natura di *interesse diffuso*⁴⁹⁶ che caratterizza il bene ambiente. Gli interessi diffusi, infatti, si contraddistinguono per il loro carattere *adespota*⁴⁹⁷, ossia per la «simultaneità del loro riferimento a tutti o ad una parte dei componenti di una collettività»⁴⁹⁸. Come tali essi necessiterebbero di ottenere, in caso di lesione, una tutela autonoma di carattere generalizzato e non, invece, condizionata ad una situazione giuridica soggettiva della parte ricorrente.

In questo senso, quindi, la categoria dell'interesse ad agire rende difficoltosa l'elaborazione di un'azione specifica (e, in ogni caso, l'individuazione di un soggetto abilitato ad esperirla) volta a garantire una simile tutela a favore di quei beni aventi una dimensione pubblica, come l'ambiente, ogniqualvolta si ravvisino condotte lesive – attive od omissive – da parte tanto dei privati, quanto delle autorità pubbliche.

In tale contesto, le associazioni ambientaliste, organizzazioni esponenziali che riflettono gli interessi di una comunità determinata nel tempo e nello spazio, rappresentano il mezzo che permette di realizzare la trasformazione dell'ambiente da interesse diffuso a *interesse collettivo*. L'ambiente, in questo modo, si “soggettivizza” «in capo all'ente esponenziale costituito per la tutela degli interessi comuni del gruppo»⁴⁹⁹, differenziandosi e perdendo, così, il suo carattere *adespota*⁵⁰⁰.

⁴⁹⁶ Sul tema degli interessi diffusi si v., *ex multis*, M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso; ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro.it*, 1/1987, p. 7 ss., G. ALPA, *Interessi diffusi*, in *Digesto discipline privatistiche*, vol. IX, Utet, Torino, 1993, p. 609 ss., G. ALPA, *Interessi diffusi, una categoria rivisitata*, in *Economia e diritto del terziario*, 2014, II, p. 167 ss., R. FERRARA, *Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo)*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, vol. VIII, Utet, Torino, 1993, p. 481 ss., N. TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4/1987, p. 1112 ss.

⁴⁹⁷ R. FERRARA, *Interessi collettivi e diffusi*, *op. cit.*, p. 486, G. ALPA, *Interessi diffusi*, *op. cit.*, p. 610.

⁴⁹⁸ G. ALPA, *Interessi diffusi*, *op. cit.*, p. 611.

⁴⁹⁹ Così il T.a.r. Lombardia, 18 luglio 2019, n. 1661, punto 8.1.2, in www.giustizia-amministrativa.it. Cfr. Cons. Stato, 21 luglio 2016, n. 3303, punto 32, in www.giustizia-amministrativa.it, il quale aggiunge come la teoria dell'interesse collettivo ha condotto al «meritorio risultato di consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale a una vasta platea di interessi meta-individuali, spesso corrispondenti a primari valori costituzionali, i quali sarebbero altrimenti rimasti sprovvisti di una protezione adeguata». Sul tema, R. FERRARA, *Interessi collettivi e diffusi*, *op. cit.*, p. 485, precisa che la situazione di vantaggio di cui si fa portatore l'ente esponenziale «è, per un verso, astrattamente riferibile a ciascuno degli individui facenti parte del gruppo sociale che si riconosce nel soggetto collettivo, mentre, per altro verso, risulta per così dire sottratta alla sfera di disponibilità del singolo, in quanto si radica, e quasi si appiattisce, presso il soggetto collettivo medesimo che ne diviene l'esclusivo titolare e portatore nel giudizio amministrativo».

⁵⁰⁰ A tal riguardo si v. C. CARUSO, *Le forme di partecipazione*, *op. cit.*, p. 297, laddove precisa che «[t]ali enti [le associazioni ambientaliste] hanno trasformato, tramite la loro struttura organizzativa, gli interessi

Si comprende, quindi, il senso della direzione assunta dalla normativa italiana e, conseguentemente, dalla giurisprudenza: in assenza di «azioni legali concesse ai singoli per la tutela di beni appartenenti alla collettività»⁵⁰¹ si è tentato di avvicinare l'ambiente alla categoria dell'interesse legittimo, rendendo, così, possibile la sua azionabilità in sede amministrativa⁵⁰².

Tuttavia, nonostante si sia proceduto ad una interpretazione estensiva delle norme processuali concernenti le condizioni dell'azione, il criterio della *vicinitas* continua a rendere difficoltosa l'instaurazione di contenziosi di portata, non esclusivamente locale, bensì nazionale. La stessa prescrizione che impone alle associazioni ambientaliste di poter agire esclusivamente per l'annullamento di un atto della p.a. ritenuto illegittimo, inoltre, preclude la possibilità di portare all'attenzione del giudice un'omissione delle pubbliche autorità e, al contempo, pare porsi in frizione con quanto sancito dall'art. 9, comma 3, della Convenzione di Aarhus che, come visto, stabilisce che le parti contraenti provvedono «affinché i membri del pubblico» possano, non solamente impugnare gli atti ritenuti illegittimi, ma anche «contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiute in violazione del diritto ambientale nazionale».

Se si aggiunge, come detto, che l'azione per il risarcimento del danno ambientale spetta esclusivamente al MiTE, e che alle associazioni ambientaliste è riconosciuta, sempre ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge n. 349/1986, solamente la facoltà di intervenire, nei giudizi per danno ambientale, anche costituendosi parte civile in sede penale, le prospettive per una tutela generalizzata dell'ambiente e del clima si restringono ulteriormente. Un assetto siffatto, invero, pare rispecchiare una concezione “vecchia” del rapporto ambientale che lega il potere pubblico e i privati, fondata sull'assunto per cui il primo riveste il ruolo di “tutore” dell'ambiente, cui spetta una gestione unitaria dello stesso, mentre i secondi appaiono come i soli potenzialmente in grado di lederlo. Da ciò consegue che lo Stato può essere l'unico soggetto abilitato a far valere un «danno

diffusi – che esprimono istanze indifferenziate di godimento di beni immateriali – in *interessi collettivi*, situazioni soggettive a titolarità definita dall'autonomo rilievo giuridico. L'interesse diffuso, riflesso dei bisogni di una collettività indeterminata, viene così istituzionalizzato e differenziato, perché riferito a un'organizzazione esponenziale di una comunità storicamente situata, che persegue la conservazione di un ecosistema localizzato nello spazio e nel tempo».

⁵⁰¹ M. CAIELLI, *Cittadini e giustizia costituzionale*, op. cit., p. 1, nota 1.

⁵⁰² Si v. in proposito, M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso*, op. cit., p. 17: «[l]a “individualità” dell'interesse ne fa un interesse legittimo di tipo puro e comporta la tutelabilità piena di esso avanti la giurisprudenza amministrativa».

ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico e generale dell'ambiente»⁵⁰³, da cui deriva la titolarità esclusiva di un'azione volta a ottenere il risarcimento in forma specifica o per equivalente in sede civile, preclusa invece ai privati che, al più, possono essere chiamati a rispondervi.

Ciò che, al contrario, si muove negli ultimi anni, alla luce degli innumerevoli contenziosi climatici analizzati, va nella direzione opposta: si sta assistendo, di fatto, a una inversione del rapporto appena descritto, che conduce lo Stato, a causa di assenti o inadeguate politiche di tutela ambientale e climatica, a divenire esso stesso il destinatario di azioni esperite dai privati i quali, pertanto, assumono il ruolo di promotori della tutela ambientale⁵⁰⁴.

Alla luce di quanto sinora descritto, quindi, emerge come tanto la mancanza di una disciplina codificata di danno ecologico simile a quella dell'analizzata esperienza francese, quanto l'assenza di una azione *ad hoc* che consenta di far valere in giudizio un interesse plurisoggettivo, rendano difficilmente superabili gli "ostacoli" posti dalle condizioni dell'azione e, in particolare, dall'interesse ad agire⁵⁰⁵, il quale esige la verifica di una concreta lesione a un bene giuridico soggettivamente considerato⁵⁰⁶. La necessità di dimostrare il carattere differenziato della situazione soggettiva pare essere il vero intralcio alla ricevibilità di azioni che mirano, al contrario, direttamente o indirettamente, ad una tutela generalizzata dell'ambiente e del clima.

⁵⁰³ M. COLLEVECCHIO, *Danno ambientale e misura di tutela*, in B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, *op. cit.*, p. 343.

⁵⁰⁴ In proposito, sia consentito il rinvio a Y. GUERRA, R. MAZZA, *Climate change litigation*, *op. cit.*, p. 18.

⁵⁰⁵ In proposito si v. A. GIORDANO, *Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 6/2020, p. 777, il quale osserva che «[l]e frontiere di tutela, dischiuse dagli ordinamenti statunitense, indiano e olandese, incontrano, nel nostro sistema giuridico, limiti difficilmente superabili, sia nella specifica prospettiva delle azioni popolari sia, più in generale, con riferimento alla dialettica tra poteri dello Stato e alle regole che presiedono alle condizioni dell'azione».

⁵⁰⁶ E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico*, *op. cit.*, p. 85, il quale, a proposito degli strumenti processuali di cui dispone l'ordinamento italiano, sostiene che, di fronte a beni rispetto ai quali «la logica dell'appartenenza retrocede, emerge l'inadeguatezza delle categorie tradizionali delle condizioni dell'azione, della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire. Sfuggono, dunque, ai rimedi giurisdizionali attualmente previsti dagli ordinamenti giuridici di *Civil law* congegni che consentano di agire in giudizio senza la necessaria lesione di un interesse personale, concreto e attuale dell'attore, per ottenere una sentenza che non sia strettamente inerente – e questo sembra essere il punto nodale – alla struttura dualistica della lite, come tradizionalmente concepita».

5. Il “Giudizio Universale” e la riforma dell’art. 9 Cost. possono invertire le sorti del contenzioso climatico italiano?

Contro le problematiche appena evidenziate pare porsi, in un certo modo, l’iniziativa denominata “Giudizio Universale”, un movimento impegnato nel perseguimento della giustizia sociale, ambientale e climatica⁵⁰⁷. In questo contesto, 24 associazioni ambientaliste e circa 180 ricorrenti persone fisiche (tra cui anche minori, rappresentati dai genitori), nel giugno 2021, hanno citato in giudizio lo Stato italiano invocando la sua responsabilità per inadempimento climatico e domandandone, altresì, la condanna all’adozione di tutte le misure necessarie al fine di abbattere le emissioni di gas serra del 92%⁵⁰⁸ entro il 2030, rispetto ai livelli preindustriali⁵⁰⁹.

Gli attori, più precisamente, in via principale, hanno inquadrato la responsabilità dello Stato nelle maglie degli artt. 2043 e 2058 c.c., nell’ambito del principio del *neminem laedere*. Questo, secondo gli attori, rappresenterebbe lo «strumento per la protezione dei valori» che la Costituzione «prevede ed assicura»⁵¹⁰, il quale deve porsi in relazione con il principio di solidarietà *ex* art. 2 Cost. e con i precetti costituzionali previsti a tutela di beni di valore assoluto e primario, come salute e ambiente salubre. «Il rango primario dei beni», hanno sostenuto gli attori, «autorizza il titolare a re-agire nei confronti di chiunque li esponga a pericolo», e quindi a «invocare l’art. 2043 c.c. per ottenere un provvedimento che, attraverso la inibizione di una condotta, ovvero l’imposizione di un *facere*, ponga fine all’altrui comportamento antiggiuridico impedendo il verificarsi del danno ovvero il suo perpetuarsi, a seconda delle diverse circostanze»⁵¹¹.

⁵⁰⁷ Si v. il sito internet dedicato, reperibile al seguente link: www.giudiziouniversale.eu.

⁵⁰⁸ Come spiegato ne *La causa giudizio universale. L’atto di citazione spiegato ai cittadini*, reperibile al link www.giudiziouniversale.eu, la percentuale «è ottenuta tenendo conto delle responsabilità storiche dell’Italia nelle emissioni clima-alteranti e delle capacità tecnologiche e finanziarie attuali, in conformità ai principi di equità e di responsabilità comuni ma differenziate che caratterizzano il diritto climatico. Tali principi sono fondamentali nel calcolo della “quota equa” (il cosiddetto *fair share*, ovvero il giusto contributo di riduzione) che ogni Stato è tenuto a garantire per contribuire in maniera equa al raggiungimento dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi».

⁵⁰⁹ Per alcuni commenti sul primo contenzioso climatico italiano si v. L. SALTALAMACCHIA, R. CESARI, M. CARDUCCI, “*Giudizio Universale*”. *Quaderno di sintesi dell’azione legale*, 5 giugno 2021, in www.giudiziouniversale.eu, p. 1 ss., L. BUTTI, *Il contenzioso sul cambiamento climatico in Italia*, in *RGA online*, 22/2021, p. 1 ss., P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Riv. OIDU*, 2021, p. 596 ss., G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Persona e Mercato*, 3/2021, p. 469 ss., A. VITALE, *Il caso “giudizio universale” di fronte al Tribunale di Roma. Una breve riflessione sulle fonti*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2022.

⁵¹⁰ A riguardo, gli attori hanno richiamato le sentt. nn. 641/1987 e 16/1993 della Corte costituzionale. Si v. il punto VI.3 dell’atto di citazione reperibile in www.giudiziouniversale.eu.

⁵¹¹ Punto VI.5 dell’atto di citazione.

In via di subordine, invece, gli attori hanno richiesto la condanna dello Stato invocando la responsabilità da cose in custodia di cui agli artt. 2051 e 2058 c.c. L'ente statale, infatti, sarebbe il custode della "cosa dinamica", ossia del sistema climatico «caratterizzato da un flusso costante di energia e materia»⁵¹². La posizione di custode attribuisce allo Stato il "potere di governo" sulla cosa, cioè il «potere di controllarla e di eliminarne le situazioni di pericolo che siano insorte» e che minacciano proprio quei «beni aventi valore primario ed assoluto, oggetto di diritti umani fondamentali degli attori»⁵¹³.

Ciò considerato, occorre evidenziare come la questione della *legitimitatio ad causam* degli attori e, in particolare, del loro interesse ad agire, non sia immune da alcune perplessità circa la sua effettiva sussistenza. Infatti, il carattere della concretezza dell'interesse, richiesto affinché la situazione giuridica fatta valere possa ritenersi differenziata rispetto a quella degli altri consociati, esige che chi agisce in giudizio alleghi di aver già subito un danno, o quantomeno il rischio probabile di subirlo personalmente; circostanze che, tuttavia, nel caso di specie, faticano a rinvenirsi.

Sarà, allora, necessario osservare come il Tribunale di Roma intenderà sciogliere tali nodi, ora anche alla luce della menzionata legge costituzionale n. 1/2022. Nonostante il nuovo terzo comma dell'art. 9 Cost. non contempa espressamente, tra i doveri della Repubblica, quello di tutela del clima, esso ben potrebbe trovare spazio nell'ambito del dovere di tutela degli ecosistemi. La nozione di ecosistema, infatti, valorizza la dimensione dinamica intercorrente tra elementi viventi e non viventi⁵¹⁴, i quali contribuiscono alla formazione di un determinato contesto climatico, piuttosto che un altro. Allo stesso tempo, però, l'esistenza e la conservazione di questi fattori dipende dal mantenimento delle condizioni climatiche che hanno permesso la loro formazione. Ecosistemi e clima, dunque, si pongono, l'uno nei confronti dell'altro, in un «rapporto di strumentalità e finalizzazione» sulla base del quale «la tutela degli ecosistemi, nelle

⁵¹² *Ibid.*, punto VI.14.

⁵¹³ *Ibid.*, VI.15.

⁵¹⁴ In proposito si v. D. PORENA, *Audizione del 24 ottobre 2019, op. cit.*, p. 3, il quale si è espresso sulle differenze di significato da ascrivere ad *ambiente* ed *ecosistemi*. Secondo l'A., la prima nozione, «tesa a considerare il contesto naturale in prospettiva statica, è etimologicamente caratterizzata per sua maggiore vicinanza alle prospettive ed ai bisogni dell'individuo; la seconda – che attinge al lessico delle scienze naturali – è invece orientata a valorizzare la prospettiva dinamica delle interazioni esistenti tra tutti i fattori biotici ed abiotici».

condizioni attuali, non può non presupporre la tutela del clima e quindi la lotta al cambiamento climatico»⁵¹⁵.

In questo senso, allora, il nuovo art. 9 Cost. potrebbe rappresentare il parametro di cui servirsi per offrire una soluzione positiva, tanto dal lato processuale, tanto da quello sostanziale, alla causa del “Giudizio Universale”. Dal lato processuale, infatti, esso potrebbe consentire una interpretazione *climaticamente* orientata delle condizioni dell’azione, il che garantirebbe l’ingresso in giudizio di interessi che, per loro natura, faticano ad essere invocati in via individuale ed esclusiva secondo le ordinarie logiche civilistiche. Dal lato sostanziale, invece, potrebbe contribuire in maniera decisiva all’elaborazione di un *duty of care* climatico in capo allo Stato oltre che, in ragione della tutela che verrebbe approntata *anche nell’interesse delle generazioni future*, all’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, così allineando l’ordinamento italiano al processo globale di *cross fertilization* che sta caratterizzando la materia delle *climate change litigations*⁵¹⁶.

⁵¹⁵ R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico*, op. cit., p. 139.

⁵¹⁶ Sul processo di *cross-fertilization* e di «globalizzazione giuridica» in materia climatica si v. quanto detto al cap. 3, § 2.

Capitolo V

CONCLUSIONI

GIUSTIZIABILITÀ DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E CONSEGUENTI IMPLICAZIONI: EVIDENZE SCIENTIFICHE, SEPARAZIONE DEI POTERI E ZONE FRANCHE DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

SOMMARIO: 1. Riassumendo – 2. Il ruolo delle evidenze scientifiche rispetto alla dimensione futura – 3. Esiste un rischio per la tenuta del principio di separazione dei poteri? – 4. Zone franche della giustizia costituzionale e principio dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento italiano: verso una estensione dell'operatività dell'azione di accertamento?

1. Riassumendo

«Il futuro *invade* il presente»⁵¹⁷. La sostenibilità è divenuta una questione urgente che necessita di essere affrontata efficacemente affinché sia garantita la sopravvivenza della specie umana.

A livello costituzionale, oramai la gran parte degli ordinamenti riserva uno spazio nelle rispettive carte fondamentali alle generazioni future e allo sviluppo sostenibile. In particolare, come analizzato, alcuni ordinamenti, tendenzialmente quelli appartenenti alla categoria del Nord Globale, si sono attivati attraverso procedimenti di revisione costituzionale finalizzati a inserire disposizioni specifiche in costituzione, così recependo gli indirizzi elaborati a livello internazionale e sovranazionale. Le costituzioni di altri ordinamenti, invece, soprattutto quelli riconducibili alla categoria del Sud Globale, in ragione dei più recenti processi costituenti e di democratizzazione in gran parte guidati dalla riscoperta delle tradizioni culturali autoctone, presentano *ab origine* ampi riferimenti alla sostenibilità quale diretta conseguenza di una cosmovisione che promuove la solidarietà e l'armonia del rapporto uomo-natura.

Tuttavia, il *presentismo* che connota l'attività dei decisori politici, frutto sia dell'ideale capitalista che contraddistingue la società contemporanea, sia delle dinamiche elettorali intrinseche alla vita delle istituzioni democratiche, li induce tendenzialmente all'adozione

⁵¹⁷ U. POMARICI, *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2/2021, p. 258.

di politiche di breve orizzonte e finalizzate al soddisfacimento di esigenze attuali idonee ad offrire un riscontro immediato agli elettori.

Come si è avuto modo di osservare, tale dato, unitamente alla connessa esigenza di evitare uno stato di quiescenza delle clausole costituzionali in tema di sviluppo sostenibile e di tutela delle generazioni future, ha determinato il proliferare di contenziosi, soprattutto aventi ad oggetto la questione climatica, tesi a far accertare l'inazione dei governi e a condannarli all'adozione delle misure necessarie per scongiurare una definitiva compromissione dell'ambiente naturale e, conseguentemente, della sopravvivenza umana.

È in questo contesto che lo sviluppo sostenibile sembra trovare una sua *giustiziabilità*.

Per aspirare a ciò, tuttavia, si è visto come sia necessaria la predisposizione di specifici strumenti processuali che permettano, da un lato, di invocare innanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa la tutela dei peculiari beni su cui insiste il principio dello sviluppo sostenibile, in particolare quello ambientale caratterizzato da una natura *diffusa*; dall'altro, che rendano possibile l'accesso alle corti costituzionali per far valere la contrarietà a costituzione di scelte legislative adottate in spregio agli interessi delle generazioni future e in senso più ampio, al principio dello sviluppo sostenibile.

Lo studio condotto sino a questo momento, dunque, esige di svolgere alcune considerazioni conclusive evidenziando le particolari implicazioni che emergono dalla tematica trattata.

2. Il ruolo delle evidenze scientifiche rispetto alla dimensione futura

Un primo dato di ordine generale su cui deve essere posta l'attenzione afferisce al ruolo giocato dalle evidenze scientifiche, le quali, in tema di giustiziabilità dello sviluppo sostenibile, rappresentano un vero e proprio *fil rouge*.

Infatti, rapporti, studi, dossiers e, più in generale, i prodotti del sapere scientifico resi da organismi tecnici, rappresentano veri e propri «standard oggettivi»⁵¹⁸ assunti dalle corti per valutare la sufficienza delle misure poste in essere dagli Stati nella lotta al fenomeno della degradazione ambientale.

⁵¹⁸ Così definisce le evidenze scientifiche M. MORVILLO, *Climate Change Litigation e separazione dei poteri*, op. cit., p. 9.

Così è stato fatto, a titolo esemplificativo, dalla Corte Suprema olandese, la quale, nel risolvere il caso *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, ha richiamato esplicitamente i rapporti resi dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), organismo delle Nazioni Unite preposto alla valutazione scientifica dei fenomeni connessi al cambiamento climatico, per definire le quote di riduzione di gas climalteranti necessarie a contenere l'aumento della temperatura entro i 2°C⁵¹⁹. Analogamente, anche il Tribunale costituzionale tedesco, nel caso *Neubauer, et al. v. Germany*, ha effettuato plurimi richiami ai rapporti dell'IPCC, precisando, peraltro, che «[t]he IPCC's task is to present the state of scientific research on climate change in a comprehensive and objective manner, thereby providing a basis for science-based decisions»⁵²⁰. Ancora, il Tribunale amministrativo di Parigi, nel caso *affaire du siècle*, ha posto a fondamento dell'ingiunzione emessa nei confronti dello Stato i rapporti e i bilanci resi da una serie di organismi tecnici, tra i quali quelli del *Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique* (CITEPA), operatore statale che annualmente realizza, per conto del Ministero della transizione ecologica, un rapporto sullo stato delle emissioni di gas a effetto serra nell'aria della Francia, e quelli dell'*Haut Conseil pour le climat*, organismo indipendente con il compito di rendere pareri e raccomandazioni sull'attuazione delle politiche e delle misure pubbliche di riduzione delle emissioni di gas serra della Francia.

In questo senso, allora, l'esistenza di *expertise* scientifiche sembra essere l'elemento determinante che consente la giustiziabilità dello sviluppo sostenibile: esse divengono parametri o, addirittura, vere e proprie fonti del diritto⁵²¹ la cui inosservanza contribuisce

⁵¹⁹ Netherlands' Supreme Court, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 20 dicembre 2019, pag. 5: «[w]hen giving substance to the positive obligations imposed on the State pursuant to Articles 2 and 8 ECHR, one must take into account broadly supported scientific insights and internationally accepted standards. Important in this respect are, among other things, the reports from the IPCC. [...] The IPCC's 2007 report contained a scenario in which the warming of the earth could reasonably be expected to be limited to a maximum of 2°C. In order to achieve this target, the Annex I countries (these being the developed countries, including the Netherlands) would have to reduce their emissions in 2020 by 25-40%, and in 2050 by 80-95%, compared to 1990».

⁵²⁰ Bundesverfassungsgericht, *Neubauer, et al. v. Germany*, 24 marzo 2021, par. 17. Viene evidenziata la rilevanza dei rapporti dell'IPCC anche al par. 16, laddove la Corte afferma che «[t]he factual background of anthropogenic climate change, its consequences and the associated risks are described in the assessment reports and special reports published by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). These reports are considered to be reliable summaries of the current state of knowledge on climate change».

⁵²¹ Sul punto si v. L. DEL CORONA, *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico*, op. cit., p. 334, laddove l'A. precisa che «[s]tudi e rapporti di organismi tecnico-scientifici divengono dunque parametri sulla cui base è valutata la sufficienza o meno delle misure adottate. Si parla a riguardo della scienza come "fonte del diritto", "limite alla discrezionalità politica" o "parametro interposto di legittimità"». Analogamente anche M. MORVILLO, *Climate Change Litigation e separazione dei poteri*, op. cit., p. 9, la

in maniera decisiva all'insorgere di una responsabilità degli Stati e all'adozione di provvedimenti coercitivi nei loro confronti. Una responsabilità che, peraltro, pare rilevare su un duplice livello: uno interno, nei confronti dei singoli individui, e uno esterno, nei confronti della comunità sovranazionale o internazionale, a seconda dei casi.

Ciò trova conferma in un ulteriore ordine di ragioni che, peraltro, attribuisce alle evidenze scientifiche un ben più decisivo effetto. Esse, infatti, prospettando che la prosecuzione di un certo comportamento o la mancata attuazione di una determinata politica *oggi* produrrà, con un alto grado di probabilità, effetti negativi *domani*, altro non fanno che attualizzare la dimensione futura. E il fatto che tali evidenze siano assunte come parametro per valutare la legittimità delle scelte dei governi, e quindi poste come antecedente logico rispetto all'assunzione dei provvedimenti di condanna, produce la determinante conseguenza di garantire alla dimensione futura una tutela già oggi.

In altre parole, nella difficoltà teorica di elaborare compiutamente la categoria dei diritti delle generazioni future, ed in quella tecnica di adottare stratagemmi processuali per farli valere in giudizio, le evidenze scientifiche sembrano rappresentare lo strumento che, dando voce alla dimensione futura, permette indirettamente di salvaguardare, se non i diritti, quanto meno gli interessi delle generazioni che verranno e, in particolare, l'interesse di ricevere dalle generazioni precedenti un ambiente idoneo al soddisfacimento dei loro bisogni essenziali.

3. Esiste un rischio per la tenuta del principio di separazione dei poteri?

Una seconda questione che si pone in tema di giustiziabilità dello sviluppo sostenibile, logicamente consequenziale a quanto appena analizzato, riguarda il problema circa il grado di discrezionalità che gli Stati hanno nella scelta delle politiche volte al perseguimento di programmi sostenibili, ovverosia nella predisposizione di quelle misure finalizzate a combattere il fenomeno dei cambiamenti climatici e quindi, più in generale, quello della degradazione ambientale.

L'argomento riveste un certo rilievo in quanto, come noto, la politica, intesa quale arte del governare, è un'attività libera nel *fine*, sicché le scelte adottate dai decisori possono

quale definisce le evidenze scientifiche come «standard oggettivi alla luce dei quali valutare se le misure di riduzione delle emissioni poste in essere dallo Stato siano sufficienti risolvendosi in un limite indiretto, ma pregnante, all'esercizio della discrezionalità». Sul tema si v., altresì, S. BALDIN, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space?*, in *DPCE online*, 2/2020, p. 1429.

essere sindacate dagli organi giurisdizionali esclusivamente se tale libertà sia in un qualche modo limitata o vincolata.

In termini più ampi, la questione afferisce direttamente alla tenuta del principio di separazione dei poteri, inteso – alla luce delle traiettorie segnate dal costituzionalismo liberaldemocratico – come distinzione tra le funzioni fondamentali dello Stato: legislativa, esecutiva e giudiziaria.

Il tema si pone quasi spontaneamente come conseguenza della constatazione che il potere giurisdizionale interviene, nell'ambito dei contenziosi ambientali, condannando i governi alla rideterminazione delle loro politiche di riduzione delle emissioni climalteranti e indicando, sempre più frequentemente, la percentuale ritenuta necessaria per il raggiungimento degli impegni di tutela del clima assunti su scala europea e internazionale⁵²².

In questo senso, il contenzioso climatico e ambientale sembra manifestare emblematicamente ciò che in dottrina è stato individuato come una «sovraesposizione delle Corti costituzionali, e della funzione giudiziaria più in generale»⁵²³, ovvero sia quel fenomeno che vede il potere giudiziario, nel rapporto con gli altri poteri, acquisire una rilevanza centrale in conseguenza dell'inerzia dei decisori e della «crisi che il circuito politico-rappresentativo sta vivendo nelle democrazie contemporanee»⁵²⁴.

Vero è che, nel suo significato moderno, il principio di separazione dei poteri implica una «distribuzione di differenti funzioni pubbliche in capo ad altrettanti organi o soggetti istituzionali, al fine di garantire la tutela dei diritti inviolabili della persona all'interno di comunità politiche attive caratterizzate da una maggiore omogeneità sociale»⁵²⁵, il che conduce a concepirlo come un principio avente una natura «mobile»⁵²⁶: esso, infatti, è finalizzato a garantire che l'esercizio delle competenze dei differenti organi dello Stato avvenga nel rispetto di una serie di *pesi e contrappesi* necessari a garantire un controbilanciamento e una limitazione reciproci, oltre che, in un'ottica di leale

⁵²² Sia in consentito, in proposito, il richiamo a Y. GUERRA, R. MAZZA, *Climate change litigation: riflessioni comparate*, *op. cit.*, p. 8.

⁵²³ T. F. GIUPPONI, *Separazione dei poteri*, in C. CARUSO, C. VALENTINI (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, *op. cit.*, p. 112. Si v., altresì, E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico*, *op. cit.*, p. 87, il quale parla di «ruolo performativo e propulsivo» del potere giudiziario.

⁵²⁴ T. F. GIUPPONI, *Separazione dei poteri*, *op. cit.*, p. 112.

⁵²⁵ *Ibid.* p. 98.

⁵²⁶ *Ibid.* p. 108.

collaborazione⁵²⁷, un vicendevole stimolo all'assunzione di iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi costituzionalmente tutelati. Ciò, tuttavia, non può mai tradursi nella c.d. usurpazione di potere, ovvero sia nella sostituzione di un organo ad un altro nell'esercizio di una determinata attribuzione espressione del potere di riferimento.

In altre parole, allora, il quesito che occorre porsi è se questa sovraesposizione del potere giudiziario, il quale, nell'ottica di una giustiziabilità dello sviluppo sostenibile, interviene in maniera incisiva sull'attività dei governi, stia determinando una violazione del principio di separazione dei poteri.

La risposta pare poter essere negativa.

Si è detto, infatti, del ruolo giocato in questo ambito dalle evidenze scientifiche, il cui mancato rispetto da parte dei governi può determinare l'insorgere di una responsabilità. Ciò significa, ritornando all'interrogativo posto ad inizio paragrafo, che la discrezionalità dei poteri pubblici riceve una indubbia limitazione dalle risultanze del sapere scientifico, le quali devono necessariamente essere tenute in debita considerazione nell'adozione delle scelte politiche di lotta al degrado ambientale e al cambiamento climatico⁵²⁸. Tale dato è tanto più vero se si considera che, con riguardo ad esempio ai rapporti dell'IPCC, gli Stati, ratificando gli accordi delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, hanno riconosciuto la legittimità dei risultati raggiunti da tale organo, contribuendo in questo senso alla creazione di un consenso generale intorno ai risultati della scienza nell'ambito dei cambiamenti climatici⁵²⁹. In tale processo partecipa, peraltro, anche l'Unione europea, la quale, con la Comunicazione *Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra*, ha lasciato intendere, nemmeno troppo indirettamente, di aver incorporato i contenuti dei rapporti dell'IPCC nel proprio processo decisionale. Essa, in particolare, ha affermato che

⁵²⁷ Sul rapporto tra principio di separazione dei poteri e principio di leale collaborazione, si v. R. BIN, *Il principio di leale cooperazione nei rapporti tra poteri*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, 6/2001, p. 7, il quale, osserva che «il principio di leale collaborazione non è altro che lo stesso principio di separazione dei poteri: è la sua declinazione per i casi in cui i poteri divisi abbiano zone di contatto e interferenze reciproche», motivo per cui «mentre il principio di separazione dei poteri acquista rilievo nei conflitti di attribuzione basati su *vindicatio*, l'altra sua faccia, il principio di leale cooperazione, entra in gioco nei conflitti per interferenza».

⁵²⁸ Sul punto si v. L. DEL CORONA, *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico*, *op. cit.*, p. 334. In proposito sia consentito anche il richiamo di R. MAZZA, *Breve annotazione alla sentenza del 14 ottobre 2021 del Tribunal Administratif de Paris sull'"affaire du siècle"*, in *Il Diritto dell'Agricoltura*, 3/2021, p. 291 ss.

⁵²⁹ Al riguardo si v. S. BALDIN, *Towards the judicial recognition*, *op. cit.*, p. 1431, la quale afferma che «a general consensus has been created around the findings of climate change attribution science».

«[l]a Commissione europea, nella preparazione della presente strategia unionale di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra, ha tenuto conto della solida base scientifica su cui poggia la relazione dell'IPCC *destinata ai decisori politici del pianeta*⁵³⁰, nel contesto del loro impegno a lottare contro i cambiamenti climatici, modernizzare l'economia, promuovere lo sviluppo sostenibile ed eliminare la povertà»⁵³¹.

Proprio la limitata e vincolata discrezionalità in materia di lotta al cambiamento climatico, allora, diviene l'elemento che legittima un sindacato giurisdizionale sulle politiche adottate a livello statale, in quanto, peraltro, se così non fosse si rischierebbe di andare incontro ad una violazione del fondamentale diritto ad un ricorso effettivo riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵³². In questo contesto, quindi, l'ordine di ridurre il livello di emissioni di gas climalteranti o, più genericamente, di perseguire un determinato *fine* di tutela ambientale, non determina una sostituzione del potere giudiziario a quello legislativo, in quanto, a ben vedere, non prescrive la sostanza che gli adottandi provvedimenti devono avere: i decisori politici rimangono liberi nella scelta del *quomodo* ritenuto più idoneo al raggiungimento dei fini indicati senza, pertanto, che venga a determinarsi una rottura di quegli equilibri che discendono direttamente dalla natura mobile del principio di separazione dei poteri⁵³³.

⁵³⁰ Corsivi aggiunti.

⁵³¹ COM(2018) 773 final.

⁵³² In questo senso si v. quanto affermato da Netherlands' Supreme Court, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 20 dicembre 2019, par. 6.4.: «[t]he right to effective legal protection under Article 13 ECHR [...] entails, in a case such as this, that the courts must examine whether it is possible to grant effective legal protection by examining whether there are sufficient objective grounds from which a concrete standard can be derived in the case in question». Il tema della garanzia ad un ricorso effettivo in ambito climatico è stato trattato, in termini analoghi, anche oltre oceano da Oregon District Court, *Juliana v. United States*, Opinion and Order del 10.11.2016, p. 7: «[o]n the one hand, the separation of powers is fundamental to our system of government [...]. It is a "basic principle of our constitutional scheme that one branch of the Government may not intrude upon the central prerogatives of another." [...]. On the other hand, "[t]he decision to deny access to judicial relief" should never be made "lightly", because federal courts "have the power, and ordinarily the obligation, to decide cases and controversies properly presented to them"».

⁵³³ È ancora Netherlands' Supreme Court, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 20 dicembre 2019, ad essere intervenuta sul punto, chiarendo, al par. 8.2.7., che «this order does not amount to an order to take specific legislative measures, but leaves the State free to choose the measures to be taken in order to achieve a 25% reduction in greenhouse gas emissions by 2020. This is not altered by the fact that many of the possible measures to be taken will require legislation, as argued by the State. After all, it remains for the State to determine what measures will be taken and what legislation will be enacted to achieve that reduction». Similmente anche Oregon District Court, *Juliana v. United States*, Opinion and Order del 10.11.2016, p. 17: «[t]he separation of powers might, for example, permit the Court to direct defendants to ameliorate plaintiffs' injuries but limit its ability to specify precisely how to do so».

4. Zone franche della giustizia costituzionale e principio dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento italiano: verso una estensione dell'operatività dell'azione di accertamento?

Da ultimo, alcune considerazioni devono essere svolte con specifico riguardo alla giustiziabilità dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento italiano e, in particolare – alla luce di quanto analizzato in ordine alla riforma costituzionale in tema di ambiente – relativamente alla possibilità di invocare il nuovo terzo comma dell'art. 9 Cost. innanzi alla Corte costituzionale.

Si è detto, infatti, di come la disposizione introdotta rappresenti già, astrattamente, uno strumento nelle mani della Corte per intraprendere un filone giurisprudenziale *green* volto alla tutela dell'ambiente oggettivamente e autonomamente considerato, e alla valorizzazione del principio dello sviluppo sostenibile.

La questione che si pone, però, riguarda *se* sia possibile, ed eventualmente *come*, giungere alla Corte nell'ambito del giudizio incidentale al fine di far valere l'incostituzionalità di una legge adottata in spregio al dovere di tutela dell'ambiente incombente sulla Repubblica, e agli interessi delle generazioni future.

L'assenza di una azione processuale specifica, come si è avuto modo di analizzare, rende difficoltoso l'accesso alla giustizia da parte dei singoli in materia ambientale, tanto da precludere l'esistenza stessa di un processo nel cui ambito sollevare una questione di legittimità costituzionale.

In questo senso, allora, potrebbe concretizzarsi il rischio che un atto legislativo adottato in violazione dell'art. 9, comma 3, Cost., rimanga estraneo al controllo della Corte costituzionale, determinandosi, così, la creazione di una *zona franca*.

Con l'espressione “zone franche”, in generale, si fa riferimento, appunto, a quelle aree sottratte al sindacato costituzionale, in ragione dell'impossibilità, per la legge o atto avente forza di legge della cui costituzionalità si dubita, di pervenire alla Corte secondo l'ordinaria via incidentale.

Al riguardo, proprio la Corte, nel corso dell'ultimo decennio, a partire dalla sentenza n. 1/2014, ha avviato un vero e proprio filone giurisprudenziale nel cui contesto ha individuato l'*azione di mero accertamento* come espediente processuale al quale ricorrere per superare il cortocircuito determinato dalle zone franche.

Più precisamente, le questioni di cui si è occupata la Corte traevano tutte le mosse dal contenzioso elettorale⁵³⁴ e, in particolare, dalle domande di alcuni cittadini che avevano chiesto al giudice comune di accertare il contenuto del loro diritto fondamentale di voto (fatto valere talvolta nella sua dimensione attiva, talaltra in quella passiva) ritenuto leso dalle disposizioni delle normative elettorali, relativamente alle quali, quindi, sollevavano eccezione di incostituzionalità⁵³⁵.

L'azione di accertamento di un diritto costituzionalmente garantito pone il problema di rendere non sempre agevole la diversità di contenuto che dovrebbe sussistere tra il *petitum* della domanda principale e quello della questione di legittimità affinché possano ritenersi rispettati i caratteri essenziali del giudizio in via incidentale, ovvero sia la rilevanza (dalla cui interpretazione dipendono) l'incidentalità e la pregiudizialità. A tale proposito, diversi autori in dottrina hanno messo in evidenza come, invero, l'azione di accertamento implicherebbe una sostanziale coincidenza di *petita* tra domanda principale e questione di legittimità costituzionale, sicché ammettere quest'ultima – seppur al fine di superare la zona franca – significherebbe legittimare una sorta di accesso diretto alla Corte costituzionale⁵³⁶ per il tramite di un giudizio incardinato fittiziamente allo scopo di

⁵³⁴ Sul punto, G. ZAGREBELSKY, voce 'Processo costituzionale', in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, Giuffrè, Milano, 1987, p. 607, nel trattare delle «lacun[e] del sistema incidentale» e del rischio che determinate tipologie di legge possano rimanere estranee al sindacato costituzionale, faceva proprio l'esempio di una legge elettorale.

⁵³⁵ Le principali pronunce della Corte riconducibili a tale filone sono: sent. n. 1/2014, sent. n. 110/2015, sent. n. 35/2017, sent. n. 48/2021, sent. n. 240/2021. Stante le importanti coordinate fornite dalla Corte sul tema, devono ritenersi ricomprese in questo *trend* giurisprudenziale anche le sentenze n. 193/2015 e n. 239/2018, seppur adottate su questioni di legittimità costituzionale sollevate a partire da giudizi *a quo* instaurati innanzi al giudice amministrativo con azione di annullamento.

⁵³⁶ In questi termini, *ex multis*, A. RUGGERI, *Appunti per uno studio delle più salienti vicende della giustizia costituzionale in Italia*, in *Nomos*, 1/2017, p. 3, il quale, precisamente, parla di «ricorso diretto mascherato». R. BIN, *La Corte Costituzionale può introdurre con una sentenza il ricorso diretto di costituzionalità delle leggi?*, in *laCostituzione.info*, 13 gennaio 2017. Analogamente M. NEGRI, *Riflessioni sulle linee evolutive innescate da Corte cost. n. 1/2014 e n. 35/2017: questioni di legittimità costituzionale e giudizi di mero accertamento "preventivo"*, in C. PADULA (a cura di), *Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 155, parla di «accesso quasi-diretto». Con riferimento alla sentenza n. 240/2021, si v., G. SCACCIA, *La sentenza 240 del 2021: prime note*, in *federalismi.it*, 29 dicembre 2021, p. 2, laddove evidenzia che «la sentenza n. 240 riprende e rafforza la linea interpretativa – in verità molto controversa – inaugurata dalla sentenza n. 1 del 2014, scindendo il requisito della rilevanza dalla pregiudizialità concreta nelle questioni di diritto elettorale e legittimando pienamente, in questo ambito, il ricorso a un'azione di accertamento simile nella sostanza dei suoi effetti processuali a una *Verfassungsbeschwerde*». Su tale pronuncia, relativamente ai profili qui in discussione, sia consentito il rinvio a R. MAZZA, *Zone franche ed estensione dei confini del giudizio in via incidentale. Commento a Corte cost., sent. n. 240/2021*, in *Osservatorio AIC*, 4/2022, p. 167 ss.

ottenere una pronuncia di incostituzionalità, e aggirare, in questo modo, il nesso di incidentalità che dovrebbe legare il giudizio *a quo* con il giudizio di costituzionalità⁵³⁷.

In questo contesto, la Corte costituzionale, specificamente con le sentenze n. 1/2014, n. 110/2015 e n. 35/2017, ha rinvenuto l'esistenza di una zona franca anzitutto nel meccanismo innescato dall'art. 66 Cost.: esso sottrae al giudice comune il controllo dei risultati elettorali e lo rimette alle Giunte per le elezioni di Camera e Senato, con la conseguenza che, non essendo tali organi qualificabili come giudici *a quibus*, «il vulnus che si lamenta arrecato a un diritto fondamentale, quale è il diritto di voto, da una normativa elettorale che si sospetti costituzionalmente illegittima non potrebbe essere eliminato attraverso lo strumento del giudizio incidentale»⁵³⁸.

Analogamente, una zona sottratta al sindacato di costituzionalità è stata individuata anche nello specifico ambito del contenzioso elettorale preparatorio. Con la sentenza n. 48/2021, infatti, il Giudice delle leggi ha affermato che la mancanza di «una disciplina legislativa che assicuri accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di

⁵³⁷ Sul rapporto tra giudizio *a quo* e giudizio di costituzionalità chiaro è G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 218, il quale spiega come il divieto di aggirare surrettiziamente il nesso di incidentalità è dovuto «alla separazione netta che si è voluta istituire col tempo tra competenza del giudice e quella della Corte, in quanto rispettivamente orientate a garantire due sfere normative (quella della legalità *legale* e quella della legalità *costituzionale*) [...]». Ed è per questa ragione, quindi, che l'impossibilità per il giudizio *a quo* di degradare a mera «stazione di passaggio» – in un itinerario che ha di mira, sin dall'inizio, solamente l'arrivo al Giudice delle leggi – viene intesa in senso assai rigido, in quanto espressiva di quella rigida separazione funzionale che è alla base del modello incidentale. Ed è in nome di questa esigenza, pertanto, che si giustifica la ricostruzione del rapporto tra i due giudizi come imperniati su due *petita* necessariamente diversi ed autonomi, pur se uniti dal «cordone ombelicale» costituito dalla necessaria pregiudizialità/rilevanza tra giudizio incidentale e giudizio principale». Al riguardo, più «morbida» è la visione di C. PADULA, *La tutela diretta dei diritti fondamentali. Il pre-enforcement costituzionale challenge contro le leggi negli Stati Uniti e le questioni incidentali "astratte" in Italia*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 145-147, il quale, riconoscendo come «l'accertamento del diritto limitato da una legge sicuramente corrisponde a un interesse dell'attore», si chiede se «sussista l'interesse a chiedere al giudice ordinario un provvedimento che autonomamente non può dare». Sinteticamente, l'A. sostiene come «l'ammissibilità di un'azione di accertamento preventiva, proposta per tutelare un diritto limitato da una legge incostituzionale è coerente con l'art. 24 Cost. Questo principio impone di ammettere l'accertamento non solo là dove mancano altre forme di tutela giurisdizionale, ma anche là dove ci sia una lesione o minaccia di lesione. [...]». Il carattere accentratore del sindacato di costituzionalità in Italia e l'assenza del ricorso diretto alla Corte costituzionale impediscono al privato di chiedere il provvedimento costitutivo, che gli darebbe maggior soddisfazione: egli deve dunque limitarsi alla tutela «minima», cioè alla domanda di accertamento del contenuto del proprio diritto. L'azione di accertamento «incorpora» la questione di legittimità costituzionale perché non può essere altrimenti, visto che la minaccia del danno proviene da una legge».

⁵³⁸ Corte cost., sent. n. 110/2015, *cons. in diritto*, par. 3.3, ove aggiunge che «[t]ale situazione», ovverossia la creazione di una zona franca, «si verifica, come nel caso deciso da questa Corte con la sentenza n. 1 del 2014, nell'ipotesi delle elezioni per il Parlamento nazionale, in quanto in quel caso il controllo dei risultati elettorali è sottratto al giudice comune ed è rimesso dall'art. 66 Cost. alle Camere di appartenenza degli eletti». Analogamente, Corte cost., sent. n. 35/2017, *cons. in diritto*, par. 3.1.: «in relazione alle elezioni politiche nazionali» il diritto di voto rischierebbe di non poter «trovare tutela giurisdizionale, in virtù di quanto disposto dall'art. 66 Cost. e dall'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957».

decisioni in ipotesi lesive dell'esistenza stessa del diritto [di elettorato passivo]» determina l'esistenza di una vera e propria «zona franca dalla giustizia costituzionale, e dalla giustizia tout-court»⁵³⁹.

Ancora, pure il sistema di identificazione *ratione officii* tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana, recepito in Sicilia dalle leggi regionali n. 15/2015 e n. 23/2018, è stato ritenuto foriero di una zona franca. La Corte, infatti, con la sentenza n. 240/2021, ha specificato che l'automaticità del meccanismo determina l'inesistenza tanto di un atto da impugnare in via autonoma, quanto di un esito elettorale contro cui ricorrere per far valere la lesione del diritto di voto, «rendendo così evidente il rischio che, ove le [...] questioni non trovino ingresso davanti a questa Corte, al ricorrente stesso venga negato un sindacato su atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni»⁵⁴⁰.

Con motivazioni omogenee, pertanto, la Corte costituzionale ha evidenziato di «non poter tollerare, in nome dello stesso principio di costituzionalità», l'esistenza di aree legislative «sottratt[e] al sindacato costituzionale»⁵⁴¹ ed ha per tale motivo riconosciuto l'esigenza di dover «contemperare i caratteri indefettibili delle regole che presiedono all'accesso al giudizio di legittimità costituzionale con la necessità di scongiurare l'eventualità che, attraverso una loro declinazione formalistica, vengano irrimediabilmente sottratte» al suo controllo «disposizioni di legge che incidono sul diritto di voto, comprimendone la titolarità o l'esercizio»⁵⁴².

In questo scenario, dunque, «a causa dell'impossibilità che la [...] questione di costituzionalità venga sollevata secondo l'ordinaria via incidentale»⁵⁴³, l'azione di accertamento diviene «l'unico rimedio possibile»⁵⁴⁴ per attivare il sindacato della Corte in ordine alla incompatibilità costituzionale di un atto legislativo, «destinata, altrimenti, a restare insuperabile»⁵⁴⁵.

⁵³⁹ Corte cost., sent. n. 48/2021, *cons. in diritto*, par. 4.4.

⁵⁴⁰ Corte cost., sent. n. 240/2021, *cons. in diritto*, par. 4.2.3.

⁵⁴¹ Corte cost., sent. n. 110/2015, *cons. in diritto*, par. 3.5.

⁵⁴² Corte cost., sent. n. 240/2021, *cons. in diritto*, par. 3.3.

⁵⁴³ Corte cost., sent. n. 110/2015, *cons. in diritto*, par. 3.3.; negli stessi termini anche Corte cost., sent. n. 240/2021, *cons. in diritto*, par. 4.2.3.

⁵⁴⁴ Corte cost., sent. n. 48/2021, *cons. in diritto*, par. 4.4.

⁵⁴⁵ Corte cost., sent. n. 110/2015, *cons. in diritto*, par. 3.3. Al riguardo si v. anche Corte cost., sent. n. 48/2021, *cons. in diritto*, par. 4.5: «l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario – sempre che sussista l'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) – risulta l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione».

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il Giudice delle leggi è giunto a delineare uno schema di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in giudizi incardinati con azione di mero accertamento fondato sulla sussistenza di quattro specifici presupposti: (i) la peculiarità e il rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento nel giudizio *a quo*; (ii) una motivazione sufficiente e non implausibile del giudice *a quo* in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, la quale basta ad escludere un riesame della Corte sull'apprezzamento compiuto dal giudice rimettente circa la corretta instaurazione del giudizio *a quo*; (iii) il positivo riscontro di un nesso di pregiudizialità delle questioni di legittimità proposte rispetto al giudizio principale, riscontrabile qualora non vi sia coincidenza tra i *petita* dei due giudizi, così che residui in capo al giudice rimettente, dopo l'eventuale accoglimento della questione, uno spazio di intervento per l'adozione di un'autonoma decisione; (iv) l'esigenza di evitare la creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale.

Tutto ciò considerato, occorre a questo punto domandarsi se lo schema elaborato dalla Corte costituzionale possa ritenersi valido anche per giustificare l'ammissione di questioni di legittimità costituzionale afferenti a una materia diversa da quella elettorale⁵⁴⁶, come ben potrebbe essere, alla luce di quanto evidenziato *supra*, quella della tutela ambientale e, giocoforza, della sostenibilità.

Una risposta positiva a tale quesito pare potersi desumere, nemmeno troppo velatamente, dalla stessa giurisprudenza della Corte, la quale, a ben vedere, non ha mai escluso che tale azione potesse essere utilizzata anche per consentire il sindacato su atti legislativi diversi. Anzi, ha precisato che «la sussistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale come condizione per l'incardinamento di questioni di legittimità costituzionale in materia elettorale sorte nell'ambito di azioni di accertamento, non può [...] ritenersi applicabile unicamente all'ipotesi di una zona franca quale quella scaturente, per le sole elezioni politiche nazionali, dall'operatività del meccanismo di cui all'art. 66 Cost.»⁵⁴⁷. La valutazione in ordine all'ammissibilità di una questione sollevata nell'ambito di un giudizio incardinato con azione di mero accertamento, infatti, è

⁵⁴⁶ Tale era il quesito che si era posto G. U. RESCIGNO, *Il diritto costituzionale di voto secondo la Corte di cassazione e la Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/2014, p. 29, il quale, in particolare, commentando la sentenza n. 1/2014, si domandava se il peculiare accesso delineato dalla Corte potesse «essere esteso ad altri casi oltre quello esaminato» e quali potessero essere «questi casi». L'A., però, concludeva ritenendo che, in quel momento, fosse più «prudente [...] tacere».

⁵⁴⁷ Corte cost., sent. n. 240/2021, *cons. in diritto*, par. 4.2.3.

fondamentale per evitare «che sussistano zone sottratte al controllo di costituzionalità» in generale, e garantire quindi «la controllabilità anche di leggi che non potrebbero venire sottoposte per le vie ordinarie al sindacato di questa Corte»⁵⁴⁸.

Non solo, quindi, le leggi elettorali possono essere oggetto del peculiare accesso delineato a partire dalla sentenza n. 1/2014, ma qualunque atto legislativo la cui illegittimità rischi di rimanere insuperabile al di fuori dell'azione di accertamento⁵⁴⁹.

In questo contesto, allora, tale azione potrebbe divenire l'espedito processuale per attivare la tutela ambientale innanzi alla Corte costituzionale.

Si immagini, per assurdo, l'adozione di un decreto-legge X che, stante l'esigenza di ricavare grandi quantità di legno, disponga il disboscamento di buona parte delle aree montane senza nulla prevedere in ordine alla messa a dimora di nuovi alberi, così determinandosi un sensibile peggioramento delle condizioni ambientali dei luoghi interessati.

Tale normativa sarebbe chiaramente lesiva dell'art. 9, comma 3, Cost., in quanto idonea ad arrecare pregiudizio all'ambiente, sia nella sua accezione di bene dotato di autonoma rilevanza, sia quale habitat necessario allo sviluppo dell'essere umano e, dunque, anche delle generazioni che verranno, le quali vedrebbero esaurite le dispense di legno necessarie al soddisfacimento di certi loro bisogni futuri.

Tuttavia, come detto, l'art. 9, comma 3, Cost. enuclea un dovere incombente sulla Repubblica che, come tale non potrebbe essere invocato attraverso un'azione di mero accertamento, risolvendosi altrimenti in una vera e propria *actio popularis* finalizzata a far valere l'astratta rispondenza del dato legislativo a quello costituzionale. Essa, invece, secondo lo schema tracciato dalla Corte, deve avere ad oggetto un diritto soggettivo di

⁵⁴⁸ *Ibid.*, par. 3.2., laddove viene espressamente richiamata la sent. n. 110/2015.

⁵⁴⁹ A conferma di ciò, peraltro, si v. Corte cost., sent. n. 224/2020, in cui è stata ritenuta ammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata a partire da un giudizio incardinato con azione di mero accertamento innanzi al giudice amministrativo, su una materia che nulla aveva a che vedere con quella elettorale. La domanda avanzata innanzi al TAR Sicilia, infatti, verteva sull'accertamento del diritto alla retrodatazione dell'attribuzione della qualifica di vice sovrintendente nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato a far data dal 1° gennaio 2002. La Corte, in particolare, ha dichiarato infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato con cui si deduceva il difetto di incidentalità, affermando che «[n]ella giurisprudenza costituzionale è consolidato il principio secondo cui il requisito dell'incidentalità ricorre quando la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale [...]. Questa è la situazione che si verifica nel caso di specie atteso che l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate non si identificerebbe con il petitum del giudizio di legittimità costituzionale il cui esito costituirebbe solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento della domanda dei ricorrenti» (*cons. in diritto*, par. 2.2.).

rilevanza costituzionale che si assume essere leso o messo in pericolo da una normativa in ipotesi incostituzionale.

Per tale ragione, allora, potrebbe ipotizzarsi che una o più associazioni ambientaliste operanti sul territorio di riferimento procedano ad incardinare un giudizio finalizzato a ottenere l'accertamento del diritto fondamentale ad un ambiente salubre degli individui da esse rappresentati – nonché abitanti delle zone interessate dai disboscamenti – ritenuto leso dalle disposizioni del decreto-legge X, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale al Giudice delle leggi. Medesimo scenario potrebbe configurarsi, anche senza l'intermediazione di una associazione ambientalista, nel caso in cui ad agire sia un individuo o un gruppo di individui aventi un collegamento con il territorio interessato⁵⁵⁰.

Immaginando, quindi, di svolgere una verifica circa il rispetto dei presupposti richiesti dalla Corte per l'ammissibilità della questione, potrebbe ipotizzarsi quanto segue.

Pochi dubbi vi sarebbero, anzitutto, relativamente alla sussistenza della *peculiarità* e del *rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento* nel giudizio *a quo*, ovvero sia il diritto ad un ambiente salubre: come già si è avuto modo di analizzare (cap. IV, par. 3.2), infatti, è stata la stessa Corte a qualificare quello della salvaguardia dell'ambiente sia come un «diritto fondamentale della persona»⁵⁵¹, sia come un «valore primario ed assoluto»⁵⁵², da proteggere e rispettare al fine di garantire ulteriori interessi di rango costituzionale, in particolare «l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce»⁵⁵³ (art. 9 Cost.) e (conseguentemente) la salvaguardia della sua salute (art. 32 Cost.).

In secondo luogo, difficilmente confutabile sarebbe l'esistenza della situazione di incertezza attorno all'effettiva portata del diritto ad un ambiente salubre, determinata dalla ipotizzata incostituzionalità del decreto-legge X. Ciò, permetterebbe al giudice *a quo* di fornire quella *motivazione sufficiente e non implausibile* richiesta dalla Corte circa la sussistenza, in capo agli attori, di un valido interesse ad agire in mero accertamento, poiché tale azione rappresenterebbe l'unico strumento in grado di condurre all'eliminazione del predetto stato di incertezza sul contenuto del diritto azionato. Come

⁵⁵⁰ In proposito si v. quanto detto al cap. 4, § 4.

⁵⁵¹ Corte cost., sent. n. 210/1987, *cons. in diritto*, par. 4.5.

⁵⁵² Corte cost., sent. n. 641/1987, *cons. in diritto*, par. 2.2.

⁵⁵³ *Ibid.*

anche la Corte aveva affermato, infatti, «[l]a rimozione di tale incertezza rappresenta [...] un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non attraverso l'intervento del giudice», il che giustifica «la sussistenza [...] di un interesse ad agire in mero accertamento»⁵⁵⁴.

In terzo luogo, anche il *nesso di pregiudizialità* tra l'oggetto della questione di legittimità costituzionale e quello del giudizio principale – seppur il tema rimanga controverso – potrebbe essere positivamente riscontrato. Come nei casi relativi alle leggi elettorali, infatti, anche in questo, il *petitum* del giudizio *a quo* sarebbe da rintracciare nella richiesta di una pronuncia di accertamento, che solo il giudice ordinario può garantire, in ordine alla pienezza di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito – quello ad un ambiente salubre – mentre nel giudizio costituzionale verrebbe domandato di dichiarare che il diritto è pregiudicato dalla incostituzionalità della disciplina legislativa vigente.

Da ultimo, come anticipato, il rischio di creazione di *una zona franca* nel sistema di giustizia costituzionale potrebbe essere rintracciato, similmente al caso sul contenzioso elettorale preparatorio, nell'assenza di un'azione processuale specifica che consenta l'accesso alla giustizia da parte dei singoli in materia ambientale. Tale elemento, unito al carattere dell'atto legislativo *de quo*, *immediatamente* e *direttamente* lesivo⁵⁵⁵ del diritto soggettivo ad un ambiente salubre – da cui conseguirebbe, infatti, l'assenza di un atto applicativo contro cui rivalersi – renderebbe manifesta l'inesistenza, per i soggetti che dovrebbero subire gli effetti ambientali del disboscamento, di strumenti per difendere il

⁵⁵⁴ Corte cost., sent. n. 35/2017, *cons. in diritto*, par. 3.3. Negli stessi termini di era espressa anche con la sent. n. 1/2014, *cons. in diritto*, par. 2, ove aveva affermato che «già l'incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante».

⁵⁵⁵ Tale è il rischio insito a quelle leggi che G. ZAGREBELSKY, voce '*Processo costituzionale*', *op. cit.*, p. 607, definiva «leggi autoapplicative», ovverosia atti normativi che «non richiedono, per il raggiungimento dei propri fini, una applicazione giudiziaria». In proposito, si v. G. U. RESCIGNO, *Il diritto costituzionale di voto*, *op. cit.*, p. 29, il quale, in riferimento alla peculiare modalità di accesso definita dalla Corte e alla possibilità di ricorrervi, pone l'accento proprio sulla necessità che il diritto soggettivo costituzionalmente garantito «sia lesso *immediatamente* e *direttamente* da una legge e soltanto da un atto legge». In questo contesto, e in particolare nell'ambito del dibattito circa il fatto che lo schema delineato dalla Corte possa camuffare un ricorso diretto dell'individuo, pare tornare attuale la proposta (reperibile al link www.legislature.camera.it), successivamente scartata, che Mortati avanzò nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente in ordine alle modalità di accesso alla giustizia costituzionale: egli, infatti, ipotizzava un ricorso esperibile «solo ad istanza di quanti subiscano, per diretta violazione di norme costituzionali, una lesione di diritti, o di interessi legittimi, sia che si tratti di persone fisiche, sia di enti o di collettività organizzate», attraverso la possibilità di impugnare direttamente innanzi alla Corte gli atti di applicazione di leggi incostituzionali o» – ed è qui che si ravvisa l'analogia con lo schema delineato dalla Corte – «anche queste stesse nei casi in cui esse ledano in modo diretto e immediato diritti e interessi legittimi».

proprio diritto, se non attraverso la scelta di rivolgersi al giudice ordinario mediante un'azione di accertamento che presupponga la rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale.

In quest'ottica, allora, l'azione di mero accertamento potrebbe divenire veramente l'espedito processuale idoneo ad attivare la tutela ambientale direttamente innanzi alla Corte costituzionale, transitando per una lite appositamente instaurata nel cui contesto attivare il diritto soggettivo ad un ambiente salubre e far sorgere la questione di legittimità costituzionale. Ammettere quest'ultima significherebbe per la Corte, non solo vagliare la contrarietà dell'atto legislativo al diritto soggettivo derivante dagli artt. 9 e 32 Cost., ma anche estendere la sua valutazione al più generale rispetto del dovere in capo alla Repubblica – e dunque anche al legislatore – di agire per la tutela dell'ambiente secondo quanto disposto dal nuovo terzo comma dell'art. 9 Cost.

In questo modo, il principio dello sviluppo sostenibile potrebbe realmente ottenere un riconoscimento quale parametro per valutare la conformità delle leggi a Costituzione, da cui conseguirebbe, al contempo, anche il definitivo ingresso nelle argomentazioni della Corte, degli interessi delle generazioni future.

Sarà allora necessario attendere che tali questioni si manifestino nella prassi al fine di comprendere se e come la Corte costituzionale intenderà rispondere all'esigenza di attribuire effettività allo sviluppo sostenibile.

BIBLIOGRAFIA

ACOSTA A., *La Naturaleza como sujeta de derechos*, in *ecologiasocial.com*, 5 marzo 2008;

ALAM S., ATAPATTU S., GONZALEZ C. G., RAZZAQUE J. (eds.), *International Environmental Law and the Global South*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015;

ALBINO L., *Il principio di sostenibilità finanziaria: vincoli europei e costituzionali*, in BENITEZ D., FAVA C. (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, CEDAM, Padova, 2019, p. 1 ss.;

ALPA G., *Interessi diffusi*, in *Digesto discipline privatistiche.*, vol. IX, Utet, Torino, 1993, p. 609 ss.;

ALPA G., *Interessi diffusi, una categoria rivisitata*, in *Economia e diritto del terziario*, 2014, II, p. 167 ss.;

AMIRANTE D., BAGNI S. (eds.), *Environmental constitutionalism in the Anthropocene. Values, principles and action*, Routledge, Londra-New York, 2022;

AMIRANTE D., *Costituzionalismo ambientale: Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022;

AMIRANTE D., *Premessa*, in ZINZI M., *La Charte de l'environnement francese tra principi e valori costituzionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011;

ANGHINELLI S., CICERCHIA A., ZATTI A., *Dalle politiche ambientali alle politiche per lo sviluppo sostenibile*, in AA. VV., *Strumenti per le politiche di sviluppo sostenibile. Contabilità, indicatori e acquisti pubblici verdi*, FrancoAngeli, Milano, 2006;

ANRÒ I., *Il difficile accesso alla giustizia ambientale per le ONG e la riforma del Regolamento di Aarhus: nuove vie verso la Corte di giustizia dell'Unione europea?*, in *federalismi.it*, 11/2022, p. 1 ss.;

APOSTOLI A., *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2018, p. 1 ss.;

APPLEBY J., BALL T. (eds.), *Jefferson: Political Writings*, Cambridge University Press, New York, 1999;

APPUHN K., *A forest on the sea: environmental expertise in Renaissance Venice*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009;

ATRIPALDI M., *Il principio di sostenibilità nelle Costituzioni: la disciplina dell'ordinamento tedesco*, in *Nomos*, 1/2022, p. 1 ss.;

BACON F., *New Atlantis*, 1626 (trad. it., *Nuova Atlantide*, S. Berlusconi Editore, Milano, 1996);

BAGNI S. (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Filodiritto, Bologna, 2013;

BAGNI S., *Dal Welfare State al Caring State?*, in BAGNI S. (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Filodiritto, Bologna, 2013;

BAGNI S., *La costruzione di un nuovo "eco-sistema giuridico" attraverso i formanti giudiziale e forense*, in *DPCE online*, numero speciale, *I sistemi normativi post-vestfaliani*, 2021, p. 1027 ss;

BAGNI S., *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE online*, 4/2018, pp. 989 ss.;

BALDIN S., DE VIDO S. (eds.), *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, EUT, Trieste, 2020;

BALDIN S., *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, 10/2014, p. 25 ss.;

BALDIN S., *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*. Giappichelli, Torino, 2019;

BALDIN S., *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Diritti Comparati*, 3/2022, p. 239 ss.;

BALDIN S., *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 143/2015, p. 483 ss.;

BALDIN S., *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space?*, in *DPCE online*, 2/2020, p. 1419 ss.;

BALDIN S., ZAGO M. (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Filodiritto, Bologna, 2014;

BARBERA A., *Art. 2*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna, Soc. ed. del foro italiano, Roma, 1975;

BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna 1984;

BARRITT E., *The Foundations of the Aarhus Convention: Environmental Democracy, Rights and Stewardship*, Hart Publishing, Oxford, 2020;

BARTOLUCCI L., *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 4/2021, p. 212 ss.;

BARTOLUCCI L., *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Wolters Kluwer, Milano, 2020;

BAUDRILLARD J., *La Société de consommation* (trad. it., *La società dei consumi. I suoi miti e le sue strutture*, il Mulino, Bologna, 1976;

BAUMAN Z., *Consuming life* (trad. it., *Consumo, dunque sono*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2008);

BAUMAN Z., *Homo consumens* (trad. it., *Homo consumens: lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Erickslon, Trento, 2007);

BAUMAN Z., *Wasted lives. Modernity and its outcast* (trad. it., *Vite di scarto*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2004);

BEHRINGER W., *Storia culturale del clima. Dall'era glaciale al riscaldamento globale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2016;

BENITEZ D., FAVA C. (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, CEDAM, Padova, 2019;

BIFULCO R., *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 3/2023, p. 132 ss.;

BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, Torino, 2006;

BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008;

BIFULCO R., D'ALOIA A., *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008;

BIFULCO R., *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008;

BIFULCO R., *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in AA. VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara, Volume I*, Giappichelli, Torino, 2005;

BIFULCO R., *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Luiss Open*, 28 maggio 2021;

BIFULCO R., *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 6 aprile 2022, p. 1 ss.;

BILANCIA P. (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La nascita dell'Osservatorio sulla sostenibilità culturale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016;

BILANCIA P., *Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale*, in BILANCIA P. (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La nascita dell'Osservatorio sulla sostenibilità culturale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016;

BIN R., *I principi fondamentali: democrazia, sovranità, lavoro, potere, eguaglianza, autonomie, decentramento*, in IMPERATO M., TURAZZA M., *Dialoghi sulla Costituzione. Per sapere e capire la nostra Carta fondamentale*, Effepi Libri, Monte Porzio Catone, 2013;

BIN R., *Il principio di leale cooperazione nei rapporti tra poteri*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, 6/2001, p. 3 ss.;

BIN R., *La Corte Costituzionale può introdurre con una sentenza il ricorso diretto di costituzionalità delle leggi?*, in *laCostituzione.info*, 13 gennaio 2017;

BIN R., *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *LaCostituzione.info*, 30 aprile 2021;

BLUMM M., WOOD M., *No Ordinary Lawsuit: Climate Change, Due Process, and the Public Trust Doctrine*, in *American University Law Review*, 67/2017, p. 1 ss.;

BODANSKY D., BRUNNÉE J., RAJAMANI L., *International Climate Change Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017;

BODANSKY D., *The Art and Craft of international environmental law*, Harvard University Press, Cambridge-London, 2010;

BOERI E., PETRILLI P., *Il principio di precauzione. Funzioni preventiva e punitiva del risarcimento*, in VISENTINI G., *Trattato della responsabilità contrattuale*, Vol. 3, CEDAM, Padova, 2009;

BOLOGNA G., *Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro*, Edizioni Ambiente, Milano, 2005;

BONO M., *La natura come soggetto di diritto. L'approccio ecuadoriano*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD. Milano 22 aprile 2022*, Giappichelli, Torino, 2022;

BUONO E., *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della Costituzione italiana*, LANNI S. (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD. Milano 22 aprile 2022*, Giappichelli, Torino, 2022;

BUONO E., *The Noble Eightfold Path in the Anthropocene. Buddhist Perspectives on Environmental Constitutionalism*, in AMIRANTE D., BAGNI S. (eds.), *Environmental constitutionalism in the Anthropocene. Values, principles and action*, Routledge, Londra-New York, 2022, p. 104 ss.;

BUTTI L., *Il contenzioso sul cambiamento climatico in Italia*, in *RGA online*, 22/2021, p. 1 ss.;

BUTTI L., NESPOR S. (con BOEZIO F., MASCHIETTO E., PERES F.), *Il diritto del clima*, Mimesis, Milano, 2022;

CAIELLI M., *Cittadini e giustizia costituzionale: contributo allo studio dell'actio popularis*, Torino, 2015;

CALDERALE A., *La Carta della Foresta ai tempi di Enrico III Plantageneto*, LB Edizioni, Bari, 2020;

CALDERALE A., *The Forest Law e The Charter of the Forest ai tempi di Enrico III Plantageneto*. The Charter of the Foresta at the time of Henry III Plantagent, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, 2/2020, p. 81 ss.;

CANNIZZARO E., CALIGIURI A., *Art. 10*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, Torino, 2006, p. 246 ss.;

CAPRA F., MATTEI U., *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Aboca Edizioni, Sansepolcro, 2017;

CAPRA F., *The turning point. Science, society, and the rising culture* (trad. it., *Il punto di svolta. Scienza società e cultura emergente*, Feltrinelli, Milano, 1984);

CARAVITA B., CASSETTI L., *La comunità internazionale*, in CARAVITA B., CASSETTI L., MORRONE A. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, il Mulino, Bologna, 2016;

CARAVITA B., CASSETTI L., MORRONE A. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, il Mulino, Bologna, 2016;

CARDUCCI M., *Dalla "Carta della Foresta" al "deficit ecologico" del costituzionalismo*, in *Revista catalana de dret públic*, 53/2016, p. 31 ss.;

CARDUCCI M., *Epistemologia del Sud e costituzionalismo dell'alterità*, in *DPCE*, 2/2012, p. 319 ss.;

CARDUCCI M., *La Costituzione come "ecosistema" nel nuovo costituzionalismo delle Ande*, in S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Filodiritto, Bologna, 2013;

CARDUCCI M., *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE online*, 2/2020, p. 1345 ss.;

CARDUCCI M., *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in *LaCostituzione.info*, 3 maggio 2021;

CARDUCCI M., *Natura (diritti della)*, in *Digesto discipline pubblicistiche, Aggiornamento*, Utet, Torino, 2017, p. 486 ss.;

CARDUCCI M., *Nomos, Ethnos e Kthonos nel processo: verso il tramonto del bilanciamento? Spunti dal dibattito latinoamericano*, in *federalimi.it*, 1/2014, p. 2 ss.;

CARLI B., *L'uomo e il clima. Che cosa succede al nostro pianeta?*, il Mulino, Bologna, 2017;

CAROLYN M., *The death of nature: women, ecology and the scientific revolution*, Wildwood House, London, 1980;

CARUSO C., *Le forme di partecipazione: le associazioni ambientaliste*, in CARAVITA B., CASSETTI L., MORRONE A. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 297 ss.;

CARUSO C., *Majority*, in *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*, 25 agosto 2022;

CARUSO C., VALENTINI C. (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, il Mulino, Bologna, 2022;

CECCHETTI M., *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3/2021, p. 285 ss.;

CHAKRABARTY D., *La sfida del cambiamento climatico. Globalizzazione e Antropocene*, Ombre Corte, Verona, 2021;

CHAKRABARTY D., *The Climate of History: four theses*, in *Critical Inquiry*, vol. 35, 2/2009, p. 197 ss.

CHAYES A., *The Role of Judge in Public Law Litigation*, in *Harvard Law Review*, 89/1976, p. 1281 ss.;

CIANI SCARNICCI M. et al. (a cura di), *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, FrancoAngeli, Milano, 2014;

CIARAMELLI F., MENGA F. G. (a cura di), *La Responsabilità verso le generazioni future: una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017;

CIARAMELLI F., *Responsabilità per le generazioni future: la funzione del diritto*, in CIARAMELLI F., MENGA F. G. (a cura di), *La Responsabilità verso le generazioni future: una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017;

COLLEVECCHIO M., *Danno ambientale e misura di tutela*, in CARAVITA B., CASSETTI L., MORRONE A. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 337 ss.;

COLUMELLA L. G. M., *De re rustica* (trad. it., *L'arte dell'agricoltura e libro sugli alberi*, Einaudi, Torino, 1977);

COMAROFF J. L., COMAROFF J., *Theory from the South: A Rejoinder*, in *Fieldsights*, 25 February 2012;

CONDORELLI L., *Il "riconoscimento generale" delle consuetudini internazionali nella Costituzione italiana*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1/1979, p. 5 ss.;

CONVERSI D., *Cambiamenti climatici. Antropocene e politica*, Mondadori, Milano, 2022;

CORDINI G., *Ambiente (tutela dell') nel diritto delle Comunità europee*, in *Digesto discipline privatistiche*, Utet, Torino, 1987, p. 193 ss.;

CORDINI G., *Tutela dell'ambiente e sostenibilità nella comparazione degli ordinamenti costituzionali*, in *L'Italia forestale e montana*, 1/2012, p. 6 ss.;

CORNELL D., MUVANGUA N. (eds.), *uBuntu and the Law: African Ideals and Postapartheid Jurisprudence*, Fordham University Press, New York, 2012;

CORNELL D., *uBuntu, Pluralism and the Responsibility of Legal Academics to the New South Africa*, in *Law Critique*, 1/2009, p. 43 ss.;

COZZI A. O., *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta dell'ambiente del 2004 tra diritti e principi*, in *DPCE online*, 4/2021, p. 3391 ss.;

CRISAFULLI V., *Lezioni di diritto costituzionale. I. Introduzione al diritto costituzionale italiano*, CEDAM, Padova, 1970;

CRISAFULLI V., NOCILLA D., voce 'nazione', in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 787 ss.;

CRUTZEN P. J., *Benvenuti nell'Antropocene! L'uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era*, a cura di A. Parlangeli, Mondadori, Milano, 2005;

CRUTZEN P. J., *Geology of mankind*, in *Nature*, vol. 415, 3 gennaio 2002, p. 23;

CUOCOLO L., *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2/2022, p. 1071 ss.;

D'ALOIA A., *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. CIARAMELLI, F. G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future: una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017;

D'ALOIA A., voce 'generazioni future (diritto costituzionale)', in *Enciclopedia del diritto*, Annali IX, Giuffrè, Milano, 2016, p. 311 ss.;

D'AMICO M., *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio AIC*, 6/2019, pp. 93 ss.;

D'ANDREA G., *La lotta ai cambiamenti climatici*, in GIUFFRIDA R., AMABILI F. (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018;

D'ATENA A., *Lezioni di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2012;

DANOWSKI D., VIVEIROS DE CASTRO E., *Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins* (trad. it., *Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine*, nottetempo, Milano, 2021;

DE FIORIS C., *Nazione e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2005;

DEL CORONA L., *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull'“Affaire du siècle”*, in *La Rivista “Gruppo di Pisa”*, 1/2021, p. 327 ss.;

DELL'ANNO P., PICOZZA E. (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Volume Primo, Principi Generali*, CEDAM, Padova, 2012;

DERNBACH J. C., MAY J. R., KRISTL K. T., *Robinson Township v. Commonwealth of Pennsylvania: Examination and Implications*, in *Rutgers Law Review*, 67/2015, p. 1169 ss.

DESCARTES R., *Discours de la méthode*, 1637 (trad. it., *Discorso sul metodo*, Editori Riuniti, Roma, 1982);

DE SOUSA SANTOS B., *Epistemologies of the South. Justice against epistemicide*, Paradigm Publishers, Herndon, 2014;

DE SOUSA SANTOS B., *L'Fsm: politica e diritto cosmopolitici subalterni*, in *Filosofia e Questioni Pubbliche*, 3/2005, p.175 ss.;

DISTEFANO M., *Origini e funzioni del “soft law” in diritto internazionale*, in *Lavoro e Diritto*, 1/2003, p. 17 ss.;

DUBOUA-LORSCH L., *Francia, un Tribunale condanna “per non aver agito contro il cambiamento climatico”*, in www.eurocativ.it, 4 febbraio 2021;

DU PISANI J. A., *Sustainable development – historical roots of the concept*, in *Environmental Sciences*, 3(2)/2006, p. 83 ss.;

ELÍBIO JÚNIOR A. M., SOCCIO DI MANNO DE ALMEIDA C., *Epistemologie del Sud: il postcolonialismo e lo studio delle relazioni internazionali*, in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 4/2014, p. 1 ss.;

FANETTI S., *La Public Trust Doctrine: dalle origini alla climate change litigation*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2/2022, p. 1 ss.;

FANNI S., *Una teorizzazione di un approccio fondato sui diritti umani alla protezione delle generazioni future nell'ambito del contenzioso ambientale internazionale e nazionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2/2022, p. 203 ss.;

FARAGUNA P., *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2015;

FERRARA R., GALLO C. E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente. I. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile, e il danno*, Giuffrè, Milano, 2014;

FERRARA R., *Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo)*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, vol. VIII, Utet, Torino, 1993, p. 481 ss.;

FERRARESE M. R., voce 'globalizzazione giuridica', in *Enciclopedia del diritto*, Annali IV, Giuffrè, Milano, 2011, p. 547 ss.;

FERRARO F., *I grandi principi del diritto dell'Unione europea in materia ambientale*, in *DPCE Online*, vol. 58, SP2/2023, p. 41 ss.;

FIORAVANTI M., *Potere costituente e diritto pubblico. Il caso italiano, in particolare*, in POMBENI P. (a cura di), *Potere costituente e riforme costituzionali*, il Mulino, Bologna, 1992;

FODELLA A., PINESCHI L., *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2009;

FONTANELLA G., *La costituzionalizzazione dei principi dell'ambiente: dalla Charte de l'Environnement francese alle esperienze africane*, in *DPCE Online*, vol. 58, SP2/2023, p. 487 ss.;

FRACCHIA F., *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in DELL'ANNO P., PICOZZA E. (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Volume Primo, Principi Generali*, CEDAM, Padova, 2012;

FRANCIONI F., *Realism, Utopia, and the Future of International Environmental Law*, in CASSESE A. (ed.), *Realizing Utopia: The Future of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012;

FROSINI T. E., *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, p. 1 ss;

GALLARATI F., *Caso Carvalho: la Corte di Giustizia rimanda l'appuntamento con la giustizia climatica*, in *DPCE online*, 2/2021, p. 2603 ss.;

GALLARATI F., *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2/2022, p. 157 ss.;

GAIUS P. S., *Naturalis historia* (trad. it., *Storia naturale, I, Cosmologia e Geografia, Libri I-VI*, Einaudi, Torino, 1982);

GARBER D., *Science and certainty in Descartes*, in M. HOOKER (ed.), *Descartes. Critical and interpretative essay*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1978;

GARGAGLIANO L., *Economia e Ambiente. I "limiti" nel rapporto uomo-natura*, Grafill, Palermo, 2008;

GIARDI D., TRAPANESE V., *Uomo ambiente e sviluppo*, Geva, Roma, 2006;

GIORDANO A., *Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 6/ 2020, p. 763 ss.;

GIUFFRIDA R., AMABILI F. (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018;

GIUPPONI T. F., *Separazione dei poteri*, in CARUSO C., VALENTINI C. (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, il Mulino, Bologna, 2021, p. 97 ss;

GLENN H. P., *Legal traditions of the world* (trad. it., *Tradizioni giuridiche nel mondo: la sostenibilità della differenza*, il Mulino, Bologna, 2011, Cap. III);

GOLDING M. P., *Obligations to future generations*, in *The Monist*, vol. 56, 1/1972, p. 85 ss.;

GORE A., *The Future* (trad. it., *Il mondo che vive*, saggi Rizzoli, Milano, 2013);

GOSSERIES RAMALHO A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008;

GROPPI T., *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1/2016, p. 43 ss.;

GROSSI P., *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova, 1972;

GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2007;

GUARNA ASSANTI E., *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *federalismi.it*, 17/2021, p. 66 ss.;

GUERRA Y., *La diretta applicabilità dell'art. 47 Cdfue come limite in materia ambientale alla discrezionalità legislativa nazionale, ai sensi della Convenzione di Aarhus*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2023, p. 197 ss.;

GUERRA Y., MAZZA R., Climate change litigation: *riflessioni comparate alla luce dell'affaire du siècle*, in LANNI S. (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD. Milano 22 aprile 2022*, Giappichelli, Torino, 2022;

GUERRA Y., MAZZA R., *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4/2021, p. 109 ss.;

HÄBERLE P., *Die Wesengehaltgarantie des Art. 19 Abs.2 Grundgesetz* (trad. it., *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993);

HÄBERLE P., *La Verfassungsbeschwerde nel sistema di giustizia costituzionale tedesca*, presentazione e traduzione di A. D'Atena, Giuffrè, Milano, 2000;

HÄBERLE P., *Un derecho constitucional para las futuras generaciones. La otra forma del contrato social: el contrato generacional*, in *Lecciones y Ensayos*, 87/2009, p. 17 ss;

HART H. L. A., *The concept of law*, 1961 (trad. it., *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 2002);

HEGEL G. W. F., *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, 1837 (trad. it., *Lezioni sulla filosofia della storia*, La Nuova Italia, Firenze, 1967);

HELZEL P. B., *Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie*, in BENITEZ D., FAVA C. (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, CEDAM, Padova, 2019;

HOBBSAWM E. J., *The age of capital* (trad. it., *Il trionfo della borghesia 1848-1875*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1998);

HOELLERER N. I. J., *The Use of Qualitative and Ethnographic Research to Enhance the Measurement and Operationalisation of Gross National Happiness*, in *Journal of Bhutan Studies*, vol. 23/2010, p. 26 ss.;

IMBELLONE M., LAFFUSA K., *Il carattere inter-generazionale del “diritto all’ambiente”:* *un paradigma di solidarietà e responsabilità pro futuro*, in *DPCE Online*, vol. 58, SP2/2023, p. 503 ss.;

IMPARATO E. A., *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l’Ecuador e la Bolivia*, in *DPCE online*, 4/2019, p. 2455 ss.;

IRTI N., *L’uso giuridico della natura*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2013;

JACOMETTI V., *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 1/2019, p. 121 ss.;

JEGOUZO Y., *La genèse de la Charte constitutionnelle de l’environnement*, in *Revue Juridique de l’Environnement*, 2003, p. 23 ss.;

JONAS H., *Das Prinzip Verantwortung*, 1979 (trad. it., *Il principio di responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino, 2002);

KAHL W., P. WELLER M. (eds.), *Climate Change Litigation. A Handbook*, Bloomsbury, München, 2021;

KANT I., *Der Streit der Fakultäten*, 1798 (trad. it., *Il Conflitto delle facoltà*, Morcelliana, Brescia, 1994);

KANT I., *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher*, 1784 (trad. it., *Idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica*, Mimesis, Milano-Udine, 2015);

KIRCHHEIMER O., *Das Problem der Verfassung*, 1929 (trad. it. *Il problema della Costituzione*, in KIRCHHEIMER O., *Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, De Donato, Bari, 1982);

KOTZÉ L., Neubauer et al. versus Germany: *Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?* In *German Law Journal*, 22/2021, p. 1423;

KUMAR R., *Torti inflitti a chi vivrà nel futuro*, in *Filosofia e questioni pubbliche*, 2007, p. 51 ss.;

LAI F., *Antropocene. Per un'antropologia dei mutamenti socio ambientali*, editpress, Firenze, 2020;

LANNI S. (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD. Milano 22 aprile 2022*, Giappichelli, Torino, 2022;

LA PERGOLA A., *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1961;

LENZERINI F., VRDOLJAK A. F. (eds.), *International Law for Common Goods: Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature*, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2014;

LETTERA F., *Lo Stato ambientale e le generazioni future*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2/1992, p. 235 ss.;

LIPPOLIS L., *Dai diritti dell'uomo ai diritti dell'umanità*, Giuffrè, Milano, 2002;

LOLLINI A., *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione*, il Mulino, Bologna, 2005;

LUCIANI M., *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 1/2013, p. 1 ss.;

LUTHER J., *Art. 52*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, Torino, 2006;

MAGI L., *Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2021, p. 1029 ss.;

MAGISTÀ M., *Public interest litigation: origini e prospettive*, in *Rivista AIC*, 1/2019, p. 83 ss.;

MALTHUS T. R., *An essay on the principle of population*, 1798 (trad. it., *Saggio sul principio di popolazione*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1965);

MANFRELOTTO R., «*Deorum manium iura sancta sunt*». *I c.d. diritti delle generazioni future (e di quelle passate) nell'esperienza giuridica italiana: il caso della disciplina V.R.A. in materia di biotecnologie*, in BIFULCO R., D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008;

MARCHISIO S., *Gli atti di Rio nel diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 3/1992, pp. 597 ss.;

MARQUARDT B., *Historia de la sostenibilidad. Un concepto medioambiental en la historia de Europa central (1000-2006)*, in *Historia Crítica*, 32/2006, p. 172 ss.;

MAY J. R., DALY E., *Global environmental constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2015;

MAZZA R., *Breve annotazione alla sentenza del 14 ottobre 2021 del Tribunal Administratif de Paris sull'“affaire du siècle”*, in *Il Diritto dell'Agricoltura*, 3/2021, p. 291 ss.;

MAZZA R., *La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a partire dall'“affaire du siècle” francese*, in *Il Diritto dell'Agricoltura*, 2/2021, p. 121 ss.;

MAZZA R., *Zone franche ed estensione dei confini del giudizio in via incidentale. Commento a Corte cost., sent. n. 240/2021*, in *Osservatorio AIC*, 4/2022, p. 167 ss.;

MCNEILL J. R., ENGELKE P., *The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945*, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts/London, 2016;

MEADOWS D. H. et al., *The Limits of Growth* (trad. it., *I limiti dello sviluppo*, Mondadori, Milano, 1972);

MENGA F. G., *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Donzelli Editore, Roma, 2021;

MENGA F. G., *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2016;

MONTALDO R., *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *Diritti Comparati*, 1 luglio 2021, p. 1 ss.;

MONTALDO R., *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, 13/2022, p. 187 ss.;

MONTINI M., *Profili di diritto internazionale*, in DELL'ANNO P., PICOZZA E. (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Volume Primo, Principi Generali*, CEDAM, Padova, 2012;

MONTINI M., *Revising International Environmental Law Through the Paradigm of Ecological Sustainability*, in LENZERINI F., VRDOLJAK A. F. (eds.), *International Law for Common Goods: Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature*, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2014;

MORRONE A., *Audizione alla I Commissione del Senato della Repubblica – La tutela dell'ambiente in Costituzione*, in www.senato.it, p. 1 ss.;

MORRONE A., *Costituzione*, in CARUSO C., VALENTINI C. (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, il Mulino, Bologna, 2022;

MORRONE A., *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 4/2022, p. 513 ss.;

MORTATI C., *La teoria del potere costituente*, prefazione di A. Barbera, a cura di M. Goldoni, Quodlibet, Macerata, 2020;

MORVILLO M., *Climate Change Litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 maggio 2019, p. 1 ss.,

NEGRI M., *Riflessioni sulle linee evolutive innescate da Corte cost. n. 1/2014 e n. 35/2017: questioni di legittimità costituzionale e giudizi di mero accertamento “preventivo”*, in PADULA C. (a cura di), *Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 155 ss.;

NESPOR S., *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1/2016, p. 81 ss.;

NIGRO M., *Le due facce dell’interesse diffuso; ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro.it*, 1/1987, p. 7 ss.;

NOCILLA D., voce ‘popolo (dir. cost.)’, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, p. 341 ss.;

ONIDA M., *Il diritto ambientale dell’UE nel tempo, tra agenda europea e politiche nazionali*, in *federalismi.it*, 7/2020, p. 92 ss.;

OSTI A., *A qualcuno (non) piace caldo. Il caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *BioLaw Journal –Rivista di BioDiritto*, 2/2023, p. 237 ss.;

PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio dei diritti costituzionali*, III ed., Padova 2003;

PADULA C., *La tutela diretta dei diritti fondamentali. Il pre-enforcement constitutional challenge contro le leggi negli Stati Uniti e le questioni incidentali “astratte” in Italia*, Giappichelli, Torino, 2018;

PADULA C. (a cura di), *Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020;

PALMER V. V., *Mixed Legal Systems-The Origin of the Species*, in *Tulane European & Civil Law Forum*, 28/2013, p. 103 ss.;

PALOMBINO G., *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Mondadori, Milano, 2022;

PALOMBINO G., *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, 24/2020, p. 242 ss.;

PARFIT D., *Reasons and persons*, 1984 (trad. it., *Ragioni e persone*, Il Saggiatore, Milano, 1989, p. 448);

PASSMORE J., *Man's responsibility for nature*, 1974 (trad. it., *La nostra responsabilità per la natura*, Feltrinelli, Milano, 1986);

PEPE V., *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2/2002;

PIGNATARO M., *Il giudice costituzionale tedesco parla al futuro. La protezione del clima e la sua dimensione internazionale come limite alla discrezionalità legislativa*, in *Quaderni costituzionali*, 3/2021, p. 694 ss.;

PINELLI C., *Il dibattito sull'interpretazione costituzionale fra teoria e giurisprudenza*, in AA. VV., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, vol. III, Jovene, Napoli, 2004;

PINESCHI L., *L'evoluzione storica*, in FODELLA A., PINESCHI L., *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2009;

PINESCHI L., *Le fonti*, in FODELLA A., PINESCHI L., *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2009;

PINESCHI L., *Tutela dell'ambiente e assistenza allo sviluppo: dalla Conferenza di Stoccolma (1972) alla Conferenza di Rio (1992)*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 3-4/1994, p. 493 ss.;

PISANESCHI A., *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014;

PITTO S., *Public interest litigation e contenzioso strategico nell'ordinamento italiano. Profili critici e spunti dal diritto comparato*, in *DPCE online*, numero speciale, *I sistemi normativi post-vestfaliani*, 2021, p. 1061 ss.;

POMARICI U., *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2/2021, p. 257 ss.;

POMBENI P. (a cura di), *Potere costituente e riforme costituzionali*, il Mulino, Bologna, 1992;

PONTARA G., *Etica e generazioni future*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1995;

PORENA D., *Audizione del 24 ottobre 2019 nell'ambito dell'esame dei disegni di legge costituzionale n. 83, n. 212, n. 1203 e n. 1532 recanti modifiche all'art. 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, in www.senato.it, p. 1 ss.;

PORENA D., *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017;

PORENA D., *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in federalismi.it, 14/2020, pp. 312 ss.;

POZZO B., *Climate Change Litigation in a Comparative Law Perspective*, in SINDICO F., MBENGUE M. M. (eds.), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Springer, Switzerland, 2021, p. 593 ss.;

POZZO, B., *Sustainable development*, in BALDIN S., DE VIDO S. (eds.), *Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives*, EUT, Trieste, 2020;

POZZO B., voce '*tutela dell'ambiente (diritto internazionale)*', in *Enciclopedia del Diritto*, Annali III, Giuffrè, Milano, 2010, p. 1158 ss.;

PULEIO G., *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Persona e Mercato*, 3/2021, p. 469 ss.;

PUSTORINO P., *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Riv. OIDU*, 2021, p. 596 ss.;

RAWLS J., *A theory of justice*, 1971 (trad. it., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 1984, p. 346);

REPETTO G., *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017;

RESCIGNO F., *Quale riforma per l'articolo 9*, in *federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 1 ss.;

RESCIGNO G. U., *Il diritto costituzionale di voto secondo la Corte di cassazione e la Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/2014, p. 27 ss.;

RIPOLLÉS SERRANO M. R., *Nueva Constitución de la República del Ecuador. Estudio preliminar*, in *Revista De Las Cortes Generales*, 73/2008, p. 207 ss.;

RIZZO A., *L'affermazione di una politica ambientale dell'Unione europea. Dall'Atto Unico europeo al Trattato di Lisbona*, in GIUFFRIDA R., AMABILI F. (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 21 ss.;

RONZITTI N., *L'adattamento dell'ordinamento italiano alle norme imperative del diritto internazionale*, in *Rassegna parlamentare*, 2/2002, p. 503 ss.;

ROSER M., RODÉS-GUIRAO L., *Future Population Growth*, in *Our World in Data*, 2019;

ROSSANO C., *Manuale di diritto pubblico*, Jovene, Napoli, 2020;

ROSSI E., *Art. 2*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, Torino, 2006;

ROSSO GROSSMAN M., *Climate Change and the Individual*, in *American Journal of Comparative Law*, 66/2018, p. 345 ss.;

RUGGERI A., *Appunti per uno studio delle più salienti vicende della giustizia costituzionale in Italia*, in *Nomos*, 1/2017, p. 1 ss.;

RUGGERI A., *Tre questioni in tema di revisione costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2/2018, p. 1 ss.;

SAGARIN R. D., TURNIPSEED M., *The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natural Resources Management*, in *Annual Review of Environment and Resources*, 37/2012, p. 474 ss.;

SALTALAMACCHIA L., CESARI R., CARDUCCI M., “*Giudizio Universale*”. *Quaderno di sintesi dell’azione legale*, 5 giugno 2021, in www.giudiziouniversale.eu, p. 1 ss.,

SALVEMINI L., *Sul concetto di sostenibilità*, in BILANCIA P. (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo sostenibile. La nascita dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016;

SANDS P. et. al., *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012;

SANTINI G., *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2021, p. 460 ss.;

SARTORI G., *Teoria dei partiti e caso italiano*, SugarCo, Milano, 1982;

SASSU A., *Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile*, in CIANI SCARNICCI M. et al. (a cura di), *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, FrancoAngeli, Milano, 2014;

SAX J. L., *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in *Michigan Law Review*, 3/1970, p. 471 ss.;

SCACCIA G., *La sentenza 240 del 2021: prime note*, in *federalismi.it*, 29 dicembre 2021, p. 1 ss.;

SCALIA F., *La giustizia climatica*, in *federalismi.it*, 10/2021, p. 269 ss.;

SCHINAIA G., *Le “Climate litigations”. La nuova lotta per il Pianeta si fa nelle aule dei tribunali*, in *Avvenire*, 16 febbraio 2021;

SIDGWICK H., *The methods of ethics*, 1874 (trad. it., *I metodi dell’etica*, Il Saggiatore, Milano, 1995);

SINDICO F., MBENGUE M. M. (eds.), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Springer, Switzerland, 2021, p. 593 ss.;

SINDICO F., MBENGUE M. M., MCKENZIE K., *Climate Change Litigation and the Individual: An Overview*, in SINDICO F., MBENGUE M. M., (eds.), *Comparative climate change litigation: beyond the usual suspects*, Springer, Switzerland, 2021;

SINPENG A., *Democracy from Above: Regime Transition in the Kingdom of Bhutan*, in *Journal of Bhutan Studies*, vol. 17/2007, p. 21 ss.;

SMITH A., *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, 1776 (trad. it. *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, ISEDI - Istituto Editoriale Internazionale, Milano, 1973);

SPADARO A., *L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali tra ragionevolezza e globalizzazione*, in BIFULCO R., D’ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008;

STAIANO S. (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Giappichelli, Torino, 2006;

SUÁREZ S., *Defending nature: Challenges and obstacles in defending the rights of nature Case Study of the Vilcabamba River*, in *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 2013, p. 1 ss.;

SZABÒ M., *National Institutions for the Protection of the Interest of Future Generations*, in *e-Pubblica, Revista Electrónica de Derecho Público*, 5/2015, p. 7 ss.;

TANZI A., FASOLI E., IAPICHINO L. (a cura di), *La Convenzione di Aarhus e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*, CESAM, Padova, 2011;

THOMPSON D., *Representing future generations: political presentism and democratic trusteeship*, in *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 13/2010, p. 17 ss.;

TOPIDI K., *Ubuntu as a Normative Value in the New Environmental Word Order*, in AMIRANTE D., BAGNI S. (eds.), *Environmental constitutionalism in the Anthropocene. Values, principles and action*, Routledge, Londra-New York, 2022, p. 49 ss.

TREBBI G., *I Provveditori ai boschi della Repubblica di Venezia tra storia delle istituzioni ed ecostoria*, in *Studi Veneziani*, 72/2015, p. 231 ss.;

TROCKER N., *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4/1987, p. 1112 ss.;

VAN ZEBEN J., *Establishing a Governmental Duty of Care for Climate Change Mitigation: Will Urgenda Turn the Tide?*, in *Transnational Environmental Law*, 4:2/2015, p. 339 ss.;

VERCELLI A., *Globalizzazione e sostenibilità dello sviluppo*, in *Economia Politica*, 2/2003, p. 225 ss.;

VIDETTA C., *Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno*, in FERRARA R., GALLO C. E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente. I. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile, e il danno*, Giuffrè, Milano, 2014;

VIOLA P., *“Giustizia sociale” e Public Interest Litigation nell'evoluzione costituzionale di alcuni ordinamenti asiatici*, in *DPCE online*, 4/2018, p. 977 e ss.;

VIRGA P., *Il Partito nell'ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 1948;

VITALE A., *Il caso “giudizio universale” di fronte al Tribunale di Roma. Una breve riflessione sulle fonti*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2022;

VITOUSEK P. M., MOONEY H. A., LUBCHENCO J., MELILLO J. M., *Human Domination of Earth's Ecosystems*, in *Science*, vol. 277, 1997, p. 494 ss.;

VIVEROS-UEHARA T., *The Right to Health in Climate Change Litigation: A Transformative Pathway for Addressing Latin America's Health Crises*, in *VerfBlog*, 22 marzo 2022;

WANGMO T., VALK J., *Under the Influence of Buddhism: The Psychological Wellbeing Indicators of GNH*, in *Journal of Bhutan Studies*, vol. 26/2012, p. 53 ss.;

WILKINSON C. F., *The Public Trust Doctrine in Public Land Law*, in *University of California Davis Law Review*, 14/1980, p. 269 ss.;

ZAGREBELSKY G., *Diritto allo specchio*, Einaudi, Torino, 2018;

ZAGREBELSKY G., voce '*Processo costituzionale*', in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, Giuffrè, Milano, 1987, p. 521 ss.;

ZINZI M., *La Charte de l'environnement française tra principi e valori costituzionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011;

ZORZI GIUSTINIANI F., *Contenzioso climatico e diritti umani: il ruolo delle corti europee sovranazionali*, in *federalismi.it*, 8/2023, p. 272 ss.;